Google

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE
201
33 B
35

Digitized by Google

RISTAURAZIONE

DELLA

SCIENZA POLITICA

OVVERO

TEORIA DELLO STATO NATURALE SOCIALE

OPPOSTA ALLA SUPPOSIZIONE DI UNO STATO CIVILE FATTIZIO

DI CARLO LUDOVICO

DE HALLER

ANTICO MEMBRO DEL CONSIGLIO SOVRANO E CONSIGLIO SECRETO DI BERNA, FONDATORE ONORARIO DELLA SOCIETA' REALE DELLE BUONE LETTERE, ecc.

Il nostro spirito tende alla verità, siccome il nostro cuore all' amore: la verità ci si rileva per potere amare. GELLERT.

PRIMA TRADUZIONE ITALIANA

DALL' ORIGINALE TEDESCO.

VOLUME VI.

Dei Signori Spirituali Indipendenti,

OVVERO

Degli Stati Ecclesiastici.

FULIGNO
PER IL TOMASSINI
1829.

VITTORIO EMANUELE BIBLIOTECA IN ROMA

DISCORSO PRELIMINARE

Scritto in Berna dal dì 6 giugno 1820 fino al giorno 30 ottobre 1821.

Il proemio del presente quarto Volume (1), che è insieme il più importante ed il più malagevole di tutti, non sarà per me oggetto di lieve impegno: questo Volume porta seco più che ogn'altro precedente l'impronta dell'arditezza.

Tremebondo io vi misi mano la prima volta, tremebondo or ch'è compiuto, ne distolgo lo sguardo; e ciò che da prima ho presentito, si conferma in ogni verso delle sue pagine. La santità del tema ha invaso il mio animo, e l'espansione del sentimento ha forse pregiudicato alla gastigatezza cui propendo. La sua immensa dovizia scoraggiò quasi le mie forze intellettuali; ed ei mi parve sovente esser del tutto impossibile, o almen presunzione e temerità il pretendere, che un sol uomo eseguir potesse un piano sì vasto. Questa idea veniva corroborata dall'essere io conscio, che nei precedenti periodi della mia vita, giammai non erasi presentata occasione di

(1) S' intende dell'originale Tedesco, formando questo il sesto della nostra collezione.

far tesoro di analoghe cognizioni, e che per cagion della fede nella quale fui allevato, non vedeami forse esente di pregiudizj contro quelle autorità e corporazioni, la cui necessità, fondata sulla stessa natura, imprendeva ad esporre, insiem colla loro origine, essenza, e colla loro costituzione.

Per quanto mi sia giunto a notizia, sono io il primo che abbia osato pubblicare, almen nella forma e sotto l'aspetto che mirasi, una *Teoria universale filosofica di ogni stato e corporazione ecclesiastica*. Niun predecessore mi è stato quì di scorta co' suoi lumi, siccome non ne è stato neppure nello sviluppo delle signorie temporali basate sulle forze esterne o visibili, trattate nei tre precedenti Volumi. Il tutto è emesso dalla semplice idea di pensare, senza aver ricorso ad alcun modello istorico, ad un primitivo *Precettore* dotato d'ingegno e di cognizioni in cose importanti, il quale rinvenga una credenza spontanea, riunisca i suoi discepoli ed i credenti in una scuola, o esterna corporazione, provveda questa di leggi e di statuti per sicurezza della di lei durata, per la propagazione delle medesime dottrine; e poichè una tale riunione può crescere gradatamente in forze, si elevi coll' acquisto di beni esterni o mezzi ausiliarj alla indipendenza e ad una perfetta libertà. Siffatto pensiero fu

il primo germe dell'intera teoria, ed io stesso non antivedeva i risultamenti cui mi condurrebbero le sue conseguenze. Quanta indulgenza non debbo perciò aspettarmi e per le imperfezioni di ogni sorta, e pel ritardo di due anni, con cui però il pubblico letterato non deve aver nulla perduto! D'altronde molta difficoltà dovea incontrarsi nell'accingersi ad esibire una idea sociale ed elevata delle sì varie alleanze spirituali, delle chiese vere e false, di capi e conduttori, non che di usurpatori e spirituali oppressori degli uomini, delle religiose ed antireligiose corporazioni; delle perniciosissime sette e tribù di sofisti; e di ben distinguer l'una cosa dall'altra; di mostrar la somiglianza del modo della loro fondazione, propagazione, e consolidazione; e per contrario la dissomiglianza nello scopo e nell'uso della loro autorità; di metterle costantemente l'una accanto all'altra, e ciò nulla ostante di non iscambiarle; di non esagerar troppo la venerazione che ai primi si debbe, e di non attenuare l'orrore che i secondi si han meritato, e di far sorgere anzi più luminoso il contrasto della bellezza di quelli, e della corruttibilità di questi. Quale scrupolosità non si richiede nel maneggiare un soggetto di tal natura!

E quanto difficile egli era di riunire colla possibile brevità una moltitudine di sì

differenti esempj, e di farne la dovuta distinzione! Quante volte non ho invocato fervidamente l'ajuto del Signore, per assistermi in questo periglioso sentiero, onde non vacillassi nè a destra nè a sinistra, e non perdessi giammai di vista tutto ciò che al sacro si riferisce! Ove io sia riuscito nel presente lavoro, deve ascriversene il buon successo non solo a' miei sforzi, ed a quella grazia divina che sempre assister suole ogni amor puro per la verità, ma ben anche alla intercession di coloro che presero vivo interesse alla comparsa di questo volume, sostenendomi altresì con parecchi sussidj.

Intanto i miei Lettori nel dar giudizio della presente opera, son pregati a non dimenticar mai che il primordiale suo scopo, è più politico che teologico, comunque maneggiati vi sieno soggetti ecclesiastici, e pieno si vegga di sentimenti di religione. Conformemente al piano che serve di base all'intero trattato della Ristaurazione della scienza politica, e secondo cui ho impreso a sviluppare il divino regolamento nei varj rapporti sociali, è da avvertirsi, che io non scrivo già un diritto canonico cristiano o cattolico universale, e molto men positivo (fondato sulle leggi effettive dei trattati, ma piuttosto una *Teorìa universale di ogni stato e alleanza ecclesiastica*). Quindi avremo meno da oc-

cuparci delle dottrine e delle credenze, le quali esser possono assai discrepanti tra loro, e trovarsi spesso l'una all altra opposte, che dell'origine, della natura, e dell'organizzazione dei legami sociali, insieme coi diritti e coi rapporti da essi emergenti, che sono necessariamente simili in tutte le chiese ed in ogni setta.

Nondimeno le nostre contemplazioni cadranno sovente sulla dottrina, per la di cui conservazione, propagazione, e consolidazione sono state create quelle società; perciocchè tutto l'esterno culto divino, a cagion d'esempio, ogni rito ecclesiastico, ed istituto della chiesa, sono l'espressione ed il mezzo di vivificazion della fede, senza la cognizion della quale, nè si può comprendere il vero senso di quelli, nè affatto spiegarli. In cotal quadro universale, la chiesa cristiana apparirà non come un soggetto unico, ma sì bene qual modello istruttivo, come il più puro ed il più brillante di tutti, come quello, che rispetto agli altri è da riputarsi qual sole di rincontro alla luna, il cui languido e smorto barlume è l'effetto del luminoso riverbero dell'altro; infine come il più noto ed il più rimarchevole prototipo, a citare il quale mi si offrirono i migliori mezzi, derivandone il maggior numero di documenti e di storiche confermazioni.

Se nell'esporre sotto questo punto di ve-

duta la fede della religion cristiana, la sua disciplina, i suoi istituti ed i suoi riti si fosse da me espresso alcuna cosa d'improprio, o almen d'inesatto in quanto ai suoi dommi; si attribuisca ciò solo alle mie cognizioni imperfette, e non alla mia volontà. Sia da me lungi la pretensione di voler passar per autorità in materie che mi sono estranie per la più parte, e di volerle intendere meglio della uniforme saggezza dei capi e dottori ecclesiastici, i quali l'han dichiarate ed esposte. Veggo bene che su tale particolare, come in tutte le altre cose, verun uomo solo può esser mai giudice autorevole, ond'è che le mie vedute e le mie espressioni non saranno mai in contraddizione col senso stabilito dalla chiesa, e moltomeno lo escluderanno. Ogni supplimento o correzione sarà da me di buon animo gradita, mentre d'altra parte meco stesso mi rallegro di aver colpito nel segno rispetto a molti punti di verità, ed a molti articoli di fede universale. Fortunatamente anche gli errori isolati diventano qui di poco rilievo, attesochè in quest' opera, come abbiamo osservato, non trattasi già della scelta o esatta esposizione di massime religiose, ma della sociale costituzione della chiesa, quale costituzione è stata dedotta conseguentemente dalla natura e dal modo della istituzione della chiesa istessa.

In quanto poi alla esposizione di tutte queste idee, mi lusingo che s' incontreranno pochi tratti, che non sieno espressi colla debita adequatezza.

Se al contrario altri volesse farmi il rimprovero di essermi di troppo elevato al di sopra de' pregiudizj della mia nascita e della mia educazione, manifestando in modo assai visibile una propensione patente ai principj, alla costituzione, ed agli istituti della chiesa cristiana in generale, lo prego a riflettere, che ciò richiedevasi in certo modo necessariamente alla natura del soggetto. Allorchè io meditando sulle corporazioni e sugli stati spirituali, mi riuscì d'acquistarne sufficiente cognizione, l' amore che sempre ho nudrito per la verità, fu con se stesso coerente, e non seppe opporsi all' evidenza ove credette riconoscerla. Quante volte imprendo a maneggiare un soggetto in se stesso venerabile, credo esser mio dovere il farne percepire con fedeltà e purezza il suo spirito e la sua essenza, e non riguardarlo, ad imitazione de' suoi nemici, come atraverso ad un vetro oscuro per non conoscerlo e sfigurarlo. Sul proposito della celebrata tolleranza che si esige anche contro gli errori perniciosi, mi si permetterà che io sia tollerante, o giusto in verso i nostri primitivi fratelli, e verso la chiesa in generale; un cotal sentimento è

piú che necessario in un opera scientifica, ed è seriamente imposto ad ogni moderato scrittore. Per qual ragione debbo io odiar coloro che non mi han fatto mai verun male, e che al contrario nella mia vita mi han dato contrasegni di molta benevolenza? Queglino stessi che per l' abito già contratto, e per difetto di migliori conoscenze non sanno distaccarsi dal loro scisma, e che nel tempo stesso che continuano ad amarci ed a pregar per noi, non lasciano di esser rammaricati per esserci dalla loro comunione separati, non meritano certamente, che ci lasciamo noi trasportare ad offenderli con ingiurie, con parole e con espressioni scortesi. Del resto colla medesima ingenuità di cui ho dato pruove nella Prefazione del primo Volume descriverò l' andamento del mio spirito. Dirò come partendo dagli stessi principj, per via di conseguenze, sono pur giunto a siffatti pensamenti, ed in qual modo riuscivami per lo addietro impossibile di spiegar tutto in politica di alto in basso, e nell' ecclesiastico di basso in alto, ivi di combattere la libertà originaria e l' uguaglianza, la sovranità del popolo o il rifiuto di ogni autorità superiore, e qui di riconoscerle. Tuttochè nato ed allevato nello stretto sistema di Calvino, io non ho mai sentito sin dalla mia fanciullezza una decisa ripugnanza contro

la chiesa cattolica, e molto meno dell' odio. A ciò avran forse contribuito i moderati sentimenti di mio padre (1) il quale, a causa de' suoi lavori letterarj, stava in varie corrispondenze con molti Vescovi, Abati, Monaci, e letterati cattolici; e quindi per l' amore e per l' amicizia che ad essi portava, parlava con molta equità e moderazione della loro credenza, senza però interessarsi in disamine teologiche o ecclesiastiche.

Io ho ereditato da lui il suo buon cuore, e la sua imparzialità; comunque lo spirito mi spingesse a delle ricerche di altro genere. In vero gli oggetti religiosi e spirituali non furono giammai contrarj al mio naturale; essi però trovavansi estranei alle mie applicazioni; nè previdi una sol volta, che un giorno studiar gli doveva con interesse vivissimo, sia isolatamente, sia di unione alle civili costituzioni nel rapporto che serbano colle medesime. La licenza delle dottrine, i procellosi avvenimenti del tempo, l'esempio del mondo egualmente che gli affari e le distrazioni, aveano per alcun tempo sopiti, ma non estinti in me i principj religiosi, e la convinzione che sentivane; nè tampoco distrutte le impressioni della mia gio-

(1) *Amadeo - Emanuele Haller, autore della biblioteca istorica della Svizzera, nato nel 1735, morto nel 1786, primogenito di Alberto Haller.*

ventù e le disposizioni del mio animo. I chiostri sembravanmi prestar gran sostegno alle scienze; la bellezza dei templi cattolici mi piacea assai più che la nudità dei templi protestanti; e la mia curiosità era costantemente stimolata dalla cognizione del senso e del significato di varj istituti ed usi differenti dai nostri; al che però mancavami e tempo ed opportunità. Durante il mio soggiorno di più anni fuor della Svizzera, ebbi occasione di conoscere molti ecclesiastici cattolici di alto e basso ceto. Quantunque neppur un solo di costoro avesse mai tentato di affievolire la mia fede, e di suggerirmi la sua; ciò nullostante non so quale segreta simpatia mi attirasse alla prima, ed infondesse per lei costantemente nel mio animo venerazione e molta fiducia. La loro carità, la loro mansuetudine, la loro vera tolleranza non già verso gli errori, ma rispetto ad uomini traviati, furono le prime caratteristiche, le quali mi colpirono in loro favore. Il loro sano giudizio intorno alla rivoluzione e agli avvenimenti politici del tempo, rendettero più stretti con essi i vincoli del mio cuore; e la loro solida erudizione eccitavano in me tanta maggior sorpresa, quanto che non siamo abituati a supporla in essi. In ciascun di costoro, più che in qualunque altra persona ritrovai la vera conoscenza, e per conse-

guenza il debito orrore delle massime della rivoluzione. Eglino avevano sofferto più di tutti, e non gli udii pertanto giammai a querelarsi della perdita dei beni esterni o delle rendite: compiangeano meno il proprio infortunio, che quello cui il mondo soggiacca, mentre tra noi secolari ciascun ravvisava nelle calamità della rivoluzione i proprii mali, mostrandosi insensibile del rimanente, o approvandone fin anche le conseguenze. Per altro non avea allora la minima idea della natura e della costituzione della chiesa, nè delle dottrine della chiesa cattolica, nè del senso e dello scopo dei loro differenti riti: anzi erane ignorante al pari di quando sogliamo uscire dalle nostre scuole protestanti. I primi pensamenti intorno all' essenza della costituzion di una chiesa, o di una esterna e visibile società di credenti, e di ciò che essa possa operare, sono stati da prima in me desti ed originati, chi il crederebbe? dallo studio di scritti sulle antireligiose società segrete, il quale studio, tuttochè eccitasse non poco orrore, non cessava dall' esser insieme istruttivo. Quando in questi scritti vidi sorgere un' autorità spirituale, indi elevarsi un regno regolare e spirituale, il quale con una forza invisibile imprese a dominare i popoli ed i troni; allorchè contemplava la organizzazione esterna di tale società, la sua ben delineata

gerarchia, dal suo istitutore fino al popolo dei credenti in diverse gradazioni: il suo noviziato, i suoi esami e le sue consacrazioni, le sue discipline e i suoi voti; i luoghi per tenersi le adunanze cogli stessi addobbi e cogli stessi simboli; la sua prontezza nello scrivere un infinito numero di libri, concepiti col medesimo spirito, la sua attività nella propagazione delle proprie dottrine, nommeno che nello impedimento dei progressi di quelle opposte; i suoi elogj ed i suoi favori a tutti gli amici e a tutti i protettori del suo ordine, e la sua repressione e persecuzione di tutti i suoi nemici ed oppositori; la sua diligenza in dirigere esclusivamente delle scuole, accademie, ed istituti privati; la sua tendenza al possesso od alla disposizione dei beni temporali a utilità dello scopo dell' ordine, o a ricompensa de' suoi membri; la stessa sua pubblicità ne' suoi benefizj per rendersi più importante e indispensabile al mondo; allorchè io inoltre udiva sostenere a questa società gli stati in essa riposti, e non già essa dipendere dagli stati; a lei appartenersi il potere legislativo, ed i principi temporali altra cosa non dover essere che suoi strumenti subordinati; allorchè infine riconobbi che quell' ordine divenne, coll' andar del tempo, sì possente da smuovere da' suoi cardini il mondo non solo per la pubblicazione casuale de' suoi libri, ma

ben anche per la forma esterna e suprema direzione, per lo nesso delle cose sociali e per le tante forze cospiranti riunite: allora il conflitto tra 'l dominio spirituale o richiesta soggezione, e l'affissa insegna della libertà della ragion privata, e della universale indipendenza esterna, non fu il solo affare che mi sorprendesse; comunque scandaloso dovesse in vero sembrarmi un tale conflitto.

Penetrando alcun poco più in fondo alla natura, mi convinsi al contrario, che nello spirituale, come nel temporale gli uomini non possono far a meno d'una autorità superiore, nè pervenire a sottrarsene; ma sol cangiano padroni, o superiori di propria, o senza loro volontà (1); che una direzione spirituale sia necessaria, desiderabile; e che non le idee di quella società considerata in se medesima, non la forma esterna o la sua organizzazione, ma le dottrine messe per fondamento, sieno pericolose e da rigettarsi; e che mezzi simili possono servire a scopo migliore. Sovente ho quindi sentito il bisogno, ed ho inteso estrinsecar anche il desiderio di molte oneste persone, che farebbe d'uopo erigere una società colla mira di reprimere la rivoluzione, e di opporsi alle di lei massime; ad oggetto di riunire i ben intenzionati, di procurar loro cre-

(1) *Veggasi Ristaurazione Tom. I.*

dito ed influenza nel mondo; società che non è stata giammai posta in piedi, e che intanto è stata costantemente temuta dai partigiani della setta rivoluzionaria. Costoro ne han concepito tale spavento (come ne danno in questo momento incontrastabili pruove), che ad ogni menoma cooperazione e convengno di uomini probi o di scrittori qualunque, gridano alla riunione, quasi fatta, per architettarci nuovi governi occulti ed invisibili, accusandosi in tal guisa da se stessi, o smascherandosi. Frattanto non fu che lungo tempo dopo, mentre io era intento alla compilazione del presente Volume, che mi si chiarì fino ad un pieno convincimento, che quella tale società, non già occulta ma bensì pubblica e manifesta, desiderata da uomini probi e leali, esisteva egli, è gran tempo, fondata con divini regolamenti, ed ordinata con mirabile perfezione. Questa società è la chiesa cristiana universale, che ha dato pruove di se durante lo spazio di diciotto secoli, e la quale viene appunto odiata dalla catena dei sofisti, perchè ivi trattasi del possesso del più sublime potere, conferito al Capo supremo delle cose spirituali: ella soltanto ottiene e realizza perfettamente ogni intento che indarno si è cercato di conseguire per via di meschini surrogati, avvalendosi di espedienti falsi e perniciosi.

Chi vorrà non asserire, che la chiesa cristiana è la luce del mondo, la guida e la conduttrice spirituale degli uomini? Non è stata già essa, che estranea ad ogni esterna violenza, e col suo solo benigno influsso spirituale, si assunse, quale nuova anima sul corpo, il reggimento del mondo intero? Non può ella considerarsi come il potere legislativo del mondo, promulgando, per verità, non le sue proprie leggi, ma insegnando, sviluppando, ed esponendo le leggi di Dio? E sarebbe quindi forse un gran male se i principi ed i potentati della terra divenissero i suoi amici, ed i suoi sostenitori, amministrassero ed esercitassero questa legge; non facesser nulla che fosse opposto ad una religione o ad una religiosa società, la quale impone agli uomini la giustizia e l'amore verso il simile, e lascia in conseguenza a ciascuno, ciò che gli appartiene? Non è stata la religion cristiana quella che ha dissipate le tenebre e rimediato all'abuso della forza, che ha trionfato dei pregiudizi e del dispotismo, che ha mostrato la radice dell'errore, non che la sorgente della verità; che ha da un canto regolato e moderato l'esercizio del potere, e cangiatolo in mero beneficio, mentre d'altra parte ha nobilitata, e santificata, e resa libera la condizione dell'ubbidiente; protetta la libertà de' grandi e

de' piccoli, coll'assoggettarli non già al duro capriccio dell'uomo, ma sì bene alle universali e benigne leggi di Dio? non giunsero forse anche i membri di questa gran società spirituale, fortificati da scambievoli vincoli di amore, e sostenuti da potenti amici, a tal grado di onore, di potere, e di credito, che non solo non ebber penuria del necessario, ma lor non mancò neppure il superfluo? Dove poteva offrirsi ai saggi ed ai letterati una carriera più bella e più brillante? Titoli che niuno può meritare se non col ricercare la verità nella parola, nelle opere, e nelle leggi dell' Altissimo, e che col render utile tale cognizione alla virtù, al dovere ed alla società umana. Ed in qual'altro modo, fuorchè in questo, possono essi legittimamente di buona coscienza divenir pari ai principi, ed esserne anzi i reggitori, mercè di lezioni, di consigli, e di esempi; e ciò non ad oggetto di nuocerli, ma solamente per lo bene de' loro popoli? E in tal guisa gli stati non erano essi dipendenti della chiesa, siccome questa vedevasi del pari in quelli riposta?

Non è ad essa soltanto che sia riuscito di riunire la verità nelle forme, coll'unità nello spirito, il patriottismo col vero cosmopolitismo, predicando insieme l'amore del prossimo, e stringendo ad un tempo un tal vincolo di fratellanza di tut-

ti i principi e dei loro popoli? Non ha essa in senso spirituale, rimessi i confini di tutte le nazioni e degli stati, dacchè non ostante la differenza esterna del suolo variamente adorno ed abbellito, il nome solo di Cristo, il solo segno della croce, di quello stemma del regno del Signore sulla terra, di quel simbolo d'un amore universale, facea sì che non si uscisse dal proprio paese, che non si andasse fra stranieri, ma s'incontrassero da per tutto e concittadini e fratelli in ispirito, che si ubbidisse alle stesse leggi ed alla stessa fede? Voi desiderate formare uno stato degli stati, cioè a dire un così detto stato di Cosmopoliti: chi può meglio della chiesa cristiana realizzare questo desiderio, senza togliere a ciascuno ciò che gli appartiene? Le dissensioni tra i potentati temporali non possono anch'esse, come spesso avvenne ne' prischi tempi, venir composte ed evitate coll'ajuto della chiesa, forse con maggiore perspicacia, conoscenza, e disinteresse, di quel che oggi succede per mezzo delle ordinarie negoziazioni, le quali, nella più parte altra cosa non sono che guerre con altre armi, non giungono mai alla radice del male e producono soltanto armistizj di corta durata? Non andiamo forse debitori alla Chiesa di ciò che non è godimento esclusivo ed egoistico della privata proprietà,

ma di una effettiva *proprietà a tutti comune?* di università, di stabilimenti pei poveri, per gli ammalati e per gl' infelici, di ogni istituzione pia di utile universale, del sollievo e della speranza dei deboli, della sicurezza e della buona volontà dei potenti? In una parola, non rinchiude la chiesa tutti quei caratteri, che i moderni filosofi, spinti nel loro accecamento da un presentimento di reale bisogno, li han fatti consistere nel possesso di ogni dominio temporale, e non li hanno ravvisati laddove esistono in effetto, e dove possono solamente esistere? Quindi cercavasi lungi da noi ciò che stava davanti a' nostri occhi: aspiravasi ad un ideale, che da lungo tempo presentavasi realizzato, e si meditava su di un problema che da diciotto secoli era stato completamente risoluto. Ovvero si vorrà credere che la chiesa cristiana non sia quella società indissolubile, necessaria, universale che sopravvive ad ogni trasferimento de' beni terreni e de' dominj mondani, non sia la grande cittadinanza repubblicana nel suo spirito e nel suo scopo, monarchica sol nelle forme esterne, e nell' origin temporale? Perciocchè in essa soltanto son tutti gli uomini eguali come credenti, e non nei beni esterni o nei privati diritti acquisiti; e la differenza necessaria delle classi consiste solo in un adempimento più squisito di do-

veri e d' incarichi. In essa il potere non è per verità nemmeno conferito al popolo, ma è sol per esso stabilito: in esso si domina a solo oggetto di servire gli altri e di giovar loro. Anche i demanj non sono quì la proprietà privata de' loro possessori, o de' loro padroni utili, ma constituiscono i beni del popolo cristiano, e dell' intera famiglia spirituale; sono destinati al mantenimento della chiesa e dei suoi servi, l' appoggio de' presenti, e la speranza delle future generazioni, qui non è preclusa la via degli onori e dell' illustrazione ad alcun ceto di persone, e soltanto e colle virtù e col merito si possono conseguire e ritenere. Non vi si vede alcuna eredità, perchè nulla è fondato sopra diritti e su beni esterni privati; a cominciar dal capo supremo della chiesa cristiana sino all' ultimo impiegato, tutto deve esser soggetto all' elezione; i cittadini di questo stato non vengono giammai da esso lui abbandonati o ad altri ceduti, quantunque all' incontro essi possono abbandonarlo, non perdendo neppure con ciò la loro libertà; quì solamente il mondo vien governato con amor puro mercè del loro spirito, e con dolcezza, senza mai ricorrere alla fisica violenza. — Oh Voi! che scioccamente vi siete male avvisati di deridere, di schernire, di scuotere, e finanche di distruggere questa celeste società,

e di privarne l'intero mondo, qual cosa abbiamo mai ottenuto col mezzo de' vostri miserabili *surrogati*, delle così dette scuole di sapienza, del vostro novello tribunale di libri, ecumenico anonimo, della direzione della pubblica opinione, e simili? .... Tenebre col nome di luce, anarchia di ogni dottrina, disordine senza fine, dispotismo per regola e secondo i principj, invece che altre volte esso è apparso quale abuso, e come isolato fenomeno transitorio; Anche gli uomini che or trovansi assai vicini a loro, non hanno più una credenza comune, presso molti che si appellano saggi, la verità o la parola di Dio è divenuta più rara che mai, e alla nuova Giudea non mancano molte città e molti idoli. La legge universale divina ha cessato di esistere, e si geme al contrario sotto un pondo di massime umane che certamente si contraddicono, e che ad ogni momento, appena sorte, veggonsi rituffarsi nel bujo. Il mondo trovasi sotto il giogo di sofisti che non sanno essi stessi quel che vogliono, e che sono solamente d'accordo tra loro nell'odio che portano a tutto ciò che è vero e divino. Mentrochè d'altro non si scrive e non si cicaleggia che di ragione, di diritti, e di libertà; dominano più che in ogn'altra epoca difetto di ragione, violenza ed ingiustizia d'ogni sorte. Il ceto de' letterati è cadu-

to in dispregio, e non senza motivo, avendo egli stesso favorito la corruttela. I suoi membri che lottano colla fame e coll' angoscia, sono costretti ad applaudire ai capricci di una turba d'ignoranti, e la pretesa saggezza è divenuta cortigiana venale. — In luogo di una fratellanza universale ciascuno è nemico dell'altro, invece dell'amor del prossimo e d'una universale filantropia, mirasi egoismo ed indifferenza verso l'altrui soffrire; orgoglio e durezza ne' superiori; odio, dispetto, ed invidia ne' subordinati, sospezione da per tutto. — I confini degli stati e delle nazioni sono demarcati con una precisione non curata per lo addietro; ogni popolo vuol nell'istesso tempo essere il solo nel mondo; tutto è isolato; intercetto, diviso, e se mettesi il piede sul territorio di un altro signore temporale, si è esposto a perquisizioni e a sospiciose vigilanze, come se si andasse fra Saraceni. I principi ed i popoli costantemente si misurano coi loro sguardi nimichevoli, le guerre son divenute guerre di sterminio, gli stessi trattati di pace vengono conchiusi per lassezza, e non estirpano mai la radice del male. Il patrimonio della chiesa cristiana è lasciato in preda all'usura ed alla infingardaggine; quasi tutti gli stabilimenti di utilità universale sono distrutti, ovvero han perduto il carattere di puro beneficio, e

veggonsi degenerati in nuovi pesi e nuove imposizioni; da per ogni dove è scomparsa la carità verso il prossimo, e solo ha impero la fisica violenza. Di tutto questo il mondo va debitore alla sua illusione di essersi sottratto alla dolce influenza di quella gran società spirituale; e nuovi farisei, nuovi commentatori della sacra Scrittura, nuovi santoni, hanno usato violenza al regno del Signore per lo solo oggetto di rendersene essi i padroni.

Pertanto io era allora assai lontano dal prevedere quei risultamenti, la cui succinta esposizione si è ora da me fatta per impulso del mio animo. Arrestandomi alla semplice idea universale di desumere l'origine dell'umana società di alto in basso, dal pressante bisogno che ciascun sente di unirsi ad una forza preesistente; alla superiorità dello spirito, alle relazioni di un precettore co' suoi discepoli, alla estensione ed alla consolidazione di tali rapporti, io sviluppai da prima questi pensieri, come meglio mi riuscì, colla sola attività della mia fantasia, e spinsi le conseguenze fin dove sembravano derivare dalla semplice ragione. Gli esempj istorici ed altre confermazioni furono investigate dappoi; e con molta mia sorpresa a un tempo e molto mio contento, le trovai adattatissime allo scopo. Da quello istante in poi, furono per me d'inaspet-

tato interesse, gli scrittori di diritto canonico, e dell' istoria ecclesiastica. Essi servivano a rendere più coincidenti le teorie filosofiche coll' esperienza, a confermarle, a chiarificarle, ed a completarle; a manifestar gli errori, ed a riempiere le lacune, a raccogliere fiori che poteano intrecciarsi in seguito nella ghirlanda, onde rendere la esposizione del tutto, mediante l'armonia della ragione e dell' esperienza, più solida, più viva, e più persuasiva. Però siffatti esempj non mi han dettato il primo pensiero, ma lo han riverberato soltanto. In tal modo è nata la breve sezione de' *signori ecclesiastici indipendenti, o degli stati ecclesiastici*, pubblicata nel 1808 nel mio Manuale della politica universale, e che trattai non senza predilezione. Era tal sezione per verità un abozzo ristretto e compendioso; però i suoi contorni principali non doveano esser mal segnati, attesochè da un lato io mi attirai la qualificazione di cattolico; feci parte di alcuni letterati ecclesiastici dell' istessa credenza, senza che il sapessero, e dall' altro a mia grande sorpresa, ed in pruova delle molte contraddizioni onde siamo testimonj oggidì, venne anche lodata in gran parte da censori protestanti; ed infine molti altri che si scagliarono con veemenza sul libro, si contentarono di non biasimarlo. Credo pertanto che si pre-

sterà fede alla mia schiettezza, qualora io attesti, che nel comporre un tal libro, non avea letto neppure una sola opera cattolica: e questa è la cagione per cui non trovasene ivi citata alcuna. I pochi esempj e documenti istorici che vi si leggono, erano stati attinti nella sacra Bibbia o in parecchi scrittori del diritto canonico protestanti, come in Boehmer, Moscheim, Spittler, e simili; ma contro ogni mia aspettazione l'attento studio di questi ultimi avean poco soddisfatto il mio spirito. Non nascondo certamente di aver in essi ravvisato la rettitudine del loro scopo, la loro evidente probità, e confesso anzi di aver molto imparato da loro; ma quel continuo titubare, il difetto di conseguenze che credeva osservare anche nei migliori autori; le loro innumerabili variazioni e contraddizioni ne' dogmi, nommeno che nell' idee della costituzione della chiesa, le quali sono un cattivo preludio del primitivo principio; un certo tuono arido, amaro, ributtante, poco lusinghiero per gli avversarj, ed estraneo ad ogni amorevolezza, che sembrava poco decente in un soggetto di tanto rilievo, e contrario alla stima dovuta ai proprii maggiori, ed a' fratelli più grandi; lo spesso allontanarsi dalla quistion principale, e lo sbalzare sopra cose accessorie, e sopra abusi effettivi o supposti; la loro avver-

sione contro ogni istorica testimonianza, e contro la concorde saggezza de' secoli precedenti, come se nel corso di un secolo e mezzo non vi fosse esistito alcun cristianesimo, ed alcuna scienza; infine anche il difetto di sentimento e di facondia che scorgesi nella più parte di tali scrittori: tutto ciò contribuì maggiormente a rendermi avveduto delle lacune e dell' interna fiacchezza del sistema della chiesa protestante, ed a confermarmi nei miei pensamenti, cavati dalla ragione, intorno alla vera natura della chiesa.

Accingendomi dunque alla composizione del presente quarto Volume, credei esser mio dovere, per l' amore imparziale per la verità, il consultare i migliori scrittori cattolici, i quali doveano esibire nelle loro opere parecchi materiali, e conoscere meglio di noi la natura e la costizione della loro chiesa.

Nello studio di questi libri fui colpito dalla legittimità delle conseguenze, e dalla completa connessione interna, e invariabile uniformità in tutti i punti principali, dalla bell' armonia dei principj, dell' esperienza, e dell' autorità, dalla solida erudizione che non paventa di mettere ad esame ed a scrutinio gli attestati di tutti i paesi e di tutti i tempi, non che le testimonianze de' proprj contradittori; dalla schietta e piena esposizione di tutti i no-

stri motivi, e progetti, ch'essi conoscono assai meglio di noi, e citano con più fedeltà; dalla confession sincera de' propri difetti, e di alcuni abusi introdottisi di soppiatto; mentre che i protestanti non vogliono riconoscere quasi niuna di simili cose pure nella loro chiesa; dallo spirito che le loro massime diffondono sulle cognizioni morale e giuridiche; dalla varietà dei mezzi per la istruzione, pel miglioramento, e per la santificazione dell' uomo; laddove che noi siamo limitati presso a poco ad un solo; dal tuono di stima e di carità che domina in codesti scrittori anche verso i loro fratelli scissi dalla loro chiesa; finalmente dal linguaggio sentimentale, da quella facondia che eleva l'anima, la quale è d'ordinario la compagna della verità, o almeno emana da un cuore vinto dalla persuasione. E quì è d'uopo che io confessi, esser stato quello il momento, dacchè incominciai ad essere unisono meco stesso in fatto di politica e di religione, e dacchè mi fu dato di rinvenire la quiete dell'anima, la contentezza del mio spirito. E quando considerava i prodigiosi avvenimenti passati sotto ai nostri occhi; la lotta virtuosa, il dignitoso contegno della chiesa cattolica nel corso di trent'anni di spaventevole persecuzione; la sua vita impassibile, che ha sempre prodotti nuovi rami e nuove frutta, i suoi mezzi

perduti o distrutti, costantemente ricuperati, i grandi genj che in una volta rientrano nel suo seno, ed in un epoca in cui quasi tutte le scuole furono soppresse, guaste da per ogni dove le dottrine, ed in cui sembrava che una intera generazione venisse privata di qualunque mezzo di propagazione di cristiana dottrina; illustri difensori ritrova essa tra gli scrittori laici di tutte le nazioni (1); cosicchè anche le pietre cominciano a parlare, per ricondurci all' unità della fede: il lungo volo ch' ella già prende in un paese, in cui credevasi estirpata fino alla radice tra continue lotte e senza il soccorso di potenza mondana; il sublime esempio dell' attuale Capo visibile della chiesa, e del suo immediato antecessore (2), che quale scoglio della virtù, vollero piuttosto tutto soffrire che rendersi infedeli ai loro doveri; la cui perseveranza, la cui mansuetudine, e la cui verità terminarono col vincere i propri nemici, e coll' attirarsi la stima degli stessi protestanti; la miracolosa liberazione del Santo Padre per due volte, del primo pastore di tutta la cristianità, che fu reintegrato nella sua primitiva dignità,

(1) Stolberg, Schlegel, *W*erner, Shlosser, ed altri in Germania, Chateaubriand, e Bonald in Francia, il Conte Maistre in Italia, *Wix* e molti altri in Inghilterra,

(2) Allude qui a Pio VII, ed a Pio VI.

ne'suoi dominj, e nella sua esterna libertà anche da principi protestanti, mentre tutto il rimanente soggiacque ad una permuta od all'annientamento; il risorgere di tanti istituti, che credeansi distrutti sotto l'oppressione dello spirito del tempo e che ora vengono ristabiliti fin da principi non cattolici, e simili cose; per le quali il mio spirito ed il mio animo ritrovarono sempre maggiori attrattive nel seno di questa chiesa (cui mi sono unito con tutte le formalità esterne sin dalla prima edizione di questo Tomo); giacchè tai maravigliosi avvenimenti in opposizione con ogni aspettativa e con ogni scopo dichiarato, non poteano da me attribuirsi alla saggezza di umano potere, ma scorger mi faceano nel loro mezzo l'impronta della mano di Dio.

Le ricerche, e le considerazioni di tal genere, del cui ordine e chiara esposizione stommi occupando esclusivamente da più anni, non che la ricchezza del soggetto, sono state la cagion naturale per cui questo Trattato degli stati ecclesiastici supera necessariamente gli altri in estensione. A malgrado del mio impegno per la maggior brevità possibile, la materia è cresciuta talmente nelle mie mani, che un sol Volume non può affatto comprenderla. D'altronde la medesima è sì attraente, sì edificante, vi si sono confutati di nuovo tan-

ti errori correnti, che il mio sentimento mi ha spinto a lasciare un più libero sfogo alla corrente de' miei pensieri, di quel che forse richiederebbesi in un opera meramente scientifica. Così se la Macrobiotica degli stati ecclesiastici non ha potuto far parte di questo Volume, ed è forza che comparisca nel seguente, non debbe attribuirsene il motivo ad un vano desiderio di ampliar l' opera. Al contrario la mia impazienza di vederla presto terminata, è grande oltremodo: alla medesima sagrifico il desiato perfezionamento, per ottenere il quale non basterebbe forse la mia vita; e tralascio tutte le altre mie occupazioni per applicarmici, e completarla. Del resto, spero si vorrà essere indulgente per questa estensione inevitabile, se pur considerar si può tale, qualora si rifletta che l'intero sviluppo degli stati e della società spirituale, non potea esser trattato in meno di due Volumi. Questi stati e queste società sono più nobili e più sublimi nel loro oggetto e nel loro scopo invisibile, e più ampie e più grandi sotto il rapporto materiale; ond' è che avendo bisogno di un numero infinitamente maggiore d' istituti o di mezzi ausiliarj pel lo-

ro mantenimento, e riunendosi d'ordinario de'diritti, e delle possidenze temporali coll'autorità ecclesiastica, rendono necessaria una nuova citazione de' primi, senza perderli mai di vista. Ed in quanto a quest' ultima idea, ella si è rappresentata con tanta vivacità alla mia mente, che ove il piano e le ripartizioni dell'opera intera avessero a riordinarsi, io terrei come cosa di miglior consiglio il far precedere le repubbliche o libere corporazioni, qual parte degli stati temporali, e di chiudere tutto il trattato colle grandi società spirituali o religiose (1); perocchè le ultime riuniscono d'altronde in alcun modo il principio monarchico ed il principio repubblicano (quello nell'origine e nella forma, questo nello spirito e nello scopo), e li frammischiano e conciliano insieme.

Al presente però tali società compariscono come una delle suddivisioni della monarchia, o delle signorie individuali, fondate sulla superiorità dello spirito, e sul corrispondente bisogno della fede. L'ordine e la forma sono gli stessi de' due pre-

(1) Non ci dispiace l' idea dell' autore, e l'avremmo volentieri seguita, se fosse stato già in nostro potere il Volume che tratta delle Repubbliche.

cedenti Trattati, e conforme alla regola seguita nel mio Manuale della politica universale. sol che vi sono state fatte più ripartisioni di alcuni capitoli troppo estesi, e se ne sono aggiunti altri due. Il linguaggio e lo stile si rinverranno più eloquenti e più animati che negli altri precedenti Volumi; non già ch'io mi sia a ciò adoperato, ma perchè il soggetto fu di un impulso maggiore al mio animo, ed invase le facoltà del mio spirito. Per ciò che concerne il contenuto, sviluppandosi in primo luogo l'origine naturale del dominio spirituale, si dimostra la necessità della fede, o di un autorità suprema, e si addita inoltre per qual ragione in grande può essa riposare soltanto sulle dottrine religiose, e perchè con una forza invisibile e immensa dirige e governa il potere temporale, mentre opera sulla volontà e sull'intelletto umano, quale sorgente di tutte le loro azioni (cap. 67). In tempi in cui di tutto si dubita, era necessario di sottoporre a discussione la legittimità del dominio spirituale, il quale, più libero di qualunque altro, riposa sul puro beneficio, dà soltanto ai credenti, e nulla lor toglie, come noi l'abbiamo fatto osservare: si distingue il suo vero uso dall'abuso possibile, e si fa vedere siccome il suo scopo consiste nella conservazione, propagazio-

ne, e consolidazione della comune dottrina, la quale viene considerata la legge più sublime, cui tutto dee cedere in caso di collisione (cap. 68). Nel capo 69. si espone pienamente l'importante dimostrazione del perchè le sole dichiarazioni verbali, o la spiega di un libro che corre per le mani di tutti, sono insufficienti al conseguimento di quello scopo, ed a rendere più stretto il vincolo spirituale; che a ciò è necessaria una società esterna di dottori e di credenti, ovvero una chiesa visibile, ed è appunto per tal motivo ch'essa esiste senza eccezione in tutti i paesi ed in tutte le epoche, in tutte le religioni, in tutte le chiese, ed in tutte le sette. Il capo 70 tratta delle *parti integranti essenziali di ogni chiesa esterna*, o di società spirituale, il cui insieme vien chiamato la sua costituzione, che consiste in religioni naturali invariabili, ed in forme positive e mezzi ausiliarj. Ivi appartiene la fondazione delle comunità, la distribuzione e necessaria subordinazione de' varj precettori e collaboratori colla loro dipendenza dal Capo supremo della società; le solennità nell'accogliere nuovi credenti; le congreghe, i luoghi destinati a tal oggetto, e gli esercizj di pietà; i libri sacri, le confessioni verbali, le feste ordinarie e straordinarie, i sacramenti, le pratiche religiose private, e simili cose per ravvivare

e corroborare la fede; la disciplina ecclesiastica per l'amministrazione delle leggi della chiesa; le scuole ed altri stabilimenti, infine le pie fondazioni per gli ammalati, pei poveri, e per gl' infelici. Forse sarebbe stato più confacente al rigore scientifico di distinguere i sacramenti, ovvero quei mezzi propiziatorj e di salvazione che la chiesa concede come tali ai suoi credenti, e senza i quali essa non potrebbe esistere, dagli esercizj privati di pietà, o mezzi utili di ausilio, collocando entrambi nella classe rispettiva. Ma poichè quì trattasi non della chiesa cristiana solamente, ma di tutte le società religiose, delle quali alcune contengono ed ammettono più, ed altre meno di siffatti mezzi; questo difetto di ordine rendesi di poca importanza: qualora però si credesse necessario, potrebbe esser facilmente corretto, o nella Macrobiotica, o in qualsiasi altra nuova produzione. Del resto, mi lusingo, che questo capo verrà letto non senza un vivo interesse, e se ne raccoglieranno de' frutti. Molti riconosceranno forse con grata sorpresa lo spirito profondo e caritatevole, il quale serve di fondamento a tutti gl' istituti della chiesa: conosceranno altresì con istupore e con gratitudine gl' immensi beneficj sociali che noi tutti dobbiamo alla chiesa cristiana, ed a' quali non pensiamo, perchè ci troviamo di possederli.

Esposta l'origine, la natura e la costituzione di una chiesa, o società religiosa, egli è naturale che dovremo in seguito occuparci dei *diritti vicendevoli*, e *dei rapporti* esistenti tra i suoi superiori ed i suoi membri. Ciò è stato da me sviluppato nel settantunesimo capo, allo stesso modo che negli altri stati, e senza attenermi ad alcun sistema di diritto canonico. Il tutto è stato attinto nella natura della cosa, e nelle divine leggi di giustizia e di carità obbligatorie per tutti gli uomini, in tutte le circostanze, ed in ogni posizione; e mi sono ingegnato di esibirne il parallelo colla ragion di stato temporale, senza intanto spingerlo troppo lungi, oltre i limiti del vero. In questa opera però ch'è per se stessa, ed in se stessa un trattato politico, le chiese o riunioni ecclesiastiche non si sono solamente considerate come tali, e sotto l'aspetto spirituale, in essa si dimostra precipuamente, in qual modo dalle medesime possono derivare degli stati effettivi; ond'è che nel capo 72. si espone a fondo e completamente, in qual modo per la loro conservazione esse abbisognano anche di mezzi temporali, e che *l'autorità spirituale può bene andare unita con un potere temporale*: in qual modo l'acquisto di beni stabili, sia, sotto tutti i rapporti legittimo, necessario, ed utile in fine; come ancora l'immunità di tali

possidenze dà ogni servitù o soggezione, renda pur libera la chiesa nel temporale, perfezioni lo stato ecclesiastico, e fa divenire il pastore supremo, e talvolta anche taluni pastori isolati, *de' signori territoriali*. Non ostante quest' ultimo carattere che le chiese han di comune cogli altri principi; dalla riunione di molti poteri, e dalla contemporanea esistenza di due differenti relazioni, debbono emergere, come negli stati militari, diverse importanti modificazioni, mercè delle quali gli stati spirituali distinguonsi da tutti gli altri. Così la *qualità ecclesiastica*, come originaria, apparisce la più eminente, e tutto il rimanente le resta subordinato (cap. 73). Il potere di un principe ecclesiastico riposa su di un doppio principio; esso perciò si estende a diversi oggetti, ed il potere del capo supremo di una chiesa intera sotto rapporti esterni, è anche più grande di quello de' regni temporali (cap. 74). I sudditi puramente territoriali possono bensì, a norma delle circostanze, venir separati dalla unione ecclesiastica, nè per questo i loro diritti son meno da rispettarsi; ma in tutte le cose lecite, i credenti vengono deferiti a quelli che non sono tali; e coll' essersi effettivamente o soventi volte costituito in alte dignità spirituali, si dà naturalmente origine alla *nobiltà ecclesiastica*, la quale

è la bella sorgente di vasta e durevole rinomanza (cap. 75). *Un dolce reggimento* è il carattere incontestabile di tutti gli stati spirituali; ed in che consista un tal governo, come derivi dalla stessa natura della cosa, come appunto per siffatta ragione venga esso comprovato dall' esperienza di tutti i tempi e di tutti i paesi, io l' ho sviluppate non senza sentimento ed intima convinzione nel capo 76. Molti che or si rammaricano della rovina di quei principati ecclesiastici, legger dovrebbero questa mia orazione funebre con trista e grata rimembranza. Anche i loro *mezzi per l' acquisto de' beni esterni*, e delle possidenze sono più circoscritti, e nella regola più legittimi di quelli del maggior numero de' principi secolari (cap. 77) Il capo 78. presenta una pruova importante, qualmente negli stati ecclesiastici, i loro patrimonj sono por regola inalienabili, o almeno non costituiscono la privata proprietà de' principi, che soltanto in questi stati non ha luogo alcun retaggio nè pel capo supremo, nè pe' superiori subordinati. Da ciò ho desunta la teoria vera e naturale del diritto elettivo o di nomina, tanto discusso, competente alle dignità ecclesiastiche o impiegati, ed ho mostrato colla intera esperienza, come questa teoria è stata variamente modificata per trattati conchiusi con diversi principi secola-

ri, e mercè di prattiche amichevoli; e inoltre che in essenza non sia mai cessato di esistere, e non potrà in niun modo cessare senza disgiungersi dalla chiesa universale. Il capo 79. è consacrato ai concilii o assemblee ecclesiastiche, i quali ne formano il termine e non il principio, stantecchè essi non sono già la regola ordinaria, non lo stato attuale della cosa, ma un espediente straordinario contro i grandi pericoli. I medesimi serbano cogli stati provinciali temporali una rassomiglianza sì palpabile, che basta applicare i principj valevoli per questi ultimi, espressi con termini più o meno modificati secondo la nuova loro destinazione, per basare la vera teoria e la natura delle facoltà dei concilj, e per confutare coll' intera esperienza gli errori insorti a tal riguardo. Il capo 80 tratta de' *rapporti naturali tra la chiesa e gli stati secolari*. Debbo confessare essere il medesimo riuscito alquanto diffuso, parte per la propensione irresistibile, e forse eccessiva ch' io ho per lo perfezionamento, parte perchè mancavami il tempo di rifonderlo per intero, e di renderlo più compendioso. Tuttavia, se si consideri l' importanza del soggetto ancor combattuto ed intrigato, e si metta a paragone il numero delle pagine colla ricchezza del contenuto, allora mi lusingo non si ritroverà troppo lungo questo penultimo capo, e

molto meno, nojoso: Dopo una breve osservazione in virtù della quale cade del tutto la quistione intorno alla dipendenza esterna della chiesa, formando essa uno stato libero, vedesi piantato il principio semplice ed universale, che qui come da per tutto ogni parte ha seco i diritti naturali ed acquisiti, e senza ledere quelli dell'altra parte, deve anzi proteggerli; si applica un tal principio ad una chiesa prima tollerata, indi dominante, cioè a dire, ricevuta dal Signore Territoriale e dal suo popolo; si sviluppano i diritti e i doveri vicendevoli, tratti dalla ragione o dalla natura della cosa, dalla esperienza *universale*, e dalla costante dottrina de' migliori scrittori; quali tre sorgenti o pruove della verità vanno anche qui di accordo nell'*essenziale*; si esaminano le nuove obbiezioni fattevi, e si addita infine la maniera onde possano facilmente schivarsi le possibili collisioni tra stato e chiesa, ed in qual modo poi si evitano sempre col ritorno al principio naturale, e col soccorso di trattati amichevoli. Possano le verità contenute in questo capo trovar adito nelle menti degli uomini, e contribuire a quella pace tra gli stati e la chiesa, al cui turbamento l'ultima non è cagione; quella pace che giova a tutti gli uomini, che desiderano tutte le persone oneste, senza la quale non veggo alcun rimedio contro l'idra della ri-

voluzione, che solleva or quà ed or là la sua cresta, e protrae la sua lotta contro l'ordine stabilito da Dio, e contro la natura. Quest' idea fu sempre diretta, come lo è tuttavia contro l'altare ed il trono; e quindi la ristaurazione può soltanto sperarsi, allorchè saranno di accordo il trono e l'altare, e si stringerà fra di loro di bel nuovo un nodo di vicendevole amicizia. Entrambi questi divini istituti han bisogno l'uno dell'altro, nè possono star soli, entrambi sono utili e necessarj al mondo e ad ogni popolo. Essi sono, come l'anima ed il corpo, per l'un per l'altro creati; senza un potere protettore è vilipesa la legge divina, o la più alta sapienza; e senza una legge che guida, senza il dominio di buone dottrine, anche il potere conferito da Dio sarà mal sicuro (1). Finalmente si darà termine a questo quarto Volume col capo *della rovina degli stati spirituali*, la quale, del pari che quella dei principati temporali segue in virtù della perdita delle possidenze libere territoriali, o esterna indipendenza, e più soventemente colla non curanza, corruzione, ed oblio delle dottrine religiose. Questa importante verità ci mena di per se alla Macrobiotica o politica degli stati ecclesiastici, la quale sarà da me trattata nel seguente Volume, se il cielo continuerà a concedermi e tem-

(1) *Lex sine rege jacet, rex sine lege nocet.*

po e forza. La Macrobiotica, consiste in poche parole in custodire il potere, ed in esercitarlo beneficamente: qualità su cui son fondate tai dominj o come leggiadramente si esprime la sacra Scrittura: *Per aspirare al regno del Signore, non perdere di vista la balza che gli ha prodotti, e non dimenticare quel Signore che gli ha fatti* (L. 5. Mos. XXXII. 18.)

RISTAURAZIONE
DELLA
SCIENZA POLITICA
OVVERO
TEORIA DELLO STATO SOCIALE NATURALE.

DEGLI STATI ECCLESIASTICI INDIPENDENTI.

CAPO LXVII.

NATURA ED ORIGINE DEL DOMINIO ECCLESIASTICO.

I. Connessione col tenore dei tre Volumi precedenti.

II. Il dominio ecclesiastico è fondato sulla superiorità dello spirito o dell' ingegno, e sul corrispondente bisogno della fede. Pruova della necessità di questa fede o di un' autorità suprema per la generalità degli uomini.

III. Il dominio ecclesiastico nasce di alto in basso dalla successiva aggregazione dei discepoli e dei credenti.

IV. Esso può esser bensì basato su di u-

na falsa dottrina, ma dottrina ricevuta; ciò nullaostante il dominio dell' errore non è mai universale, e durevole.

V. Le sole dottrine religiose possono trar seco un dominio esteso, stante che solo le medesime sono di necessità agli uomini. Un dominio basato sull' ubbidienza verso Dio, e per lui stabilito, vien chiamato a ragione un *Regno di Dio*, un Regno del Cielo, una Teocrazia.

VI. Il dominio spirituale sol si esercita sugli animi, ed è per tal motivo di forza smisurata, e domina in modo invisibile, ma necessariamente e durevolmente sul potere temporale.

Nei tre precedenti Volumi di quest' opera (1) è stato indicato in qual modo gli uomini, in virtù dell' ordine di Dio e della natura, mercè della benefica differenza delle lor forze e dei loro bisogni, si sono da se stessi riuniti in rapporti sociali; come ogni dominio di qualsiasi genere, è sempre fondato su di un potere più grande, o su di una naturale superiorità, ogni dipendenza, ogni soggezione tien per fondamento un bisogno; come ad ogni potere, e ad ogni libertà è stata data per regola del loro esercizio una legge divina di giustizia, e di carità; e quai mezzi debbono prevalere contra la trasgressione di tale legge; come infine

(1) S' intende parlare dell' originale Tedesco.

gli stessi stati distinguonsi dagli altri rapporti servili, e di società sol mercè dell' indipendenza de' loro capi, e di un' eminente grado di potere e di libertà. Nello sviluppo e nell' applicazione di questi principj generali, noi abbiamo inoltre dimostrato che tre specie solamente di grandi forze o principj menano al dominio, vale a dire, la preponderanza in possessioni o beni esterni di fortuna, il coraggio o la destrezza, lo spirito o la scienza; che tai principj appunto corrispondono agli universali bisogni degli uomini, cioè il bisogno del proprio sostentamento, quello della difesa, e quello dell' istruzione; che dalla loro riunione collegati col bene dell' indipendenza, nascono tre differenti specie di Stati o di Monarchie, cioè a dire, le patriarcali, o signorie territoriali, le militari, e le ecclesiastiche.. Le due prime sono state di già trattate; noi le abbiamo seguite dal loro nascere sin alla loro decadenza; abbiamo sviluppati i diritti ed i rapporti in esse esistenti, infine abbiamo anche additati i loro mezzi di conservazione e di consolidazione.

Ci rimane ora a trattare dei rapporti naturali della terza specie, in forza dei quali alcuni uomini isolati sono pervenuti ad un ampio dominio sugli altri, si sono indi elevati alla indipendenza ed han fondato in seguito Monarchie; dobbiam trattare, cioè, dei *rapporti di un Precetto-*

re o Capo spirituale co' suoi discepoli e credenti, senza aver alcun riguardo a proprietà libere di beni rustici. Quindi nascono gli *Stati ecclesiastici*, i quali sebben trovinsi assai di rado negli Annali della storia, non perciò son meno possibili per la natura della cosa. Anche un tal dominio riposa, al pari del patriarcale e del militare, su di un potere più alto, e tal propriamente che, come gli altri due, vien conferito immediatamente da Dio. Esso è fondato, su di una *saggezza superiore*, *e su di una forza d' ingegno*, ad oggetto di conoscere la natura della cosa, ovvero gli ordini dell' Altissimo, e di rivelarli al mondo. L' ubbidienza però o la sommissione in questo caso è basata sulla *fede*, ossia sul corrispondente bisogno della massima parte degli uomini, di essere istruiti e diretti almen nelle cose di alta importanza, e con altri termini per preservarsi dall' uso (contrario alla legge di natura e di dovere) imprudente, ingiusto, ed inumano delle loro forze, e dai mali che ne derivano. Or che questa fede o riconoscimento di una autorità suprema sia un bisogno per la più parte degli uomini, e che la fede preceda sempre il sapere, lo abbiamo dimostrato in diverse occasioni, (1) ed è agevole il farne risaltare tutta l' evidenza.

Egli è fuor di dubbio che l' oggetto di

(1) In vari luoghi del Tom. I.

ogni sapere, l' insieme di tutto ciò che ci stà d' innanzi, e la regola di tutto quello che deve da noi farsi o tralasciarsi, è in alcun modo manifesto ad ogni uomo. L' ordine che regna in tutto il mondo visibile, in questa parte delle rivelazioni del Signore, si para ai nostri occhi in tutta la sua stupenda magnificenza. In questa immensa sorgente di cognizioni a ciascuno è permesso di attignere, e la veracità delle cognizioni si sperimenta nella loro consonanza colle cose stesse, e sovente cogli stessi occhi materiali. Il divino volere in quanto all' uso che far dobbiamo delle nostre facoltà e della nostra libertà non è neppure occulto, nè molto lungi da noi: esso è scritto nel nostro cuore, si appalesa col mezzo della voce della coscienza, la quale a ciascun uomo raccomanda la giustizia, ed una benevolenza attiva; esso estrinseca la sua forza e la sua saggezza colle ricompense o coi gastighi che sempre accompagnano l' esecuzione o la violazione del medesimo, e la sicurezza di aver rettamente conosciuta ed applicata quella legge; si rileva dalla costante esperienza, dal libero giudizio di tutti gli uomini, e segnatamente dalle conseguenze e dai frutti delle stesse azioni. Ma l' essenza, lo spirito, le leggi ed i fini occulti della natura, rimangono ignoti all' occhio sensibile; e la più parte degli uomini stimolata dalla cura soltanto

della sua fisica esistenza, lascia inosservati i prodigj del Signore. Così del pari il sentimento della legge dei doveri interni è senza fallo innato nell' animo di ciascun uomo; nel maggior numero esso trovasi come scintilla estinta sotto la cenere; e fa d' uopo un ajuto esteriore per abbattere gli ostacoli che la impediscono di propagarsi, e di far sì che la fiamma derivatane riscaldi il cuore. Indarno la natura farebbeci mostra della magnificenza ond' ella è recinta, se una luce celeste non esistesse, atta a farci scorgere porzione delle opere e delle leggi di lei; ma quest' occhio spirituale, quest' acume che vede nell' occulto, questa ragione, come altri l' appella, che è il mezzo per l' acquisto delle cognizioni e non la creatrice delle cose, non è data in partaggio ad ogni uomo in ugual misura. In siffatta indipendenza intellettuale, per ben attignere la verità dalla primitiva sorgente, che val quanto dire per riceverla dallo stesso Dio, agli uni manca la volontà, agli altri il potere dello spirito, ad un terzo l' opportunità del di lei acquisto; pochi son quelli che pervengono alla cognizione di oggetti isolati; niun si eleva in tutte le cose a sì alto punto di grandezza e di maestà. Osservare e ponderar la natura, concepire e spiegare le sue leggi invisibili non è del resto l' affare di poco momento, siccome molti se lo danno

a credere. La più parte degli uomini pressata soltanto dalle cure del nutrimento temporale, o spinta da una inclinazione al potere esterno, alle ricchezze, ed al godimento, o distratta da altre occupazioni utili al mondo, non può affatto rivolgervi la propria attenzione. Oltre alle doti naturali che non veggonsi molto comuni, si richiede a ciò una placida agiatezza, una indipendenza dai bisogni fisici, una specie di lavoro e di sforzi continuati, i quali a coloro che non vi sono stati da Dio disposti, riescono penosi più che qualsiasi altra cosa; si esigono anche per tale oggetto non pochi sacrifizj, un animo grande ed elevato, il quale s' ingegni di essere utile più agli altri che a se stesso, e che cerchi nella cognizion di Dio, e nel promuoverne gli onori, l'unica sua ricompensa. Quindi egli è impossibile, che tutti gli uomini sieno ugualmente saggi e perspicaci, o con altri termini, ugualmente potenti e liberi in ispirito. Perciocchè se in loro si osservasse una tale uguaglianza, niuno potrebbe più riuscire di utile agli altri, i beneficj non sarebbero più contracambiati; miserabili e privi di ogni ajuto, eglino non potrebbero neppure protrarre la loro esistenza; lo stesso savio isolato non può vivere senza il soccorso degli altri, i quali in parte gli alleviano le cure mondane, ed in par-

te gliele tolgono affatto (1). Or abbisognando tutti gli uomini, come regola della loro vita di alcuni principj e di alcune cognizioni; e non restando alla maggior parte di loro onde non ismarrirsi e andar tentoni, che di appigliarsi all' autorità dei più provetti, (2) e di ricevere l' appoggio della fede; la divina Bontà ne' suoi pietosi consigli ha pure provveduto a questo bisogno, ed il meno necessario lo ha lasciato alla nostra curiosità o alle proprie investigazioni (3). E nel modo stesso ch' ella ha dotato gli uomini di forze esterne e di beni di fortuna differenti, onde nelle cose materiali questi si prestino mutuo soccorso, ha ella pur fatta loro disugual ripartizione de' doni dello spirito. Ella ha creato un potere temporale ed un altro spirituale; quello per nudrire e per proteggere, questo per istruire e per dirigere; avendo disposti tutti i paesi in dominj, ha concesso ad ogni popolo i suoi precettori, i suoi spirituali superiori,

(1) Vedi Tom. I.

(2) Auctoritas est opinio majoris scientiæ conjuncta cum probitate.

(3) En se réservant l'empire dés vérités essentielles, des vérités qui sont moins des connoissances que des lois, Dieu a livré les autres á notre raison, pour exercer son activité et servir de pâture, á cette vaine curiosité qui nous tourmente. Melanges *de lá Mennais*, p. 414.

quantunque pochi di costoro impieghino i loro talenti a norma della volontà del Signore, e molti contro di lui. Ella permette alcune volte che appariscano dei saggi straordinarj e maravigliosi, de' re spirituali, i quali simili ad inviati del Signore, come veri mediatori, servono a condurre gl' ignoranti o i traviati sul buon sentiero della istruzion della fede (1), ad informarli delle opere di Dio e della sua volontà, e distorli dai peccati, ossia dal non sconoscere e violare la legge, e con ciò dall' incorrere nella pena. Ella infine provvede a dei mezzi esterni per la propagazione, e consolidazione di questa verità necessaria manifestata agli uomini coll' ajuto di precettori straordinarj; ed al complesso di questi mezzi suol darsi il nome di *società spirituali*, le quali talora diventano indipendenti e libere, e si elevano quindi alla condizione di Stati.

Dalla natura stessa della cosa segue pertanto, che il dominio spirituale, come qualunque altro, vien fondato e costituito di alto in basso. La strana ma nemmeno inveterata idea di riguardare una siffatta riunione spirituale, non che la chiesa cristiana, qual repubblica morale fondata di basso in alto, in forza di cui i discepoli debbono scegliere i loro maestri,

(1) Auctoritati credere magnum compendium est, nullus labor. *S. Agostino*.

decidere delle scienze che non conoscono, e di cui abbisognano, è tanto fuor di luogo, quanto il sostenere che tutti gli ammalati e gli storpj conchiudano tra di loro un contratto medicinale, di creare di per loro un medico, e di prescrivergli le leggi intorno al come ed al quando debb' esso guarirli. In quella guisa che i figli non han fatto i loro padri, i servi i loro padroni, i compagni la loro guida, così anche i discepoli ed i credenti non hanno costituito il loro precettore. Questo precettore e maestro deve dunque riguardarsi il primo in origine; egli vien riconosciuto alla saggezza che porta seco, come creato e inviato dal Signore; i suoi discepoli si aggregano a lui, o piuttosto ei li raduna gradatamente intorno a se, mediante l' istruzione che dà loro, e la persuasione che ad essi inspira; ei si crea di per se il suo regno, ed i suoi sudditi. E dove è sorta mai una chiesa, una setta, un ordine, ed anche una scuola ordinaria, senza che prima non sia esistito il maestro, e non sieno poscia venuti i discepoli? I discepoli *ed i credenti* non possono trasferire nel loro Signore spirituale quella scienza ch' essi non posseggono, siccome i deboli dar non possono al gagliardo la sua forza, i poveri il suo patrimonio al ricco, o i ciechi al veggente i suoi occhi. Il precettore fonda in origine la comunità come l' insieme dei

suoi credenti, e non la comunità sceglie il suo precettore; egli è indipendente da loro; questi l'ubbidiscono e lo servono nel professare la sua dottrina, nell' adottare la sua autorità come regola delle loro azioni e del loro sentimento; egli è al di sopra di loro, e non già essi al di sopra di lui; essi gli appartengono, ma egli è di Dio, e soggetto a Dio solamente, ed alle sue leggi (1). Ciò

(1) „ Il discepolo non è al di sopra del „ suo maestro, nè il servo al di sopra del „ suo Padrone. *S. Matt.* X, 25.

„ Voi mi chiamate Maestro e Signore, „ e dite bene, poichè il sono. *S. Giov.* „ XIII, 13.

„ Voi non avete scelto me, ma io ho „ scelto voi, ed ho stabilito che andiate „ e portiate il frutto, ed il vostro frutto „ resti. *S. Giov.* XV, 16.

„ In quel modo che tu hai mandato me „ nel mondo, io mando essi nel mondo. „ *S Giov.* XVII, 13.

„ Voi però siete cristiano, ma Cristo è „ di Dio. I, III, 23.

Egli è malagevole il comprendere, come con tali massime uniformi alla natura della cosa ed a tutta la storia, siensi taluni riportati alla Bibbia, ed abbiano parlato in dotti libri, di una democratica delegazione primitiva del potere ecclesiastico. Costoro si sono altresì rappresentate le semplicissime facoltà de' dottori cristiani, provenienti da proprio o piuttosto da divino potere, e da divino dirit-

intanto non impedisce, che nel più stretto senso morale, egli sia ad un tempo il servo od il benefattore del gregge affidatogli, de' suoi figli spirituali, e quindi il maggiore di tutti, vale a dire ch' ei li protegga, gli scorti, gl' istruisca, li preservi da ogni sviamento, ne prenda cura, e badi soltanto al loro e non al proprio utile; e questo non già secondo il di lui volere, e secondo la di lui legge, ma a norma della legge dell' Altissimo, per lo progresso del di lui regno, ed onore di quel Dio, dal quale è stato inviato, ed a cui solo egli rimane responsabile dei talenti ricevuti.

Vero è, come il dimostra la storia di tutti i tempi, che il dominio ecclesiastico

to, quale stretta usurpazione fatta sulla comunità. Ma i ghiribizzi del contratto sociale eransi pur introdotti nella teologia e nel diritto canonico, non che nel diritto romano; e la causa di questi effetti deve in parte attribuirsi alla riforma del secolo decimo sesto: *Vedi Tom. I. Cap. VI.* Chiunque decade da una autorità superiore, e non possiede alcun titolo autentico per lo suo nuovo dominio, suol giustificarsi volentieri colla presunta volontà del popolo. Frattanto anche i riformatori esistevano prima dei credenti che adottarono la riforma; e da costoro essi non ebbero nè incarico nè plenipotenza: la storia stessa di quei riformatori ribatte il principio da esso loro stabilito.

acquistar si può e per via di una dottrina vera e benefica, e col mezzo di una dottrina falsa e perniciosa. Ov' ella tragga seco il corredo della persuasione e della fede, cosicchè molti uomini l' adottino come vera o utile, il dominio è sempre acquistato, qualunque sia l' inganno ed il numero delle menzogne adoperato per usurparlo. Stantechè l' errore *tenuto per verità*, produce lo stesso risultamento. Si veggono gli uomini servire del pari i falsi Dii, ed il vero Dio, lo spirito buono ed il malvagio, l' errore ed il vizio come la verità e la virtù; e la seconda metà del secolo decimo ottavo, la quale tanto vantava i suoi lumi, ha dimostrato più che in ogn' altra epoca, quale incredibile dominio acquistar possono anche le dottrine più irragionevoli e rovinose, allorchè l' uomo abbandona il fonte di ogni verità, e segue la fallacia del proprio spirito. Ma ell' è un' osservazione importante, che l' errore domina sugli uomini soltanto *sotto l' apparenza della verità*; l' ignoranza deve coprirsi della maschera della scienza, lo spirito malvagio portare almen l' abito del buono, qualora ei voglia deludere i mortali, ed assoggettarli alla sua autorità. Quindi si scorge che propriamente la sola verità o la parola di Dio ha diritto di dominare, perchè a lei soltanto gli uomini credono costantemente sottomettersi. Quindi an-

che il dominio dell' errore non ha giammai una lunga esistenza, ed una dottrina manifestamente irragionevole, nociva, e contraria alla natura ed ai bisogni essenziali, non può contar mai su di una fede universale e durevole. Il sentimento del buono e del vero non si estingue sempre in tutti gli uomini, e le conseguenze dello spirito malvagio, mercè della grazia del Signore, risvegliano infine le forze dello spirito migliore. L' inganno vien tosto o tardi svelato, distinta la fantasia dell' uomo dalla voce della natura e dalla parola di Dio; e immantinenti, distrutta l' illusione dei sofismi, svelta la fede ai falsi profeti, dileguasi l' intero lor dominio usurpato (1). Per contrario la sola verità è eterna, universale e indistruttibile; ella soltanto si riproduce, e sovente dopo lunga oppressione risorge assai più possente di prima. Ogni attentato alla medesima, tuttocchè sembri divenirle pericoloso, la depura, la raffina, e la corrobora sempre più, le porge un nuovo lustro sorprendente, la imprime infine più profondamente e più vivamente nell' animo degli uomini.

(1) „ I saggi erediteranno onore, ma se „ gli stolti s' inalzano, essi resteranno con „ ignominia. *Proverb. III.* 35.

„ La memoria del giusto sarà benedet- „ ta, ma il nome dell' empio sarà detesta- „ to, X. 7.

Frattanto quella dottrina onde un uomo isolato può a se procurare un dominio *esteso e durevole* su di una moltitudine di discepoli e di credenti, debb' essere altresì una dottrina utile e religiosa. L' esperienza di tutti i tempi è di riprova a questa massima, ed il suo principio è riposto nella natura della cosa. Perciocchè la religione che si occupa della cognizione, e dell' amore di Dio, come Autore e Legislatore di tutte le cose, è insieme la sorgente e lo scopo di ogni umano sapere; ella presuppone il più alto potere dello spirito; è la naturale regina delle scienze, le quali altro non sono che sue vassalle. Anche nel regno degli spiriti non avvi alcuna libertà ed uguaglianza; e la nostra epoca rivoluzionaria la quale s' ingegnava di sciogliere ogni vincolo sociale, di ergere un trono ad ogni disciplina, ad ogni frammento delle umane cognizioni, avea tutto reso nello spirituale e nel temporale, ugualmente meschino, miserabile, ed efimero. La sola religione, come derivante immediatamente da Dio, primo principio, ha per se stessa una forza dominante ed imperiosa sull' animo umano; le altre scienze ripetono da lei la loro esistenza ed il loro splendore; soltanto colla loro unione e fedele ubbidienza alla medesima divengono famigerate, e grandi; la religione solamente è un *bisogno di tutti gli uomini*, stantecchè niuno può

dispensarsi, senza proprio nocumento, di qualsiasi sublime dettame della fede, ch' è la norma suprema di tutte le azioni, e su cui riposa l' ordine del mondo, ed il ben essere di ogni uomo isolato. Quelle opinioni e dottrine, le quali o soddisfano un' oziosa curiosità o si estendono ad altri oggetti e ad altre cognizioni degne di sapersi, comunque sieno importanti ne' loro risultamenti, esse infastidiscono la maggior parte degli uomini, perchè non riescono loro di alcun bisogno. Così in tutti i tempi vi sono state delle scuole e delle sette filosofiche, mediche, e legali, i cui fondatori vantavano con un' autorità illimitata un egual dominio sui loro discepoli e eredenti, e si perseguitavano gli uni gli altri: ma intanto la più parte degli uomini, cui tali cose erano estranee, non vi prendevano alcun interesse; e quelle sette o piccoli dominj spirituali sono di bel nuovo scomparsi. Ivi suol anche un usurpatore discacciar l' altro; in queste efimere dinastie le quali combattono il più sovente per nuove parole e per nuove forme, il padre d' ordinario è divorato dal figlio. Aristotile dominò per secoli interi in filosofia. Galeno ed Ippocrate ebbero alta autorità in medicina. Giustiniano portò nome di re fra positivi giuristi. Ma chi seppe mai nulla di tali scuole sconosciute al popolo, e sol note ai dotti del mestiere ed ai loro discepoli? V' ha cosa all'

opposto che fa d'uopo sapersi da tutti gli uomini indistintamente, cioè a dire ciò ch'è buono o cattivo, giusto o ingiusto, ciò ch'eglino hanno a fare o a lasciare, a sperare o a temere (1)? Tutti cercano istruirsi su questi punti, per rinvenire conforto, od incoraggiamento, e tutti servono o seguono volentieri colui, che sappia additargliene il modo. Egli è sentimento innato in tutti gli uomini di credere in uno spirito superiore, in un potere legislativo supremo, il quale parte si manifesta nell'intera creazione, parte ci parla dal fondo del nostro animo; ivi esso dà leggi assolute, la cui esecuzione vien seguita da vantaggi e ricompense, la cui violazione trae seco sciagure e pene; e dalla cognizione di siffatta verità, che sola tiene in freno le passioni e le follìe degli uomini, dipende l'ordine del mondo morale, il mantenimento dell'umana società. Or se esiste un mortale qualunque sulla

(1) Il primo bisogno spirituale degli uomini è la religione, il secondo la scienza. *Stolberg Stor. della relig. crist.* 1. 324. — Pour la pluspart des hommes, destinés à passer dans de continuels travaux cette vie triste et rapide, la seule connaissaince indispensable est celle de Dieu et des devoirs qu'il nous impose. Qui sait cela, en sait assez pour etre heureux et rendre heureux les autres. *La Mennais*, Essai sur l'indifference en matiére de religion. pag. 417.

terra, dotato di sì alti doni di spirito e sì straordinarj che sappia scoprire quelle idee occulte e confuse nell'animo dell'uomo, produrle con chiarezza, vivacità e insinuazione, sostenerle con ragioni convincenti, impiegarle ne' casi che sopraggiungono, e promulgarle mercè di verbali spiegazioni col mezzo di scritti, e sappia a un di presso *soddisfare i bisogni spirituali degli uomini*, procurare alle loro anime nutrimento e tranquillità, stabilir principj e regole, delle quali altre servono a ben regolare l' uomo isolato nell' uso della sua libertà, ed altre ad infonder nell' animo di ciascuno una fidanza amichevole: un tal precettore troverà sicuramente una gran moltitudine di discepoli e di credenti, i quali si accostano a lui, gli si aggregano, e non senza ragione il considerano qual interprete o espositore della legge divina, o qual mandatario del Signore; fedelmente lo venerano, e credono ubbidir non già lui, ma le parole dell' Altissimo pronunziate col mezzo della sua bocca. Il dottore veramente religioso non dà in effetto le sue leggi, le sue regole, ed i suoi ordini; stantecchè come tale, egli non può riscuotere alcun rispetto, e non troverebbe d' altronde alcun credente; egli emana il tutto quale effusione del suo spirito, ma come rivelazione e manifestazione del divino volere, cioè a dire, del sommo po-

tere e della legge suprema; egli si accredita mercè del suo entusiasmo, della sua forza miracolosa, de' suoi sagrifizj liberi e pacifici: egli comprova la sua nobile missione per mezzo della universalità delle dottrine stesse, come il vero carattere della loro essenza divina; ei si riporta, in loro conferma, all' attestato dell' intera natura, di quella rivelazione visibile dell' Onnipotente, sul buon successo e sui frutti delle regole prescritte: a dir breve ei divulga il tutto in *nome del Signore* del Creatore e Legislatore di tutte le cose, ed altro ei non è, fuorchè il di lui testimonio, il denunziatore delle di lui opere, e l' esecutore de' suoi ordini; egli non cerca già il suo proprio onore, ma l' onore di colui che lo ha inviato, vale a dire, di colui che lo ha dotato di tanta forza e di tanta saggezza (1). Egli non è già il Signore spirituale propriamente detto, ma soltanto il *Mediatore*, o lo strumento interposto tra gli uomini bisognosi d' istruzione e di guida, e quello ch' è unico signore; egli serve quest' ultimo solamente, e questa soggezione da un canto diviene potente e forte, e dall' altro utile agli uomini, e da loro venerato;

(1) Non vi rallegrate perchè gli Spiriti vi sono soggetti; ma rallegratevi perchè il vostro nome è scritto nel Cielo, disse Gesù ai suoi discepoli, *S. Luca X.* 20.

il dominio religioso spirituale, in più alto grado che qualunque altro, è un dominio *creato da Dio e per Dio*, fondato sulle sue leggi, destinato alla loro esecuzione: e però un siffatto sacro legame, non senza fondamento, vien denominato un *Regno de' Cieli*, *un regno di Dio*, una *Teocrazia* (1). Siccome all' oppo-

(1) Nella sacra Scrittura sotto l' espressione *di Regno de' Cieli*, *Regno di Dio*, e simili, non s' intende sempre a parer mio un altro mondo, ma bensì di unità al dominio interno dei divini precetti, ed alla propagazione della religion cristiana, anche la chiesa cristiana, la quale ne è la forma esteriore, ed il mezzo necessario: ciò si rileva dal paragone de' molti passi in cui trovasi adoperata siffatta espressione. L' annunzio e la fondazione di un regno di Dio, è l' idea che domina in tutto l' Evangelo „ Gesù incominciò a predicare e a dire: fate penitenza, poichè si è avvicinato il regno dei Cieli. „ *S. Matt.* III, 2. e IV, 17., . Beati i poveri di spirito (quelli che non sono offuscati dall' orgoglio di una falsa saggezza) ovvero quelli che sono perseguitati per amore della giustizia, giacchè loro appartiene *il Regno de' Cieli*. „ (Essi adotteranno meglio la vera sapienza, entreranno nella chiesa cristiana, e cercheranno conforto e istruzione) *S. Matt.* V. 3 e 10. „ Andate e predicate, disse Gesù nell' inviare i suoi discepoli, e annunziate, che si è avvicinato il *Regno de' Cieli*, S. Matt. X, 7. „ Dal gior-

sto le riunioni per la propagazione e consolidazione di dottrine false e perniciose, colle quali gli uomini vengono sviati, delusi, e disgiunti dai falsi profeti e dai lo-

no del battesimo di Giovanni fino a questo momento è violentato il regno de' Cieli, e quelli che gli usano violenza *se lo traggono a se* „ S. Matt. XI, 12. Il regno de' Cieli or si paragona ad un seminatore, il quale getta la semenza sopra differenti terreni, in dove accanto al frumento cresce per mano nemica la zizania: or ad un granello di senape, il quale diviene prima una pianta erbacea, ed in seguito un albero sotto i cui rami soggiornano gli uccelli del Cielo; ora ad un lievito che vien mescolato in tre misure di farina; or ad un mercatante che va in traccia di perle; or ad una rete che si getta nel mare per prender di ogni sorta di cose, ed in dove ciò ch'è buono, è separato da ciò ch'è male. I. *Matt.* XIII. *S. Marco*, IV, II, *S. Luca*, IV, 31, VIII, 19. XIII, 21. „ Colui che non rinasce di nuovo e diventa come un fanciullo (renuncia a tutti i pregiudizj avuti finora, e adotta con sincerità, e fede il Vangelo), non entrerà nel regno de' Cieli. „ *S. Matt.* XVIII, 3, 4, XIX; 14. *S. Marco* X, 14, 15. *S. Luca* XVIII, 16, 17. Tale altra volta il regno de' Cieli vien comparato ad un capo di famiglia, il quale prende a soldo nella sua vigna (la chiesa cristiana) diversi lavoratori, dove gli ultimi hanno un salario uguale a quello de' primi. *S. Matth.* XX. „ Il regno de' Cieli (il dominio spirituale) sa-

BIBLIOTECA NAZIONALE ROMA

ro proseliti, il cui potere ed il cui dominio emana dallo spirito del male, e che s' ingegnano di favorirlo, può dirsi a ragione costituire una *Satanocrazia*, do-

rà tolto ai Giudei, e dato ai Pagani, i quali raccoglieranno i suoi frutti. „ *S. Matt.* XXI, 43. Ivi pur appartiene la bella parabola de' vignajoli cattivi, i quali lapidarono i primi servi del proprietario, e poscia uccisero il di lui figliuolo, *S. Marc.* XII. „ I farisei chiudono agli uomini il regno dei Cieli, e non vi entrano neppur essi. „ (Essi impediscono agli altri ed a se stessi di credere in Gesù e nella sua chiesa) *S. Matt.* XXIII. 13. „ I ricchi difficilmente verranno nel regno de' Cieli (seguiranno Gesù); chi è troppo attaccato al mondo ed ai beni terrestri non è fatto per essere un Apostolo o fautore della religione. *S. Matt.* XIX, 21, *S. Marco* X, 24, tit. I, 23, 25. „ Il regno de' Cieli sarà vicino, allorchè verrà la distruzione di Gerusalemme, e compariranno i falsi profeti. *S. Matt.* XXIV. „ In vero vi dico, vi sono quì di certi che non gusteranno la morte prima di veder cresciuto il regno de' Cieli (prima di vedere dilatato con forza la chiesa cristiana). *S. Marco* IX, I., e XIII, 30. „ Questa generazione non passerà, finchè tutto ciò non succede. *S. Luca* IX. 37. XXI, 31, 32. „ Giuseppe di Arimatea, senatore onorato, il quale anche aspettava *il Regno di Dio*. „ S. Marco XV, 43. S. Luca XXIII. 51. „ Gesù mandò i suoi Apostoli a predicare il *Regno di Dio*. „ S. Luca IX, 2. tit. V. 60. „ E ver-

minio del demonio, *un regno dell' inferno*. Per verità questo è in una lotta col regno di Dio, ma come si è di sopra osservato, non divien mai nè universale, nè durevole, nè guadagna mai per intero la preponderanza: esso dovrebbe in ultimo finirla coll' esser vinto totalmente, ove non fosse necessario per lo continuo esercizio e per la vivificazione dei figli di Dio, e servir non dovesse a preservarli dall' infingardaggine, e dalla negligenza, le quali, tanto nel regno spiritnale, quanto nel temporale, sono i sintomi di ogni corruzione (1).

Il dominio spirituale, ossia la saggezza superiore e la cognizione nelle opere e nelle leggi dell' Altissimo, è solamente *un dominio sugli animi*; esso non ha

ranno dall' oriente e dall' occidente, da settentrione e da mezzogiorno, coloro che siederanno nel *Regno di Dio*. „ S. Luca XVIII, 29. „ La legge ed i profeti predissero fino a Giovanni, e da quel tempo in poi si predicherà il Regno di Dio, e ciascuno vi entrerà a forza. *S. Luca* XVI, 16. „ Il Regno di Dio (il dominio dei divini precetti) arriva, ma non già con segni esterni, poichè esso sta dentro di noi. „ Lo scopo del Regno visibile ed invisibile, *S. Luca* XVII, 20, 21. consiste non già in mangiare e in bere, sì bene nella giustizia, e nella pace, e nella gioja e nello Spirito Santo „ *Rom.* XIV, 17.

(1) Vedi Tom. I.

luogo sulle cose esterne, non ha riguardo alle prestazioni corporee; non somministra un immediato nutrimento temporale, e non protegge contro i pericoli fisici; la fede e l'ubbidienza non ottengono il loro scopo nè per via di violenza fisica, nè col far sentire i bisogni terreni; ella ha intanto una forza smisurata, poichè agisce sulla volontá e sull' intendimento umano, che sono l' origine di ogni loro azione libera, e può dirigere e determinare queste facoltà come per via di una verga magica. Gli uomini ubbidiscono spontaneamente, e lieti con tutte le loro forze, mentre credono di operare liberamente, e mossi semplicemente da proprio impulso; eglino vengon frenati e retti da un legame benigno ed appena sensibile, simile a grandi navigli urtati dal vento delle passioni, e governati da un piccol remo; la lingua è un dei membri visibili del corpo umano di poca importanza, ed opera intanto grandi cose, simile ad un picciol fuoco che incendia infine un gran bosco (1). La verità, ch' è la pura e viva rappresentazione delle opere e delle leggi del Signore, ha una forza oltremodo straordinaria, alla quale la nostra epoca miserabile presta pur troppo poca fede; ella *è un alito della forza divina*, ed un *raggio*

(1) Epist. S. Jacob. III, 3 — 5.

della magnificenza dell' Onnipotente, *dell' eterna luce*, uno specchio immacolato della forza divina, e ad un tempo *un' immagine della sua bontà* (1). Ella dirige amichevolmente e con sicurezza coloro cui piace di seguirla, e costringe infine anche quelli che le vogliono resistere, rimuove montagne di ostacoli, ed è in certo modo così possente quanto lo è il suo Autore. » Simile alla parola di » Dio, onde merita di portare il nome » (2), ell' è viva e più penetrante di qua» lunque spada a due tagli, stantechè » ella trapassa l' anima e lo spirito, le mi» dolla e le ossa, ed è un giudice, os» sia un estimatore de' pensieri e dei » sentimenti del cuore » (3). D' innanzi a lei s' inchina l' onesto, ed impallidisce l' ingiusto, qualunque sia il suo potere; anche il tiranno che non teme più verun uomo, trema al di lei cospetto, perchè in lei ravvisa un signore a se superiore, e teme non lo abbandonino il potere dei beni terrestri, e dei soccorsi umani. Il veder soltanto che tutti i malvagi anche i più potenti, s' ingegnano d' impedire astutamente la propagazione della verità, è già una pruova del potere ond' ella va superba. Cangia improvvisamente l' odio

(1) Libro della Sapienza VII., 25, 26.
(2) Eccles. XXIV, 4.
(3) Ep. ad Haub. IV, 12.

in amore, i nemici in amici, disarma i forsennati strappando loro la spada dalle mani, dona la vista ai ciechi, ed apre le orecchie al sordo, sostenta i vacillanti, depura i lebbrosi e discaccia gli spiriti immondi, rinnova le anime degli uomini, e cangia l' aspetto del mondo. La storia tutta fa fede dei suoi prodigj, non che la stessa giornaliera esperienza, ove sappiasi bene osservare. Il servo di Dio dotato di una saggezza superiore è assistito dalla forza delle leggi divine; egli ha per compagno un appoggio invincibile ed onnipotente. Lo rassicura la cognizion della natura, i cui precetti sono a lui noti, e da lui umilmente seguiti, lo rafforza la fede degli uomini, la parte buona, e divina, ch' è tuttavia nascosta in ognuno; migliaja e migliaja di amici invisibili pregano ed operano per lui, ed i quali sanno anche le sue dottrine. Disputare e lottare, quando occorre, per lui e per la sua dottrina: » Così un uomo saggio è virtuoso in forze, » ed un uomo assennato potente » (1). La saggezza rende uno sicuro dagli agguati, dà la vittoria sul campo de' forti, e colui che non teme la perdita di vantaggi terrestri, colui che cerca il più gran bene, la più gran fortuna, solamente in Dio e nelle sue leggi, quegli si avvedrà

(1) Prov. di Salomone, XXIV 5.

che questa spiritualità (ch' è il più alto grado di saggezza o virtù illuminata) è più potente che qualsiasi altra cosa (1). Che oggidì non più si creda ad una tal verità, ch' ella sia in molti scomparsa insieme con ogni fede in Dio e nella sua assistenza nella causa giusta; che si disperi nella forza di ogni sorta d' armi spirituali, o vi si sottintenda semplicemente un' astuzia miserabile, ed una finezza d' ingegno, le quali ciò non per tanto esasperano l' inimico, e non il rendono amico, è questa una conseguenza della nostra irreligione, e insieme una cagion primordiale della universale sciagura, e della nostra insufficienza. D' altronde sino a qual segno questi uomini increduli non sono eglino contradittorj, stravaganti, e facili a prestar fede? Costoro non vogliono udir nulla a parlare della forza di Dio, ma ci rappresentano come onnipotenti i loro idoli da loro stessi creati. Ci parlano di una così detta regina del mondo, di una *opinione pubblica*, la quale ad ogni momento cangia di aspetto e di colori, del loro *spirito del tempo*, che contando la sua esistenza dal giorno di jeri, e domani trapassa, che si alimenta di contraddizioni, dell' odio che porta alla verità, e che ci viene intanto rappresentato come il più alto po-

(1) Lib. della Sapienza, X. 12.

tere, cui stan soggetti i troni e gli scettri de' principi, ed il quale debba trascinar seco il mondo, sia di suo buon grado, o contro sua voglia; ed il volerne arrestare il corso sarebbe, secondo essi, temerità o follìa. Noi però non crediamo a questo spirito di un tempo ignorante e ligio agl' idoli, non ostante la sua usurpazione transitoria; ma crediamo e insegniamo a conoscere la forza dello *spirito di Dio*, di colui che fu, che è, che sarà, che riman sempre lo stesso e da pertutto, la cui forza si manifesta nell' intera natura, nella storia di tutt' i tempi e di tutti i paesi, di quello infine cui soltanto nulla non può resistere. E se al mortale, ch' è pieno di questo spirito, ch' è il vero precettor divino, toccasse talora di soffrire sotto l' aspetto umano, cosicchè meglio ei si distacchi dalle cose terrene, e s' immoli per Iddio e per la salvezza degli uomini, non andrà guari ch' egli resterà infine vincitore, e monterà tanto più in alto, quanto maggiori sono state le sue umiliazioni. La parola di Dio non può aver tolta la vita, non la sepoltura, nè può esser mutata; ella scuote la terra, si affaccia dalle rupi, e indi a pochi giorni fe mostra di se; ella rivive in coloro che la professano, penetra nelle lontananze e nelle alture; conduce alle vie del Cielo, e dal trono spirituale in cui seggono, i santi avranno il gover-

no del mondo; (1) i dottori, i professori, e gli espositori del divino volere, detteranno in nome di essi anche leggi ai potenti della terra, e giudicheranno e daran valore alle loro azioni a norma di queste leggi.

Quindi sarà perpetuamente vero che *il potere spirituale domini sul temporale*; e se esso proviene in effetto da Dio, ed ha per iscopo l' estensione e l' amministrazione del suo regno, deve anche di fatti *dominare*. Non solo è desso più nobile e più raro del temporale, e lo sovrasta come l' anima sovrasta il corpo, come l' invisibile il visibile, e come l' eterno il transitorio; ma esso è nel fatto l' origine e lo scopo di ogni operare, regola, dirige ed assicura l' uso libero de' beni terreni, e delle forze; è più vasto, non è tenuto a mantenersi fra confini determinati, e tempi stabiliti; ed è infinitamente più durevole dell' altro. In certo modo amendue questi poteri sono spade, nelle mani degli uomini, ossia entrambi son destinati a proteggere le forze necessarie de' medesimi. Il potere spirituale, per esprimermi col linguaggio odierno, è come un' autorità legislatrice, ed il potere temporale come un' autorità esercente o esecutrice; e qui solamente può aver luogo quantunque poco sensibil-

(1) I. Corinth. VI. 2.

mente, una separazione di due poteri. Il primo debb' essere adoperato dal regno di Dio, ovvero dai suoi servi e collaboratori, ed il secondo è pel regno stesso di Dio; quello debb' essere adoperato dalla mano del precettore o de' suoi successori, questo dalla mano de' principi, e da tutti gli uomini più o meno potenti, però secondo la direzion benigna ed impercettibile del precettore, ed a norma delle massime universalmente ricevute (1). Tanto è ap-

(1) Simili espressioni sono state molto censurate negli antichi Padri della chiesa, non ostante che poggiate siano su di un' idea vera e grande. In qualunque luogo, un' autorità spirituale deve dominar sempre e dominerà nel mondo. La pruova più luminosa ne è, che nel momento istesso in cui si osava distruggere il dominio della chiesa cristiana, come un preteso giogo ponderoso, se ne volle sostituire un' altro del tutto opposto e vago di regnare. Gli stessi filosofi che declamavano contro di quella voleano farci il bel dono delle loro società segrete, ed imponevano orgogliosi a tutti i potentati di sottomettersi loro. Non dicevano essi, e con positive parole: „ Nous sommes les vrais prophé„ tes du genre humain, nés pour instrui„ re et pour juger les autres hommes: le „ genre humain est notre pupille, notre „ sagesse met l' univers á nos pieds? Dict. „ Encycl., Art. Gloire. Art. Encicloپédie, „ Essai sur les préjugés. „ p. 151. Helvetius de l' esprit. Discours p. 110. I loro con-

punto avvenuto in tutti i tempi ed in tutti i paesi, e tanto avrà pur luogo in avvenire, come la necessità della cosa il dimostra. Perocchè senza credere in una autorità qualunque, senza certe regole e certe opinioni dominanti, il mondo non può sussistere; due principj, due specie di spiriti, il regno di Dio, ed il regno dell' inferno, combattono senza posa pel suo possesso esclusivo; esso intanto serve costantemente, ed ubbidisce arbitrariamente o non arbitrariamente, ora il vero Dio, or differenti idoli vario-cangianti, tal altra volta il cattivo; quando la verità, e quando la menzogna; talora il saggio e talora lo stolto (1), alcune fiate

fratelli, gl' illuminati tedeschi sostenevano altrove, che la loro società esser dovesse la tutrice suprema del genere umano; dovesse governare il mondo con potere invisibile ed illimitato, di cangiare i principi temporali in subordinati, e non lasciar loro altra libertà fuorchè quella adatta allo scopo dell' ordine. *T. I*, pag. 138, 139. — ciò che la chiesa cristiana può operare ed ha operato collocando, cioè, un potere morale spirituale al di sopra del temporale, elevando nel proprio seno, la dignità umana, diradando le tenebre e l' abuso di ogni potere temporale; ottener ciò volea pure questa tribù di sofisti nel cui seno faceasi una guerra perpetua, e la cui pretesa missione celeste veniva comprovata da delitti, e da ogni sorta d' insania.

(1) Vedi T. I. Cap. VII.

dotti onesti che di per se umiliansi d'innanzi a Dio, e che perciò esser possono di buona guida, ed alcune altre volte sofisti orgogliosi, e ingannatori che non riconoscono alcuna autorità al di sopra di loro. In tal guisa la gran lotta che bipartisce il mondo odierno, si aggira intorno al conoscere quale spirito, qual potere spirituale deve aver regno sui popoli e sui troni, se la Divinità e la *cristianità* che la serve, o la umanità che da se stessa si deifica e che viene rappresentata or privata or collettizia, or isolata or in massa; se la Chiesa cristiana universale, o gli *ordini* e le *sette* segrete anticristiane; se, in una parola, lo *spirito di Dio* o *lo spirito dell' inferno*, che è quello di un tempo senza coscienza, da cui il Signore è detestato (1). Scegliete o contemporanei, voi avete d'innanzi a vostri occhi le lezioni ed i frutti di entrambi, ad uno di essi è forza che serviate. Quello insegna a riconoscere ed amare il creatore ed il legislatore di tutte le cose, questo costituisce l'uomo, o qualunque sofista, qual Dio, e colloca la creatura al di sopra del creatore; da

(1) Fecerunt civitates duas, amores duo. Civitatem mundi quæ & Babilonia dicitur, amor sui usque ad contemptum Dei. Civitatem Dei, quæ & Jerusalem dicitur, amor Dei usque ad contemptum sui. *Augustin. de Civ. Dei*. L. XIV, 28.

quello scaturiscono come da una sorgente tante verità consolanti, da questo un mare di errori che si distruggono a vicenda, e si succedono costantemente, i quali confondono le facoltà, e lasciano vuoto e scontento il cuore; quello insegna una legge benigna che ciascuno già sente entro di se, una legge divina, di giustizia, e di carità, il cui adempimento è utile all' uno ed all' altro, questo lo scioglimento di tutti i doveri naturali, e li opprime in contraccambio colle catene di una costituzione umana; -- quello lega gli uomini con vincoli amichevoli ed affettuosi, questo scioglie ogni legame, sparpaglia gli amici naturali per renderli miserabili, e rappresenta ciascuno come nemico degli altri; -- quello fabbrica e mantiene, e ad esso si deve tutto ciò che il mondo possiede di bello, di grande, e di benefico; questo distrugge, e gli viene perpetuamente vietato di far alcuna cosa di buono; esso ha piuttosto calpestato tutto ciò che aveavi di magnifico, e ci offre nel suo trionfo un mondo di frantumi e di ruine; -- quello lascia a ciascuno il suo, ha dato all' uomo tutto l' ajuto che poteva; questo null' altra cosa conosce che il viver di rapina; dinanzi al suo cospetto non è più sicura la libertà nè la proprietà, e tutto ciò ch' era benefizio per gli uomini, lo trasmutò in pe-

si ed in gravezze (1); con quello gli uomini eran lieti della loro vita, lodavano il Signore, e si amavano scambievolmente, riguardavano ogni potere superiore come un dono del cielo, che contribuiva al loro utile ed appoggio; con questo, dal trono sino al mendico tutto è malcontento e disgusto; esso odia Iddio ed ogni superiore, pianta il sospetto, dove regnar dovrebbe amorevole fiducia, ed oppone da nemici i figliuoli ai genitori, i servi al padrone, i discepoli al precettore, i poveri ai ricchi, gli uomini collettivamente al loro creatore, conservatore, ed al loro protettore. -- Noi ci veggiamo d' innanzi, perchè stiamo guardinghi, il regno dell' inferno, lo spirito di questo tempo col suo dominio e co' suoi frutti; non per questo però deesi disperare della vittoria del regno di Dio, e di quello della verità, (2); esso vive tuttavia nel cuore di molti uomini buoni, ed estrinseca sovente la sua forza sopra i cattivi, tiene tuttavia i suoi collaboratori, i suoi

(1) Le chiese e le scuole, gli stabilimenti scientifici pe' poveri, gli ospedali, gli orfanatrofj, e simili, tutto or dev' esser mantenuto col mezzo delle imposizioni. Quello che prima, per effetto della religione cristiana, era un beneficio gratuito pel popolo, è al presente divenuto un peso ed una imposizione.

(2) Veggasi sopra.

stabilimenti sulla terra, che lo spirito del tempo non ha saputo distruggere; da mezzo il turbine che gli minacciava sterminio e morte, risorgerà più puro, più potente, e più brillante di quel che fosse mai. E ciò è precisamente, perchè un potere ed un' autorità spirituale domini il mondo; e perchè è di somma importanza che tali dottrine sieno vere e benefiche, non già false e perniciose; e perchè tra i più grandi benefizj di Dio quello si conta, di aver egli dato al mondo, mediante un raggio dell' suo essere vibrato sulla natura umana, una dottrina dominante, che riunisce in se tutti i caratteri della divinità, la quale dottrina, nella cognizione e nell' amore di Dio, ci offre l' origine e lo scopo di ogni saggezza e di ogni virtù, e far derivar tutto da lui, come dal principio supremo delle cose, e riconduce anche tutto al medesimo; essa in poche parole c' istruisce di tutto ciò che dobbiamo credere, sperare, fare o trasandare; impone doveri che sono di utile agli altri e trovano ad un tempo la loro ricompensa in se stessi; è soddisfacente ai letterati e intelligibile ai più volgari; ed eguale ed invariabile nella sua essenza, rimane costantemente la stessa, cui sono stati eretti e consecrati tanti milioni di templi, di scuole, di precettori e di stabilimenti; dottrina finalmente che fortificata dall' armonia visibile de' suoi

credenti, resiste a tutte le persecuzioni esterne, ad ogni interna corruttela; ed ha recato alle scienze, alla virtù ed alla felicità degli uomini i frutti più squisiti, e la quale dalla sua fondazione fino al dì d' oggi è stata vie sempre accreditata e confermata da nuovi incontestabili prodigj.

CAPO LXVIII.

LEGITTIMITA' E SCOPO DI QUESTO DOMINIO SPIRITUALE.

1. Il dominio spirituale è il più libero, il più spontaneo, e ad un tempo il più benefico di tutti: colla forza e colla violenza non può affatto sussistere.

2. Se ne può far bene un'abuso spaventevole. Questo abuso consiste nell'insinuare negli uomini l'inganno e l'errore invece della verità e della cognizione; quindi in deludere la loro aspettativa, ed in condurli al precipizio in luogo di esser loro di scorta sicura. Esso non è però riposto nel possesso del potere, ma nel modo del suo impiego.

3. Lo scopo preciso di ogni unione spirituale non è nè l'amministrazione della giustizia, nè la promozione della felicità esterna, ma unicamente la conservazione, la propagazione, e la consolidazione o autenticità della dottrina stessa.

4 Egli è altresì un principio di ogni legame spirituale, senza eccezione, che la libertà individuale e la fortuna esterna di ciascun membro, ne' casi di collisione, debbano esser subordinati alla dottrina ed ai suoi precetti.

I nostri posteri potranno appena prestar fede a chi loro dirà che vi fu un'epoca al mondo, la quale si credea perciò solo

illuminata, perchè dichiarò illegittimo tutto quello che esiste ed ha esistito sulla terra, non escludendo la natura stessa delle cose; e che in conseguenza si fu costretto non solo di pingere con fedeli colori i rapporti più semplici e più benevoli degli uomini (come è duopo di fare in ogni tempo), ma di guarentirli ben anche e di sottometterli ad un rigoroso esame colla legge di natura; di giustificare e dimostrare l'ordine dato da Dio alle cose, e di far vedere che gli scambievoli benefizj non sono delitti degni di esser puniti. Quest' epoca è la nostra; la guarigione del suo delirio è per me un' incarico difficile che rende il mio lavoro assai più arduo e più ampio di quel che sarebbe riuscito altrimenti. Non hanno forse i sofisti odierni, quegli stessi che voleano obbligare il mondo a riconoscere le loro dottrine, ridurre a' piedi della loro saggezza il genere umano, imporre cieca ubbidienza pei fondatori di tutte le sette distruggitrici, e sempre in contraddizione con se stessi, non hanno, dico, spacciato per dispotismo o per attentato contro la dignità umana ogni autorità in materie spirituali, per giogo obbrobrioso, per servaggio, e per invilimento ogni qualsiasi credenza? Essi non voleano accordar nemmeno al cieco una guida, al zoppo un bastone, il povero non osava guadagnarsi il suo pane, non una protezio-

ne il debole prendendo l'uno e l'altro libero servizio presso il ricco ed il potente. E' singolare che non abbiano pur trattata per oppressione e per ischiavitù la credula ubbidienza di un ammalato alla ricetta del suo medico, la quale gli ha ricuperata la salute, non udiam noi anche presentemente in mille scritti, ed in nuove costituzioni proclamate un grido di universale *libertà della ragione*, come se questa non avesse alcuna legge o escludesse ogni fede, e di *violenza fatta alla coscienza*, qualora voglionsi partecipare agli uomini delle verità divine, si vogliono dar loro regole e istruzioni per l'uso giusto, benefico, e sensato della loro libertà?

Ma coteste declamazioni e coteste sofisticherie perdono tutto il loro illusorio, tosto che si aprono gli occhi per ravvisare la verità che da se stessa ci si presenta. Nella natura di un legame spirituale tra il dottore ed i suoi discepoli e credenti, è sì vero non esservi nulla d'ingiusto, che il medesimo debbe considerarsi da un lato come il più libero ed il più spontaneo, e dall'altro come il più benefico di tutti appòrtando al serviente infiniti maggiori vantaggi che non reca al dominante. Il dominio spirituale riposa sul potere più nobile e più raro, cioè, sulla superiorità in saggezza ed in intendimento, su di una forza invisibile,

che ciascuno crede volentieri possedere al pari di un altro. Il medesimo non insinuasi, nè può ottenersi mai per via di violenza; la forza de' motivi, o almeno la loro apparenza soltanto, deve operar la convinzione, ed un semplice tentativo di un costringimento, è già un mezzo per far mancare lo scopo. Allorchè si sono voluti violentare i popoli col ferro e col fuoco, con minacce e con sevizie a riconoscere una dottrina vera, e più sovente ad adottarne una falsa; allora non è stato già il potere spirituale, privo per se stesso di ogni mezzo fisico, che ha ciò fatto, ma sì bene il potere temporale; colla qual cosa non si è null'altro estorto che una servitù o un soggiogamento temporale. Perciocchè la violenza e lo spavento possono imporre senza dubbio, silenzio, soggezione e fin' anche una esterna professione di fede apparente, (1) ma nommai conseguire una credenza vera ed interna: questa è in se stessa e per se stessa libera come i pensieri, e l'inceppare lo spirito è fuori dei limiti della violenza fisica. E per qual ragione mai non dovrebbe ella regnare, cotesta saggezza vera e superiore, trar seco cioè adozione e ubbidienza volonterosa, ella che nulla toglie del loro ai credenti, e che anzi lor

(1) Coactus qui credit, non credit, sed credere simulat. *Grozio*.

dona moltissimo, e il più importante, cioè, ed il più necessario onde si abbisogna in qual siasi posizione? ella che nel proprio senso dell' espressione rende l' uomo libero, lo innalza, a malgrado della disparità de' beni di fortuna, al rango dei principi, e lo assoggetta soltanto al supremo Signore di tutte le cose; ella che non addita ai suoi discepoli la propria volontà, ma le opere e le leggi di Dio, l' alto volere dell' Onnipotente cui in parte devesi necessariamente ubbidire, ed in parte spontaneamente; ella che preserva da migliaja di mali ai quali trovasi esposto anche il più potente, da perniciosi traviamenti, dall' uso ingiusto, disamorevole, ed imprudente della libertà, che lo guida con sicurezza sul sentiero della vita, e che gli mostra l' unico mezzo possibile per riuscire in tutte le intraprese. Sì, nel dominio spirituale della vera saggezza, vi ha più che in qualunque altro legame, schietto amore, e beneficio puro; il credente riceve infinitamente più di quel che dà, più del pane corporale, che la Dio mercè, può guadagnarsi in mille altri modi, più di quella esterna protezione di cui abbisogna di rado stando con lei; in una parola riceve la fonte, e l' arma protettrice di tutti gli altri beni terrestri. E la divina bontà ha disposto che la saggezza più alta e la più necessaria si ottenga per ordinario gratuitamente dall'

uomo, affinchè egli abbia maggior agio di combatter l' errore e di metter un argine alla corruzione. La fede o l' ubbidienza spirituale tien per fondamento il più nobile di tutti i bisogni; ella non riposa sulla necessità di un appoggio esterno o di mezzi fisici pel proprio sostentamento, ma su quel bisogno che solo è sentito dall' uomo libero, o da colui che vuole esserlo; di quell' uomo che va in traccia di un sostegno o di un timore pel suo proprio potere e per la sua libertà, ed a cui non piace di seguire che la legge del potere supremo e della sapienza maggiore; da quell' uomo che brama trovare il sollievo del suo spirito, la quiete della sua anima, la quale allora vien concessa al mortale, quando ei conosce il più alto principio ed il più alto scopo di tutte le cose; da quell' uomo che nella tempesta di questa vita, e nel mare delle sue azioni libere, sappia con sicurezza ciò che deve credere, fare, e sperare, e ciò che abbia ad evitare o a cercare. Quante volte poi cessi il bisogno di un conduttore e di una scorta, sempre che si può esistere col mezzo delle proprie ricerche e delle proprie meditazioni, si può far a meno di un' autorità privata e si è portato di attignere la scienza nel seno stesso della natura, che è la sorgente di ogni cognizione. Quando si presume infine di riconoscere gli errori del precettore, e

di concepir meglio e più profondamente la verità di quel che abbia fatto il medesimo; allora cessa di esistere la soggezione spirituale; ed a pochi soltanto è dato di giugnere a questa rara libertà di spirito, quantunque tutti possano ingegnarsi di pervenirvi. Può ben inciampare, chiunque tenti l' acquisto di cotal libertà, e sarebbe sovente assai miglior consiglio di seguire l' autorità de' tempi anteriori; questa però non basta a costringerlo alla fede, ed il favorito del cielo che discuopre nuove verità importanti, o espone le antiche più fedelmente ed in più chiaro lume, non priverà per ciò solo gli altri uomini del suo appoggio e del suo bastone, e sarà loro per contrario di nuova scorta, e di nuova guida. L' autorità e la fede, la fiducia in una scienza più alta, e l' adozione spontanea della medesima, sono al pari della libertà e della servitù temporale, in due indistruttibili correlazioni; e l' una non può esser menzionata senza dell' altra (1). L' autorità non è una oppressione, ma un libero beneficio, la fede non è un invilimento, ella solleva piuttosto e ingagliardisce il debole, partecipandogli una forza ch' egli prima non avea.

Egli è fuor di dubbio che il dominio degli animi, la superiorità di spirito, ed

(1) Vedi T. II. C. XIII.

il dono di ben rappresentare, simile al potere de' beni esterni di fortuna, possono servir di un abuso spaventevole, essendo questo abuso non solamente possibile, ma disgraziatamente pur troppo effettivo. Assai facile egli è d'insinuare negli uomini l'errore, in vece della verità, di condurli al precipizio, in luogo di dar loro una giusta direzione, di smarrire il loro intendimento, e di tener traviato il loro giudizio col mezzo di false regole, ossia di principj speciosi ed arbitrarj, o per via di fatti mal conosciuti e stravolti, o con espressioni equivoche, e a dire breve, con migliaja di motivi apparenti e di sofismi; ed è pur cosa agevole di trar partito per mire malvagie e interessate dalla loro fiducia e dalla loro fede, alla quale ultima pochi son quelli che pensano, ed assai meno quelli che sieno in istato di sottoporla ad esame (1).

L'abuso del potere spirituale consiste sempre in sostanza, *nell' insinuare negli uomini l'inganno e l'errore invece della verità e della cognizione*, quindi in nuocer loro, invece di giovare, in peggiorare il loro stato, invece di migliorarlo, in creare e procurare de' bisogni che si avrebber dovuto piuttosto appagare. A quai segni però possa riconoscersi la verità ed esser distinta dall' errore, qual suo

(1) Vedi T. I. Cap. VII.

indizio intrinseco ed infallibile valga a tal uopo pei dotti, e qual suo carattere esterno serva di egual uso per gl' indotti, non è arduo di additare, tosto che si ammette una origine ed una pruova della verità; noi troveremo sovente occasione di far ritorno a questo importante soggetto. Se la vera saggezza ripete tutto da Dio come autore e legislatore della natura, e fa tutto ritornare al medesimo; allora il carattere dell' errore e della menzogna è da attribuirsi soltanto ad umano ritrovamento; la vera saggezza è umile e modesta, ed appunto perciò potente e forte; l' errore è il prodotto dell' orgoglio, quindi vacillante e incerto; esso colloca la creatura al di sopra del creatore, ed è costantemente una specie d' idolatra. Se ogni verità e sapere riponesi in riconoscere ed amare le opere e le leggi di Dio, le quali leggi si ricavano dall' esame delle medesime opere, dall' armonia visibile delle cose istesse, dall' evidenza universale, e dai frutti della dottrina; l' errore c' insegna d' altra parte le finzioni e le invenzioni degli uomini, odia quella natura in cui si rivela ciò che vi ha di divino, non che la storia, l' autorità, quali costanti testimonj della di lei universalità, necessità, e invariabilità; esso rigetta le leggi divine, e ci sottopone alle sue proprie costituzioni, o ferrei statuti umani. Se la verità induce gli uo-

mini a far buon uso della loro volontà libera e delle loro forze, e li preserva da mali infiniti, l'errore è un seduttore, mena a sviamenti ed a vie false, e precipita infine in baratri ed in rovine; nel seguire la verità tutto cresce ed ha buon esito, mentre il distintivo dell' errore è che tutto va a male, e che si consegue il contrario di quel che si cerca: se infine la verità nutre e solleva lo spirito, tranquillizza l' anima; l' errore sbalordisce l' intendimento, e lascia il cuore vuoto e scontento. Quindi è che l' abuso dei doni dello spirito si ravvisa nella sua natura e nelle sue conseguenze con una facilità eguale a quello dell' abuso esercitato colle forze fisiche e con beni esterni di fortuna. L' essenza ed il risultato di entrambi questi abusi è la violazione delle leggi divine, e conseguentemente *la lesione dei diritti e degl' interessi degli altri uomini*. L' abuso del dominio spirituale è tanto più detestabile e pernicioso, quanto che il medesimo agisce contemporaneamente ed in moltissimi luoghi sulla volontà e sulle azioni degli uomini; esso è in conseguenza assai più generale e più durevole, e più difficile ad esser combattuto ed estirpato, e rende gli uomini istrumenti della lor propria ruina. A me pare non esservi misfatto più grande di quello di propagare appositamente delle dottrine fittizie e nocive. Questa verità è stata in

ogni tempo riconosciuta dai cervelli più grandi e più sani. « Guai a coloro, dice uno dei maggiori profeti, i quali chiamano buono il cattivo, ed il cattivo buono, che fanno delle tenebre luce, e della luce tenebre (1). » Scabrosa è l' intrapresa, difficile è la risponsabilità di coloro che con doni di spirito ingannatori, incompetentemente e senza alcun freno, si arrogano il titolo di dottori del mondo, che s' impacciano colla sacra giurisdizione dei diritti e dei doveri degli uomini, e insegnano loro l' errore invece della verità, trasmutano la virtù in delitto, e il delitto in virtù. Ad essi deve imputarsi ogni sciagura, ogni calamità derivante da tali dottrine; atteso che gli uomini operano in conseguenza di ciò che credono; e tra i segni della corruttela e della totale putrescenza de' nostri tempi, si novera pur quello di esser divenuto sì indolente verso la radice di ogni male, e di avere elevato al grado di leggi fondamentali degli stati, la libertà delle più temerarie dottrine (2). Comunque grande però esser possa l' abuso dei doni dello spirito, es-

(1) Ger. V. 20.

(2) Tout sort des doctrines, les moeurs, la litterature, les constitutions, les lois, la felicité des états, et leurs désastres, la civilisation et la barbarie, et ces crises effrayantes que emportent les peuples ou les renouvellent, selon qu' il reste en eux plus

so al pari del dispotismo temporale non è già riposto nel possesso del potere, non nel dominio sugli animi stessi, ma nel modo del suo impiego. Il più alto precettore spirituale, al pari del potentato temporale, è sempre soggetto a Dio ed alle di lui leggi; siccome ei ripete da lui il suo potere, così dev' egli farne uso a norma delle di lui prescrizioni e a di lui onore. Ei deve rivelare il duplice volere di Dio, cioè rappresentare da un lato fedelmente, con vivacità, ed insinuazione, la magnificenza della natura, e dall' altro le leggi dei doveri scolpiti nel cuore; ed in quella guisa che tra le cose più orribili, quella si rammenta di vedere colui il quale additar dovrebbe la verità divina, diriggere e scortare gli uomini rettamente, divenire un mendace ed ingannatore, un seduttore ed un corruttore, così ugualmente non vi ha d' altra parte nulla di più bello e di più virtuoso sulla terra, quanto l' impiegare e dispensare generalmente il maggiore de' doni, la stessa divina sapienza, di agire per mezzo di dottrine vere e benefiche, rappresentate ed accreditate con forza e vivacità, su gli animi di milioni di uomini, di sviluppare in essi tutto lo spirito buono, il germe di ogni virtù, di ogni talento e di ogni con-

ou moins de vie. Essai sur l' indifference en matiere de religion. T. 1. p. 46.

tentezza, esser a un tempo di occhio al cieco, di bastone allo storpio, di guarir gli uomini da contagi morali e da vizj, e di richiamar i morti, o quelli che ne hanno l' apparenza, alla vita spirituale (1).

Premesso quanto abbiamo fin quì esposto, sorge la quistione di sapere in che consiste lo scopo preciso dell' alleanza spirituale tra il precettore ed i suoi discepoli, e gli stati che talora ne derivano. Questo scopo non è riposto nella sicurezza di una perfetta libertà individuale o nel fisico astringimento alla giustizia, nè tampoco nella felicità esterna, come da taluni si è presunto, rinchiudendo in questa sola idea scarsa e vacillante il fondamento di tutti gli Stati. Come nel legame patriarcale e militare, qui non trova neppur luogo questa opinione (2). Servire, ed assoggettarsi, sia ad un potere temporale, sia ad un potere spirituale per esser più libero, ell' è cosa assurda che da se stessa si contraddice, stante che l' idea del servire comprende già il sagrifizio di una parte della sua libertà, o pittosto un certo uso stabilito della medesima. Anche la così detta ragione sarebbe più libera, cioè senza freno e disciolta, se ella non avesse alcuna regola ed alcu-

(1) Vegg. Cap. XXXIX Uso ed abuso del potere temporale. T. II.
(2) Tom. III. Cap. XXIV.

na legge; questo però non è lo scopo di un vincolo spirituale, ma piuttosto la sua totale lontananza, la sua dissoluzione, ed il suo disperdimento; molto meno è desso il mezzo per giugnere alla verità, la quale costituisce la regola cui deve sottoporsi la ragione. Lo scopo dunque consiste nel riunirsi molti uomini che professano i medesimi principj, in iscambievole fratellanza, nell' adottare una legge comune, sacra, ed elevata, in virtù della quale i suoi osservatori sogliono tenere come per convenuto l' esecuzione della giustizia tra loro, e non formano alcun contratto intorno a ciò che da se stesso si capisce, o che è stato precedentemente stabilito. Non è del loro interesse, di offendersi a vicenda, nè vi sono essi proclivi; niuno altro amore per contrario è così intenso come quello della loro comunità, derivando ogni odio, ogni nimicizia fra gli uomini dalla sola disparità delle dottrine e delle opinioni. Nel caso pertanto che siffatta giustizia venisse contravvenuta da uno de' confratelli verso di un' altro, il che deve sempre riputarsi qual deviamento della regola generale; allora fassi uso or di ammonizioni e di rimproveri, or di possibile resistenza, ora dell' ajuto del potente, al cui appoggio si può ricorrere. Frattanto codesta esterna protezione, codesto soccorso giuridico, è

come negli stati temporali stessi, un mero benefizio, e non una assoluta giurisdizione, un vantaggio accessorio, e non lo scopo primordiale dell' alleanza.

Vien detto pure impropriamente che la promozione della felicità esterna universale o privata, sia lo scopo immediato di un alleanza spirituale. Ogni società, ogni unione spontanea di uomini contribuisce in se stessa e per se stessa al ben essere de' suoi membri, col prestarsi dei soccorsi reciproci, e dietro un costante riverbero di servigj e di contracambj (1). Quella società però che diffonde dottrine vere e benefiche, che rende gli uomini giusti e benevoli, che loro inculca i doveri verso Dio, verso se stessi, e verso il prossimo, vi ha una parte assai più grande di qualunque altra; perciocchè siffatte massime costituiscono il primo requisito di ogni esterno ben essere, il mezzo più potente per promuoverlo, l' unica sua difesa possibile, influendo esse sulla semplice amministrazione della giustizia, più che tutte le ordinanze, tutti i tribunali, e tutte le punizioni del mondo. Ma non è questo il loro scopo immediato (2). Il ben essere dei credenti esser può un prodotto della dottrina, o piuttosto una dimostrazione della di lei veracità; ma la fede del-

(1) Ved. T. III., Cap XXXI.
(2) Vegg. T. II. Cap. XVII.

la dottrina è sempre l' oggetto principale: essa vien considerata come cosa per se stessa obbligatoria, sien gradevoli o non gradevoli gli effetti che ne derivano, sia che procuri ai suoi seguaci delle ricompense, sia che loro imponga de' sagrificj transitorj. Sarebbe un contratto assai pericoloso, cui certamente non si soscriverebbe mai una moltitudine di uomini, quello, in virtù del quale ciascuno si dichiarasse esclusivamente garante dell'altrui privato ben essere. Quante volte quello che si spaccia e si tiene per utile da taluno, è riguardato come nocivo dagli altri, e viceversa ciò che si ha per vantaggioso da tutti, è da un'altro stimato come pernicioso. Sul ben essere e non ben essere, su di ciò che appaga le inclinazioni degli uomini, sull'oggetto, sulla misura, e sulla durata del piacere e della gioja, i desiderj dei mortali variano all' infinito; ciascuno conosce meglio degli altri, ciò che il fa contento e felice, e la benigna natura ha lasciato a ciascuno la cura di pervenire ad uno stato siffatto, ove ei non offenda gli altri e segua la legge divina universale, che è la sola regola per tutti gli uomini eguale.

La somma del privato ben essere costituisce la felicità universale; laddove per l' opposto secondo la massima dell'insania pseudo-filosofica e del dispotismo, il così detto bene collettivo, si vuole fondato

sulla ruina di ogni ben essere privato, nel rapire anche quì agli uomini la loro libertà legittima, e nell' emanar leggi violente sul cuore, e sulla natura de' beni esterni ne' quali ciascuno rintracciar dee la propria contentezza.

Lo scopo di tutte le società ed alleanze spirituali non è dunque altro che la *conservazione*, *la propagazione*, *e la consolidazione della dottrina stessa*. Tutto parte da un tal principio, e vi rifluisce indi novellamente. Come nelle scuole private di poca importanza, in cui l' istruzione o l' apprendimento della scienza o dell' arte rispettiva è l' occupazione principale, così anche avviene ne' grandi stabilimenti universali che noi sogliamo chiamare società ecclesiastiche o religiose. Nell' istoria di tutti i tempi e di tutti i paesi veggiamo similmente che tutti gl' istitutori di religioni vere non meno che di false o degenerate, hanno avuto di mira soltanto quest' oggetto. Tutti han parlato delle conseguenze benefiche che ha, o aver potrebbe la dottrina sul ben essere dei credenti: ma gli encomj di questi successi ha servito soltanto di veicolo alla insinuazione delle regole e dei principj stessi; essi han tenuto questi ultimi come imperiosi in se stessi e per se stessi, derivanti da Dio, e li han riguardati come il più gran bene a cui deve solamente aspirarsi. Egli batteano quindi unicamente

sulla fede, cioè sulla convinzione, e sulla fida adozione e ubbidienza della dottrina vera, o tenuta per tale, da cui faceano dipender tutti i beni temporali ed esterni. Quanto ciò sia indistruttibile, e nella natura delle cose, si ricava dalla storia delle nuove sette filosofiche, le quali, secondo ciò che ci han dimostrato, stabilirono per regola la stessa incredulità, la totale libertà della ragione; esse hanno spacciato come principio e come scopo della loro dottrina il rifiuto di ogni autorità superiore. In manifesta contraddizione con se stesse, pretendeano pertanto con una arroganza ignota a tutte le sette ed a tutte le chiese del mondo che si prestasse fede alla loro dottrina, e cieca soggezione alla loro propria autorità (1). Esaltavano la libertà della ragione come il solo ed il maggior bene; e condannavano tuttavolta e perseguivano quello che non volea far uso di questa ragione se-

(1) Vedi T. I. Cap. V. dei filosofi francesi e degl' illuminati tedeschi. Che questi sofisti sulle pretensioni della fede fossero stati e sieno tuttavia molto più arroganti dei veri precettori della verità, ciò non è fuori del regolare; attesochè gli ultimi non sogliono paventare l' esame di ciò che sostengono; laddove quelli simili a tutti gli usurpatori, debbono temere, dalla minima verifica dei loro titoli, il rovescio del loro trono spirituale.

condo la loro regola, che non volea riconoscere per infallibili i loro aforismi. In tal modo rimane dimostrato che l' autorità e la fede sono agli uomini necessarii e indistruttibili; che la sola verità esterna, come parola di Dio, può aver giuste pretensioni al credito ed alla soggezione, ma che lo scopo dei più divini come de' più perniciosi dottori consiste sempre nel conseguimento della fede. Quei sono i legittimi dominatori, i benefattori, ed i protettori, questi gli usurpatori, i despoti, e gli oppressori degli uomini: amendue le specie però esigono *ubbidienza* quella per Iddio e per le sue leggi, questa per se stessa, pei capricci e pei fantasmi da esso lei immaginati.

I dottori o precettori spirituali non esigono la sola fede dai loro discepoli. La conservazione, la propagazione, e la consolidazione della dottrina vera, o tenuta per tale, costituendo il più alto scopo dei credenti, e considerandosi come una regola superiore e divina, è in se stessa e per se stessa imperiosa; ella è legge fondamentale di tutte le alleanze spirituali senza eccezione, riposta nella natura della cosa, che la libertà individuale ed il ben essere esterno di ciascun membro, debbono essere posposte e sagrificate, qualora vengano in collisione colla stessa dottrina, si oppongano ai suoi dettami, ed esser possano d' inciampo alla sua propa-

gazione ed al suo credito. Bella e signorile, manifestamente benefica, e in se stessa rimunerante è questa soggezione, se la dottrina è vera e divina; siccome del pari è cosa detestabile e perniciosa, quante volte si seguono in vece le false regole, ed i falsi principj, o con altri termini non si serve Dio, ma gl' idoli ingannatori. Anche però in quest' ultimo caso evvi una pruova per la quale si ravvisa quanto profondamente è radicata nell' animo dell' uomo la legge dell' ubbidienza, il sentimento della dipendenza da un essere spirituale superiore. Egli deve aver di mira sempre qualche cosa di sacro, o che per tale si tenga da lui; ove non serva il vero Dio, si crea un' idolo. Tutte le inclinazioni, anche le più lodevoli, le più affettuose, e le prossime, come quelle, a cagion d' esempio, pel padre e per la madre, per la consorte e pei figli, e quelle pure per la propria vita, debbono rimaner subordinate ad una legge superiore ed altissima; della qual legge non possiamo formarci un idea a modo nostro, perchè allora in luogo di virtù avremmo nel mondo egoismo, non vi sarebbero regole *comuni* fra gli uomini, non doveri da ripetere, sul cui adempimento potrebbe contarsi, non pace, e non fidanza.

Ond' è che ogni società religiosa o spirituale, riguarda la difesa della propria dottrina e l' ubbidienza alla medesima,

come una legge altissima, cui tutto è d' uopo che ceda; ed il male consiste nell' ingannarsi nella ricognizione e nella scelta di questa legge. Con quali espressioni forti ed eloquenti non viene ingiunta l' ubbidienza da Mosè! » Non bisogna lasarsi » sedurre dai figli, da' fratelli e dalle so- » relle, dalla consorte fra le sue brac- » cia, e dagli amici più cari, servendo » altri Dii, adottando altri principj, al- » tre leggi altissime ed altre mire. » Non si deve risparmiarli, non averne compassione, ma debbonsi punire nella vita, come distruttori del legame spirituale, come traditori in tutto ciò che vi ha di sacro, e nella fede, sulla quale riposa il ben essere del popolo (1). Così pure debbono morire i temerarj profeti i quali o parlano in nome di altri Dii, o abusano del nome del fondatore per produrre altre dottrine che quelle da lui raccomandate; di attribuirsi principj ed opinioni che non erano sue, di stravolgere le sue parole, la sua autorità, e renderla serva degli errori opposti (2). Con un linguaggio più dolce, ma nommeno energico esige anche Gesù Cristo in cento passi simile abbandono ed il sagrificio di tutte le altre inclinazioni in favore della sua religione, e del suo regno spirituale, diri-

(1) Lib. 5. Mos. XIII. da 1 = 5, & da 6 = 11, e lib. 5. Mos. XVII, da 2 = 7.
(2) Lib. 5. Mos. XVIII, 20.

gendosi principalmente ai suoi discepoli, ai collaboratori della sua dottrina, la cui profonda verità non ci sta bastantemente a cuore.

Colui che non è pronto a rinunciare a ciò ch' egli ama, ed alla sua vita istessa, chi non può indossare la croce, e non sa soffrire dolori e le tentazioni, chi mette anche mano all' aratro e guarda indietro, non è fatto per divenire un servo ed un propagator del regno di Dio. Colui che ama il padre e la madre, il figlio e la figlia più di Gesù, ch' è denunziato del regno di Dio, non è degno di lui; coloro che fanno la volontà del padre celeste, sono i veri genitori ed i veri fratelli e sorelle (1). Colla forza di un tal sentimento talvolta mal concepito, possono essere spiegate nelle religioni false e stravolte, le prostituzioni del pudore muliebre talora ordinate, il sagrifizio di figliuoli amati, gli orribili tormentamenti del proprio corpo, co' quali credesi in quelle di servir gli Dei, e di renderli propizj verso gli uomini; tristi smarrimenti di falsi saggi che teneano per volontà di Dio, la più rozza violazione della medesima, che non sanno ch' egli trova vaghezza nell' amore e non nei sagrifizj, nella cogni-

(1) *S. Matt. X.* 37. *S. Marc. III.* 34, 35. *S. Luca VIII*, 21. *IX*, 23, 24. *XVII*, 33. *S. Giov. XII*, 25. *S. Luca XIV*, 26, 27 e 33.

zion di lui e non in olocausti (1); che anche in questa orrorosa superstizione, essi avrebbero dovuto dare segno della loro soggezione in qualche cosa di più nobile e di più elevato. Infine non abbiam veduto noi a dì nostri trionfare la derisione di tutto ciò che evvi di sacro; i filosofi illuminati impegnarsi con giuramento a far mettere in non cale i legami col padre e colla madre, co' fratelli e sorelle, co' parenti ed amici, co' padroni e benefattori, mediante i principj della loro setta, ed i comandamenti dei superiori dell'ordine? (2). Si volea satanizzare il mondo, stabilire come il più alto scopo degli uomini la legge dell' inferno. Tutto dovè cedere pertanto a queste massime, tutto sagrificarsi, fin anche ogni esterno ben essere. A mal grado che fosse rigettato il creatore ed il legislatore del mondo, e deificata al contrario l' umanità co' suoi decantati diritti, pure non ebbero più alcun valore nè la libertà, nè i diritti, nè le sacre possidenze. La vita e la fortuna di popoli interi fu stimata un nulla; udimmo sovente pronunciare che andrebbero piuttosto in rovina milioni di uomini, che non fare prevalere i nuovi princi-

(1) Hos. VI. 6.

(2) *Barruel Mémoires. T. IV. pag.* 555, 382, 437. *Trionfo della filosofia del secolo decimo ottavo T. II. p.* 103.

pj filosofici. Non ostante che l' intero mondo civilizzato giacesse immerso nel cordoglio e nell' affanno, che scorressero torrenti di sangue, e che un grido di lamento, a partire dal trono fino al mendico, si elevasse inverso il cielo, i sofisti non si smossero punto dai loro principj; e non vollero ravvisare nei frutti amari dei medesimi, la falsità della loro dottrina. Questi principj dovettero essere smaltiti, diffusi, e consolidati a costo di checchessia. Ciò venne loro prescritto dal nuovo idolo che si avean creato, dal così detto scopo della umanità, in altri termini: dall' abolizione dei superiori naturali, lo sparpagliamento degli uomini dava loro libertà e l' eguaglianza, ed il conseguimento del contratto sociale insieme colla sovranità del popolo de' sofisti; idolo cui giacquero sottomessi da schiavi a dispetto di tutte le millanterie di libertà di ragione, e di spirito. Comunque terribile fosse un tanto delirio, comunque spaventevoli sieno state e seguiranno ad essere per lungo tempo le sue conseguenze; la radice del male non è riposta nè nella fede, nè nella soggezione a certi principj; essa giace nell' essere contradittorj questi principj colla natura delle cose, coll' ordine del mondo, e quindi falsi e perniciosi, e nel trovarsi ne' medesimi non già la parola di Dio, ma l' invenzione degli uomini. Il fanati-

smo con tutti i suoi traviamenti (ch' è almeno un segno che gli uomini riconoscono alcun che al di sopra di loro, e che la vita fisica, ed il ben essere rapido-caduco di questa terra non è il solo scopo della loro esistenza) è sempre da preferirsi al totale indifferentissimo dell' odierna putredine, la quale, come conseguenza ordinaria di false dottrine, è tiepido e indolente verso la verità e la menzogna, il bene ed il male, incapace di alcuna virtù, e di alcun sagrificio, non crede a cosa alcuna di elevato e di sacro, e qual morte vera dello spirito rende il male incurabile (1). E però siccome la fede viva nella verità eterna, lo zelo pel buono, il culto puro sono il più bell' ornamento degli uomini, ed innalzano i paesi ed i popoli, e spargono su di essi ogni sorta di benedizione, così al contrario nulla conduce tanto alla decadenza, quanto il dominio di false dottrine, ed *il servire gl' idoli turpi è il principio, la causa, ed il fine di ogni male* (2).

(1) Impius cum in profundum venerit, contemnit. *Prov.* XVIII, 3.
(2) Lib. della Sap. XIV, 27.

CAPO LXIX.

CONSOLIDAZIONE DEL DOMINIO SPIRITUALE, MERCE' DELLA RIUNIONE DE' CREDENTI IN UNA CHIESA ESTERNA.

I. Necessità di una società esterna o chiesa visibile per la conservazione, propagazione, e pel traspiantamento di qualunque dottrina religiosa.

II Universalità della medesima in tutti i paesi ed in tutte le epoche per dottrine vere nemmeno che false, o tenute per vere.

III. Pruove tratte dalle religioni pagane, dalla chiesa cristiana universale, dal maomettanismo, dalla chiesa protestante, e per antitesi anche dagli ordini e dalle sette antireligiose dei tempi moderni.

Come abbiamo veduto da quanto finora si è detto, un precettore spirituale in origine, o Signore spirituale, può aver dominio, co' suoi principj propagati, su di una gran moltitudine di discepoli sparpagliati su diversi punti, ed a lui talvolta neppur noti; quai discepoli non si riconoscono ad alcun segno esteriore, ma per via di una comunione di fede intrinseca costituiscono ciò che suole appellarsi una *chiesa invisibile*. Questa alleanza però non prima si avvalora, si consolida, e si assicura per l' avvenire, che quando i credenti *professano* pubblicamente la loro

fede, e si aggregano per tal effetto ad una società esterna o *chiesa visibile*; o per esprimermi col linguaggio religioso *allorchè i figli di Dio*, diffusi su diversi punti, vengono raccolti e riuniti. Anche nelle cose spirituali l' uomo sente il suo isolamento, la sua insufficienza, e non ostante i migliori talenti di cui sia dotato, non può nulla da se eseguire. Il regno di Dio ugualmente che quello dei potentati temporali ha bisogno di collaboratori e di strumenti, onde far nota la volontà del suo fondatore, d' insinuarla negli animi, di spiegarla ne' casi di dubbio e di confutazione, e di mandarla o di farla mandare ad effetto. Il divulgare un libro, comunque eccellente, composto dall' istitutore della dottrina o dai suoi primi discepoli, non è sufficiente al fine propostosi, tuttocchè, oltre all' essere ispirato, sia scritto dalla stesso dito di Dio, e vada in giro per le mani di tutti gli uomini; alla guisa istessa che negli stati temporali la semplice pubblicazione della legge del Signore territoriale, poco varrebbe senza i tribunali, senza un autorità decisiva, ed interpetre. Perciocchè non è possibile che tutti gli uomini sieno a portata di leggere ciò ch' è scritto, e molto meno di ben comprendere ciò che han letto, non essendo un tal esempio neppur frequente a vedersi fra le persone culte e di lettere. Quindi un libro solo resterà

sempre come un muto, e conterrà le parole di un morto o di un assente, le quali riescono chiare al loro autore ed oscure agli altri, e cangiano col lungo lasso del tempo di significato e di senso. Il medesimo non può di per se interpretarsi e completarsi, non può rimuovere alcun dubbio, e decidere controversie (1), anzi come tutte le leggi scritte ne provocherà delle nuove per causa di sbagli, senza procurare ai credenti, additando loro un giudice, un sol mezzo per lo termine della guerra, e pel ristabilimento della pace (2). Del resto non può esso conse-

(1) Veggasi su di ciò Stolberg Storia della religione crist. nuova ediz. VII. 369 370. Socrate dimostrava i grandi vantaggi della istruzione verbale su quella in iscritto, paragonando gli scritti ad un quadro che ci rappresenta degli uomini vivi, ma che ammutoliscono ad ogni nostra dimanda. Tale scritto, ove sia mal capito, non può difendersi, non può ajutarsi, ed ha sempre bisogno del soccorso di suo padre. Tutt'altro però avviene del discorso vivo ed animato dei conoscitori, il quale viene scritto nell'anima degli apprendenti, si presta di per se assistenza, ec. *Vedi Fedon. di Platone*.

(2) Senza le interpretazioni dell'autorità ecclesiastica, potrebbe dirsi a ragione della Bibbia.

Hic liber est in quo quærit sua dogmata quisque;
Invenit pariter dogmata quisque sua.

gnarsi a' fanciulli, essere intelligibile ad ogni adulto, adattarsi ai bisogni ed alla capacità di ognuno, servir di veicolo differente a questo ed a quello, per farne percepire il suo spirito. I libri son fatti pei letterati, possono essere la fonte nella quale i dotti attingono o perfezionano la loro scienza, esaminano e riveggono l' autorità de' saggi ad essi anteriori; ma il discorso vivo, la tradizione verbale sotto tutte le forme e sotto tutti gli aspetti, sono l' unico mezzo per diffondere, o accreditare una dottrina qualunque; ed a ciò è necessaria una *riunione esterna* o società. I precettori ed i maestri debbono conoscersi una volta per convincersi della comunione della fede, per divenire più potenti e più atti alla sua propagazione, e per prestarsi vicendevole soccorso. Senza una siffatta unione la dottrina non potrebbe esser mantenuta nel suo essere, e molto meno nella sua purità. Ciascun credente ristretto al suo privato giudizio, la figurerebbe ora con aggiunte, or con troncarne delle parti, ne altererebbe e stravolgerebbe il senso con interpolazioni; non vi sarebbe alcun giudice ed interprete autorevole per mettere sul giusto cammino i traviati e per togliere i dubbj insorti. Non più si saprebbe dove sia da rinvenirsi la vera dottrina del fondatore; vi sarebbero tanti sensi e tante opinioni, quante sono le teste dei credenti; non vi re-

sterebbe nè fede comune nè legame amichevole. Se poi la dottrina stessa dovesse essere ritenuta e custodita in alcun luogo, la sua propagazione, consolidazione, e ulteriore tradizione sarebbero ancor meno possibili senza una società esterna. Perocchè la religione, anche la professione di certi principj comuni, non è un pensiero racchiuso nell' interno dell' animo, ma una fede che si manifesta e manifestar si debbe con azioni e con segni esteriori, onde gli uomini possano confidarsi in un altro; or senza istruzione questi non può esser creduto, e la chiesa perciò dev' esser visibile (1). Senza mezzi ausiliarj esterni, senza raunanze e congressi, senza certi riti, e certe cerimonie significanti, senza esercizj e senza esami, senza scuole per l' istruzione della gioventù, e per la formazione di precettori avvenire, senza beni e senza rendite per la somministrazione di tutte le spese necessarie, senza un' autorità suprema qualunque nel grande istituto, ben lungi di aspettarsi un' istruzione generale, non si può nemmeno sperarla durevole. La fede non verrebbe corroborata, non ripristinata, cia-

(1) Come possono invocarla, se essi non vi credono? come possono creder quello di cui non hanno nulla inteso a parlare? Come possono udire senza predicatori? Come possono predicare, se essi non sono inviati? ec. *Epist. ai Rom.* II. 14, 15.

scuno potrebbe insensibilmente scostarsene o cangiarla; ben presto si giungerebbe a non poter trovare un precettore nuovo degno di fiducia, che potesse provare per autentico, per discender egli dal primo fondatore, il possesso della vera dottrina; i figli de' primi credenti non verrebbero educati negli stessi principj, lo stesso legame sociale andrebbe a disciogliersi colla morte del primo fondatore, e niuno più crederebbe nella veracità e nella divinità della di lui dottrina, se ella fosse così transitoria e caduca come le finzioni e le opinioni di uomini isolati. Al contrario col favore di una chiesa esterna, i credenti vengono a far parte immediatamente della società de' loro correligionarj, e ad essere mediatamente avvinti alla dottrina, ed a fortificarsi scambievolmente; ella sola è nello stato di serbare l' unità della fede, e quindi anche la concordia tra i credenti; col di lei mezzo la tradizione verbale si rende generale e durevole sotto mille forme e mille aspetti; ella sola procura infine i mezzi esterni, per rafforzare costantemente la fede, ripristinarla, vivificarla, e per protrarne il dominio sino al termine del mondo, sino al compimento di tutti i secoli. Ella è il corpo, o l' organo materiale con che l' anima della religione agisce sugli uomini; è la forma che tiene incastrato il diamante onde questo non si perda, non si offuschi,

e non si consumi; è la casa o il tetto il quale preserva la fede dal raffreddamento e dai nocivi influssi esterni; è la siepe che ricinge il gregge dei credenti, e lo rassicura dagli assalti de' lupi.

Da questi motivi fondati sulla natura delle cose, noi veggiamo pure che in tutti i paesi ed in tutte le epoche, i fondatori di religioni vere, o gl' inventori di dottrine pratiche false e tenute per vere, si sono sempre ingegnati di riunire i credenti in società esterne visibili o nelle così dette chiese, e che queste costituiscono l' unico mezzo della loro conservazione e della loro durata. Tutte le religioni pagane ebbero ed hanno tuttavia i loro capi ed i loro sottoprecettori, la loro gerarchia ecclesiastica, le loro assemblee, i loro riti religiosi, i loro beni, le loro rendite, i loro templi, e le loro scuole. I Pontefici di Roma antica esercitavano il più alto potere, la legislazione, e la giurisdizione in ogni materia religiosa, decidevano le controversie, aveano la direzione dei sagrifici e del culto, prendeano cura dell' istruzione delle persone private e della censura de' libri nocivi, infliggeano varie pene, e simili. La religione giudaica, come prototipo ed emblema della cristiana, venne rassicurata e consolidata mediante una costituzione ecclesiastica stabilita da Mosè. I capi di questa società religiosa tennero in possesso per lungo trat-

to di tempo il più alto potere o libertà perfetta, ingerendosi i gran-sacerdoti nelle materie spirituali e nelle temporali, e questa ultima qualità veniva considerata come una giunta, un mezzo di sicurezza, e che li rendeva atti al governo spirituale. Colui che sostenne non aver voluto *Gesù Cristo* fondare alcuna comunità, alcuna società esterna, o chiesa visibile, per la propagazione e consolidazione della sua religione, o non dovea aver letto il Vangelo e gli scritti degli Apostoli, o avea percorso queste opere con poca attenzione. Non incominciò egli forse ad annunziare insieme colla penitenza, la fondazione del *regno di Dio*, il quale con acconce similitudini veniva da lui comparato (1) ora ad un capo di famiglia che lavora la sua vigna (2), ora ad un' agricoltore che semina buona semenza in ogni sorta di terreno, ora ad un granello di senape che diviene in seguito un grand' albero (3), ora ad una siepe tirata intorno ad una vigna (4), ora ad un fuoco che illumina e riscalda la terra (5), ora ad

(1) S. Matt. III. 17; S. Marc. T. 15. Vedi sopra la raccolta ed il paragone dei molti passi della sacra Scrittura, ne' quali si trova l'espressione di Regno di Dio o Regno celeste.
(2) S. Matt. XX.
(3) S. Marc. IV, 11.
(4) S. Marc. XII.
(5) S. Luca XII, 49.

una vite ed all' uva che vi cresce sopra (1), assai più sovente ad un pastore ed al suo gregge (2); un regno che sarà preso da' giudei e sarà dato ai pagani (3), il quale si appressa con possanza, prima che la generazione vivente sia vinta dalla morte (4), il quale regno non sarà di questo mondo, vale a dire, non sarà già fondato sul potere mondano, sopra truppe e denaro (5), ma sarà destinato in questo mondo pei bisogni spirituali del mondo (6). Non si lamentava egli, nel dar principio alla sua missione, del popolo giudaico, il quale se ne stava dissipato e languente come le pecore senza il loro pastore? non diceva egli ai suoi discepoli dover esser grande la raccolta, ma ancor tenue il numero dei lavoratori (7)? Non si udiva dichiarar sovente con molta energia, che colui il quale non raccoglieva con

(1) S. Giov. XV.
(2) S. Giov. X.
(3) S. Matt. XXI, 43.
(4) S. Matt. XXV, S. Marc. IX, 1. S. Luc. XIII, 30. IX, 27. XXI, 31, 32.
(5) S. Giov. XVIII, 36.
(6) S. Giov. v. 37. „ Tu dici ch' io sia „ un Re. Io sono a ciò nato; e son venuto „ al mondo per mostrare la verità. Colui „ ch'è per la verità, ascolterà la mia voce (chi ubbidisce alle mie parole riterrà i miei precetti).
(7) S. Matt. IX, 37, 38;

lui, dissipava (1)? Non volea egli raunare i figli di Gerusalemme, come una chioccia rauna sotto alle sue ali i suoi pulcini (2)? non è desso poi morto, per assembrare i figli di Dio, ch' erano dispersi (3)? E qual altro significato può aver questa parola assembrare, se non quello di separare i buoni dai cattivi, riunirli, scortarli, renderli potenti e liberi, fondare in somma un vero regno, di Dio? Non inviò egli predicando i suoi discepoli, siccome Iddio avea mandato lui (4)? Ei raccomandò loro di aspirare soprattutto al regno di Dio, alla propagazione della fede, alla fondazione della chiesa, e promise, che per quello che loro bisognasse in quanto alle cose terrene, eglino se *'l darebbero di per loro*, poichè il padre celeste conoscea bene ciò che fosse loro di bisogno (5). Non avea egli fatto secondo l' attestato dell' Apostolo S. Paolo, di taluni, degli Evangelisti, dei Pastori e dei Dottori, onde i Santi si accingessero all' opera del loro incarico, e venisse con ciò fabbricato *il Corpo di Cristo* (6)? colla quale espressione, secondo si rileva da ciò che leggesi in altri passi con molta chiarezza,

(1) S. Matt. XII, 30.
(2) S. Matt. XXIII. 37.
(3) S. Giov. XI, 52.
(4) S. Giov. XVIII, 18, 21.
(5) S. Matt. VI, 33, S. Luca XII, 31.
(6) Agli Efesi IV. 11, 12.

non altro vuolsi indicare che la comunità dei cristiani, l'organo materiale con cui agisce l'anima della religione, lo spirito di Gesù Cristo (1). Non appellava egli questa sua comunità ora il *sale della terra* (il quale preserva le anime degli uomini dalla putrefazione), ed ora la *luce del mondo* ? Ei la collocava come giudice tra i credenti (2), la comparava ad una *città sulla montagna*, ad una lampada che non brucia in segreto, ma che vien messa su di un candelliere (3) ? Non ha egli abbozzato a questa società i primi tratti della sua costituzione stabile insieme e benevola ed amichevole ? Non disse egli al primo degli Apostoli, Simone, cui esso cangiò il nome in questa occasione: « Tu sei Pietro, e su questa pietra fabbricherò la mia comunità, e le porte dell' inferno non la vinceranno (4)? Non dette a lui le chiavi del regno dei cieli, in quel modo stesso che l'architetto consegna le chiavi della casa al padrone o all' inquilino per significare che Pietro esser deve il capo ed il provveditore di tutta la casa (5) ? Non gli ordinò egli,

(1) Agli Efesi IV, 20, ai Coloss. I, 18 e 24.
(2) S. Matt. XVIII. 15—17.
(3) S. Matt. V, 14 — 16.
(4) XVI, 18.
(5) S. Matt. XVI, 18. Nell'antico Testamento le chiavi erano il simbolo del più

dopo triplice sperimento ed assicurazione di amorevole fedeltà di seguirlo, di portare a pascere le sue pecore ed i suoi agnelli, e di *corroborare i suoi fratelli* (1)? Ei fe' mostra di profonda sapienza, e di celestiale carità, allorchè gli prescrisse insieme il senso ed i doveri di sì alto incarico, e gli fece osservare che quantunque sieno gli Apostoli tutti fratelli, su cui avea esso il primato; pur tuttavolta a ciascuno era lecito di divenire il primo, il più grande, il principale, il *più potente*, per servire tutti gli altri,

alto potere, Gen. XXII, 22, giacchè Eliakim, coll'essergli consegnate le chiavi, divenne dopo di Giuseppe l'amministratore del regno. Agli Apostoli vien dato soltanto il potere di annodare e di sciogliere (di accogliere e di allontanare, di condannare e di assolvere) S. Matt. XVIII, 18), e non si danno loro le chiavi: il loro potere è subordinato, ma non il maggiore.

(1) S. Giov. XXI, 15--18.; S. Luc. XXII, 31--32. Anche questo passo merita di esser notato. Per menare a pascolo le pecore allorchè il gregge è divenuto assai numeroso, sono necessarj molti pastori. Ciascuno può e deve nel suo ricinto; quindi le parole, menate a pascolo le mie pecore, sono dirette a tutti gli Apostoli. Ma uno soltanto può corroborare e sostenere nella fede i suoi fratelli, e gli stessi Apostoli, ed aver cura dell'intero gregge e de' sotto--pastori.

prender cura di tutti, per ajutar tutti, per appagare i loro bisogni e per promuovere non già l' utile proprio, ma quello dell' intera comunità. Questa condotta pertanto non deve comprendersi nel senso che egli sia eletto dai suoi confratelli, e riceva i loro ordini, ma nel modo che Gesù Cristo ha praticato, il quale non è venuto al mondo per tenerli servi a lui, ma per servire gli altri e per sagrificarsi alla loro conservazione, quantunque si facesse poi chiamare Maestro e Signore, ed anzichè essere eletto dagli Apostoli, fossero stati questi al contrario eletti da lui (1). Non istituì egli de' riti religiosi, il

(1) S. Matteo XX. 25-28. S. Marc. IX, 35. X, 2-45. S. Luca XXII, 24-27. I. S. Pietro V, 3. Anche i Vescovi, come è noto, vengono chiamati fratelli dai Papi; lo stesso Papa si chiama egli stesso servo de' servi di Dio, e non il signore o il maestro del regno, ma semplicemente il *vice gerente di Cristo*, *il successore di Pietro*. Questi passi che io prego i miei Lettori di ben ponderare, vanno perfettamente di accordo col seguente di S. Matt. XXIII, 8-12. *Non vi dovete far chiamare Rabbi ec.* Si chiarificano e si confermano scambievolmente, e non mi sembrano dimostrare che nella comunità ecclesiastica non vi debba essere alcun capo, ma che prescrivano a questo i doveri da adempiere. Perciocchè a prescindere che Gesù Cristo era tuttavia tra gli Apostoli, quando

battesimo, come mezzo di purificazione, della rigenerazione spirituale, e della recezione nella sua comunità, l' Eucaristia

proferì quelle parole, e conseguentemente era l'unico lor maestro e signore, la sentenza sì sovente ripetuta: Il più grande tra voi sarà il vostro servo o come *un servo*, prova che uno di loro dev'esser di fatto il maggiore. La qual cosa viene sempre più confermata da seguenti versi di S. Luca XXII, 29--32 sul medesimo proposito: „ Ed io vi assegnerò il mio regno come lo ha a me assegnato il mio padre. Che dobbiate mangiare e bere (godere del nutrimento spirituale e distribuire) sulla mia tavola e nel mio regno e sedere sopra sgabelli „. Onde impedir poi la loro dispersione e la loro inimicizia segue immediatamente: „ Simone Simone vedi Satanasso che desidera potervi ventolare „ come il frumento? Io però ho pregato „ per te, onde non cessi la tua fede. E „ se ti convertirai una volta, rafforza allora „ i tuoi fratelli „. Con quanta dolcezza non è qui denotata la cura pastorale suprema senza favorire l'orgoglio, e senza destare l' invidia degli altri? Ei mi è impossibile di resistere all'evidenza che rifulge da tanti passi tutti in armonia tra loro. Del resto anche qui l'antitesi che si presenta tra i signori spirituali e temporali, è immensamente astrusa e vera. In certo modo anche dei principi temporali può dirsi ch'essi servono il loro popolo, cioè che son di giovamento al medesimo col loro potere, quantunque non l'abbiano da es-

in sua memoria, in rappresentazione dell' unione con Dio, della intrinseca comunione della fede, e del pane spirituale della vita eterna (1); *il lavamento dei piedi* in segno di sbandimento di ogni orgoglio, di amorevole umiliazione che soltanto innalza veramente, in segno dei doveri che anche il più grande ha verso l' infimo, e nell' adempiere i quali egli

so ricevuto (V. T. I.); ma vi è pertanto una differenza grande ed essenziale. Il potere di un signore temporale in beni, in ricchezze, in servi, e simili, esiste anche per lui. Quante volte con tali mezzi non offenda alcuno, e adempia ai doveri di benevolenza al pari di tutti gli altri uomini, gli è ben lecito di badare alle sue mire, ed a suoi proprj interessi. Avviene tutt' altrimenti di un pastore spirituale, di un precettore religioso. Come tale, questi non ha scopo proprio, nè interessi. Il potere spirituale che ha ricevuto da Dio, non è utile a lui, ma agli altri; egli è totalmente destinato al servizio ed al vantaggio degli altri; per poco che volgesse su di se i suoi sguardi, ei non sarebbe più un capo spirituale. Egli prende cura di tutt' i credenti non già secondo i suoi ordini, ma si bene *a norma della legge di Dio; in essi, viceversa, è riposto il dovere di prender cura di lui, ed egli si eleva coll' umiliarsi.*

(1) S. Matt. XXVI, 26--29. S. Marc. XIV, 22--24. S. Luc. XXII, 19--20. Vedi anche 1. Cor. XI. XII, 24--26.

rimane sempre il maggiore (1)? E infine allorchè Gesù Cristo dipartissi da questo mondo, la società de' cristiani restò esterna e visibile come prima; ella crebbe ulteriormente e si andò consolidando per gradi. S. Pietro continuò ad avere la suprema direzione: ei rassembrò i confratelli, e regolò la scelta di un nuovo apostolo, onde non andasse a diminuirsi, il loro numero (2). Egli predica il primo ed è il solo a ciò praticare nella festa della Pentecoste, fa i primi discepoli (3), porta in nome di tutti la parola nella responsabilità davanti ai gran-sacerdoti (4), percorre tutte le communità (5), decide le quistioni intorno alla fede ed alla disciplina, coll' assenso dell' intera comunità (6), la quale prega anche per lui durante la sua prigionia. Dal canto loro i credenti *erano concordi fra di loro*, possedeano tutto in comune (7), vale a dire si sostenevano a vicenda anche co' beni esterni, e nulla vien tanto ad essi raccomandato, quanto la comunione della fede, dopo la quale tutto ciò che vi si riferisce, non è che il simbolo, ed il mezzo ausiliario. Essi debbano parlare all' i-

(1) S. Giov. XIII, 4--17.
(2) Storia degli Apost. I, 15--26.
(3) Ivi Cap. II e III.
(4) Atti degli Apost. Cap. IV e V.
(5) Ivi IX, 32.
(6) Ivi XI, 18, XV. 7--12.
(7) Stor. degli Ap. IV, 32.

stesso modo, non far nascere alcuno scisma, ma attenersi ad un medesimo senso, e ad una stessa opinione (1), il che senza società e senza un' autorità decisiva non è affatto possibile. Saranno condannati coloro che predicano altro Vangelo che quello ricevuto (2) (sulla quale cosa vi ha da essere pur uno che dia il suo giudizio), ed i cattivi, gl' increduli, e coloro che introducono nella dottrina dissipazione e novità, debbono venire allontanati dalla comunità, o bisogna fuggirli (3) il che non può succedere senza una riunione visibile. Gli Apostoli ordinano ai primi loro discepoli di tramandare la dottrina ricevuta ad altri uomini fedeli, ed atti ad istruire (4), di provvedere le città di preti (5), e di nominare de' vescovi per pascolare la comunità del Signore (6); di ingiungere ai credenti di prestare ubbidienza ai loro precettori, che questi possono adempiere il loro incarico con gioja e non con sospiri (7). Questa comunità del Dio vivente viene eziandio

(1) Ai Corint. I, 10, e agli Efesi IV, 3 e 5.
(2) Galat. I, 9.
(3) S. Matt. XIII, 47--49. ai Rom. XVI, 17. 1. ai Cor. V. 11. 2 ai Cor. VI, 14. 15, 17, Tit. III, 10. 2 ai Tesi. III, 14, 15, 2 agli Efesi S. Giov. 10-11.
(4) 1. *Timot.* II, 2.
(5) *Tit.* I, 5. *Act. Ap.*, XIV, 23.
(6) 1. *Corint.* XII, 28, 1.; *Timot.* III, 2. 10.
(7) *Eb.* XIII, 17.

chiamata il pilastro ed il fondamento della verità (1). Del resto vennero prescritti de' riti religiosi, i quali sono l'espressione ed il mezzo di vivificazione della fede intrinseca, il battesimo e la frazione del pane nel tempio, nommeno che nelle case (2), l'*imposizione delle mani*, come segno e mezzo della partecipazione dello Spirito Santo ne' precettori avvenire (3), le congreghe dei *credenti* (4), *le pubbliche preghiere della chiesa* (5), *gl' inni ed i cantici ecclesiastici* (6), *la vicendevole confessione de' peccati*, *la cura degli ammalati*, *de' moribondi* (7). E se si considerano gli sviluppi ancor maggiori, i risultamenti di tutta la storia della chiesa, la fede uniforme e costante dei credenti, i quali sono i migliori interpreti della legge primitiva, lo scopo del primo fondatore, si troverà sempre più comprovato che tutte le promesse di Gesù Cristo sono state adempiute sovrabbondantemente e con esattezza. Il regno visibile di Dio si è preso dai Giudei e dato ai pagani, esso si è stabilito nella principale residen-

(1) 1. *Timot.* II, 15.
(2) Act. Ap. II. 42 46.
(3) Ivi VIII, 17.
(4) 1. Corint. XIV. Ebr. X, 24, 25.
(5) 1. Timot. II, 1 3.; Ep. St. Jac. V.
(6) Coloss. III, 16.; Ephes. V, 19.
(7) Ep. St. Jac. V, 14, 15. vegg. S. Marc. VI, 12 13.

za del paganesimo, in dove, sin da diciotto secoli tengono il loro seggio i successori di S. Pietro, ciascun dei quali si riguarda da tutti coloro che non si sono scissi dalla chiesa universale come il capo supremo di questa società, come il centro della concordia e come il vicegerente di Cristo nelle cure pastorali. Il Vangelo è stato predicato, e lo sarà fino al termine del mondo; e dappertutto veggiamo gli stessi regolamenti per la sua consolidazione, ed ulteriore tradizione. La chiesa è cresciuta in forze interne come in estensione esterna; ella è stata regolata per mezzo di savie leggi e di statuti basati su di mire filantropiche; dal granello di senape è derivato un grand'albero sotto ai cui rami gli uomini hanno abitato tranquillamente, e lodato il Signore coi loro cantici. A coloro che hanno aspirato al regno di Dio, è stato conceduto con abbondanza, tutto quello di cui possono abbisognare nel temporale. Noi abbiamo veduta la chiesa co' suoi dottori, e con tutti i suoi istituti, dotata di beni e di rendite in virtù della sola liberalità dei credenti, e senza rapine, senza imposizioni, fregiata di credito esterno, e sfolgorante dello splendore di una perfetta libertà per la migliore custodia del Santuario. La sua dolce influenza morale si è estesa fin sui potentati di questa terra, e così il mon-

do è stato retto dai Santi (1). Le porte dell' inferno, gli sforzi di tutti i sofisti dell' incredulità, di ogni nemico della verità, si sono in vero elevati sovente contro la medesima, ma non l'hanno potuto mai superare (2). La pietra che gli operaj della saggezza mondana, voleano scartare, è divenuta pietra angolare; chi cade sulla medesima vien rotto in ischeggie; ma quello su cui essa cade, è minuzzolato tosto o tardi. I troni più potenti sono stati ingojati dal torrente del tempo; la nuova Babilonia, il violento impero romano si sono veduti distrutti e conquassati, ma la sede sulla quale si appoggia la chiesa cristiana, a dispetto de' suoi molti nemici, è rimasta costantemente all' impiedi. Senza l' ajuto di truppe e di potere proprio temporale, questa chiesa ha trionfato di tutte le avversità e tribolazioni con cui ha dovuta lottare dalla sua origine fino al presente, e le quali son forse necessarie per la continua vivificazione e santificazione del suo zelo. Ella ha resistito alle più crudeli persecuzioni, a tutti i nemici esterni ed interni; assai più pericolosi de' primi, ad ogni corruttela che ha cercato d' intrudersi nel suo seno. Inconcussa mai sempre, è dessa rimasta la co-

(1) I. ai Corint. VI, 2.
(2) S. Matt. XXI, 42-44.; S. Marc. XII, 10.; S. Luc. XX, 17.

lonna ed il fondamento della verità, ed il di lei spirito non si è mai scostato dalla concordia. Simile alla luce eterna ai cui raggi si oppongono invano degli ostacoli perchè vengono altrove riflessi, la chiesa cristiana ha riparato con nuove conquiste le perdite del suo territorio spirituale; sembra ch' ella risorga più pura e più brillante dagli assalti, dai perigli, e dalle oppressioni. Ella ha promosse e consacrate tutte le scienze e tutte le arti; a lei deve il mondo ingrato tutta la sua cultura, a lei, che dirige a delle mire buone ogni talento, ogni conoscenza, e che non ha mai dimenticato, *che il solo sapere fa gonfiare, e la sola carità rende migliore* (1). La chiesa ammaestra, istruisce, e consola tutti gli uomini dall' ora della loro nascita sino all' orlo della tomba; ella è anche al presente la città sulla montagna, la luce del mondo collocata su di un candelliere; e l' esperienza di diciotto secoli ha dimostrato che coloro i quali senza freno, e senza regola si separano da lei, e seguon la fallacia del loro spirito non fanno che piombare in una notte di tenebre eterne, e slanciarsi in un mare tempestoso di errori e di contraddizioni, senza trovar mai la quiete dell' anima, il porto della verità; anzi simili a secchi rami spiccati dal-

(1) 1. ai Corint. VIII, 1.

l'albero della vita, danno sol frutti di cattiva qualità, o perdono affatto il vigore per produrne degli altri.

Mi si perdonerà questa effusione del sentimento sulla chiesa cristiana, avvenuta in un capo dove non altro bisognava fare, che presentarla come pruova della universalità delle società esterne visibili per la propagazione e per lo traspiantamento delle dottrine religiose. È tempo ormai di riprendere il filo interrotto dei nostri raziocinj, e completare siffatta pruova con molti esempi luminosi, taluni di un genere del tutto opposto. La setta dei manichei, fondata nel terzo secolo ebbe per capo un certo *Manes*, e dopo di lui diversi altri suoi successori. Dipendeano con relazioni immediate dal loro capo dodici precettori, e da questi settantadue Vescovi; i primi dodici doveano rappresentare i dodici Apostoli di Gesù Cristo, ed i settantadue gli altrettanti discepoli del medesimo. I Vescovi avean sotto di loro de' Preti, de' Diaconi, e dei così detti missionarj, i quali venivano inviati in diverse parti per fondare o consolidare nella fede i credenti; cosicchè una tal gerarchia vedevasi modellata su quella della Chiesa cristiana, e provava ad evidenza che la setta di cui parliamo aveane fatto parte altra volta. Allorchè Maometto attaccò nel settimo secolo il Cristianesimo, e s' immaginava di ristabilire la pu-

ra religione di Abramo e d' Ismaele, il predicare soltanto la sua dottrina non bastò allo scopo che si prefisse; vi volea *il giuramento* ch' ei pretese da' suoi credenti nell' anno 622 per poter dare propriamente il primo passo, e per far sì che i credenti riuniti di una società esterna con lui fossero a portata di conoscersi, di raccogliersi, e di riunirsi. Non v' ha dubbio che l' Islamismo si propagasse in gran parte da Maometto e da suoi discepoli col mezzo delle armi: il che è interamente contrario alla essenza del dominio spirituale, è ingiusto e violento; ma tutto ciò presuppone sempre un legame sociale, una riunione di forze, senza di cui non si consegue alcuno scopo importante. La guerra e la vittoria poteano bene togliere gli ostacoli che si opponeano alla dilatazione della fede, ma non mai poteano produrla, consolidarla, e traspiantarla. A ciò era d' uopo una società esterna, una così detta chiesa, la quale istituita da Maometto, fu in seguito completata dai suoi successori. Dai collaboratori della dottrina e dai loro discepoli surse una gerarchia di persone presbiterali, riunite sotto un capo che appellavasi Califfo (dottore), successore di Maometto. Per lo traspiantamento della fede si formarono delle congreghe di credenti, si costrussero de' templi, s' introdussero delle discipline o dei riti, modellati sulla religione

giudaica e sul Cristianesimo, si fondarono diversi istituti, delle scuole e delle accademie. Le mostruose conquiste fatte dai Califfi furono la sola causa per la quale questo regno spirituale in origine, degenerasse tantosto in un regno militare e temporale insieme, e andasse in rovina, e si dissolvesse totalmente nel corso di pochi secoli, mentre la dottrina e la costituzione esterna della Chiesa hanno sopravvissuto alla perdita del potere temporale ad esse riunito, e protratta la loro durata sino all' epoca presente.

La condotta degli stessi protestanti del secolo decimo sesto è di luminosa conferma all' assoluta necessità delle società esterne per la propagazione e per lo traspiantamento delle dottrine religiose. Imperocchè quantunque essi combattessero o rigettassero totalmente la chiesa dominante, il regno visibile di Dio, e pareva volessero ammettere soltanto una società spirituale interna, simile ad un anima senza corpo; pur tutta volta i loro parrochi i loro decani, e le loro classi, i loro sinodi, i loro concistori ed i loro sopraintendenti sono esterni e visibili; essi trovansi ordinati in certe gerarchie, o riuniti in corporazioni ed in congreghe. Hanno le loro assemblee ed i loro templi, i loro riti, quantunque molto circoscritti, le loro scuole e le loro accademie, i loro regolamenti ecclesiastici e le loro leg-

gi, tratte non già dalla Bibbia, ma immaginate dagli uomini, cioè dai riformatori e dai costoro discepoli; e quindi la loro chiesa non è semplicemente invisibile, ma ben anche esterna e visibile. Nel calore della lotta di quel tempo, essi non si contentarono solamente di opporsi al potere spirituale dell' antico lor capo supremo, ma non vollero neppur riconoscere nelle cose di fede e disciplinarie, autorità umana di sorta alcuna; al contrario elessero come norma unica della loro religione la Scrittura destituta *d' interpretazioni autorevoli*; ma loro malgrado non han potuto esser fedeli a questi principj, e si sono veduti costretti a cedere alla necessità naturale. Ad allontanare il pericolo di una dissoluzione, e dissipazione intera, la ragion privata dichiarata per assolutamente libera, dovè assoggettarsi anche quì ad una regola stabilita dagli uomini, sì nell' esposizione della dottrina come nell' interpetrazione della Scrittura sacra; e con tal procedimento si venne in conseguenza a protestare contro il principio del protestantismo. Non ostante la triplice libertà dell' interpretare, e del professare pubblicamente, si riconobbe il bisogno di stabilire una professione di fede comune, a cui si pervenne non senza moltiplici discussioni, e condiscendenza scambievole. Ella servir dovea di norma obbligatoria, senza di

che i protestanti non avrebbero costituita veruna chiesa, e veruna comunione. Sull' esposizione e sull' eseguimento di tali prescrizioni, pronunciavano dei giudici umani. L' autorità suprema ecclesiastica che si oppugnava in generale, non potette essere abolita, e si trasferì solamente altrove. Ella si suddivise in molte autorità più piccole, e restò in ogni paese nelle mani *dei riformatori o de' loro successori*; rimase, cioè, ora nelle mani dei Vescovi, in quei luoghi ove questi esistevano ancora, ora nei sinodi, concistori e consigli della Chiesa; o passò più violentata che spontanea nelle mani di principi temporali; giacchè senza il loro potere coercitivo, il clero protestante, sparpagliato e discorde ne' suoi membri, non avrebbe potuto conseguire nè credito nè forza bastante per sostenere e traspiantare la nuova religione (1). E se voglionsi aver di mira

(1) Onde sciogliere il nodo gordiano, fu immaginato il seguente principio tutto nuovo; „ Cujus est regio, ejus est de religione dispositio. „ Secondo questo principio noi avremmo tante religioni quanti sono i signori territoriali temporali, e propriamente una continua vicissitudine. Sarebbe questo in vero un bel concerto morale e una netta unità di fede! -- Quella autorità suprema che in materia di religione non si volle riconoscere a malgrado della universalità, della chiesa, e dell'ar-

delle cose accessorie, e degli abusi transitorj incapaci a produrre uno scisma, e che possono introdursi del pari nella chiesa protestante (1), allora la gran quimonia del capo e degli altri membri, venne accordata al capriccio di un laico, di un ignorante, e forse di una donna, di un fanciullo o di un nemico della religione e della chiesa; anzi talvolta si son forzati costoro a riceverla. La contraddizione è un po' forte, ma non poteva essere altrimenti. Ogni riformatore pretendea che valesse per lui solo il potere del suo signore territoriale, per riuscire più presto nel suo piano. Senza l'interposizione dell'autorità dei principi, la guerra accesasi tra protestanti e protestanti non avrebbe avuto alcun termine. Così pure gli odierni riformatori politici, nommeno discordi tra loro, vogliono che i principi dieno delle costituzioni civili, non già perchè riconoscessero in questi un tal diritto, ma perchè le medesime non possono mai riuscire senza il potere coercitivo di quelli.

(1) Sono forse tutti i preti protestanti irriprensibili? Niuno di essi non ha dato mai scandalo nella dottrina o nei costumi? Non si ritrova mai in loro nè superstizione nè credulità? sono stati essi costantemente estranei all'avarizia, all'ambizione, ed alla voluttà? Nella Bibbia si legge, che sovente si vede la schegge nell'occhio altrui, e non la si trova nel proprio. -- Intorno ai costumi non molto edificanti di parecchi riformatori leggasi l'attestato di

stione che bipartisce amendue i partiti spirituali non s'aggirerà sul riconoscere se debba o no esistere un' autorità spirituale suprema, ma in provare quale delle due autorità sia la legittima, cioè quale di esse trae la sua origine dai primi fondatori, e rimontare fedelmente la sua tradizione sino alla dottrina primitiva; non intorno alla necessità di una chiesa esterna e visibile per la propagazione, consolidazione e per lo traspiantamento della religion cristiana, ma intorno al dimostrare quale delle due è la vera, quale di esse porta seco il carattere dell' antichità riconosciuta, dell' unità, dell' universalità, e della immutabile durazione.

Del resto non solo la più piccola setta, comunque incalcolabile ed oscura esser si possa, tiene la sua organizzazione, e la sua costituzion sociale, ma non poterono nemmeno dispensarne per la propagazione delle loro dottrine gli stessi sofisti odierni, quei medesimi che hanno elevata una guerra di esterminio contro ogni gerarchia in generale, contro ogni autorità superiore in materia spirituale e temporale, e senza un siffatto mezzo, non sareb-

Erasmo nel volume decimo nono delle sue Lettere a Melanchthon, e la raccolta di Hessen attinta nella *Storia della chiesa e della riforma*.

Il convito di teodulo. pag. 174-176.

bero mai pervenuti ad una sì grande influenza. Essi metteano in contraddizione coll' opera dello stesso fatto le loro proprie massime, nel momento appunto che predicavanle con arroganza dall' alto dei tetti. Si sa con quanto zelo *Voltaire* raccomanda simili fratellanze ai suoi discepoli dell' incredulità, o piuttosto di quella fede che ammette il contrario di tutte le verità finora riconosciute. » I filosofi, » scriveva egli al suo Co-apostolo d' *Alembert*, debbono formare un corpo di » iniziati, una confraternita simile a quel- » la dei frammasoni, per distruggere la » religione cristiana; eglino debbono rau- » narsi, sostenersi scambievolmente, re- » star fedeli alla confraternita; ed una » tale accademia segreta gli sembrava as- » sai più conducente allo scopo di tutte » quelle di Atene e di Parigi » (1).

Questo consiglio non fu dato senza effetto. I così detti filosofi, che rigettavano ogni autorità spirituale come un preteso giogo, volevano passare per autorità rispetto agli altri. S' impadronirono delle accademie o riunioni di dotti esistenti per tutt' altro scopo, ad oggetto di distribuire con parzialità lodi e biasimo, e di assoggettare tutte le scienze alla loro di-

(1) Correspondence avec d' Alembert. Ouvres de Voltaire, Edit. de Kehl. T. LXVIII, p. 163, 164.

rezione, rendendole ligie alla loro dottrina. Eressero dei proprj Club, i quali vennero chiamati dai loro membri, *Sinagoghe filosofiche*, e fabbricaron colà per la propagazione della loro dottrina, una quantità innumerevole di scritti irreligiosi e tumultuanti, i quali non poteano esser composti collo stesso spirito, se i loro autori fossero rimasti sparpagliati, e secondo il sistema della setta, abbandonati alla libertà assoluta della religion privata. Con unioni di tal genere, e col mezzo di appoggi vicendevoli riuscì loro di impossessarsi nell' intero regno di quasi tutte le cattedre pubbliche o private. Finalmente si seppero intrudere in altre società segrete da lungo tempo esistenti, e precipuamente nelle leggi dei Frammasoni, impadronirsene indi a poco coll' ajuto di nuovi gradi immaginati, e degli aggiunti *Comités regulateurs*, *politiques*, e con ciò riuscì loro senza alcuna pena, e senza sforzi, di dominare su di un numero immenso di proseliti, e di far servire al loro scopo l' organizzazione, l' influenza, ed i mezzi pecuniarj, di quelle estesissime società (1).

Per ciò che infine concerne i chiaroveggenti, o i così detti *illuminati* tedeschi, i figliuoli ed i fratelli in ispirito dei filosofi e degli enciclopedisti francesi, è

(1) Veggasi T. I, Cap. VII.

noto, ed è stato da noi altrove indicato (1), siccome costoro furono riuniti, ed organizzati da un certo *Weishaupt* in una società esterna regolare, ossia in un così detto ordine segreto, quantunque questo fosse divenuto in certo modo pubblico ne' suoi effetti. Qual fosse l' origine della loro dottrina, e com' ella consistesse in sostanza nell' annullare ogni sorta di autorità e di dominio, tranne il loro, ogni genere di superiorità spirituale e temporale come pretese istituzioni umane contrarie alla libertà, noi lo abbiamo ivi fatto vedere. Or non faremo altro che di gettare uno sguardo rapido sulla forma esterna di tali società adattate a propagare e a traspiantare quella dottrina, che trovandosi in opposizione con quella del regno di Dio, potrebbe a ragione appellarsi *Congregazione di Satana*, un *regno visibile dell' inferno*. L' idea di fondare un regno spirituale non già di santi, ma d' *illuminati*, il quale dovesse combattere da per tutto con forze riunite, i pregiudizj ed il dispotismo, promuovere i lumi e la morale, essere il più alto potere supremo legislativo, ed il tutore supremo del genere umano; dovesse con influenza invisibile, senza violenza esterna, reggere il mondo intero, trasmutare i principi in istrumenti subordinati, far

(1) Veggasi T. I, Cap. VII.

disparire i confini degli stati e delle nazioni, dovesse infine condurre i suoi credenti od i suoi collaboratori ad un' autorità esterna, ed avvicinarli ai troni, questa idea fu attinta manifestamente da *Weishaupt* nella chiesa cristiana universale; se non che vi era l' essenziale differenza, che quella esercitava la sua dolce influenza spirituale in onore di Dio, per l' amministrazione delle sue leggi e per la conservazione dell' ordine sociale, e questa volea adoperar la sua per l' annullamento di tali leggi, e ruina del mondo; e in contraddizione con se stessa, volea attirare a se ed al suo ordine quel dominio universale che rimproverava alla chiesa cattolica. Siccome poi lo spirito malvagio è da per tutto la scimia dello spirito buono, e non sa nulla produrre di per se che sia conforme allo scopo che si prefigge, così tutti i mezzi e tutte le forme esterne furono parte imitate in generale dalla chiesa cattolica romana, parte da uno de' di lei ordini più rinomati, ma adoperate e stravolte per lo conseguimento di uno scopo del tutto opposto, cioè per la distruzione della religione cristiana e di ogni autorità. Il generale dell' ordine, col nome significante di *Spartaco*, come condottiere di quei pretesi schiavi sollevati contro ogni potere spirituale e temporale, era circondato da un *Areopago* di dodici de' suoi primi discepoli,

che faceano le parti di apostoli o cardinali della sollevazione e dell' empietà.

Nel seno di questi primi proseliti veniva eletto da membri stessi il capo futuro dell' ordine, ed a' loro piedi conveniva ricorrere tutte le volte che trattavasi di casi importanti per isciogliere de' dubbj, o per conoscere i precetti dei superiori dell' ordine. Da siffatto nuovo Areopago dipendeano in ben distinta gerarchia, tutti i *superiori nazionali*, da un superiore nazionale, i *superiori provinciali*, da un superiore provinciale, *varj decani*, da un decano delle *logge distrettuali*, o da un superiore distrettuale delle *logge minervali*; e in fine venivano *le semplici logge degli adepti* ch' erano gli ultimi comuni. La corrispondenza seguiva coi nomi proprj dell' ordine, per mezzo di una cronologia particolare e di una geografia finta onde tener meglio celati il tempo, il luogo, e le persone, e assicurarle dall' altrui animosità. L' ordine tenea i suoi gradi diversi ne' quali i misterj della dottrina della eguaglianza venivano a poco a poco svelati, i suoi *noviziati*, i suoi *sperimenti*, le sue *cerimonie di ricevimento e di iniziazione*. Il clero e i discepoli dell' illuminismo predicavano pubblicamente in tutto il mondo, ed approntavano un numero infinito di scritti sovversivi che attaccavano la chiesa e gli stati. Essi aveano altresì i loro propagatori,

i loro missionarj o per fondare nuove comunità o per essere di sostegno al regno dell' inferno che da essi chiamavasi *l' umanità*, laddove mancasse di lavoratori. Esercitavano per mezzo de' loro istituti di censura, ossia diffamatorj, calunniatori, una maldicenza spaventevole contro i loro avversarj, contro i libri buoni (opposti alla loro fede), e non contro i cattivi, cioè a dire, contro i difensori della religione e dell' ordine sociale; la loro *scommunica* o espulsione dalla comunione degli illuminati, colla quale gli oppositori della setta si denotavano non solamente come increduli, ma eziandio come nemici della umanità (dell' ordine), come stupidi ed insensati, e si facea di tutto onde far perdere loro l' onore e l' impiego, ed ogni ben essere della vita. Gli adepti doveano *professare* la loro fede col palesarla per via di discorsi, di scritti, e di azioni, e col corroborarla in congressi periodici; essi aveano i loro *siti per le adunanze*, i quali chiamavansi logge ed in parte anche chiese, i loro *simboli* e le loro cerimonie; le loro *feste*, ed i loro *giorni feriali*, i loro libri profani, stimati nell' ordine e raccomandati ai credenti, le loro *discipline*, tra le quali vi era una *confessione* severa, non già per correggersi, ma per rivelare gli errori e tutti i rapporti della vita onde farli servire allo scopo dell' ordine; i loro *voti* non

di castità e molto meno di povertà, ma di combattere la chiesa e lo stato; di ubbidienza verso i superiori dell' ordine, senza la restrizione valevole in tutti gli ordini cristiani, di non commettere azione alcuna contro le leggi divine, ma di riconoscere solo la legge superiore dell' ordine, colla quale si permettevano e ordinavano sin anche de' delitti, perchè lo scopo santificava ogni mezzo. Del resto l' ordine dava leggi e ne prescrivea l' adempimento, infligeva le pene ed esercitava una piena e perfetta *giurisdizione*; gli stati giaceano in lui, e non esso giacea negli stati; era molto più indipendente dai principi temporali di quello che sia stato o abbia preteso di esserlo la chiesa cristiana, quantunque la medesima avesse più fondate ragioni di aspirarvi per la natura della dottrina e pei frutti benefici ricavatine, per la sua antichità riconosciuta, per lo possesso immemorabile della medesima dottrina per doversi considerare come madre e radice e di sì gran numero di Stati temporali. L' ordine s' ingegnò e riuscì di guadagnare ai suoi discepoli dell' influenza dapertutto, nelle scuole, nelle accademie, e nelle università, di affidar loro l' istruzion privata dei grandi e dei personaggi ragguardevoli, di collocarli in cariche importanti a favore dello scopo dell' ordine, di privare la chiesa cristiana de' suoi beni, e di appropriarseli sotto dif-

ferenti pretesti, di disporre in parte delle casse de' principi, di guadagnare coll' inganno e con ipocrite adulazioni anche de' grandi potentati, e di trasmutarli in esecutori delle risoluzioni dell' ordine; d' intrudersi nella estesa società de' frammasoni, di sorpassarli, di renderseli soggetti in ispirito, e in tal guisa di fare con un sol colpo grandi conquiste di proseliti e di mezzi economici. Intanto per mezzo di una siffatta organizzazione la setta divenne sì possente, che in compruova di ciò che possono le false dottrine, e le forze riunite, ella credea, col soccorso de' suoi fratelli francesi, i sofisti, di aver quasi annichilata in Europa ogni sana dottrina e scienza fondamentale, scossa, renduta orfana, ed estirpata fin dalla radice la Chiesa cristiana; ella atterrò molti troni temporali e vi si assise al di sopra, altri ne avviluppò, e se li fe' soggetti con minacce e con adulazioni, distrusse ogni diritto privato ch' ella chiamolla privilegi, sciolse mille differenti legami sociali, privò gli uomini de' loro benefattori, li rese gli uni gli altri insufficienti, e perchè si ravvisasse la dottrina sovversiva ne' suoi frutti, cuoprì la più bella parte del mondo colle ruine di ciò che vi era di grande, di frantumi, e di cadaveri. Noi non possiamo credere, che quest' ordine non esista tuttavia, quantunque sotto altre denominazioni. Imperocchè senza forma e-

sterna ed una direzione suprema, non potrebbe affatto spiegarsi quell' armonia nelle mire, nei mezzi, e negli sforzi unanimi, quel regnare della bassa letteratura, quella premura tenera per tutti i suoi credenti, qualunque sia il paese in cui si trovino, una colla spietata disamorevolezza contro quelli che nol sono, quella unità di pensieri e di frasi alternanti e insieme dello stesso significato, quello studio visibile di procurare a suoi confratelli in ispirito i primi impieghi, la maggiore influenza, ed impadronirsi così in un modo o nell' altro del supremo potere. Colla mira soltanto della sì decantata libertà della ragion privata, i soli libri non poteano dare simili risultamenti in tanti paesi diversi, segnatamente nella chiesa protestante, in cui non vi è nè legame nè capo supremo, in cui non più si trova unità di spirito, comunione di fede, e nella quale, mentre altrove si parla con energia di principj, di massime solide, e di fede, si considerano ivi come indifferenti codeste massime, e codeste dottrine distintive che sono la radice di tutte le azioni umane. Il regno però di quella setta incomincia a vacillare, l' illusione de' suoi sofismi è cessata, il numero de' suoi aderenti è immensamente diminuito; la fede sfugge dalle mani de' falsi profeti, essi non vinceranno colla violenza la comunità di Dio che esiste da diciotto

secoli, saranno al contrario da quella superati, e solo col mezzo del di lei amore potranno sottrarsi dalla propria ruina. La Chiesa cristiana non deve certo addormentarsi in questo sacro combattimento ch' è ora divenuto il più vivo che fosse mai stato; ma il di lei coraggio dev' esser fortificato dall' idea di aver patiti maggiori dolori, e che il Signore metterà pure un termine al presente malanno (1).

La vittoria che attendono gli uomini onesti, può intanto giungere dopo un tempo più o meno lungo, non essendo le vie della Provvidenza, le nostre vie; e così rimane dimostrato co' buoni e cattivi esempj, colla natura stessa della cosa, ciò che noi volevamo dimostrare in questo capo, cioè che senza riunione di forze, senza società esterne visibili, non può affatto ottenersi la conservazione, la propagazione, e la consolidazione di qualsiasi dottrina vera o falsa. La verità e la menzogna, lo spirito del bene e lo spirito del male, abbisognano entrambi di un corpo, di un organo materiale onde agire in questo mondo sugli uomini. Il regno di Dio non che quello di Satana han d' uopo di una costituzione esterna, di collaboratori, e di strumenti, onde far note agli uomini le loro leggi, insinuarle ne'

(1) O graviora passi dabit Deus his quoque finem.

loro animi, tramandarle alle future generazioni, e rinvigorire e rassicurare per quanto è possibile i credenti. Anima e corpo, spirito e forma, scopo invisibile e mezzi visibili vanno qui da pertutto congiunti in modo indissolubile, e l' uno non può sussistere senza dell' altro; se la forma vien distrutta, disparisce anche lo spirito, e se questo cessa, resta la forma come morta ed inutile: ed ecco in qual modo si spiega, perchè tutti gli antagonisti della religione lavorano costantemente alla distruzione della chiesa esterna, ed i nemici dell' empietà o sfrenata libertà detestano dal canto loro le tribù segrete di sofisti, o quelle che hanno almeno l' apparenza d' invilupparsi nel mistero.

CAPO LXX.

PARTI ESSENZIALI DI OGNI CHIESA ESTERNA, O SOCIETA' SPIRITUALE.

I. La costituzione di ogni chiesa consiste parte, in rapporti essenziali riposti nella natura stessa della cosa, parte in forme positive ed in mezzi ausiliarj.

II. Fondazioni delle comunità. — Gerarchia naturale necessaria, tosto ch'ella diviene alquanto estesa.

III. Solennità o cerimonie nel ricevere nuovi discepoli.

IV. Luoghi per le congreghe, ed esercizj di pietà comuni.

V. Sicurezza e custodia della dottrina.

VI. Estratti succinti di tali cognizioni. Professione di Fede.

VII. Feste straordinarie ed ordinarie; Domeniche, e giorni feriali. Processioni.

VIII. Esercizj di pietà privati, e discipline come mezzi di guarigione e di miglioramenti.

IX. Altri riti e mezzi ausiliarj: lavacro de' piedi — pellegrinaggio — Immagini, e reliquie materiali per risvegliar la memoria — Cresima degli adulti — Benedizione nuziale — Conforto degli ammalati e dei moribondi; cerimonie funebri.

X. Disciplina ecclesiastica per l'amministrazione delle leggi ecclesiastiche. Ricompense, e punizioni spirituali. — Loro differenti specie, loro propria natura, e loro scopo.

XI. Scuole e stabilimenti ad istruzione della gioventù e per la formazione di dot-

tori avvenire. Vasta moltiplicità e scopo di quelli dei cristiani.

XII. Fondazioni pie per gli ammalati, pei poveri, e per gl' infelici. Gran merito della chiesa cristiana anche su tal riguardo.

XIII. Conchiusione. Somiglianza in grande della chiesa con tutti gli stabilimenti ed istituti in piccolo. La chiesa è la più alta gradazione a un tempo, e la madre e la radice degli ultimi.

Quante volte per accreditare, propagare, e consolidare una dottrina religiosa vi esiste una società esterna o chiesa visibile; fa d' uopo per la sua conservazione, e durata avvenire, una *costituzione* stabilita, la quale, come tutte le costituzioni, consiste parte in rapporti essenziali riposti nella natura stessa della cosa, parte in forme positive ed in mezzi ausiliarj, ma assai più ne' primi che nei secondi. Quelli son necessarj, invariabili, perpetuamente gli stessi; questi trovansi soggetti a cambiamento, secondo l' esigenze del tempo, del luogo e delle circostanze. Ad evitare ogni inutile ripetizione, noi vogliamo soltanto da un lato l' origine e la natura di tale costituzione, e dall' altro le sue parti essenziali integranti, mentre della sua perfezione o imperfezione, cioè de' suoi regolamenti più o meno convenienti, si tratterà ampiamente nella sezione della Macrobiotica,

ossia quando si parlerà de' mezzi di conservare gli stati spirituali (1).

La prima *fondazione della comunità* o della società esterna visibile, avviene naturalmente per mezzo del primitivo precettore, raccogliendo, e riunendo intorno a se i suoi discepoli che corrono sponta-

(1) Se nel parlare della chiesa cristiana universale, non mi esprimessi sempre su tutti i punti con precisione dogmatica, e con esattezza teologica, ciò non deve ascriversi ad impegno di rigettare il senso stabilito dalla chiesa. Ei mi recherebbe fortissimo dispiacere il conoscere, che la fiducia la quale mi viene ispirata dalla buona volontà e da qualche verità scoperta in altri riguardi, servir dovesse di pretesto per favorire qualche errore, apparentemente di poca importanza. Ben lungi dall' oppormi all' autorità della chiesa, alla dottrina uniforme di tanti uomini saggi, dotti, e conoscitori, io ravviso qual laico, la mia insufficienza in teologia, la quale non è stato il mio studio principale, e di cui non ho ammassato in fretta altre cognizioni, che quelle indispensabili all' uso di quest' opera. Il piano però della medesima è più politico che teologico; parlo di tutte le società spirituali senza eccezione, quantunque un de' miei più intensi desiderj sia quello di svegliare nell' animo de' miei lettori in questa, come in ogni altra occasione, l' amore della religione o della chiesa cristiana, essendo essa il più perfetto *ideale* di una società spirituale.

neamente ad aggregarglisi spinti dal bisogno della fede, e dall' amore della verità. In conseguenza per la natura stessa della cosa, egli diviene il loro *capo supremo*, il loro precettore, il loro proposto, ed il loro *Signore spirituale*. Qualora la dottrina dovesse dilatarsi e divenire la fede del mondo, i primi discepoli diventano de' precettori ausiliarj, vengono inviati in diversi luoghi affin di annunziare la dottrina, e fondare per la sua consolidazione altre comunità. In simil guisa gli Apostoli ed i loro successori fondarono le prime chiese cristiane in Siria, in una gran parte dell' Asia, in Egitto, nella Grecia, in Italia, perchè questi paesi trovavansi i più vicini al luogo in cui sorse la religione (1). Di là il regno spi-

(1) Per attestato di *Eusebio*, *S. Andrea* attraversò l' Acaja, *S. Filippo* predicò nella Frigia, *S. Giacomo e S. Matteo* si restarono in Giudea; *S Bartolomeo* esercitò il suo apostolato in Oriente; *S. Tommaso* annunziò l' Evangelo ai Parti, ai Persiani ed ai Medj. *Simone* si limitò all' Egitto; *Giuda* fu inviato in Arabia e nella Siria; *S. Pietro*, il principe degli Apostoli, ebbe la sua prima sede in Antiochia, ed indi in Roma; S. Giacomo il giovine, venne fatto nelle forme Vescovo di Gerusalemme; l' Apostolo *S. Giovanni* fondò e governò molte chiese, ed eresse molti vescovati in Asia. *S. Marco* discepolo e compagno di *S. Pietro*, fu il primo vescovo di Alessan-

rituale si dilatò vie sempre col mezzo dei missionarj, propagossi a poco a poco in tutt' i paesi di Europa, fin nelle regioni più rimote del mondo, e non solo predicavasi da pertutto la religione cristiana, ma si andavano formando con lei e per lei nuove società cristiane, e nuovi istituti ecclesiastici. I regni spirituali vengon fondati e amplificati come i temporali di alto in basso; e perfino le false religioni, le sette isolate, e le società segrete de' nostri giorni, tendenti a distruggere ogni religione, non han potuto esser fondate e dilatate altrimenti.

Or, se crescendo il numero di quelli che professano dottrina, si aumenta poi il gregge dei credenti a segno, che sparso su di un gran territorio, ha bisogno di pascolare, cioè di provvedersi di nutrimento spirituale (1), d' istruirsi, e di corroborarsi nella fede, di rassicurarsi contro i dubbj, gli errori, ed altri avversarj; allora quella *comunità radicale*, o *scuola madre*, che si compone del primo fondatore e de' suoi discepoli immediati, non è per ciò sufficiente. Il regno spirituale abbisogna di molti impiegati e lavoratori. Gli Apostoli che spediconsi in

dria; *S. Paolo* fece *Timoteo* vescovo di Efeso, e *Tito* vescovo dell' isola di Creta.

(1) E vi darò de' pastori secondo il mio cuore, i quali vi nutriranno colla dottrina, e colla sapienza.

diversi luoghi, e che non possono essere in origine di un numero ragguardevole, abbisognano di nuovi collaboratori subordinati, i quali sono con esso loro legati, nel modo che questi lo sono col capo supremo; cosicchè le persone dedite all' altrui istruzione, *o la gerarchia naturale* di qualunque chiesa o società esterna alquanto estesa, consiste necessariamente *nel capo supremo, o ne' suoi successori*, ne' suoi *discepoli immediati*, ne' *collaboratori* di questi (in un *pastore primario*, *pastori*, e *sotto pastori* (1)), alla cui direzione si abbandonano i semplici credenti. Costoro costituiscono il popolo ed i sudditi del regno spirituale, formano una unione bella, amorevole, e intrinseca, che rafforza ogni membro isolato, e in virtù della quale, a malgrado delle varie gradazioni, non esiste in sostanza che un pastore ed un gregge.

Pertanto non è solamente necessario di propagare la dottrina verbalmente o cogli scritti, di fondare chiese e comunità, ma di assicurar ben anche la loro *durata nell' avvenire*, onde quelle non si estinguano colla morte del primo fondatore. Il regno di Dio non può limitarsi al periodo di una sola generazione; esso deve anzi aver durata sino al termine del

(1) Papi, vescovi, e sacerdoti, negli ultimi de' quali debbono comprendersi anche i diaconi.

mondo ; le leggi della verità e dei doveri, come un emanazione del divino volere, sono necessarie a tutti gli uomini in tutti i tempi, e vogliono esser sempre denunziate; la luce spirituale del mondo, simile ad un sole celeste, deve brillare in tutti i secoli, stante che se ella fosse caduca e transitoria, il mondo non presterebbe fede alla di lei origine divina. É quindi d'uopo di aver cura che la religione cristiana passi nelle generazioni avvenire, che la chiesa non senta mai il bisogno di precettori e di discepoli, che la crescente gioventù venga educata nella medesima fede, che questa sia costantemente rafforzata da' credenti adulti, rinnovata, e ravvivata, che si mantenga un legame benevolo tra i credenti ed i loro precettori, tra gli ultimi ed il capo dell' intera società, che in conseguenza non solo nel tempo della prima fondazione, ma durante lo spazio d' interi secoli non si abbia sempre che un pastore ed un gregge. Affin di risolvere un tal problema difficile, per realizzare una idea la cui grandezza ed il cui adempimento presuppongono uno spirito ed una protezione soprannaturale, non sono dunque solamente necessarj precettori e discepoli, nè bastano semplici comunità, ma vi vogliono anche delle *cose*, de' *mezzi esterni*, e *varj istituti*, i quali debbono mirare tutti allo stesso scopo, ed il cui comples-

so, nel senso proprio, si appella *costituzione della chiesa*. Questa viene in parte istituita dal fondatore istesso, indi gradatamente perfezionata da' suoi successori e dai costoro collaboratori, e non consiste tanto nella chiesa stessa quanto nelle leggi, ne' regolamenti, e negli stabilimenti necessarj alla di lei consolidazione.

Per tal ragione vengono in primo luogo stabilite certe forme o *solennità per la ricezione de' nuovi discepoli* o membri, all' oggetto di conoscere quali sieno i credenti, e distinguerli da quelli che nol sono. Queste cerimonie che debbono in se contenere una indicazione dello scopo della dottrina, consistevano a cagion d'esempio, nella chiesa giudaica, e consistono presentemente nella chiesa maomettana nella *circoncisione*, in segno di separazione dagli altri popoli, di discendenza da Abramo, in simbolo della circoncisione del cuore, di scemamento o di freno agli sregolati desiderj; nella chiesa cristiana però *nel sagro lavacro* o nel così detto *battesimo*, cerimonia che è stata anche praticata da altri popoli antichi per altri fini e per altre commemorazioni, come dagli orientali, dai Celti, dai Messicani, e fin dagli stessi Giudei; ma che dai cristiani si usa come segno e mezzo di purificazione del cuore, e di

rigenerazione dello spirito (1). Coll' intervento dei genitori e de' testimonj si vuole significare l' obbligo a questi ingiunto, di far educare il fanciullo che la chiesa, o riunione de' fedeli, riceve, nella religione di Gesù Cristo, e di esser garanti dell' adempimento de' di lei precetti. -- Ci si permetta qui per antitesi di far parola delle orribili cerimonie, che le società irreligiose de' nostri tempi hanno introdotto nel ricevere e nel consacrare i loro seguaci, secondo la varietà dei gradi: soggetto al quale farem ritorno in altra occasione, e che per lo spirito e per lo scopo della dottrina non lascerà di eccitare nojose sensazioni. -- Il novizio che era sul punto di essere ammesso nella società, non dovea studiarsi di migliorar se stesso, e di santificarsi, ma come s' ei già fosse *illuminato* più degli altri, dovea riformare il mondo, sostenere il combattimento contro i superiori naturali, e riconosciuti, ricondurre gli uomini alla pretesa libertà e indipendenza naturale. Dopo molte domande equivoche e sofistiche, colle di cui risposte cercavasi di assicurarsi de' sentimenti del novizio, gli si sospendea, in una camera debolmente illuminata, e a notte avanzata, la punta di una spada sul petto, in segno della

(1) Vegg. *Stolberg* Storia della religion Cristiana V, 80, e *Clavigero* L. VI.

vendetta che farebbero i confratelli, s'egli si rendesse infedele all' ordine, o tradisse il segreto, mentre d' altra parte, per tentarlo, gli veniva promesso ogni sorta di beni temporali, protezione, onori, potere, e ricchezza. Lo si assicurava, (e ciò per tranquillare i deboli) di nulla pretendersi dalla società che fosse contrario alla religione, allo stato, ed ai buoni costumi; la qual cosa però trovavasi in manifesta contraddizione con tutte le dottrine e le azioni dell' ordine; e il sentito bisogno di simile discolpa contenea già una confessione indiretta del contrario (1). Il novizio doveasi dichiarare pronto a commettere anche azioni maligne ed ingiuste, tosto che gli venivano imposte dall' ordine, dovea riconoscere nei superiori dell' ordine stesso il gius di vita e di morte, e preferire i di lui membri a tutti gli altri uomini. Con parole velate ed umili in apparenza, e

(1) Qui s' excuse s' accuse. = Si può dire con ragione che colui il quale non è *per* la religione, *per* gli Stati, e *pei* buoni costumi, è necessariamente *contro* di essa. E che dobbiamo poi dire di quelli che spacciano ogni religione come superstizione, tutti i principi come tiranni, tutti i superiori come usurpatori, privano gli uomini de' loro benefattori, raccomandano ad essi la loro ruina come il più alto scopo, e impongono loro per sin de' delitti!

proferendo un giuramento solenne, facea egli voto di opporsi ai nemici del genere umano (dell' ordine), di servire non già Dio ma l' umanità deificata secondo gli statuti dell' ordine, di prestare ai superiori ed alle loro leggi silenzio perpetuo, fedeltà, e ubbidienza inviolabile, di promuovere i loro interessi coi beni e col sangue, e tutto ciò non a norma della propria interpretazione, ma secondo *il senso che dall' ordine si opponeva alle parole del giuramento* (1), il che recalcitra apertamente alla dottrina della libertà e dell' uguaglianza spirituale. In perfetto contrapposto colla chiesa cristiana, tutto ivi tendea ad eccitar l' orgoglio, allo scioglimento di ogni legame sociale, a distruggere ogni amore pel prossimo, e ad un illimitato dominio dei presbiteri dell' ordine, cosicchè da tali cerimonie si può desumere quale delle due società serve Dio, o Satana, lo spirito del bene o lo spirito del male.

In secondo luogo i credenti di ogni società spirituale, debbono di tempo in tempo assembrarsi in *siti destinati* per tali

(1) *Semplice illuminato*: prima iniziazione. *Scritti originali*, T. I, sez. 16. Mémoires de Barruel III, 94—99. Quì trattasi solamente dell' ammissione ne' gradi minori; delle cerimonie d' iniziazione assai più detestabili, de' gradi di Gran Sacerdote, e di reggente, parleremo in prosieguo.

riunioni. Così i popoli pagani avevano i loro *templi*, ne' quali servivano or questo ed or quell' idolo, ed in cui faceano i loro sagrifizj. Per l' adorazione del vero Dio i cristiani si radunavano da prima in camere private, e ne' tempi di persecuzione anche in antri sotterranei; ma tosto che la loro società ebbe dal suo lato la vittoria, e fu riconosciuta dal potere temporale, essi raunavansi mercè dell' invito che lor facea il tocco della campana in *templi pubblici*, i quali, a causa della riunione de' fedeli, solevansi chiamar talvolta anche *chiese* (case di Dio). Questi templi superavano nella magnificenza dell' architettura, in grandezza, in isplendore ed in gusto tutti gli edificj dello stesso genere costrutti fino a quel tempo (1). Così i Giudei aveano ed hanno pure le loro *Sinagoghe*, i Maomettani le loro *Moschee*, le sette tollerate i loro *Oratorj*, le nuove società segrete le loro *Logge*, quasi avesser voluto esprimere con tal denominazione di prefiggersi solamente, co-

(1) La più piccola chiesa cristiana in Roma è infinitamente più bella di qualunque tempio pagano, di cui ancora si ammiran colà le ruine. Se il Cristianesimo fosse stato spento, e si vedrebbero dopo secoli le ruine di S. Pietro, o di altro tempio cristiano famoso, quanto non si sarebbe sorpreso della religione e del fervore che han prodotti tali prodigj!

me ne' teatri, l'apparenza, l'inganno, e l' illusione. Gli stessi congressi hanno per oggetto l' eccitamento della *devozione*, cioè la memoria viva ed attenta delle più elevate verità e regole spirituali, essi sollevano l' animo a Dio, e nelle false religioni agl' Idoli che son riguardati come divini; così tutte le società religiose solennizzano in simil modo i loro *misterj*, e consumano i loro comuni sagrificj. Tutta la natura è piena di misterj, tutto è prodigio nelle opere del creatore; noi ne veggiamo gli effetti e dobbiamo crederli, ma le cause e la possibilità ci rimangono ascose, perchè sorpassano la nostra intelligenza. E Dio medesimo, quello cui è dovere credere ed adorare riverentemente, il creatore invisibile, il legislatore ed il conservatore di tutte le cose, non è egli l' arcano più imperscrutabile di tutti? I misterj son necessarj onde elevar l'uomo all' altissimo ed all'incomprensibile, pagare il di lui orgoglio, e assoggettare la sua ragione alla ragione divina, siccome la sua volontà è soggetto alla legge divina. Senza misterj non avvi religione, e nell' idea del sacrificio è compresa l' intera religione. Perciocchè la medesima consiste nel sagrificio de' nostri interessi privati, delle nostre proprietà, del nostro tempo e delle nostre forze, e persino della nostra vita qualora lo esiga il servizio di Dio, in quel modo appunto che il di-

spensatore di ogni bene co' suoi immensi benefizj fisici e morali, s' immola per noi quotidianamente ed in ogni ora. La stessa società umana esiste per mezzo di scambievoli sagrificj, ogni virtù è un sagrificio, ed ogni sagrifizio un' atto di carità. *I misterj ed i sagrifizj* costituiscono dunque l' essenza di ogni culto vero o falso. La differenza è riposta soltanto nella natura de' misterj e nell' oggetto del sagrificio, o nel sentimento col quale vien esso eseguito. Le religioni vere o false si possono riconoscere o saggiare con questi dati, ed il minimo paragone di entrambi dimostra quanto sublimi e fecondi allo spirito ed al cuore sono i misterj cristiani, e con quale infinita superiorità il sagrificio dei credenti della religione cristiana distinguesi dal sagrificio impuro degli altri credenti. -- D' altronde quelle raunanze sono anche destinate a chiarificare la stessa dottrina ai fedeli, a rinnovarla costantemente, e ad imprimerla profondamente negli animi con mezzi differenti. Ed a ciò non sono sufficienti le sole *prediche*, o pubblici discorsi relativi alla dottrina, i quali diverrebbero coll' andar del tempo troppo monotoni, e non sarebbero ben compresi da tutti; ma sono pur necessarj la *musica ed i cantici Spirituali*, le *orazioni fatte in comune*, per maggiormente sublimar l' animo a Dio, lodarlo, rendergli de' ringrazia-

menti, esaltare la sua grandezza e la sua misericordia; il *catechismo* (1), molte *cerimonie simboliche* in commemorazione della dottrina della fede, de' debiti doveri, e degli avvenimenti più importanti della chiesa; un linguaggio figurativo intelligibile a tutti gli uomini, e capace di insinuarsi profondamente negli animi, onde presentare le verità spirituali sotto un inviluppo esteriore, non tralasciare alcun mezzo atto a rivelarle, e affin di aprire allo spirito della religione insiem coll' udito anche gli occhi e tutti gli altri sensi.

Quando il primitivo fondatore della religione, o i suoi primi discepoli cessano di vivere, ed in conseguenza la dottrina non può essere ulteriormente palesata dalla loro bocca; allora deve continuarsi a spiegar fedelmente e uniformemente in ogni comunità. In tal caso fa duopo che la medesima venga con qualsiasi mezzo *assicurata* e *custodita*. Per questo oggetto unito alla *tradizione verbale* dal lato dei primi discepoli e dei lor successori, son pur necessarj principalmente *i libri sacri*, i quali nascono per ordinario parte dagli scritti del primo fondatore, qualora ei li abbia composti, e parte da quelli de' suoi discepoli immediati. Siffatti libri poi vengono riconosciuti dalla unanimità di tutte le comunità, o dai lo-

(1) Dottrina cristiana, dottrina pe' fanciulli.

ro capi, come *sacri*, cioè come fedeli, puri, ed inviolabili; si raccomandano ai credenti per la loro edificazione, ai precettori come il fonte principale delle loro cognizioni, ond' evitare che la dottrina si corrompa, si falsifichi, si alteri con nuove aggiunte, o divenga un' altra del tutto opposta alla prima.

Noi veggiamo questi libri sacri o tenuti per tali in tutte le chiese ed in tutte le sette. I Giudei posseggono ancora insieme cogli *scritti dell' antico Testamento*, cioè coi libri di Mosè e dei cantori, e profeti posteriori, il loro *Mischnah* (Ripetizione) ch' è la raccolta delle loro tradizioni verbali. Hanno tuttavia il loro *Talmud* (libro didascalico) ch' è un succinto del Mischnah, ed il *Gemara* (Compimento), i quali tutti sono stati compilati molti secoli dopo la venuta del Messia (1). Così del pari i discorsi e le sentenze ingegnose di *Confucio* sono stati raccolte da uno de' suoi discepoli. I Maomettani si servono del loro *Korano* (libro di lettura), che è ugualmente una raccolta degli scritti e di massime verbali del fondatore della loro religione. I cristiani venerano come sacri, e riconoscono come ispirati dallo spirito divino e

(1) Veggasi su tal proposito Stolberg nella dotta annotazione, Vol. IV, pag. 486—489 della sua Storia della religione.

gli scritti dell' *antico Testamento* qual tipo della religione cristiana, e gli *Evangelj*, quale storia della dottrina e delle azioni di Gesù Cristo, insieme cogli *scritti e colle pastorali de' suoi discepoli immediati*, diretti alle prime comunità cristiane; collezione cui per tutti i riguardi merita le si dia il nome di *sacra* e di *divina*; la quale, più che qualunque altra, promuove la cognizione e l' amore di Dio, porge di lui e delle sue leggi, con una chiarezza, e con un calore immutabile l'idea la più pura e più sublime; che contiene il libro dei libri, nel quale soggiorna uno spirito di amore celeste universale, che indarno si cercherebbe altrove; in cui i più grandi uomini di tutti i tempi han sempre rinvenuta un' abbondanza di saggezza, e di forza per la virtù, che non ha trovato infine alcun altro libro uguale a se ne' prischi e nuovi tempi, che lo uguagliasse nella ricchezza del tenore, nella nobiltà ed aggiustatezza de' pensieri, nella varietà e fecondità delle applicazioni, nella bellezza e nella semplicità delle espressioni. — Or siccome tutto non può essere scritto, attesa la moltitudine delle chiose e dei commenti, i quali confondono e addormentano lo spirito, e sarebbero causa di perniciose altercazioni su di parole mal concepite; e senza una debita autorità nell' interpretare, nè si avrebbe una fede uniforme re-

lativamente allo spazio, nè una fede invariabile in riguardo al tempo; così in ogni chiesa è necessaria una tradizione verbale nommai interrotta da generazioni in generazioni, a cominciare dal primo fondatore e da' suoi discepoli immediati per lo *supplimento*, per la *confermazione* e *interpretazione* dei *libri sacri*; ed un' *autorità della chiesa*, ossia l' armonia del capo co' suoi membri per lo stabilimento e attestato di tali tradizioni poggiate sul fatto. Come mai potrebbe rigettarsi questa sorgente di verità, qualora è dessa una delle più pure e delle più veridiche? In tutti gli stati temporali, le consuetudini non hanno esse un valore uguale a quello delle leggi scritte? Non è da pertutto l' uso costante universale' il supplimento, l' attestato, ed il migliore interprete della legge? Perciocchè il medesimo è il testimonio incontrastabile e perenne dell' operato di tutte le persone conoscitrici e incaricate del di lei adempimento, dal suo primo autore fino al tempo in cui si vive. Non vi vorrebbe troppo per comprovare con esempj rimarchevoli, siccome in tutti i regni ed in tutte le repubbliche, non che nelle famiglie private le regole e le massime più importanti, più essenziali, e più intangibili non sono già basate su leggi scritte, ma sì bene sulla tradizione, ovvero sulla fede tramandata da' padri a' figli. E si può

altresì sostenere che il diritto basato sul semplice uso ricevuto, e non sulla legge positiva, sia sempre il più puro ed il migliore, mentre noi sogliamo per ordinario marcare in iscritto quello che è il meno essenziale e più facile ad obliarsi, e non il diritto che è il divino ed il naturale (1). Tutto ciò che sappiamo da altri nol dobbiamo che alla tradizione. Le conoscenze più comuni e non perciò meno indispensabili agli uomini, come l' agricoltura, la coltivazione delle viti, l' allevamento del bestiame, la nautica e simili; l' intera famiglia delle così dette arti basse, colle quali questi prodotti della terra vengono in mille modi applicati agli usi della vita; e le stesse belle arti, la Pittura, la Scultura, l' Architettura, la Musica colle loro regole e coi loro mezzi, non s' insegnano coll' ajuto de' libri, ma per via di una tradizione costante, come lo provano secoli interi, nel corso de' quali i padri han fatto da maestri ai loro figli, e questi ai loro, che li hanno seguiti. Anche le scienze più elevate e più difficili sono da noi imparate meno dai libri che da una spiegazione verbale suppletoria che è l' interpetre dei passi oscuri.

Ed in fine che altro sono i libri, se non simili alle leggi scritte, il registro di

(1) Vegg. Vol. III. Cap. XXXIII. intorno alle leggi temporali delle consuetudini e degli usi ricevuti.

cognizioni e di tradizioni antiche, che non contengono mai tutto l'essenziale, e che tramandano ai posteri assai più pratica ed esperienza di quel che siasi appreso dai precedenti maestri? Lo stesso avviene delle dottrine religiose, e noi abbiamo quindi veduto che in tutte le chiese di unito ai libri di diritto canonico tiene pur valore la tradizione. Prima di Mosè, tutto quello che ancora esisteva di dottrine religiose era interamente basato sulla tradizione. Presso i Giudei molti articoli di fede non si trovavano scritti nei libri di Mosè; e ch' esistesse allora una tradizione verbale, si desume dalla collezione di molti volumi in cui la medesima è stata in seguito conservata. Se i discorsi di Maometto, e le sentenze incoerenti di Confucio furono riunite da' loro discepoli lungo tempo dopo la loro morte, ciò dimostra che la loro fede ampiamente allora propagata, poggiasse anche prima sulla tradizione. Lo stesso Gesù Cristo non ha scritto alcun libro, ma disse a' suoi discepoli: » *Andate e predicate in tutto il mondo*, e dovea restare in loro perpetuamente non la lettera morta, ma lo Spirito Santo, lo spirito della verità (1) ». In questi detti si scorge un tratto di sapienza profonda e straordinaria, perocchè da un lato la so-

(1) S. Matteo XXVIII, 19, 20.: S. Marc. XVI, 20.

la tradizione può valere da pertutto: può esser vestita in diverse forme, e presentata agli uomini sotto mille diversi aspetti; dall'altro soltanto con lei disparisce la lettera morta, e rimane vivo lo spirito. Gli Apostoli non ordinarono neppure di moltiplicare i loro scritti e le loro pastorali e di distribuirle come *unico mezzo* d'istruzione; eglino prescrissero d'insegnare agli altri col mezzo di uomini fedeli e idonei ciò che si era *inteso* da loro (1). Il Camerlengo Etiope non leggea soltanto il profeta Isaìa, ma facevasene spiegare il senso da S. Filippo (2). Gli Evangeli non esistevano ne' primi tempi del Cristianesimo; essi sono in gran parte di un tenore istorico, e gli stessi suoi compilatori osservano, che se si volesse scrivere tutto quello che Gesù Cristo avea fatto ed insegnato, il mondo non basterebbe a contenere tai libri (3). Le encicliche degli Apostoli sono state scritte per qualche circostanza particolare, e per lungo tratto di tempo erano sol note a quelle comunità cui erano state indiritte. Quindi la fede cristiana riposa soltanto sulla tradizione (4). I missionarj che dilatarono a po-

(1) 2. Corint. VI, I. 1. Timot. II. 2; 2. Tess. II. 15. Vegg. anche 1. Tom. I, 13. III.: 14. Tit. I, 7—9

(2) Storia degli Ap. VIII, 27—31.

(3) S. Giov. XXI, 25.

(4) S. Paolo chiama i fedeli Corinti, u-

co a poco questa fede ne' più remoti paesi di Europa, non conservavano sempre presso di loro gli scritti sagri; questi o non erano riuniti in un sol Codice, o non trovavansi tradotti in tutte le lingue, o non poteano rendersi intelligibili ai barbari ed agli ignoranti; e in tal guisa per lo spazio di diciotto secoli, insiem colla bibbia, la tradizione è stata il fonte e la norma della dottrina cristiana. Tutti i concilj, compresi i primi quattro, tutti i padri della chiesa, non esclusi i discepoli immediati degli Apostoli, si sono riportati unanimemente alla medesima, ed hanno ingiunto strettamente di doversi attenere alla tradizione (1); tutte le contro-

na lettera di Cristo approntata col nostro *ministero*, e per mezzo nostro scritta non già coll' *inchiostro*, ma collo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle carnee tavole del cuore: 2. Corint. III, 3. ed inoltre. V. 6. ,, Averlo fatto il Signore capace di esercitare il ministero del nuovo Testamento, *non della lettera*, *ma dello Spirito*. Perocchè la lettera uccide, e lo spirito vivifica.

(1) Veggansi i passi tratti dagli atti di quei Concilj, e dagli Scritti di S. Clemente, di S. Ignazio, di S. Pietro il giovine, e di S. Giovanni, di S. Policarpo, di S. Egesippo, di S. Ireneo, di S. Agostino, di S. Eusebio, di S. Attanasio, di S. Basilio, di S. Gregorio Nisseno ed altri, nella dotta disertazione del Sig. *Tarry*, sulla

versie infine sono state decise secondo la stessa. I protestanti che l' hanno rigettata in teoria, non han potuto dispensarsene nella pratica. Perciocchè molti loro riti e molte regole di fede, come per esempio, la validità del battesimo dei neonati, l' aspersione invece dell' immersione, la non obbligazione della legge mosaica, le ferie della domenica e di altri giorni della settimana, la forma della Eucaristia, la professione della fede apostolica di Nicea, e di S. Attanasio, non sono fondati su di precetti della Scrittura sacra, ma sulla tradizione. Il clero protestante non si contenta di far leggere solamente la Bibbia; passa eziandio alla spiegazione di dottrine ricevute dagli antecedenti dottori, il che costituisce un' insegnamento sistematico pei fanciulli e per gli adulti, che non è tutto preso dalla Bibbia, ma buona porzione dalle scuole. La sacra Scrittura non riferisce nulla della esterna costituzione della chiesa de' protestanti, de' loro Decani e sopraintendenti, dei loro Capitoli e Sinodi, dei loro concistori e del ministero vescovile de' principi temporali, mentre la gerarchia cattolica è ivi designata con sufficiente chiarezza; ed il dogma principale della ri-

tradizione. *Stolberg* Storia della Religione, VIII 476 — 489 — Vogg. pure *Cognizione completa del Cristianesimo* nel Paraclesio di Erasmo. Lucerna, 1828, pag. 341 — 352.

forma, che gli Evangelj e gli scritti degli Apostoli sieno l'unico fonte del Cristianesimo, e che nella loro esposizione non debba valere alcuna autorità ecclesiastica, non si vede affatto menzionato, ma è a noi pervenuto dai primi riformatori per via della tradizione; laddove che rispetto al contrario si possono citare parecchi passi (1). Finalmente colla tradizione dovrebbesi rigettare ben anche la Bibbia; poichè il riconoscersi per tale la sacra Scrittura, l'essersi adattata e riunita in un codice per servire di regola, è sempre fondato sulla tradizione e sull'autorità della chiesa. Il rifiuto dunque di ogni tradizione può ben riguardarsi quale errore teoretico; e siccome il carattere di ogni principio erroneo, si è quello di non esser giammai conseguente; i protestanti trovansi anche qui in contraddizione con se stessi, e dai loro propri scritti parmi risultare, ch'essi rigettano la tradizione, solo in quanto a ciò che non è di loro piacimento, e che al contrario la ricercano e l'invocano con fervore, tutte le volte che nella storia ecclesiastica dei primi tempi, trovano alcuna cosa la quale favorisca le loro opinioni (2).

(1) Veggasi sopra quai passi meritano di essere consultati.

(2) Sul valore della tradizione sono da leggersi *Bossuet defence de la tradition et des saints pères*: la dotta dissertazione del

Poichè gli scritti sagri e l' intera tradizione non possono esser noti e intelligibili a tutti gli uomini, essendo essi destinati principalmente ai letterati o alla classe dei precettori: si fanno dai medesimi de' *brevi estratti*, i quali in poche parole contengono le principali tesi dell' intera dottrina, e costituiscono perciò la *professione di fede*. Questa denominazione viene lor data, perchè i credenti la professano esternamente, e pubblicamente la riconoscono talvolta con giuramento, per distinguerla dall' incredulità o dalla fede erronea e per offrire all' intera società una guarenzìa della comunione dei principj. Così i cristiani hanno, come è noto, la professione di fede Apostolica, di Nicea, e di S. Attanasio, la quale è in gran parte comune ai cattolici. Conformemente a queste cognizioni ed a queste massime fa d' uopo comporre de' *libri d' istruzione*, i quali vengono ordinati dalla chiesa e per l' ammaestramento della gioventù e per la formazione di precettori avvenire, quantunque, rispetto alla forma, possano subire dei cangiamenti.

Le riunioni ordinarie dei credenti co-

Sig. Harry, e tra i protestanti *Grozio Epist.*, 581 *in collect. supra Leibnitz*: corrispondenza con *Bossuet*, *Lessing* Eredità teologica pag. 71, ed il Convito di *Teodulo* pag. 63, 64.

stituiscono delle *feste regolari* per l'istruzione, per la pratica, e pel conforto de' buoni sentimenti, non che per istringere più teneramente il vincolo della fratellanza, e per attestare esteriormente e pubblicamente la comunione della fede. Così la domenica o giorno festivo introdotto dai Giudei è un' istruzione veramente divina, benevola, e caritativa (1), il cui valore è vivamente sentito sol da colui il quale deve lavorare continuamente e senza interruzione per gli altri, a cui non è conceduto alcun giorno nell' anno pel suo ristoro corporale, per raccoglimento e per edificazione del suo spirito, a quello che con nobile sentimento della propria dignità umana, in abiti migliori, e nel godimento di più scelto nutrimento non ha altro giorno per lodare quel Signore, che pensa per tutti ugualmente, e che ha dato ad ogni uomo le stesse leggi. Presso i cristiani la domenica ch' è stata sostituita al sabbato dei Giudei, è più che un giorno di riposo, è il giorno del Signore, la festa della creazione, il risorgimento di Gesù, e la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli. Oltre a ciò ciascuna chiesa tien le sue *feste straordi-*

(1) Sulla istituzione e sullo scopo della domenica nell'antico testamento, vegg. lib. 2. Mos XXIII 12. XXXI, 13 — 17. XXXIV, 21, XXXV, 1. lib. 3. Mos. XXIII, 3, e segnatamente lib. 5. Mos. V, 13 — 15.

narie, affin di rinnovellare e solennizzare la memoria del suo fondatore o di quegli uomini che hanno più meritato della medesima, per aver contribuito alla di lei propagazione e consolidazione, o del di lei brillante destino, e tutto questo si opera, per sempre più esercitarsi nello spirito della religione.

Ogni corporazione mondana, ogni stato, ogni repubblica ha pure avuto simili feste, le quali sono un mezzo efficacissimo a ravvivare la comunione de' principj e de' sentimenti, e del cui valore a dì nostri fassi pur troppo piccolissimo conto. I Giudei aveano la *festa del Passah*, o agnello pasquale, in dove solennizzavasi il riscatto dalla schiavitù di Egitto; *la festa del pane senza lievito* in commemorazione dell' uscita dall' Egitto; la *festa della settimana* o della prima raccolta, in memoria dell' ottenuta legislazione; *la festa del Tabernacolo* come in ringraziamento della messe e vendemmia finite. E per ciò che concerne le grandi feste della nascita di Gesù Cristo, dei suoi patimenti, della sua morte, della sua risurrezione, della partecipazione dello Spirito Santo ai suoi Apostoli, degli uomini santi che si resero benemeriti della religion Cristiana coll' estenderla e consolidarla per via di dottrina e di fatti, esse son troppo note ad ognuno, perchè io non le adduco quì nominatamente.

Siffatte feste consistono d' ordinario in un uffizio divino fatto con pompa esterna, con musica, e con cantici; in cerimonie significative variate secondo la diversità del soggetto, in *banchetti* moderati in segno della comunione della fede, degli stessi principj, e sentimenti, in vece de' quali è stato introdotto nella chiesa cristiana la *Sacra Comunione* ancora più significante. Quest' ultima cerimonia, per verità, è stata pure istituita in ricordanza di Gesù Cristo, ed in figura dello stesso cibo spirituale ond' egli si nutrì, ma rappresenta a un tempo il gran sacrificio ch' ei fece di se stesso per la salute dei suoi credenti, e del servigio che costoro debbono in contraccambio prestargli, cioè alla sua dottrina, ed a' suoi precetti. -- Sono anche in uso le *processioni* o *giri solenni*, simboli del camminar nella luce spirituale, le *feste di giubbilo* della chiesa trionfante, in segno dell' essere la medesima riconosciuta e secondata dal potere temporale, e del professare e predicare pubblicamente la di lei dottrina.

Ma le raunanze pubbliche, la istruzione *collettiva*, e le usanze religiose sono anche ben lungi dall' esser sufficienti per consolidare costantemente i fedeli negli stessi principj e sentimenti, se ciascuno non vi opera giornalmente nella sua vita privata. Quindi è che in tutte le chiese si prescrive ai membri che le compongo-

no, la frequenza dei Sagramenti, e di altri pii atti di Religione. La confessione sincera de' falli commessi non si considera ella come il segno più amabile di un animo buono e contrito, che dimostra la ricognizione della legge, impedisce la ricaduta nel male e rivolge persino dalla banda del colpevole il cuore dell' offeso? Non sogliono forse i genitori, tratti da un sentimento di natura (il quale è in realtà la voce di Dio) esigere dai loro figli la confessione ed il pentimento della colpa, quando il loro amore si accontenta di una promessa correzione, e vuole risparmiar loro una pena? La confessione esige in primo luogo un' *esame di se stesso*, meditazione sul suo stato morale, e sol con questo si rende già salutare, operando la cognizione del male, e seminando buoni sentimenti, siccome la rivista de' conti preserva talvolta da una fallenza economica, e suggerisce utili pensamenti per la cura migliore del suo esterno ben essere. La *confessione de' peccati ad un' altro uomo*, tutto chè succeda a quattr' occhi, e tra fratello e fratello, ridesta rossore e pentimento, nel modo stesso che vedesi nella vita privata, ed eccita quell' umiltà ch' è l' eterna condizione della virtù. E a chi meglio può farsi una tal confessione, se non ad un' sacerdote, al pastore delle anime della sua comunità, il quale è a ciò desti-

nato e istruito, quello cui è imposto un silenzio inviolabile, col quale i credenti hanno stretto un vincolo amichevole di amore e di confidenza, per essere finalmente sciolti da quei legami nei quali la colpa li teneva avvinti, e lontani da Dio in virtù della Sacramentale assoluzione? Prima di tutto però in quanto alla confessione, è di somma importanza una *istruzione individuale* sulla natura dei falli, commessi sulla loro causa e sui loro effetti, sui mezzi di correggerli o di spingerli in avvenire. La medesima è una istituzione di un valore inestimabile che non può esser supplita da verun' altra, e assai sovente utile e necessaria anche a' più dotti. Ella aguzza la coscienza, illumina l' intelletto, tocca il cuore. Chi osa negare e calcolare il male evitato per mezzo della confessione, il bene promesso, e le anime salvate? E quanti non si sarebbero mai allontanati dal sentiero della virtù, o avrebbero fatto ritorno alla medesima, se nei momenti di tormentoso imbarazzo, o di ridestata coscienza, avessero tosto confessate le loro colpe ad un sacerdote, che avesse lor dato a conoscere quai leggi superiori si sono trasgredite, quali cagioni li hanno indotti a peccare, qual male hanno attirato peccando a se stessi, nommeno che agli altri? Il perdono del passato, che in seguito di un pentimento sincero, e di un fermo proposito, è le-

cito ed è imposto da ogni dettame di ragione e di religione, avrebbe finito col riconfortarli, ed incoraggiarli alla pratica del bene. Ahi! l' epoca materiale de' nostri dì, che mena tanto romore del suo spirito, che inonda il mondo di chirurgi e di medici per guarire de' mali corporali, i quali sono talvolta benefici nei loro effetti, ricusa il *medico dell' anima* che addita la sede e l' essenza del male morale, che ne prescrive il rimedio, che lo veste in varie forme, perchè giovi più facilmente, che cura ei stesso l' ammalato, ed il conforta, quantunque la presenza di un tal medico sia infinitamente più importante e più utile di quella degli altri! Tutt' altro pensarono i savj de' secoli passati, e quasi in tutte le chiese si trova istituita la confessione dei peccati, o qualche cosa di simile; ma niuna è stata sì pura, sì perfetta e sì conforme allo scopo quanto lo è nella cristiana. E volendo anche rigettare tutto ciò che non è espresso nella Bibbia, a malgrado della consonanza che avvi col di lei spirito, questo rifiuto non ha luogo nel presente caso, stantechè io trovo che la confessione è prescritta in quel santo libro. I sagrifizj espiatorj degl' Israeliti che venivano istituiti come disciplina o come pena, eran preceduti da una confessione di peccati (1).

(1) Lib. 3. Mos. V. 6. Lib. 4. Mos. V, 6. 7.

Salomone facea dipendere dalla loro *confessione* la grazia della Misericordia (1). I discepoli di S. Giovanni Battista gli confessano i loro peccati (2). Gli Apostoli raccomandano lo stesso ai loro credenti (3), e la confessione è quindi in uso fin d'allora in tutta la chiesa cristiana, ella è ugualmente in vigore presso la chiesa greca, presso i Copti, ed anche presso gli abitanti del Tibet; è stata difesa da Lutero (4), riconosciuta dai teologi inglesi, e dallo stesso Calvino, se non come necessaria, almeno come utile (5), ella resterà in ogni tempo come un mezzo di correzione e di santificazione. Non saprei quali motivi abbiansi potuto addurre per

(1) Prov. Sal. XXVIII.
(2) S. Matt. III, 6; S. Marc. I, 5.
(3) Ep. S. Giov. V, 16.
(4) Nel suo piccolo catechismo del 1546 nell' art. XI. della confessione di Augusta.
(5) Vegg. Discusion amicale sur l' église Anglicane I, 138 — 140. La confessione fu altresì vantata da Voltaire e Rousseau: *Quest. encyclop. T. III. pag.* 234. *Art. Curé de compagne*, e *Emile T. III. pag.* 201 *dans la note*. Vegg. pure *Génie du Christianisme* di *Chateaubriand T. I. pag.* 51. I misterj Samotracj eran sempre preceduti da una confessione formale, (quantunque in generale) di tutti i peccati. Veggasi *Stark* sopra i misterj antichi e moderni, pag. 102.

abolirla in alcune religioni, per sostituirle delle tesi generiche, di dottrine non adattabili allo stato di ciascuno, o una vuota o vaga confessione di peccati in generale, con cui non si può pensare a nulla di preciso, nè sentire un pentimento vero delle colpe, la cui causa gettasi addosso agli altri. Se infine si volesse ricusare la confessione pel solo motivo del suo abuso possibile, che non è sì spesso, nè sì grande, mi si dica pure qual bene vi ha nel mondo di cui non può farsi ugualmente un abuso? Le vostre prediche le quali non sono nè sempre pure nella dottrina, nè sempre acconce nella forma e nell' espressione, la lettura de' libri ed anche della Bibbia, lo studio delle scienze, lo spirito e tutte le forze, o talenti dell' uomo, anche la bontà del cuore, la beneficenza verso il bisogno, sono pure suscettibili di abuso. Dobbiam noi dispensarci della libertà e della legge di Dio che ci conduce, sol perchè quella può essere male impiegata, e questa stravolta e non bene interpretata?

Un altro mezzo essenziale in uso in tutte le chiese per lo mantenimento della fede religiosa, è *l' orazione privata*, parte in segno di soggezione ad un potere supremo, di elevazione dell' animo a Dio ed alle cose divine onde risvegliare e fortificare con ciò i buoni sentimenti; parte anche perchè la sua efficacia, ove si faccia

con fervore e con una vera umiltà, non può affatto impugnarsi, siccome lo attestano i rapporti esistenti tra Dio e gli uomini, la testimonianza di tutti i saggi, e l'esperienza universale (1).

La preghiera o l' orazione è il linguaggio della speranza, e della più tenera espressione di amore. Pregare, val lo stesso che umiliarsi, ed amare. L' orazione congiunge gli uomini con Dio, e costituisce una parte essenziale del servizio che egli esige da noi. È un contrassegno della nostra dipendenza da lui, una ricognizione formale della sua suprema grandezza. È naturale il comprendere, che secondo lo spirito e lo scopo di ogni religione, debbesi pregare più per gli altri che per se stesso, o almeno più per lo conseguimento di beni e grazie spirituali, che di vantaggi mondani (2). Conviene adorare Iddio non solo colla bocca e colle labbra, ma in ispirito e nella verità; ed ogni elevazione di spirito inverso il Creatore e Legislatore delle cose, ogni compunzione di animo derivatane, sebbene non si appellano con parole e cor, ge-

(1) S. Matt. VII. 1. — 12. Salm. CXLIV. 18. S. Luc. XI, 5 e 18. Sulla preghiera vedi anche *Stolberg* St. della Religione Cristiana.

(2) *Il Pater noster* su tal riguardo è un modello di bellezza sublime e di semplicità inimitabile.

sti, è sempre un' orazione ben accetta al Signore, e richiama le sue benedizioni. Pertanto l' orazione fatta ancora colle parole e co' gesti, è la espressione inevitabile di un consenso vero ed intimo dell' anima; col mezzo di savj formolarj si offre ajuto agl' incolti, ai poveri in ispirito, a quelli che sono troppo distratti dalle cure di questo mondo, e si eccita in loro un concentramento di buoni pensieri. Simili formolarj esprimenti l' orazione che si dirige all' Altissimo, possono esser variati a seconda dei tempi e delle circostanze, ripetersi dai fedeli periodicamente, e proferirsi con attenzione e raccoglimento.

Una terza istituzione niente meno opportuna e morale in quanto alla pratica, è il *digiuno*, o l' astinenza spontanea periodica di questo o di quello, di piaceri leciti e innocenti, per sovvenirsi della privazione che da noi esige l' adempimento dei doveri umani, ed assuefarvici con tal mezzo, ed agevolarla. Il *digiuno* pertanto è un mezzo, ed una pratica che conduce alla virtù, e diviene quindi un dovere. D' altronde l' abitudine della sobrietà e della temperanza ha incontestabilmente i suoi buoni effetti. Ella mantiene la salute dell' anima e del corpo, dà forza e coraggio ad ogni dovere, laddove la mollezza e la sensualità dominante spuntano lo spirito, disseccano il cuore, e rendono inabile a qualsiasi privazione o

sforzo virtuoso. Per altro le privazioni involontarie cui sovente ci astringono la divina giustizia, gli affanni e la miseria, le pene e le fatiche, le malattie ed i dolori sono di effetti sì benefici, che a ragione vengon chiamati il sostegno della virtù, dovendo noi entrare colle calamità nel regno di Dio. Le astinenze volontarie sono di maggior giovamento per coloro che vi si assoggettano di spontaneo volere, e riescono anche più meritorie. E quanto non sono poi da raccomandarsi a tutti quelli che nel possesso di ogni mezzo di godimento, dovrebbero spesso avvalersene onde sottrarsi ad una dilicatezza che è la morte dello spirito! Il digiuno, avuto riguardo al suo scopo, e collegato coll'elevazione di animo, ha un'assoluta possanza contro l'influenza de' spiriti malvagi; procura ai voluttuosi il dominio sul sensuale; rattempra, debilita, e doma le bramosie smoderate, uccide, secondo il linguaggio cristiano, la carne (assoggetta); ed al contrario vivifica lo spirito; avvezza finalmente a sopportare più facilmente i mali eventuali. Quindi è che tutte le chiese hanno prescritte certe privazioni o astinenze; e poichè deve sempre aver ciò un oggetto: la chiesa cristiana, a cagion d'esempio, ha ingiunta l'astinenza del mangiar carne in certi giorni, la quale ridonda in generale di molto vantaggio alla salute del corpo; i Giudei te-

neano pur essi i loro digiuni, da loro regolarmente osservati; in niun luogo dell' Evangelo esso vedesi proibito, anzi Gesù stesso ne dà l'esempio (1), quando dice sarà denunziato il nuovo digiuno, ed il modo o lo spirito col quale dev' esser fatto (2). In tutte le chiese cristiane il digiuno è stato sempre valutato (3) e non è affatto in contraddizione col detto di S. Paolo, il quale conta tra le dottrine false, *l' evitare il cibo che Dio ha creato* (1. Timot. IV. 3.). Stantecchè la chiesa cristiana non ingiunge di evitare i cibi. Ogni dono godibile del Signore è buono per se stesso ed in se stesso; ma ciò non include che per esercizio della continenza e pel meglio della salute, non se ne possa privare chiunque il vorrà. I Maomettani hanno del pari le loro astinenze; e tuttocchè dai protestanti fosse stato abolito il digiuno prescritto dalla chiesa cristiana, e sol si raccomandassero le privazioni in generale, o l' astinenza dal peccato come lo scopo stesso, pur tuttavolta leggiamo in un libro eccellente noto in tutte le scuole, l' aurea massima: » *Onde aver palma di te stesso rinuncia*

(1) S. Matt. IV; 2. S. Luc. IV, 2.
(2) S. Matt. VI, 16 — 18. IV; 14, 15.; S. Marc. II. 18 — 20.; S. Luc. V. 33 — 35.
(3) S. Ambrogio ne lodò l' uso fin dal 4. secolo nel suo scritto di Elia e del digiuno. Vegg. Stolberg Stor. della relig. XIV, 20.

» *anche spesso a dei piaceri leciti, e* » *metti a contribuzione la tua sensua-* » *lità* (1) ». Perchè dunque la chiesa cristiana, tenendo di mira la pratica di queste regole, non potrebbe prescrivere o raccomandare ai suoi credenti alcun mezzo capace a condurvici? Tutto in questo mondo, non esclusa la stessa virtù, vuol essere acquistato meno per via di un' istruzione generale, che col proprio esercizio. Per altro essendo quel mezzo in se stesso e per se stesso indifferente, e mirando più alla pratica dell' astinenza che all' oggetto della privazione; nulla non impedisce, e giace anzi nel fondo della legge, che si venga talora dispensato dall' adempiere quel precetto da un proposto ecclesiastico, e ciò in tempi ed in circostanze in cui è impossibile di fare altrimenti; in cui la natura c' impone altre privazioni; e dove un siffatto adempimento sarebbe di pregiudizio allo scopo della salute, ed ai limiti assegnati alla virtù. È lecito altresì di cangiare l' oggetto della privazione e prescegliere in segno di soggezione un' altra astinenza, sia questa di beni terrestri a favore di altri uomini, sia di piaceri, di ristori, e di agiatezze (2).

(1) Odi di Gellert.

(2) Come per esempio nei casi di viaggi penosi, di forti lavori corporali, quando trattasi di persone di un' età troppo tene-

Colla preghiera e col digiuno vien raccomandato anche *il sagrifizio e l' elemosina* come terzo mezzo pratico della virtù; quel simbolo innocente di filiale riconoscenza in verso il donatore di tutti i beni, o piuttosto qual contrassegno onde dimostriamo esser pronti a sagrificare, quando il bisogno lo esige, a Dio ed alle sue leggi tutte le nostre inclinazioni, tutti i beni terrestri, i quali non esistono che per lo suo semplice servizio. Tai sagrificj sono stati e sono tuttavia in uso in tutte le religioni pagane. Però dalla falsa idea che gli uomini si avean fatta di Dio e del divin volere, essi degenerarono talvolta in orribili abusi, e la razza umana guidata da un sentimento cupo e mal inteso dell' ubbidienza, sgozzava il proprio simile ed i propri figliuoli, servendo così non già Dio ma gl' idoli vili, e commettea delitti quando conveniva usar misericordia (1). La chiesa giudaica, e

ra, di convalescenti, di madri inciute o allattanti, di persone vecchie, deboli, e malaticce. In tali circostanze è dappertutto in uso la dispensa; la chiesa cristiana non ha avuta mai la superstizione ferrea de' giuristi de' nostri tempi, i quali stabiliscono che non vi si possa mai derogare anche quando non è necessario, o ripugna al suo fine. Vedi T. III. Cap. XXXII.

(1) La generalità di questi sagrifizj umani prima dell' introduzione del Cristianesimo, è veramente rimarchevole. Erano

quindi la chiesa cristiana sono state quelle che hanno rettificata, nobilitata, e santificata la bella idea del sagrificio. Propriamente e nel vero senso dell' espressione, noi non possiamo dar nulla a quel Dio che tutto ha, da cui tutto deriva, al quale tutto ritorna. Colui che ha creato il Cielo, non ha bisogno de' nostri doni, ei vuole soltanto il nostro cuore: » Osservare » il comandamento di Dio, far bene e giu- » stamente, gli è più grato del sagrifizio » (1). Esercitare la carità, è il vero sa- » crifizio di lodi. I peccati non vengo- » no sicuramente perdonati con molti sa- » crificj, e cessare dal far male è il vero » sagrifizio propiziatorio (2) ». Da ciò non si desume pertanto che un tal sentimento non debbasi manifestare e corroborare con segni esterni, e comparire co-

in voga in Egitto e nell' Indostan, a Roma ed a Cartagine, in Grecia, nel Perù e nel Messico, ne' deserti dell' America Settentrionale, e nell' antica Germania. Alla sola religione cristiana è dovuta la loro abolizione.

(1) Sirach XXXV, 1. Prov. di Salom. XXI, 3.

(2) Sirach XXXV, 4, 5, 23 ec. Vegg. pure 1 Salom. XV, 22. „ L' ubbidienza è il miglior sagrificio ec. „ Hos. VI, 6 e Mich. VI, 6, 8. „ Egli ha vaghezza di „ amore e non di sagrificio, di esser rico- „ nosciuto e non di olocausto „ e veggasi segnatamente l' intero capo 35. di Sirach.

stantemente colle mani vuote (immagine del proprio interesse e di un cuor vacuo) d' innanzi al Signore (1). In qual modo che ad un padre sono grati i doni dei figli, sol perchè gli vengon fatti spontaneamente e con piacere, e qual contrassegno del loro amore; così del pari i doni del giusto come pruova di simile affetto sono bene accolti dal Padre supremo, e con tanto maggior vantaggio del donatore, quanto che un cotal sentimento si fortifica sempre più e si ravviva nel cuore di lui: I sagrificj restano in più alto grado nobilitati e santificati se si offrono come pii donativi pel meglio degli altri uomini, o in un senso più stretto, in gloria del Signore, per gli stabilimenti fondati sulla terra in suo onore, come a cagion

(1) Ma tu non devi comparir vuoto innanzi al Signore; perocchè tutte queste cose si fanno per comandamento del Signore. L' oblazione del giusto impingua l' altare, ed è un odore soave nel cospetto dell' Altissimo. Il sagrifizio del giusto è gradito, e non se ne dimenticherà il Signore. Con lieto animo rendi onore a Dio, e non isminuire le primizie di tue fatiche: tutto quello che dai, dallo con volto ilare, e santifica le tue decime colla tua letizia. Dà all' Altissimo a proporzione di quello, che egli ti ha dato, e con lieto occhio offerisci secondo le tue facoltà. Perocchè Dio è rimuneratore, e renderà a te il settuplo. Ecclesiastico XXXV, 6-13.

d'esempio, per la costruzione delle chiese, pel mantenimento del clero e delle scuole, per la cura de' poveri e degli ammalati. Questi sussidj però debbono prestarsi con un cuore puro, senza badar troppo a se stesso, non con beni illegittimi (1), spontaneamente e con piacere; stantecchè soltanto in questo modo presuppongono un' amor vero, e possono riguardarsi come un sagrificio offerto a Dio, e fatto con gratitudine. Lo stesso vale delle *elemosine private*, tra le quali non si debbono comprendere solamente quelle propriamente dette elemosine, come dare a mangiare agli affamati, vestire i nudi, eseguibili in un modo facile ed ordinario, ma eziandio ogni opera di carità, in virtù della quale con perdita di tempo, di lavoro, o di beni terrestri, si soccorre il prossimo ne' suoi bisogni, si promuove il di lui utile, si allontana il di lui danno. Esse sono un segno ed un mezzo pratico di amore. Chi può prestar fede a una tale intenzione, se non viene estrinsecata col fatto? Come può ella acquistarsi senza abito, senza conoscenza della beata sensazione che va congiunta col di lei compimento?

(1) „ Colui che offre beni illegittimi, rende il sagrificio un' ingiuria „ *Sirach* XXXV, 21. „ Il sagrificio empio è in abo„ minio al Signore. *Prov. Salom.* XV, 8. „ XXI, 27.

Tutti gli uomini dabbene sogliono dimostrar volentieri il loro amore ai loro amici ed ai loro conoscenti per mezzo di piccioli donativi, anche quando non avvi alcun bisogno che ve li spinga; essi recano maggior diletto al donatore che a colui che li riceve, e ciò a causa dell' intenzione del donatore stesso. Quanta maggior propensione non dobbiamo poi sentire a siffattamente operare, qualora coi nostri doni rimediamo al bisogno pressante del nostro prossimo, e si offre a Dio che ci ama più di tutti, un sagrificio nella sua creatura? L' elemosina ad un estraneo o ad un incognito conviene farla con cuor sincero, in modo spontaneo e di buon animo e non già con isvogliatezza e costrignimento (1); poichè *il Signore ama un donatore allegro* (2); e questo sentimento è un segno di amore, eccita reciprocanza, ed avvincola gli uomini tra di loro; non conviene praticarla neppure con ostentazione e per l' apparenza del mondo; perocchè questo procedere umi-

(1) Gli stabilimenti forzosi in soccorso de' poveri e degl' infelici, da qualche tempo introdotti, non montano un frullo; essi impietriscono il cuore, e ricalcitrano collo spirito della religione, e col suo fine. L' amore opera infinitamente più della forza. Vedi Tom. III. Cap. XXXVIII.

(2) 2. Corint. IX, 7; vegg. anche Sirach, XXXV.

lierebbe maggiormente il bisognoso, pianterebbe l' orgoglio nel donatore, e invece di migliorarlo, lo peggiorerebbe. Bisogna farla per rispetto di Dio, non apporvi alcun merito, distoglierne lo sguardo, e tale, *che la mano sinistra non conosca ciò ch' esegue la mano diritta* (1). Il far l' elemosina con questo spirito, ridonda più vantaggiosa al donatore che al donatario, essa esercita la di lui virtù, migliora la sua intenzione, lo libera dal peccato, ed estingue debiti antichi.

Oltre a tali discipline e ad esercizj di se stesso nella elevazione dell' animo alle cose divine, al dominio di se medesimo, e ad ogni opera di carità, si sono spesso istituite dalle società religiose altre usanze utili, ed altri mezzi di santificazione. Nella chiesa cristiana a cagion d' esempio, il lavamento de' piedi ch' è una pratica ed un esempio di umiltà, senza della quale l' amore non è schietto, ovvero un simbolo della purificazione dei peccati giornalieri, i quali si attaccano alla più tersa e più lodevole intenzione come la polvere della strada (2): bella cerimonia che non capisco perchè sia stata abolita dai protestanti. Forse si sarà paventata la significazione che colui il quale lava i piedi agli altri sia nell' istesso tempo il più

(1) S. Matth. VI, 1-4.
(2) *Stolberg*, Storia della Relig. Crist. V, 326.

grande. Si sono inoltre istituiti i *pellegrinaggi* verso qualche luogo famoso nei destini della chiesa, o in traccia di dottori distinti per fortificarsi in sentimenti religiosi e rispettabili, per ridestare grandi ricordanze, ampliare lo spirito ed il cuore; *le immagini e le reliquie materiali* di persone sante e di oggetti venerabili per eccitare e rinnovare la loro memoria; *la cresima degli adulti* per la ricezione formale nella società de' credenti, e per fortificare e consolidare la loro fede; *la benedizione nuziale ecclesiastica*, in occasione di quel legame celeste ed amorevole, che lo stesso Gesù Cristo ha contratto colla chiesa, di quell' epoca decisiva della vita umana, che agisce con tanta possanza sulle buone risoluzioni, che seconda la pratica di ogni virtù, che promuove la santificazione dell' uomo; inoltre il *viatico degli ammalati e dei moribondi*, in cui l' animo è aperto a tutte le idee religiose, onde tranquillarsi in caso di morte e migliorarli e corroborarli nello spirito e nell' anima in caso di vita; finalmente *le esequie* o *cerimonie funebri*, onde onorare, anche dopo morte il valore de' credenti, il vincolo di fratellanza, e non tanto per giovare al defunto, quanto per destare nei superstiti pensieri e sentimenti salutari: tutte usanze eccellenti, ed in parte veri *mezzi di santificazione* come la disopra enunciata

Cresima degli Adulti, ed il Viatico degli ammalati, e moribondi, che a tale effetto furono da Gesù Cristo istituiti, della cui consonanza col loro scopo sarebbe molto bello ed istruttivo il dire ciò che noi ci riserbiamo di trattare nel capo intorno *ai mezzi per conservare le società spirituali*.

Ogni società spirituale abbisogna per la propria conservazione e pel meglio de' suoi credenti di varie leggi ed ordinanze differenti, e queste leggi e queste prescrizioni possono essere non seguite dai credenti e dai precettori, ledendosi in tal guisa nei suoi diritti l'intera società. Essa in conseguenza ha d'uopo del possesso di mezzi per l'adempimento di quelle, e rende qui necessarie, come da pertutto, ricompense e gastighi, o una specie di *disciplina ecclesiastica*. Simile giurisdizione giace nella natura stessa della cosa; anche quando la chiesa si ritrova nel seno di uno stato temporale, non può esserle ricusata ed al pari di ogni altra corporazione o società, viene esercitata soltanto su di oggetti ecclesiastici e fin dove giunge il di lei potere. *Le ricompense* d'ordinario non sono legalmente prescritte, ed a causa della varietà del merito e delle sue gradazioni, ovvero a motivo del difetto possibile di mezzi sufficienti, possono esser meno dei castighi. La più bella gloria consiste senza dubbio nel sollecita-

re tra gli uomini la verità, di servir Dio solamente, e di santificarsi con siffatto procedere: il semplice credente anche nel solo adempimento delle leggi religiose e delle prescrizioni ecclesiastiche rinviene una ricompensa bastevole, in virtù delle buone e naturali conseguenze che ne fluiscono. Ma essendo pure divino volere, espresso nell' intera natura, di premiare con vantaggi esterni le virtù straordinarie, parte per animare lo zelo al dovere, e parte per incoraggiar gli altri alla gara e dare segnatamente al virtuoso *più mezzi e più forze onde fare il bene*: così i superiori ecclesiastici, debbono anch' essi pel meglio della società, e simili ai principi temporali, riguardar come legge di Dio questo cenno della natura. E siccome lo scopo della pena è riposta nel cangiamento della volontà o nella lontananza dei mezzi onde non siasi più in istato di peccare, e affinchè il cattivo non voglia o non possa più recar danno (1); così tutte le ricompense, e principalmente le spirituali, conviene che abbiano di mira la perseveranza nella buona volontà, e l' ajuto di mezzi moltiplicati, onde *si faccia sempre più bene*, e il virtuoso voglia giovare anche nell' avvenire, e possa essere utile con forze maggiori. A ciò sono adatte rispetto ai dottori e pastori

(1) Tom. III. Cap. XXXII.

gli elogj per parte dei superiori, i quali per rendersi conformi allo scopo, non debbono risvegliare mai l'orgoglio e la vanagloria, ma vestire piuttosto la forma di una grata consapevolezza, la quale tocca il cuore del servo fedele, e lo infiamma a praticare altro bene; *le promozioni*, o ascensi a gradi più elevati, ed in parte di maggiore influenza, co' quali si rendono fedeli nel grande quelli che lo sono stati in piccolo, cosicchè la virtù agir possa in una più ampia estensione; o di pacifici benefizj, onde stando lontano dalle cure di questo mondo, si attenda con più agiatezza al bene degli altri uomini, o infine altri premj dovuti per meriti anteriori e da godersi nei tempi di fragilità e di vecchiezza. Le più belle ricompense però sono *le canonizzazioni e le beatificazioni*, introdotte nella chiesa cristiana, in virtù delle quali i membri i più distinti, quelli che nel corso della loro vita sono stati le colonne e l'ornamento della chiesa, che hanno accreditata, dilatata, protetta, e difesa la religione e la chiesa colla dottrina, co' costumi e con immensi sagrificj; quelli in cui la grazia di Dio si dimostra più efficace, vengono rappresentati agli altri come beati, e come santi; la loro memoria si perpetua tra gli uomini; il loro nome è rappresentato ai credenti come oggetto di venerazione, ed il loro esempio come mo-

dello degno da imitarsi (1). Queste canonizzazioni e beatificazioni non sono altro che la *ricognizione* e la *pubblica notificazione* di una nobiltà veramente divina, e spirituale, la quale merita più che qualunque altra di essere conseguita ed è più difficile ad ottenersi. A malgrado che la medesima non abbia seco il vantaggio di nobilitare i suoi successori, e tenga per iscopo l' incoraggimento di tutti i superstiti, e la promozione in generale del bene, pur tutta volta riverbera un gran lustro sull' intera prosapia, e può divenire la sorgente di un ben essere di altra sorta.

In quanto poi alle *pene* spirituali o *ecclesiastiche*, esse son destinate a ritenere i traviati, i manchevoli e gli apostati, o a correggerli ed a ricondurli nel retto cammino; oppure, se ciò non è possibile, a renderli palesi, e separare in tal guisa i cattivi dai buoni. Le medesime hanno il singolare e rimarchevole carattere, di mirare alla vera conoscenza dell' errore e ad una correzione solida; e se non tolgono nè la vita nè i beni temporali del potere o della libertà esterna, elleno sono non pertanto di una virtù ol-

(1) Canonizatio est publicum ecclesiæ testimonium de vera sanctitate & gloria alicujus hominis jam defuncti. *Bellarmin.* in controvers. IV. de Ecclesia triumphante. Cap. VII.

tremodo attiva, aguzzando la coscienza del colpevole, e risvegliando in lui il sentimento della vergogna. In una chiesa di molta estensione, egli correrebbe pericolo, qualora non si correggesse, di perdere la stima di tutti i credenti, i loro soccorsi volontarj, e la giocondità della vita. Queste pene, secondo i differenti gradi, e le varie circostanze della colpa, consistono ordinariamente in relegazione dei superiori immediati o superiori maggiori della chiesa, onde riconoscendosi la colpa commessa ne segua il pentimento e la emendazione; in *mutazioni* o traslocamenti, in benefizj minori o più lontani, in cui il fallo non è almen noto, e non può quindi nuocere ai proventi della carica: in tal modo si toglie anche l' occasione della ricaduta; in riparazione fatta *in presenza di tutta la comunità*, simile ad una confessione pubblica, in casi di grandi scandali cagionati, e che è una guarenzia sicura del seguito pentimento, e di animo cangiato; dippiù in piccole multe o *sagrificj* imposti a favore delle chiese e delle scuole, degli ammalati e de' poveri, le quali non vengono richieste colla violenza, ma sono date spontanee e con ilarità, in segno di pentimento e di ritornato amore; in discipline emendative, come a cagion d' esempio, in *ritiri*, che sono i padri di ogni buon pensiero e di ogni buona risoluzione; in *digiuni*

straordinarj o in astinenze volontarie di giubili e di piaceri leciti, i quali fortificano lo spirito nel bene, ed insegnano a superare le attrattive del male; nella lettura di buoni libri per elevare l'animo a ciò ch' è divino, per trarlo dall' errore, e destare e ravvivare migliori sentimenti; nella *privazione* temporanea dei *sacramenti*, perchè in seguito di una recidiva disubbidienza e di cattiva intenzione, non si è neppur degno del mezzo della grazia; o *nella esclusione dalle pubbliche adunanze e dalle feste della chiesa* (interdetto); infine, allorchè ogni mezzo temperato è esaurito e diviene inapplicabile, nella *espulsione* totale *dalla società* o *comunione de' credenti*, che suole chiamarsi *scomunica*; diritto che non può affatto negarsi alla chiesa cristiana, e che viene esercitato più in onore ed in utile dei buoni che in pena del tristo da essa separato. La scomunica degl' indegni, degl' increduli, e di quelli che perseverano nella disubbidienza rianima il sentimento di onore degli altri credenti, gli annoda più strettamente gli uni gli altri, e lor procura la stima dello straniero (1). Ella è sovente l' ultimo mezzo efficace per emendare il cattivo, facendo-

(1) Vedi Tom. IV. Cap. XLVII. del simile vantaggio che si ricava dalle pene contra gl' impiegati ed i servitori pubblici.

lo arrossire (1); e quegli uomini fieri ed orgogliosi che si ribellano contro ogni legge e contro ogni dovere sociale, resistono pochissimo al dispregio esterno, e possono venire umiliati ed emendati sol col sentimento del loro isolamento e del loro abbandono.

Nella vita giornaliera è intanto una regola generale, che le cattive società corrompono i buoni costumi, e gettano un sinistro chiarore su di quelli che le frequentano, stantecchè si suppone con fondamento che in essi esista un' inclinazione verso azioni o sentimenti depravati. E quando non andrebbe meglio la moralità universale, quanto sarebbe più stimata e praticata la virtù dalla maggior parte degli uomini, se non si profondessero in tanta abbondanza gli esterni contrassegni di onore ad uomini indegni, se ciascuno si allontanasse dai cattivi, non avesse con lui alcuna comunanza, e se come dice il Profeta reale, *abborrisse le adunanze dei malvagj, e non sedesse accanto agli empi?* (2). Il dovere di ogni pastore è di allontanare dal gregge la pecora attaccata dal contagio, onde le altre non vengano prese dallo stesso male. L' isolamento di dottori eterodossi, di nemici costanti della chiesa, e

(1) 2 Tessal. III, 14, 15.
(2) Salm. XXVI, 4, 5.

di conculcatori della religione, rende attenta la massa dei buoni ma indotti a ben conoscere quelli cui si affeziona. Tutte le società umane, tutti gli ordini e tutte le repubbliche posseggono delle leggi che autorizzano di espellere dal loro seno gli indegni, e si attirerebbero sicuramente maggiore stima dal mondo, se queste leggi ne' casi giusti, venissero applicate con più di rigore (1). Questa separazione dei buoni dai cattivi, la esclusione dalla comunità cristiana è ordinata ed inculcata in molti passi della sacra Scrittura. Secondo il detto di Gesù Cristo si debbono dividere i cattivi dai giusti, i montoni dalle pecore, la lolla dal frumento, e raccogliere soltanto quest' ultimo ne' suoi magazzini (2), non bisogna adattarsi ad un giogo straniero cogl' *increduli*, ma uscirsene e separarsi da loro (3), fuggire coloro che mettono *la divisione e la stizza* accanto alla dottrina (4), discacciar

(1) Anche le nuove sette dello spirito del tempo, gl' illuminati, ec., tengono la loro scomunica (vedi sopra). I cattivi non possono soffrire in mezzo a loro i buoni. Stringere amicizia con uomini che professano principj e sentimenti del tutto opposti, è assolutamente impossibile.

(2) S. Matt. XIII, 47 -- 49. XXV, 33. S. Luc. III, 17.

(3) 2. Corint. VI., 14, 15, 17.

(4) Rom. XVI, 17.

quelli che sono cattivi (1), evitare gli uomini *eretici ed inutilmente esortati* (2), sottrarsi anche da que' correligionarj che vivono in disordine, e non secondo gli statuti ricevuti (3), segnare i disubbidienti e non aver che fare con essi (4), e tutto ciò dee praticarsi colla mira di una emendazione e di un ritorno possibile del giusto sul retto cammino. Perciocchè non dobbiamo omettere di fare osservare, che tutte le pene spirituali o ecclesiastiche, le piccole e le grandi, sono transitorie per effetto della loro natura; non durano più di quel che necessita; e vengono allentate e ritirate tosto che si è ottenuto il loro fine, ed è seguita l' emendazione. La chiesa cristiana specialmente è venuta a salvare, e non a rovinare, a cercare l' uomo perduto. Ella riceve con giubilo il figlio traviato che ritorna, la misericordia non l' è estranea, anzi è parte della sua essenza; e la farisaica dottrina che riguarda come non lecita, anzi come una trasgressione della legge ogni grazia o perdono non è stata giammai predicata da coloro che sanno subordinare il mezzo allo scopo, l' umano al divino, e che penetrati dallo spirito della verità e-

(1) 1. Corint. V, 13.
(2) Tit. III, 10.
(3) Tit. V, II. 2. Tess. III. 6.
(4) 2. Tess. III, 14, 15.

terna, lo conserveranno fedelmente, anche quando altrove scomparir dovesse di bel nuovo.

In ogni chiesa pertanto o società spirituale molto estesa, fan d' uopo principalmente delle *scuole* o stabilimenti d' insegnamento, e per istruire la crescente gioventù in una medesima fede, e per formare de' precettori degni, onde la chiesa non senta mai il bisogno nè di superiori, nè di discepoli e di credenti. In questo sol modo la religione può essere conservata tal quale si ebbe dal suo primo fondatore, e tramandarsi di generazione in generazione fino all' ultima età. Il potere in ispirito e in ingegno, non è di sua natura ereditario, come le ricchezze ed altri beni di fortuna. Non possiamo neppure fidarci al caso, cioè in quelli che sembrano possedere un siffatto potere, poichè col semplice ascolto delle prediche, collo studio degli scritti sacri, e per via di meditazioni proprie e di zelo vivissimo, veggiamo di continuo formarsi dei nuovi denunziatori della religione. Dei dottori sorti in tal guisa, non si può mai giudicare d' onde sono venuti, e se insegnano la stessa dottrina, ovvero un' altra fittizia e del tutto opposta. Non basta che sieno soltanto istruiti; è inoltre necessario che sieno *inviati* dai primi precettori o superiori della chiesa, cioè riconosciuti e accreditati come loro collaboratori e succes-

sori; la qual cosa non può succedere, se prima non siasi convinto per mezzo di esami e di sperimenti, della loro capacità e del loro merito nel vero senso della cosa. Quindi veggiamo che in tutte le chiese esistono a tal uopo delle *scuole* e degli *stabilimenti*. Così gli Ebrei aveano le loro scuole profetiche, le quali non debbono essere state cattive, essendo uscite dalle medesime tanti uomini grandi, I *Maomettani* che van debitori ai cristiani di tutto ciò che hanno di meglio nella loro chiesa, fondarono egualmente scuole ed accademie (*Mektè h* e *Medressè s*) per la istituzione de' loro preti e per l'apprendimento dell' Islamismo. In questi stabilimenti si spiegarono pure con brillante successo, sotto il dominio dei Califfi, altre scienze accessorie, come le matematiche e la medicina. Ma niuna società ha avuto tanti stabilimenti sì varj, sì ben calcolati, e sì estesi quanto la chiesa cristiana, niuna ha più di essa nobilitate e consacrate le arti e le scienze; in niuna lo spirito della verità è rimasto perennemente e con tanto zelo in onore. In ogni Parrocchia, in cui sta sempre un tempio ed un pastore di secondo ordine per invigilare sopra una porzione delle grandi comunità, vi è eretta una *scuola parrochiale* o *cristiana*; in questa si insegnano a' fanciulli di basso ceto almen le materie più necessarie e più degne di

sapersi, e si dà loro la più giusta e la più sublime idea di Dio e delle sue leggi divine intorno ai doveri. Qualunque gran saggio delle antichità la cede loro in queste cognizioni. Noi dobbiam lo stabilimento di tali scuole normali, o scuole di fanciulli, non ai così detti Stati, cioè a dire ai principi ed ai signori temporali, ma semplicemente alla chiesa cristiana; ed il filosofismo odierno con tutta la sua millanteria, non ha potuto riuscire in estenderli e perfezionarli, essendo rimasti i suoi tentativi ineseguibili, o spenti ed infecondi (1). Colui che andava in traccia d' istituzione, non trovava giammai preclusa la via, e da pertutto gli si presentavano con poche spese mezzi ed occasioni. Nelle città ed in campagna, e per fin nei luoghi selvaggi e sopra monti impraticabili, in quella solitudine in dove lo spirito è corroborato, e che il saggio va cercando, esistevano dei *Chiostri*, varie *congreghe* di uomini dotti, o di fanciulle sacre al Signore, i quali, collegati con voti religiosi, mantenuti nell' ordine e frenati da leggi savie, dotati di ogni mezzo ausiliario proveniente dalla liberalità de' credenti, insegnavano gratuite le scienze trascendenti o le arti ed i me-

(1) Vegg. l' opera intitolata: *le genie de la revolution considerée dans l' education*. *Paris* 1818, *V*. 3, 8.

stieri utili, e presentavano insieme, sotto tutti i rapporti, il modello di un amore attivo del prossimo, rendeano ubertose le regioni incolte, sostentavano i poveri, curavano gli ammalati, esercitavano l' ospitalità, salivano sui pulpiti, ed avean tale attenzione per certe anime, che queste senza la loro assistenza sarebber rimaste totalmente in abbandono. In ogni città di qualche considerazione si trovavano quelle *scuole* sì eccellenti *letterarie o dottorali*, in generazione, ed i quali crebbero talvolta fino a divenir grandi *Accademie* o così dette *università*. In queste s' insegnava tutto ciò che forma l' oggetto delle umane cognizioni, le scienze non erano dilaniate come al presente da una vicendevole inimicizia e dissipate da una libertà ed eguaglianza, cioè dall' Anarchia, ma erano legate per via di un bel vincolo di amore reciproco, e riunite come in una ghirlanda magnifica di fiori, emanavano tutte dalla loro madre, cioè dalla religione, e prestavano soccorso alla medesima, che è la più alta sapienza riposta nella cognizione e nell' amore di Dio, ed avean di mira l' adempimento del suo volere in terra (1). Infine anche

(1) *Scientia sine caritate inflat; caritas sine scientia aberrat: caritas cum scientia edificat*. S. Bernardo. Possano i riformatori odierni di università, rifletter quanto basti su questa massima!

la religione cristiana ha fondate quelle *congregazioni di Maestri*, il cui bisogno sentesi a giorni nostri da ogni vero letterato; quegli *Ordini* o congreghe pubblicamente riconosciute di dotti distinti e sperimentati, i quali liberi dalle cure, e fortificati da scambievoli soccorsi, dedicavansi esclusivamente alle scienze ed alla cattedra, e prestavano con questo mezzo un immenso servigio alla chiesa ed al mondo; mantenevano la necessaria unità non già nelle forme mutabili, ma nello spirito e nello scopo di ogni insegnamento, esercitavano una giurisdizione ben fondata su di nuovi precettori o sulle parole e sugli scritti di costoro, ed erano senza dubbio più atti e più proprj a dirigere lo spirito degli uomini che i nostri odierni commissarj di pulizia, o di quei guastamestieri senza nome ed audaci, i quali per ignoranza, o apposita malizia, tutto condannano, e calunniano ogni scienza ed ogni virtù superiore, e sono incapaci di distinguere l' errore dalla verità, il cattivo dal buono, e di mostrare al mondo qual cosa debb' esso cercare e secondare, e quale al contrario gli conviene fuggire e rigettare. Ed in vero se si considerano tutti questi varj stabilimenti d' istruzione divisi in iscuole normali o scuole di fanciulli, in chiostri, in collegj, in seminarj, in università, in ordini ed in congregazioni, i quali erano

riccamente provveduti, per effetto della liberalità cristiana, di ogni sorta di mezzi ausiliarj pei precettori, nommeno che pei discepoli, di edificj, di beni e di rendite, di biblioteche e di altri stabilimenti sussidiarj, e regolati e consolidati da leggi savie; si resterà attonito della estensione del bene che ha prestato la chiesa cristiana, e si ravviserà non senza tristezza, siccome noi viviamo tuttora soltanto delle loro rovine, e dobbiamo stentatamente nutrirci di quei minuzzoli che sono caduti dalla mensa altra volta sì ricca!

Del resto si comprenderà di leggieri, che in tutte queste scuole, e principalmente negli stabilimenti d' istituzione dei futuri precettori, il principale oggetto dell' insegnamento è riposto nelle dottrine religiose da insinuarsi negli animi; che le altre scienze ausiliarie, le arti ed i mestieri vengono insegnati, in quanto che sono necessarj per una comunicativa più chiara ed utile alla di lei glorificazione; che terminata l' istituzione, quelli che vogliono dedicarsi alle funzioni della chiesa debbono essere *esaminati* per la verifica del loro merito o idoneità nella dottrina e nella condotta; che per tal cagione hanno luogo delle *cerimonie* significanti nelle consacrazioni, in virtù delle quali i futuri servi della chiesa ottengono dai precedenti superiori della chiesa ciò che dicesi propriamente la missione, e colle

quali i varj doveri delle loro nobili funzioni vengono inculcate efficacemente per tutto il tempo della loro vita; che finalmente debbono esistere anche de' *benefizj*, ovvero certi beni e certe rendite, onde i pastori delle comunità cristiane, liberi dalle cure del nutrimento temporale, possano molto più addirsi all' esercizio delle loro funzioni, e ottengano in compenso dei loro sagrificj e dei loro penosi incarichi una moderata retribuzione. Tutto ciò può essere più o meno istituito opportunamente, e con maggiore o minore perfezione realizzato secondo le leggi, ed i mezzi ausiliarj delle diverse società spirituali, di cui parleremo più ampiamente, nel Capo intorno ai mezzi di conservazione degli stati sociali.

Ogni chiesa o società spirituale suole fondare degli stabilimenti per la cura degli *ammalati*, e per soccorrere i correlligionarj abbandonati ed infelici. Ciò è riposto nella natura di un legame sociale e massimamente spirituale, nella fede che regna fra tutti quelli che sono degli stessi sentimenti, che professano una medesima fede, e che mirano co' loro sforzi ad un fine comune. Queste istituzioni sono contemporaneamente d' un mezzo efficacissimo per guadagnar credito alla società ecclesiastica presso del mondo, per promuovere la fede, e per insegnare agli uomini delle dottrine religiose in posizio-

ni ed in circostanze, in cui il loro animo vi si trova per lo più predisposto. Le leggi mosaiche veggonsi piene di disposizioni benevole per gli ammalati e pei poveri (delle quali parleremo più estesamente altrove), ed applicabili però soltanto ai correligionarj. Anche i Maomettani tengono le loro fondazioni pie (*Wakfs*), le quali sono state probabilmente apprese dalle cristiane. Alle stesse sette irreligiose de' nostri tempi non è sfuggita la di loro utilità, onde conservare almeno l' apparenza del bene, senza di che il mondo non si lascia ingannare. Essi fraternizzavano assai colla loro pomposa *beneficenza*, che uno scrittore pieno di spirito, chiama scimmia impertinente della carità cristiana (1), preceduta costantemente da trombe che la divulgano, ed il cui squillo è più risonante di quello delle trombe dei farisei, la quale senza amore intrinseco, è limitata ai compagni della loro fede, non ajuta mai solidamente, esige sagrificj maggiori di quelli che fa, corrompe il cuore del donatore con un orgoglio vanaglorioso, ed urta quello del donatario con amare mortificazioni; questa beneficenza si prefigge il manifesto scopo di alienare i precetto-

(1) *Fasteuse bienfaisance philosophique, signe imperstinent de la charité chretienne.* Proyart, Louis XVI, & ses vertus. I, 298.

ri della religione dai poveri e dagli ammalati, privare quelli della gratitudine degl' infelici, d' impadronirsi della numerosa classe di questi uomini, e di seminare in loro il malcontento contro i loro benefattori naturali, contro ogni superiore spirituale e temporale, come pretesa cagione delle umane calamità. Ma bestemmiano o facciano gl' ipocriti finchè loro piaccia, esse non toglieranno mai alla chiesa cristiana il loro merito, nè giungeranno mai a distruggere le di lei istituzioni, nè a potersene dispensare. Niuna società spirituale ha eretti al pari di lei tanti monumenti di carità. In niun' altra le istituzioni pie per gli ammalati, pei poveri, e per gl' infelici seguono con sì poca ostentazione e provengono sì immediatamente dallo spirito della religione e dal sentimento del cuore; niun' altra ne ha prodotte in sì gran numero, sì estese, e sì opportune, e le ha conservate pel corso di tanti secoli. Ella cui rimprovera l' intolleranza, perchè abborre l' errore e la incredulità come sorgenti del male, ma che insieme soccorre il traviato, ed ama persino i suoi nemici, ella è l' unica che non si restrigne a servire i suoi membri, ma sì bene tutti gli uomini pazienti in Dio, e che non chiude la mano ad alcuno, qualunque sia il popolo o la fede cui appartenga. Noi siam debitori alla chiesa cristiana, ai suoi capi ed

ai suoi membri, o almeno alla loro dottrina e alla influenza, e non agli stati o ai principi temporali di quei caritatevoli stabilimenti per l' educazione degli orfani *bisognosi* o *fanciulli* abbandonati; di quei numerosi *ospedali* magnifici in cui gl' infermi di ogni sorta vengono accolti con benevolenza e curati con carità, alloggiati i pellegrini poveri, nudriti gli affamati, e vestiti i nudi; di quelle imposizioni della chiesa, di quei ricchi fondi de' poveri fedelmente amministrati per lo alleggerimento di dolori occulti, e per rimedio di bisogni temporanei non meritati, per tergere lagrime, per supplire al difetto di lucri o per crearne de' nuovi; delle *banche d' imprestito* per salvare l' uomo probo ne' casi d' urgenza straordinaria, per sottrarlo dalle mani dell' usurajo, e guarentirlo dall' inganno e da una totale ruina; di quei *stipendj* di ogni sorta per agevolare nello studio delle scienze e specialmente nel servigio della chiesa tutti quelli, che nati con talenti distinti, trovansi ristretti nei mezzi ausiliarj; di quelle *case dei matti* per avere amorevol cura dei più infelici fra gl' infermi, degli stravolti nello spirito e nell' animo, di guarirli ove fosse possibile, o almeno di preservare gli altri uomini dai pericoli che quelli potrebbero far nascere; finalmente di quegli stabilimenti per lo sollievo dei vegliardi nel momento

stesso che altrove, preso da un sentimento falso di dovere, o per difetto di mezzi di conservazione, si toglie loro violentemente la vita. Coll' ajuto di tali fondazioni, e non già per via di una beneficenza privata, incerta e transitoria, la chiesa cristiana diffonde la sua carità in tutti i casi infelici della vita. Ella offre ricovero e benevolo soccorso allo stanco o assiderato viaggiatore sopra monti coperti di ghiaccio e di neve, ella lo preserva dai pirati per mare, lo assiste anche fra nemici, e lo libera dalla indebita schiavitù (1). Ma ciò che vale assai più delle donazioni in denaro ed in fondi, delle costruzioni di edificj o di dotazioni con mezzi ausiliari (lo che può essere anche imitato dall' orgoglio), la chiesa cristiana dà ai suoi istituti le *leggi più savie*, le quali guarentiscono la sua durata, ed elevano puramente l'animo al buono ed al divino; ella trasfonde nelle medesime quello spirito di carità senza di cui ogn' altra cosa non è che un bronzo risonante, ed un sonaglio che tintinnisce. Ella crea e forma le serve ed i servi *liberi degli ammalati*, i quali sagrificano gratuitamente tutti i piaceri della vita al servizio degli infelici, e questi vengono curati ed accuditi infinitamente meglio, di quando sono

(1) *L' ordine della Trinitá* per liberare dalla schiavitù degli arabi gli sventurati cristiani ec.

assistiti da persone che la sola ricompensa terrestre impegna al dovere (1). Le ferite e le malattie più stomachevoli, i mali contagiosi, la spada dell'inimico ed una morte imminente, non sono capaci di svolgere la carità cristiana; l'ingratitudine e persin lo scherno del mondo, non impietriscono il cuore di colui che ama Dio sopra ogni cosa, e per conseguenza il suo prossimo. La chiesa, non esclude neppure dalle sue cure, i debitori ed i detenuti per render loro salutare la pena temporanea, forse per abbreviarla, e per facilitare il ritorno al bene, ella che non sparge mai sangue, accompagna pure i malfattori al palco di morte per consolarli, ed ove sia possibile, per invocare la grazia del Signore supremo offeso, eccitando in loro un vero pen-

(1) *L' istituto delle scuole di S. Elisabetta* per le donne inferme, l'istituto dei fratelli *misericordiosi* per gli ammalati poveri di sesso maschile, le *comunautès* des filles de la *charite de S. Vincent de Paul* — le *religieuses hospitalieres de St. Joseph* — *les soeurs dé la charitè* ec. In uno spedale cattolico parmi di tenere d'innanzi a miei occhi gli statuti scritti di queste curatrici di ammalati. Non è possibile di conoscer leggi più spiritose rispetto al meglio fisico e morale degli infermi, quanto quelle che bastano ad eccitare e vivificare nelle curatrici il sentimento del dov eree di un amore attivo.

timento. -- Oh! tu che scendi dal Cielo, e che al medesimo conduci, religione cristiana, quali dovizie di carità universale non hai diffusa su questo globo terrestre! ella è inesauribile, infinita al pari del tuo spirito e della verità che nasce dal tuo seno. Ahi! che saremmo senza te, e dove siamo giunti dacchè il mondo sedotto dall' apatia de' sofisti, ti ha voluto abbandonare!

Come può stare che certi scrittori della tua storia ci abbiano intrattenuti con tanta aridezza e insensibilità di altercazioni inutili e meschine di parole, di abusi isolati e passaggieri, della zizzania che rinviensi perfino nel regno di Dio, e non accennano nulla della superba ricolta, nulla del bene senza limiti che ne deriva, seminato da te fin da due mila anni, e tuttora crescente e fiorente tra di noi! Tutto ciò non può spiegarsi se non colla ragione, che gli uomini si accorgono generalmente del bene straordinario soltanto, e non di quello ordinario e più frequente, e ciò perchè la trasgressione della regola eccita maggior clamore della di lei osservanza, e cade più facilmente sotto ai nostri sensi materiali. Così i nostri istorici di politica sogliono per la più parte narrarci guerre e battaglie, delitti e grandi calamità, e nulla del bene onde questi mali vengono spesso temperati, nulla delle tranquille virtù, nulla dei gior-

ni di pace e di giustizia in cui tutto ciò che vi ha di magnifico va prosperando, in cui ciascuno può abitare con sicurezza sotto il suo fico, sotto la sua pergola; e per conseguenza non ci si fa saper quasi nulla de' destini de' paesi e de' popoli. Così pure a dì nostri si vede il maggior numero de' naturalisti, i quali, mandato in bando ogni sentimento religioso, ci mostrano soltanto ciò che vi ha di deforme, o che si riguarda per tale nella natura, ma nulla non ci dicono dell' infinita ricchezza del bello e del grande; lo che potrebbe innalzar l' animo pieno di riconoscenza e di ammirazione inverso il creatore. Nell' enumerazione de' fenomeni naturali ci parlano soltanto di procelle, di gragnuole e di tremuoti, e per nulla ci parlano degli effetti benefici del sole che illumina e riscalda in ogni giorno la terra, della fecondità degli anni, e dell' abbondanza delle ricolte, che fanno esultare il cuore dell' uomo. Qual' altra istoria assai più fedele e più edificante non potrebbe farsi della religion cristiana, della sua influenza benefica, del bene ch' ella promuove, della resistenza che ella oppone ad ogni male! In tutti i secoli sono apparsi rispettabili le sue opere ed i suoi effetti, sovente sono questi i soli oggetti a quali può fermarsi con piacere lo sguardo dell' uomo probo in mezzo al trambusto delle follìe e dei delitti umani;

essi non possono essere mai totalmente sfigurati dai di lei nemici e dai loro blasfemi. E quello stesso che abbiamo osservato intorno alle diverse scuole, e ai varj stabilimenti di educazione, si verifica anche nelle pie fondazioni pe' poveri, per gl' infermi e per gl' infelici, cioè che noi viviamo tuttora degli antichi beneficj della chiesa, e che dobbiamo ajutarci dei rimasugli delle sue pingui donazioni, risparmiate da un' epoca rapace.

É ormai tempo di por termine al presente Capo in dove facea d' uopo si enumerassero propriamente le sole parti essenziali di ogni chiesa esterna, le quali colla succinta loro esposizione elevano il cuore, e comprovano la preeminenza delle società spirituali o religiose sui legami temporali, e sui servigj che questi recano agli uomini. Siffatte parti essenziali giacciono nella natura della cosa, e perciò esistono pure o degenerate, o perfette o imperfette in tutte le società spirituali del mondo. Si sarà veduto senza dilungarmi in ulteriori osservazioni, che in quel modo che gli stati temporali sono soltanto una più alta gradazione, o sovente la madre e la radice delle rimanenti private relazioni sociali: (1) così del pari queste grandi società spirituali si distinguono dai piccoli o ordinarj istituti di educazione

(1) T. II. Cap. XVI., ed altrove.

ed insegnamento sol come il completo dall' incompleto, il generale dal particolare, il tutto dalle sue parti. Ogni più piccola scuola ha il suo capo, i suoi precettori parte subordinati, e parte di egual grado, i suoi collaboratori ed i suoi discepoli, le sue formalità nel ricevere, i suoi luoghi per le adunate e le istituzioni materiali, i suoi oggetti di studio ed i suoi metodi, i suoi libri prescritti, la cui esposizione non è lecita ad ogni discepolo, le sue consuetudini e le sue massime non scritte, le sue feste, le processioni, ed i giorni di riposo, i suoi esercizj ed esami, le sue immagini ed i suoi simboli, le sue passeggiate per ricreazione, le sue discipline, i suoi premj ed i suoi castighi in varie gradazioni, quelli fino a pubblici distintivi, questi fino all' espulsione; infine anche i suoi istituti sussidiarj ed elementari, i suoi varj provvedimenti benevoli pei precettori e pei discepoli ec.; se è così, per qual ragione la medesima scuola in un grado più nobile e più elevato, non dovrebbe avere del pari i suoi grandi istituti generali per lo studio, per la educazione, e per la santificazione degli individui, quali istituti abbracciano tutte le condizioni, tutte le età, ed entrambi i sessi, si estendono a tutti i paesi, debbono durare secoli interi, e sono tanto più necessarj, quanto che a noi non conviene mai di abbando-

nare del tutto la scuola, ma di progredire costantemente nella cognizione e nell' amore di Dio? Il mondo poi non può in alcun caso dispensarsi di una sapienza superiore, nè di quella disciplina dello spirito, la quale invece di opprimerlo, lo seconda al contrario ne' suoi slanci regolari, e gli addita il sentiero che mena alla conoscenza del buono e del vero.

CAPO LXXI.

DIRITTI E RAPPORTI NATURALI NEL LEGAME SPIRITUALE.

I. Luminosa rassomiglianza dei medesimi con quelli degli Stati temporali.

II. Necessità ed universalità di un capo supremo.

III. Diritti o piuttosto doveri del medesimo verso i collaboratori ed i credenti.

IV. Diritti e doveri dei collaboratori e dei credenti per riguardo al loro capo.

V. Nel vicendevole adempimento di questi doveri di diritto e di carità consiste l'ideale di una chiesa completa.

Esposta e dimostrata la necessità, la universalità, e le parti essenziali di ogni società spirituale o chiesa esterna, egli è conforme all'ordine naturale della cosa, di parlare ben anche dei diritti dominanti e delle obbligazioni esistenti in un siffatto legame, e poscia di far vedere come questi legami giungon talvolta ad una perfetta indipendenza, e divengono in conseguenza dei veri Stati.

I rapporti naturali ed i diritti e i doveri che ne derivano tra il capo di una società religiosa i suoi collaboratori ed il popolo de' semplici credenti, serbano una rassomiglianza sì lampante con quelli degli Stati temporali; o in altri termini

il diritto canonico universale, non ostante la discrepanza dell' oggetto e dei mezzi, si confonde talmente col vero *diritto universale degli Stati*: che un breve confronto di entrambi sarà oltremodo insufficiente. D' altronde la scienza politica di questi ultimi prenderebbe un aspetto assai migliore, se invece di cercarne l' ideale nella cittadinanza romana o nelle usurpazioni di questo popolo, si avesse voluto trar partito dalla chiesa cristiana, sempre uniforme a tutte le leggi della natura, e organizzata dalla celeste sapienza, e se si fosse applicato alle forze terrestri ed ai rapporti temporali, ciò che si è riconosciuto per vero nel potere spirituale.

In ogni società spirituale, come in ogni legame temporale, vi dev' esser sempre *un capo supremo* (1). Senza un tal capo supremo che tutto conchiude e corona, o non esisterebbe veruna società, o questa si suddividerebbe in altre più piccole, di cui ciascuna avrebbe il suo capo. Delle pecore sparpagliate non costituiscono mai alcun gregge, siccome un ammasso di pietre non connesse, non possono chiamarsi una casa. Da questo primo capo supremo, il quale raduna intorno a se i discepoli ed i credenti, che ha formato il suo regno ed i suoi sudditi, tutto ciò che e-

(1) V. T. II. Cap. XVI.

mana, rifluisce di bel nuovo a lui, o per dir meglio, tutto ciò che emana rifluisce per mezzo suo a colui dal quale egli è stato inviato. Egli è il fondatore ed il padre dell' intero legame spirituale, il quale vive e muore con lui, come uno stato temporale col suo principe (1), come la testa cui è connesso l' intero corpo, come un membro, cui è attaccato un altro; la sua comunità è la madre o la radice di tutte le altre. Senza un capo visibile non può supporsi veruna chiesa nè in origine, nè nella sua durata, e quindi lo stesso vale per tutte le società religiose, senza eccezione. *I Pontefici romani* in tempo della Republica teneano nelle loro mani il più alto potere, la legislazione, e la giurisdizione in tutte le materie religiose. *I sommi sacerdoti* ebrei, stavano assisi sul seggio di Mosè. A Maometto succedettero i Califfi in qualità di capi del violento suo regno, spirituale e temporale nell' istesso tempo. Tutti gli ordini spirituali, non eccettuate le sette più perniciose, hanno i loro *Generali Granmaestri*, da' quali esse ripetono la loro esistenza, e senza di cui non potrebbero esser riconosciute come società. Nelle medesime il cattivo ed il difettoso non consiste nell' esser dirette da un capo, ma nel mirare un tal capo e tutti i suoi

(1) V. T. IV. Cap. XXXIX.

collaboratori ad uno scopo tristo ed impuro, all'errore e all'inganno in luogo della cognizione e della verità. La sola chiesa cristiana potrebbe dunque dispensarsi da questa parte essenziale di ogni società, e costruire una testa senza corpo, un albero senza ceppo e senza radice? Ciò non potrà mai asserirsi, ed il contrario vien comprovato dalla Scrittura e dalla esperienza. Gesù Cristo fu non solo il capo spirituale de' suoi Apostoli e de' Discepoli, ma eziandio il loro capo visibile ed il loro Maestro, e non è da presumersi da lui, anzi è diametralmente opposto ai suoi detti ed alle sue promesse, che questa società si debba sciogliere e dissipare dopo la sua morte, o possa esistere senza un successore che ne prenda tutta la cura. Ad evitare la ripetizione de' varj passi in cui l'apostolo S. Pietro trovasi indicato come successore, in cui Gesù imponendogli un altro nome lo appella la pietra sulla quale ei vuole fabbricare la sua comunità cristiana, quello cui esso consegna le chiavi del potere supremo del regno spirituale, cui impone di fortificare i suoi fratelli, di menare al pascolo le sue pecore ed i suoi agnelli, di seguire le sue tracce (1), e simili, basta

(1) Vedi sopra pag. 57, 59. Questi passi sono stati raccolti più completamente da *Stolberg* nella storia della religione di

considerar solamente che il fatto di diciotto secoli è in armonia colla necessità della cosa istessa e con queste predizioni. Dal tempo degli apostoli fino a dì nostri, tutti i cristiani hanno riconosciuto l' apostolo S. Pietro come il successore o il vicegerente di Cristo, ed i vescovi romani (essendo assisi sul seggio di S. Pietro) quai successori di S. Pietro, e per conseguenza come capi visibili della chiesa cristiana. Un fatto sì universale congiunto con una fede egualmente universale, presuppone necessariamente un principio naturale universale, e non può essere spiegato nè per via di una usurpazione istantanea, nè per mezzo di un' usurpazione progressiva. Perciocchè non v' è alcuno che sappia indicare l' epoca ed il modo di questa pretesa usurpazione (1); sarebbe

Gesù Cristo T. IV. Veggasi inoltre, Appendice sulla preminenza dell' apostolo S. Pietro e de' suoi successori.

(1) Alcuni lo han tentato, ma le contraddizioni e le differenze sono senza numero. Ora si fissa nell' anno 1000 dopo la nascita di Gesù Cristo, ora nel 500, ora nel 400. Ora il primo Anticristo è stato papa Silvestro nel 1313, ora papa Zosimo nel 450, papa Leone il grande nel 440. Altri stretti dalle testimonianze dei più antichi padri della chiesa, come da S. Cipriano, da Tertulliano, da S. Ireneo e simili, attribuiscono la primazia papale ad

nommeno difficile di far la spiega di un usurpazione spiritnale sopra tante migliaja di uomini dotti e pieni d'ingegno (i quali sentivano perciò il valore di una libertà spirituale), e su tanti potentati della terra, senza l'ajuto di un potere fisico; essa d'altronde non avrebbe avuto sicuramente una lunga durata. Infine vi sono state epoche ed occasioni bastanti per esimersi impunemente dal così detto giogo (se pure è stato tenuto mai per tale), e ristabilire la pretesa libertà ed uguaglianza primitiva. Pertanto tutta la storia profana attesta, che gli usurpatori sono ubbiditi solo in tempi di possanza e di splendore, e che ne' primi rovesci di qualche importanza tutto si distacca da loro; si vede al contrario il sorprendente fenome-

un discepolo dell' Evangelista S Giovanni. Infine vi sono stati di quelli che non potendo rivocare in dubbio la vera origine del papato, che rimonta al tempo della prima chiesa che, non hanno avuto ribrezzo di rinfacciare all' apostolo S. Pietro ambizione ed ignoranza nelle cose d vine (*perversam ambitionem et rerum divinarum ignorantiam*); ma nelle loro stesse bestemmie han riconosciuta la primazia di cui è quistione per tanto antica quanto è la chiesa cristiana. All'opposto, di ogni usurpazione temporale si può con tutta precisione indicare l'epoca della sua origine; stantecchè simili avvenimenti non sogliono aver luogo senza una forte resistenza.

no che la chiesa cristiana mai non si affeziona con tanto ardore e con tanta forza al suo capo supremo (come ne han data una pruova luminosa i nostri tempi), che quando egli sembra povero e consunto, perseguitato ed abbandonato da tutto il mondo (1). Un potere usurpato, ed illegittimo nella sua origine non ha avuto mai la soddisfazione di sperimentare un tale attaccamento; niuno potere di questo genere ha contato mai un' esistenza di diciotto secoli, si è costantemente salvato dalle procelle politiche ed ha resistito con successo alle armi dei sofisti non meno che al fuoco ed alla spada. La perpetuità della sede romana, come la radice ed il tronco della chiesa cristiana, che ha avuto in ogni tempo de' nemici potenti e pericolo-

(1) Allorchè Buonaparte trasse e tenne in prigione il papa Pio VII, sospese l' esercizio della di lui autorità spirituale, e ridusse in frantumi il di lui potere temporale; in tutta la cristianità e perfin nella Cina e nell' America meridionale furono fatti dei voti all' Altissimo per la di lui ricuperazione e liberazione. Qual momento favorevole non si offrì allora a molti per abbandonarlo, e per impadronirsi con questo mezzo della suprema autorità ecclesiastica! Eppure ciò non avvenne: anzi varj protestanti si convertirono alla religion cattolica. Ebbe a vantarsi di una simile fedeltà Buonaparte, allorquando poco tempo dopo si vide abbandonato dalla fortuna?

si: quella chiesa contro della quale i dardi dell'incredulità vengon lanciati con maggiore veemenza delle frecce di qualunque altro avversario; e che ciò non ostante resiste e si estolle mai sempre; che ne' casi urgenti vien salvata dagli stessi increduli, mentre altre sedi vescovili, apostoliche o di altro genere, strascinate dal torrente del tempo scompariscono, ovvero simili a ramicelli isolati, stanno soggetti a cangiamenti e a permute: ha dato pruova colla sua permanenza non solo di un sentimento universale della sua necessità e della sua legittimità, ma sì bene di un prodigio perenne di una grandezza eguale a qualunque altro operato per la fondazione e pel credito della religione cristiana. Egli è cosa pur nota, che i diversi scismi dalla chiesa universale, simili ai varj distacchi dal territorio di un regno, non ebbero per fondamento la convinzione che l'autorità suprema vescovile di Roma fosse in se stessa un abuso o una usurpazione, ma derivarono da altri pretesti e da altre cagioni. Infine colla naturalezza de' motivi e con la uniformità dell'esperienza si unisce altresì l'attestato di tutta la chiesa. Perciocchè non può negarsi che la primazia dell'Apostolo S. Pietro, e le simili preminenze dei suoi successori sieno state unanimamente ricevute, insegnate, e sostenute da tutti i Padri della chiesa, non esclusi quelli dei

tre primi secoli, in cui la chiesa era tuttavia oppressa e perseguitata, da tutti i concilj ecumenici nazionali o provinciali, dai più famosi dottori e preposti della chiesa (1). Fino al secolo decimo sesto niun uomo ne ha dubitato, a malgrado che tal volta si è contravertito in privato dell' uso di questo potere, o della estensione de' suoi confini; e se la concordanza non sospetta dei saggi e dei dotti di tutti i tempi, di tutti i paesi, di tutti i popoli, per fin delle regioni più remote sono un segno o una conferma della verità; allora questa massa di tradizioni merita di esser trattata con meno leggerezza, massimamente se

(1) Questi attestati trovansi completamente raccolti nella dott' opera dell' *abbé Barruel du pape et de ses droits religieux*. *Paris*, 1803. 2 *vol. in* 8. Essi son cavati dalla testimonianza di sedici persone tra padri e vescovi della chiesa nei primi tre secoli; da diciannove concilj ecumenici a cominciare da quello di Nicea nell'anno 235 fino al Tridentino nel 1563, dall' autorità di tutti i padri della chiesa e de' dottori famosi, dal primo concilio generale fino al secolo decimosesto, dalla confessione degli stessi riformatori e protestanti, dall' attestato e dall' invariabile ricognizione di tutta la chiesa gallicana da S. Ireneo che visse nel secondo secolo, sino a dì nostri. Questo libro interessante dispensa da molti; ed è veramente difficile di resistere ad una massa tale di prove.

vengono in suo soccorso la natura delle cose, tanti passi della sacra Scrittura, e l' intera esperienza; se si può addurre la triplice pruova che secondo la sana ragione deve esistere necessariamente un capo supremo nella religiosa società cristiana; che da diciotto secoli egli è esistito di fatto, e che dal tempo degli Evangelisti fino ai nostri giorni, l' apostolo S. Pietro ed i i suoi successori assisi sulla sede vescovile di Roma, sono stati costantemente riconosciuti e riguardati come capi supremi. Gli stessi riformatori del secolo decimo sesto non pensavano in sulle prime a scindersi dalla chiesa universale, o d' impugnare il potere legittimo del di lei capo. Il rifiuto posteriore di quest' ultimo era meno l' effetto della convenzione che il sotterfugio del disperato, attesochè non voleano cedere nè i riformatori alla chiesa, nè i preposti della chiesa, ai riformatori. È poi non solamente verisimile, ma ne convengono essi stessi che avrebbero di buon grado riconosciuto e zelantemente difeso il credito del Papa, se questi non si fosse protestato contro ai loro fini. Ciò nullaostante non vi è alcuno fra i riformatori ed i loro successori, che in quei momenti in cui si tacciono le passioni e cresce l' amore per la verità, non avesse ammessa la necessità di un capo visibile della chiesa cristiana, o compianta con amarezza la costui non esistenza. *Lutero* con-

fessa che avendo voluto Iddio fondare una chiesa universale e diffonderla su questo globo terraqueo, egli è forza che vi debba essere un padre ed un pastore supremo, e ne chiama in testimonianza la venerazione per la chiesa romana e pel papa *Leone X*, prima che questi si fosse dichiarato contro di lui (1). *Calvino* il più tenace fra tutti i riformatori confessa parimenti che fra i dodici Apostoli ve n' era uno che presiedeva agli altri, e che gli antichi cristiani dell' oriente e dell' occidente tributavano molto onore alla chiesa romana, ricoverandosi anche nella medesima (2). *Zwinglio* assicura ch' egli non invidia al papa la primazia, poichè in ogni moltitudine di uomini da governarsi, vi dev' essere uno che rappresenti il primo ed il capo (3). Melanchthon scriveva apertamente che: » Niun uomo ragione-
» vole può biasimare il reggimento eccle-
» siastico, la superiorità del papa e l' au-
» torità de' vescovi. Su di ciò non cade
» alcun dubbio, stantechè la chiesa aver
» deve i suoi invigilatori (i vescovi),
» per mantener l' ordine, e la monarchia

(1) *De loc. commun. clas. I, c. 37. contra prierias et disput. lips. epist. ad Leon X.*

(2) *Whitgiffi defens.* p. 173, 469. Inst. L. IV e 16.

(3) *Ubi multitudo est, aliquem esse primum necesse est.* Opera T. I. p. 27.

» de' papi potrebbe contribuir molto al » conseguimento di una unità di dottri- » na fra tutte le nazioni » (1). L'inglese *Cowel* dichiarò nel 1564 che uno dev'esser proposto agli altri, onde evitare gli scismi e le dissenzioni, e che gli stessi apostoli non si sarebbero mantenuti concordi tra di loro senza l' esistenza di un capo (2). *Capito*, teologo del partito di Lutero ed amico di *Bucer* si rammarica fortemente, che si abbia rigettato con tanta precipitanza la supremazia del papa; che il popolo fosse perciò divenuto senza freno, e mettesse in non cale ogni autorità (3). « Il rinomato *Dudith* in una lettera diretta *a Beza* scrisse: « Le no- » stre genti vengono spinte or quà or là » da ogni vento di dottrina, le chiese che » hanno dichiarata la guerra al papa, non » vanno mica d' accordo in un sol punto » della religione. » Il dotto *Grozio* si dichiarò apertamente per la supremazia del vescovo di Roma, e chiama la costituzione della chiesa universale una bella connessione di cose, la quale non è stata già preparata da un potere temporale, ma sì bene designata da Cristo e seguìta

(1) *Resp. en Bell. opp. T. IV. pag.* 825. Barruel du Pape. I, 343, 344. Convito di *Teodulo*, pag. 13-15.

(2) *Exam. doctr. contra actionem causse innocentium, pag.* 116. *ec.*

(3) *Epist. ad Farell. inter Calvin. pag.* 5.

dagli apostoli (1). *Puffendorf* ripete tutte le alterazioni insorte tra i protestanti dal difetto di un capo ecclesiastico, e sostiene che la sola costituzione monarchica sia confacente alla chiesa (2). *Locke*, non poco democratico e rivoluzionario ne' suoi principj, nel suo libro, *il Cristianesimo in conformità colla ragione*, ha esposto solidamente la necessità di un capo ecclesiastico e dell' autorità ecclesiastica. È noto abbastanza la maniera di pensare del gran *Leibinitz* intorno a questo punto, e al come egli faccia discendere il diritto ed il potere del capo della chiesa cristiana, qualora si mantenga fra giusti limiti, da un regolamento divino (3). Il famoso giureconsulto Barone di *Senkenberg*, molto attaccato alla religione protestante, dicea d' altronde con precisione: » Che nella religione cristiana vi debbe essere un ordine, e per mantenerlo, ella abbisogna di un capo. Niuno » è però sì atto a compierne le funzioni, » quanto il vicegerente di Cristo, che da » una lunga serie di secoli non interrotta, rappresenta l' apostolo S. Pietro » (4). A questi attestati degni di fede, se ne

(1) *Rivetiani apolog. discuss.*
(2) *De Monarchia pontificis Romani.*
(3) Lettere di Leibnitz. T. I. Lipsia. 1735. pag. 55.
(4) Methodus Jurisprud. addit. IV. de libertate eccle. Germ. §. 3, e convito di Teodulo pag. 307.

potrebbero aggiungere molti altri ancora. In un' epoca in cui il protestantismo, per le conseguenze de' suoi principj e per l' anarchia delle dottrine derivatene, vedesi in una situazione cotanto pericolosa, non è mal agevole l' udire il rimbombo di numerose altre voci dello stesso tenore, che partono dallo stesso suo seno (1); ed è pur troppo vero ciò che disse *Melanchthon*, che laddove si potesse andar d' accordo su di altre materie, la ricognizione di un capo ecclesiastico universale non incontrerebbe grandi difficoltà. Del resto l' esistenza della chiesa protestante che conta la sua durata da tre secoli, non pruova che una società spirituale qualunque possa sussistere senza un capo supremo; anzi un tal fatto conferma piuttosto il contrario in un modo assai evidente. Perciocchè i protestanti non sono effettivamente senza capo; essi non ne hanno alcuno che sia comune a tutti e alle altre chiese cristiane, ma ne posseggono molti e varj tra loro. L' autorità suprema in materia di chiesa e di fede, che è stata combattuta in teoria, trovasi

(1) Uno dei più ragguardevoli scritti di questo tenore è *il Convito di Teodulo*, o sulla riunione delle differenti società religiose cristiane. Franofort, 1817. 8. del quale sono già comparse cinque edizioni, ed il cui autore è uno de' più celebri teologi della Germania.

divisa in frammenti più o meno grandi, ma la sua necessità, come fondata nella natura delle cose, non potea cessare. Ella restò nel modo che abbiamo di sopra indicato, nelle mani dei riformatori e di quelli che loro succedettero, o venne conferita, quasi per forza, ai signori territoriali temporali. Quindi nacquero tante chiese quanti erano gli Stati, tanti capi ecclesiastici quanti principi protestanti esistevano. Se il pastore supremo della chiesa cattolica tiene un potere spirituale, e per libero esercizio del medesimo anche un poter temporale, i principi protestanti riuniscono del pari il potere spirituale ed il temporale; quello è papa e principe ad un tempo, cioè libero e indipendente; questi sono principi e papi insiememente, colla sola differenza, che in quanto all' ultima qualità, essi non hanno propriamente alcun titolo legittimo, laddove che il papa è nel caso di provare i suoi relativamente alle possidenze temporali. La quistione dunque non più si aggira intorno al sapere se vi debba essere un capo supremo della chiesa, ma quale di questi due sia il naturale; se in una società religiosa il temporale debba essere subordinato allo spirituale, ovvero lo spirituale al temporale, riguardo l'uno come scopo e l'altro come mezzo, o viceversa: se la chiesa debba riguardarsi più libera quando è retta da un ca-

po il quale stima i suoi interessi mondani come l'oggetto principale, ch'è circondato da consiglieri mondani, e che per ignoranza o per intenzioni nimichevoli contra la chiesa non partecipa nemmeno della di lei fede; o quando è governata da un tale ch'è prescelto nel di lei seno e tra i suoi dottori ed i suoi superiori, ch' è libero personalmente e non servo di un principe particolare; che è per tal motivo imparziale ed egualmente ben intenzionato per tutti i correligionarj, che non si propone altre mire fuorchè quelle del meglio della sua società; un capo che presiede immediatamente a quella comunità, la quale è stata la madre, e la radice di tutte le altre, che prende una cura amorevole per quelle che gli rimangono, rafforzandole col legame della concordia contra i loro nemici; il cui merito e la cui idoneità sono state comprovate con tutti que' mezzi onde l' uomo può disporre, vale a dire, mercè di un' educazione particolare, di esercizj e di esami, e dall' approvazione e ricognizione di precedenti dottori, un capo infine che vien sostenuto da consiglieri o collaboratori al pari valenti, la cui missione, ovvero consegnazione effettiva dell' autorità spirituale, può dimostrarsi come derivante dal primo fondatore della chiesa.

La necessità di un capo supremo in o-

gni società ecclesiastica, non può dunque rivocarsi in dubbio. Per ciò che concerne poi le sue *facoltà* o piuttosto i suoi *doveri*, per lo cui adempimento dev' egli possedere la libertà necessaria ed i mezzi corrispondenti; essi emergono in un modo tutto semplice e soddisfacente dalla natura stessa della cosa, e serbano sotto il rapporto spirituale una rassomiglianza sorprendente coi diritti e coi doveri de' principi temporali. Il Signore spirituale supremo è l' autore ed il capo della società ecclesiastica sortita da lui, e questa qualità si trasfonde ne' suoi successori. Egli è il centro dell' armonia de' credenti, il punto di contatto in cui soltanto essi formano un tutto, mentre simili ai sudditi di un principe temporale, ai figli di uno stesso padre, o ai rami di un medesimo tronco, sono riuniti tra loro e con lui, e vengon prodotti come i tralci dalla vite. La riunione esterna alla di lui fede costituisce quindi il carattere distintivo necessario e visibile della comunione colla Chiesa, come uno de' suoi membri; perocchè la pecora che non riconosce il pastore non appartiene alla mandra, siccome il soldato che ha abbandonata la bandiera, non fa parte del reggimento. Come capo supremo egli tiene sotto di lui tutti i collaboratori ed i credenti del regno spirituale, ma egli sta sottoposto a Dio o alle di lui leggi divi-

ne, le quali gl' impongono doveri e confini sufficienti, e non catene che lo inabilitarebbero al compimento del bene. E chi dovrebbe prima riconoscere e seguire queste leggi se non colui che le annunzia, che domina soltanto in loro nome, che esige ubbidienza per quelle, il cui intero potere riposa unicamente su quella fede, che non si presta giammai nè all' errore nè all' ingiustizia? In virtù di questa libertà soggetta soltanto a Dio, e regolata dalle sue leggi, gli sono lecite o proscritte tutte quelle azioni che non si oppongono nè alle leggi della natura, nè a quelle della giustizia e della carità (1), e che sono al contrario lo scopo dell' alto ministero proveniente da Dio, e promuovono la propagazione e la consolidazione della dottrina religiosa e della fede. Egli ha la primazia o l' autorità suprema nella dottrina, di cui è stato il fondatore o che ha ricevuta dal fondatore (*primatus doctrinæ*), corrobora nella medesima i suoi fratelli, i semplici credenti, scioglie i dubbj, decide le controversie della fede, allontana, dopo inutili esortazioni, i traviati e gli apostati dal seno della comunità. Per vero egli è l' unico dottore, e tutti gli altri sono suoi collaboratori; anzi i primi tra questi pruovano di esser membri della

(1) Vegg. Tom. III. Cap. XXVII.

chiesa col solo mezzo della comunione con lui. Il pastore in capo partecipa ai pastori subordinati le sue istruzioni, niuno è autorizzato ad insegnare quello ch' ei rigetta, o di rigettare quello ch' egli insegna. Però la vera chiesa, l' autorità universale e decisiva per ogni particolare, è riposta in lui solo, e nella Chiesa universale da lui riunita, e presieduta da da suoi rappresentanti.

Siccome il capo supremo è stato il fondatore della società ecclesiastica e della di lei costituzione; così egli ha pure *l' autorità suprema in tutte le di lei istituzioni*, cioè nei mezzi ausiliarj esterni, necessarj o utili al conseguimento del di lei scopo, e che possono variare secondo le circostanze di tempo, di luogo, e delle persone (1). Questa autorità nel linguaggio teologico è designata generalmente coll' espressione di *jurisdictio*, non già perch' ella consiste soltanto, secondo lo stretto senso delle presenti idee, nella decisione di controversie o nella punizione de' mancamenti, ma per indicare che il potere non debb' essere arbitrario, e che comprende la sola facoltà di fare e di regolare tutto quello ch' è giusto, benefico e prudente. In virtù di una simile autorità appartiene al pastore in capo in materia ecclesiastica il così detto potere

(1) *Plenitudo jurisdictionis*.

legislativo, esecutivo, e giuridico, ed in generale il diritto su tutte le azioni, le quali sono lecite e imposte secondo la misura delle forze che si posseggono ed a norma della divina legge di giustizia e di carità. Il parallelo tra codeste sue ragioni, che sono in sostanza meri doveri, e quelle de' principi temporali, potrebbe riuscire istruttivo, ed esibirsi completamente. Il capo supremo della chiesa sostenuto da' suoi collaboratori fa la *guerra* agli errori ed alla corruttela, ai nemici interni ed esterni della fede colle armi spirituali dell' insegnamento; delle esortazioni, delle ammonizioni, col potere morale del credito e della fiducia, colla carità capace di vincere perfino il cuore dell' inimico, con una docilità benevola nelle cose indifferenti o mondane, con una fermezza perseverante, da guadagnar la stima degli avversarj, nelle cose essenziali ossia spirituali, quand' anche dovesse condurlo al martirio, che han sofferto quasi tutti gli apostoli e molti papi. Egli conchiude la *pace i trattati*, e contrae le *alleanze* non a suo vantaggio; non per cedere alcun che della dottrina o dell' autorità spirituale, ma per ovviare alla collisione, per favorire la propagazione della fede, per procurare alla chiesa, ossia all' insieme de' credenti, queste libertà nel mondo. Egli spedisce a tal effetto de' messaggi e delle ambascerie

(*Nunzj e leguti*), stantecchè non può esser presente in tutti i luoghi; li accredita e dà loro delle istruzioni, conferisce plenipotenze o ratifica le loro operazioni, le quali insieme cogli affari particolari di cui quelli sono incaricati, consistono principalmente in prendere a cuore da per tutto gl' interessi della chiesa e quelli de' credenti privati (1). Egli protegge questi ultimi in tutta la periferia del dominio spirituale, anche negli stati esteri temporali, per quanto gliel' permette il suo credito presso i principi credenti e non credenti (2). Nomina i suoi consiglieri ed i suoi collaboratori, de' quali abbisogna particolarmente nel luogo della sua dimora per poter tenere il timone del regno spirituale, e per esser cresciuto il peso degli affari che gli piovono da tutte le parti. Egli sta con questi collaboratori nelle stesse relazioni giuridiche e benevole dei principi coi loro impiegati (3); nella loro scelta deve seguire le medesime regole di prudenza; aver ri-

(1) Vegg. Tom. III. Cap. 29. I nunzi sono antichi quanto la vita pubblica del Cristianesimo. Le nunziature permanenti ebbero il loro nascimento dopo la riforma, e poggiano sopra concordati, e sopra trattati. Vegg. F. C. di *Moser* Storia dei nunzj del papa in Germ. 1787.

(2) Vegg. Tom. III. cap. 30.

(3) Ivi. Cap. 31.

guardo alla fedeltà, alla idoneità, allo zelo ed all'accortezza, e deve far di tutto perchè questa qualità e queste virtù si mantengano vive costantemente (1). Nelle diocesi particolari, cioè nelle grandi o piccole suddivisioni della comunità, diffusa su tutto il globo terraqueo, le quali in origine non sono state fondate da lui, ma da' confratelli e da collaboratori, in cui i beni esterni o mezzi di conservazione vengono somministrati da altri, in cui per la distanza egli non conosce le persone ed i bisogni, nè basterebbero d'altronde le forze umane; ivi, in forza della natura della cosa stessa, egli non gode di una facoltà sì perfetta e sì assoluta di dare impieghi, promozioni, e congedi. A malgrado del legame di dipendenza, i pastori delle diocesi particolari hanno i loro diritti e le loro ragioni, di cui non possono esser privati, senza un demerito o un impossibilità fisica di adempiere i propri doveri. La chiesa non è un governo assoluto, ma piuttosto, per esprimermi col linguaggio usuale, una monarchia temperata dal credito aristocratico de' primi collaboratori e coabitatori. Il rapporto de' vescovi o arcivescovi col papa, a cagion d'esempio ha qualche cosa di simile col legame feudale, il quale al servizio lieto e fedele

(1) Vegg. Tom. IV. Cap. 47.

dei vassalli, ed alla reciprocità di una protezione scambievole, unisce pure alcun che di più mite e di più libero della soggezione ministeriale, e dell' esercizio d' impieghi nella propria casa. Ciò nulla ostante egli rimane sempre il capo pastore, ricevendo da lui la loro missione; e se in virtù pratiche, di leggi, e di trattati, talvolta si tollera o si concede formalmente il diritto di proposta o di nomina, ai pastori rispetto agl' impieghi de' sotto-pastori o collaboratori ecclesiastici, ai principi temporali come membri della chiesa e in grazia di relazioni amichevoli e di beni donati, circa l' investitura di altre cariche ecclesiastiche e di benefizi; ciò non toglie che queste proposte e queste nomine non debbano essere *riconosciute* e ratificate dal capo supremo della chiesa. Perocchè per mezzo della sola comunione mediata o immediata colla sua persona, essi possono provare di appartenere alla società de' credenti (1).

(1) Vegg. su di ciò la dotta opera, *Tradition de l' eglise sur l' institution des evêques, de l' abbé de la Mennais. Paris*, 1814. *V.* 3, 8. Anche l' *abbé Frayssinous*, nella sua opera scritta piena di spirito ed istruttiva *les vrais principes de l' eglise Gallicane*. Paris 1818. 8. dove ha sviluppato con somma chiarezza secondo la natura della cosa e dell' istoria la pratica primitiva ed il regolamento progressivo dell' elezione de' Vescovi.

In verso gl' impiegati ed i credenti di tutta la chiesa, il capo supremo manifesta una volontà obbligatoria; fin dove si estende la sua ragione ed il suo potere, le sue decisioni, sono una regola, una norma, ed una *legge* in tutti gli affari spirituali nel circuito della chiesa (1); gli altri pastori e sottopastori fanno del pari leggi e ordinanze dell' istessa natura, ma esse han vigore soltanto nel perimetro delle loro diocesi rispettive, e sono in conseguenza subordinate a quelle del capo supremo. Queste leggi, sia che trovansi imposte a lui stesso ed a suoi successori agl' impiegati della chiesa o ai semplici credenti, sia che vengano emanate dal capo supremo, o ch' egli vi apponga soltanto la sua ratifica, esse vengono sempre eseguite da lui o da altri, egli cerca di custodirle fedelmente, di proteggerle, e di amministrarle (2). Se le medesime vengano o no bene applicate ed eseguite, egli

(1) *Canonum conditor. Bossuet. defens. declar.* Queste leggi, come le temporali, erano in origine delle pratiche semplicemente o conclusioni isolate, e furono in seguito raccolte sotto il titolo di *Canones Apostolorum*, *Costitutiones Apostolicae Canones conciliorum*.

(2) *Communium Canonum executor, sede apostolica auctoritate vel probante confectos, custodit & vindicat.* „ *Bossuet* „ *Gallia Orth. n.* 12.

lo giudica in *ultima istanza*. La sua giurisdizione per decidere le controversie ecclesiastiche o per punire de' mancamenti, come quella de' principi temporali (1), non è la sola, ma la suprema; egli al contrario non può esser giudicato che da Dio, perchè in tutto il dominio della chiesa non vi è alcuno che sia suo superiore, nè tale da potere eseguire una sentenza contro di lui (2); e se per caso mancasse, egli è soggetto a quelle pene divine, a quelle triste conseguenze inevitabili, le quali, quante volte ei non ritorni all' osservanza della regola, gli toglierebbero ogni credito, ogni fede, e scaverebbero la radice l' appoggio del suo potere. Comunque importanti però sieno queste leggi ecclesiastiche, comunque savie ed opportune: per essere de' statuti umani e semplici mezzi da condurre ad uno scopo superiore, esse non sono sempre universali, non uniformi per tutti gli uomini, non ceppi di ferro e per conseguenza non indispensabili (3). Lo stesso capo supremo che le ha emanate, è anche autorizzato ad interpetrarle autenticamente, a cangiarle, ad abolirle, e a dispensare dalle medesime per buoni motivi, e a norma

(1) Tom. IV. Cap. 34.

(2) *Prima sedes a nemine judicatur* (*nisi a Deo*)

(3) Vegg. Tom. IV. Cap. 33.

de' bisogni della chiesa e de' credenti (1). Ciò accade per esempio, qualora a causa di motivi esterni, non è possibile di adempirle, o sarebbe manifestamente nocivo, qualora cessa il fine della legge, che è di promuovere e non d' impedire il bene, tutte le volte infine che il mezzo subordinato deve cedere allo scopo superiore, cioè al meglio della religione e della chiesa. Nella natura di un capo religioso, e massimamente cristiano giacciono la grazia e la misericordia, qualora vi ha *il pentimento e la correzione*, cioè quante volte la pena è divenuta inutile; esse debbono esser da lui ricusate più raramente che da principi temporali, sempre che vi sieno quelle condizioni. La società ecclesiastica possedendo certi beni e certe rendite per lo suo mantenimento, sia che l'abbia acquistat legittimamente, e li abbia ricevuti a titolo di donazioni, tocca al suo capo supremo di disporne e d' impiegarle, non già a suo vantaggio, perchè non costituiscono, come quelle dei principi temporali, la sua proprietà, ma tranne la parte che gli è assegnata, pel ben della chiesa, alla quale sono stati essi donati. Per ciò che concerne le suddivisioni rispettive del gregge, o gl' istituti particolari della chiesa, bisogna comportarsi su tal riguardo secondo i princi-

(1) *Canonum, ubi res postulat, aequus interpres & dispensator providus.*

pj generali della giustizia; e soltanto nei casi straordinarj, in cui è impossibile il conseguimento dello scopo primitivo, può aver luogo un' immutazione nella sostanza o nell' impiego; conforme alla presunta volontà de' primi donatori, a scanso di mali maggiori, o a promozione di un bene più ampio della chiesa. Ma alienare arbitrariamente i beni della chiesa, o cederli, ciò eccede i limiti prescritti al capo-pastore; perocchè essi non sono la sua proprietà, ma una sostituzione continua, un fede-commesso a prò dei precettori o superiori delle chiese e dei discepoli, degli infermi, de' poveri, degli infelici, e di tutti i loro successori. Niuno può far cessione di ciò che non gli appartiene, e tale fu appunto la risposta che con molta dignità il pontefice Pio VII. fece al generale Radet, il quale pretese da lui nel 1809 la cessione de' suoi dominj temporali. Per l' opposto l' impossibilità di una ulteriore difesa contro il potere superiore dello straniero, non può chiamarsi una cessione: è lecito di tollerare un tal potere tutte le volte che renderebbesi vana ogni resistenza, ed aumentarebbesi il male, ma non è mai permesso di approvarne la condotta; e se il capo supremo della chiesa protesta in tali casi contro l' occupazione illegale, tale è il suo dovere, per salvare almeno la sua coscienza e giustificarsi co' suoi successo-

ri (1). Ben lungi di biasimare su di ciò il preposto della chiesa, sarebbe desiderabile di vedere più sovente imitate simili conservazioni anche dai possessori temporali, dalle corporazioni e simili, ove non esista proprietà assoluta, ma semplice usufrutto fidecomissario; mentre tali conservazioni dimostrano la ricognizione del dritto, e potrebbero impedire molte ingiustizie o correggerle in avvenire. -- Certe tasse discrete e moderate pei servizj e benefizj prestati ai semplici credenti circa lo spirituale, sono la ricompensa più semplice e più naturale dei servi della chiesa, i quali debbono poter vivere del loro impiego e delle loro penose funzioni; il che trovasi usato in quasi tutte le chiese fin da' primi tempi della loro esistenza. Ne' casi di bisogno, o quando la chiesa non possiede alcun mezzo, è lecito al capo della chiesa ed ai superiori subordinati d'impegnare i credenti a delle contribuzioni, e a de' sussidj

(1) I Papi hanno a ragione protestato contro la secolarizzazione al tempo della riforma, e dopo la pace di Westfalia. Anche a dì nostri il Cardinal Consalvi ha data nel congresso di Vienna e in nome del Papa Pio VII. una celebre e ben motivata protesta contro l'ultima spoliazione di tutti i beni ecclesiastici nella Germania, e contro l'occupazione illegale di Avignone.

volontarj, i quali non conviene s' impongano con imperiosità o si estorquano colla forza. Le contribuzioni ed i sussidj ecclesiastici hanno il carattere di essere de' donativi e de' sagrifizj liberi (1) o delle pene e de' mezzi di correzioni; ed anche in questo caso vengono dati spontaneamente e senza costrignimento di sorta alcuna. -- L' esperienza ha provato altresì che in questo modo si ottiene più di quello che sperar si potrebbe dalla forza, mentre niuna società è stata mai sì riccamente dotata quanto la chiesa cristiana. Che infine i capi ed i superiori sieno tenuti non solamente alla giustizia, ma per quanto estendesi il loro potere, anche a maggiori beneficj, e a più alti doveri di

(1) *Tertulliano* nella sua famosa apologia dei cristiani, disse fin dal secolo secondo: ,, Ciascuno reca in un giorno del mese un picciol sussidio, o quando vuole e quando può dare qualche cosa. Ninno vien forzato, e le versazioni sono volontarie. Sono contemporaneamente delle porte di carità. Perocchè esse non vengono impiegate in gozzoviglie ed in beverie, ma in nutrire e sepellire i poveri, in mantenere degli orfani e delle orfane bisognose, o i deboli vegliardi, o i naufragati, o quelli che lavorando nelle miniere o essendo esiliati nelle isole, o trovandosi riunite in bande, soffrono per la causa di Dio. Vegg. *Stolberg* Stor. della Relig. Crist. VIII. 248.

benevolenza, ciò si comprende di per sè stesso. Quelli che avvincolano benevolmente gli uomini tra loro per mezzo di una fede comune, che annunziano l'amore di Dio e del prossimo come la più sublime di tutte le leggi; dovrebbero essi non praticare quello che predicano, e non servire di esempio agli altri? -- Non si può nemmeno asserire che il clero cristiano non abbia conosciuti e adempiuti questi doveri, atteso che oltre alle tante migliaja di benefizj giornalieri che rimangono inosservati, noi andiamo debitori alla chiesa cristiana e precipuamente ai papi, ai vescovi ed agli arcivescovi o ad ordini di congregazioni private, dei più belli e de' più magnifici stabilimenti per le scienze e per le arti, per l'istruzione della gioventù, per la cura degli ammalati e pel sostegno de' poveri e di altri infelici.

I *confini* del potere spirituale, come i suoi diritti, e quelli dei principi temporali, sono fissati dalla legge divina. Il capo pastore di una chiesa sì vasta e sì potente, ha sempre Dio al di sopra di se, cui è risponsabile, e la cui volontà gli serve di norma nella dottrina e nelle azioni. Egli che domina in di lui nome, che fa derivare tutto da lui, e riflnir tutto a lui, deve più che qualunque altra persona usare del ricevuto potere secondo la di lui volontà, ed essere un benefattore e non un corruttore degli uomini. Co-

me dottore non deve spacciare l'errore e l'inganno, non le sue finzioni e le sue opinioni, ma conviene che annunzii la verità eterna, come parola di Dio, che gli si rivela nella natura e nella scrittura sagra, nell'autorità della chiesa, nell'attestato uniforme di tutte le epoche, ne' suoi effetti e ne' suoi frutti, e ch'è più facile a ravvisarsi di quel che crede l'ateismo de' nostri tempi, estraneo sempre ad ogni verità. Come pastore e come capo supremo di una esterna società ecclesiastica, egli vien limitato in tutti i rapporti verso i suoi collaboratori, verso i suoi credenti, verso i principi di questa terra, ed anche verso gli uomini isolati, dalle leggi della necessità naturale e dei doveri interni. In virtù delle prime leggi, gli è vietato tutto ciò ch'è impossibile, ch'è imprudente o dissennato, tutto ciò ch'è interdetto alle forze umane; in virtù delle ultime deve praticar la giustizia ed una benevolenza attiva, non nuocer mai ed in niun luogo (ledere i diritti altrui), ma piuttosto deve prestarsi con tutto il suo potere ad evitare il male, ed a fare il bene (1). Se si conchiudon da lui o sono stati conchiusi da suoi predecessori dei trattati positivi (concordati, e simili), onde por termine alle controversie e togliere le collisioni, essi debbono ritenersi

(1) Vegg. T. III. Cap. XXXIX.

ed osservarsi, stantechè il contrario sarebbe una lesione degli altrui diritti, proibita dalla legge divina. Frattanto questi trattati e queste determinazioni positive sono anche qui, rispetto al loro contenuto, poche e di poco rilievo. Quello ch' è di gran lunga più essenziale come cosa incontrastabile, sta basato sulla regola naturale, e non è stato scritto mai ed in niun luogo. Essi sono necessarj per quistioni precedentemente esistite o per lesione di diritti; senza intenzioni pacifiche, senza fedeltà religiosa nell' osservanza dei trattati e delle promesse, non servono a niente; anzi la lettera scritta imperfetta cagiona sovente più dissensioni e contrasti di quel che sarebbe avvenuto senza di essa! E quì si scorge una nuova conferma dell' indispensabilità della legge divina, e della superfluità, se non pure della nocevolezza delle leggi umane nel di lei adempimento. Del rimanente ci basta di aver ragionato su quanto abbiamo esposto sul proposito, stantechè da un lato abbiamo già fatto vedere altrove in generale in che consista l' abuso del potere spirituale (1), e dall' altro, nella enumerazione delle facoltà inerenti a un capo supremo, si sono additati i confini tra' quali dev' esser prescritta l' autorità del medesimo.

La giurisdizione di un regno spirituale

(1) Vedi il Cap. LXVIII.

o di una chiesa esterna visibile, simile a quella degli stati temporali, può esser *dilatata* o *ristretta* nella sua periferia. Per verità questo vincolo sociale è sempre piccolo in origine. Perocchè la dottrina in principio non può essere spiegata che in luogo stabilito ed a pochi uomini; ma niente impedisce che il numero de' discepoli e de' credenti cresca gradatamente sino all' infinito; anzi poichè la chiesa per natura sua mai non si spegne, e deve costantemente esistere in un sol corpo, ella non viene ripartita, come le possidenze temporali, tra i figli della famiglia. Non trattandosi quì di far acquisto de' poderi e di cose esterne, e di assoggettarsele, ma di guadagnarsi lo spirito e gli animi degli uomini, si vede bene che non si può nulla ereditare e ottenere per via di matrimonio, nè col mezzo di compre, di vendite, di permute, e di donazioni. Si può eziandio facilitare e favorire la propagazione della dottrina coll' ajuto di trattati amichevoli, in forza de' quali il capo della chiesa dimostra ai principi e potenti della terra certe compiacenze, presta certi ajuti e certi soccorsi, concede loro delle facoltà innocenti, appaga certi desiderj leciti, e si procaccia altri vantaggi; quali cose tutte sono delle *usanze miti*, che mantengono la pace tra gli uomini, e che da pubblicisti vengono denotate col duro nome di *ser-*

vità. Però l'amplificazione vera del regno spirituale succede col solo mezzo di *conquiste spirituali*, di quel celeste *trionfo* operato colle armi della convinzione e della fidanza, che al vinto non toglie nulla del suo, ma gli dà infinitamente più di quel che tiene, che non lascia alcun rancore nell' animo del superato nemico, ma gli reca piuttosto una maggiore contentezza intrinseca. Simili conquiste spirituali individuali hanno luogo mercè della propagazione verbale della dottrina, mediante libri e scritti sotto tutte le forme e sotto tutti gli aspetti, mediante proprj missionarj, col vincolo di scienze e di arti eterogenee, colla istallazione di nuove comunità, coll' attrattiva della fratellanza di numerosi amici, che spesso conduce ad esterni vantaggi, mercè del favore di potenti discepoli, il cui esempio sovente trae seco quello de' loro subordinati, o almeno allontana dalla chiesa parecchi pericoli che la minacciano, e promuove il di lei allignamento e la sua vegetazione. In tal guisa la religione si è dilatata in tre continenti, assai tempo innanzi che fosse pervenuta nel suo capo supremo ad una libertà esterna temporale; e tutte le società spirituali del mondo, sia stata o no vera la loro dottrina, han fatto uso di simile mezzo per la loro dilatazione. Non vi ha dominio che si spanda più rapidamente e con maggior

facilità dello spirituale, possedendo a tal effetto, almeno in principio, tanti mezzi, ed essendo sì picciolo il numero degli ostacoli che deve sormontare. Nel volersi opporre quelli che sono in possesso di primitive dottrine, all' autorità spirituale ed ai vantaggi che ne risultano, il mondo non prevede sempre le conseguenze esterne che ne derivano, sia vera o falsa la nuova dottrina che si combatte, e quanto e in qual modo possa ciò influire sullo spirito e sulle idee di nazioni intere, e cangiare l' aspetto delle cose terrene. Se allora giunge il tempo delle collisioni e di una resistenza involontaria sarà troppo tardi: il numero de' credenti troverassi allora cresciuto, e imponente per la loro riunione, sarà impossibile di strappar loro colla violenza e colla forza le loro opinioni o la loro convinzione, e l' annientamento di una fede dominante può solo ottenersi colla fondazione progressiva di una fede opposta.

Al contrario la giurisdizione di un dominio spirituale può essere anche ristretta nel suo esercizio. Ciò segue non in forza di alienazioni di poderi e di beni, come accade negli stati temporali, ma col mezzo dell' apostasia e dell' incredulità, qualora i discepoli rendonsi indipendenti dal loro Maestro, come il vassallo dal suo Signore territoriale; tutte le volte ch' ei rigetta l' autorità superiore, e

s' impegna di passare per autorità rispetto agli altri; ciò segue anche mercè di scismi e di sette diverse nella medesima fede, mediante cangiamenti e difformazione della dottrina primitiva, o per via di dottrine del tutto nuove, le quali si accattivano gli animi e trovano maggiore aderenza delle precedenti coll' esca della novità, col contentamento delle passioni o di momentanei interessi. Simili apostati, nel linguaggio della chiesa, soglionsi denominare *scismatici*, cioè a dire separati, e la storia di tutte le chiese e di ogni legame spirituale è ripiena di tali esempj. Perfino la grande società della chiesa cristiana universale non è sfuggita a questo destino. Ella soffrì il primo smembramento della sua giurisdizione spirituale mediante il maomettismo, il secondo collo scisma della chiesa greca, il terzo col protestantismo del secolo decimo sesto, il quarto col filosofismo o coll' incredulità de' nostri giorni, ch' è il più terribile assalto che si possa dare a qualunque chiesa ed a qualunque religione. Ma in mezzo a tutti questi avvenimenti ella ha dimostrata la sua forza intrinseca perocchè ne' ripetuti assalti che ha sostenuto non solo non è stata scossa ne' suoi fondamenti, ma si è tosto rifatta abbondantemente della perdita di queste provincie con delle nuove conquiste spirituali in altre regioni ed in altri continen-

ti. Ella ha preso alcune più salde radici, ed in luogo de' rami disseccati nell' albero della vita, ne sono ivi comparsi de' nuovi più ricchi di frutta, e più doviziosi de' primi.

Per compiere infine il confronto che stiamo trattando, è di giusto il far parola de' *doveri e de' diritti de' credenti* come sudditi del regno spirituale (1): essi emergono anche di per loro stessi dalla natura della cosa. Fin dove si estendono i doveri del capo supremo, e de' suoi collaboratori, ivi giungono altresì i diritti de' credenti, ciò che a quei conviene di fare o trasandare secondo la legge divina, a questi spetta di pretendere o di aspettarsi. Che l' autorità ecclesiastica non debba turbare o ledere direttamente le ragioni temporali, possidenze, nè le azioni legittime, ciò si comprende con tanta maggior facilità, quanto che essa annunzia precisamente la giustizia, e la verità quale legge suprema, contribuisce in conseguenza più che ogn' altra alla sicurezza di ogni diritto esterno, e preceder deve col suo esempio nell' adempimento di questa legge. D' altronde non è sì facile il temere che una chiesa vera usurpi o leda col fatto de' diritti temporali, sì perchè farebbesi de' nemici pericolosi, nè può avervi alcun interesse, sì perchè non ne

(1) Veggasi Tom. II., Cap. 40.

possiede i mezzi e le forze. Del resto egli è innegabile che nella stessa dottrina religiosa vi ha costantemente un *correttivo* efficace contro le mire personali e le umane passioni. Dicasi quel che si vuole, un tale abuso, non sarà men difficile ad incontrarsi, e osservasi anzi nella storia, come avviene a dì nostri, che il potere temporale lede piuttosto i diritti della chiesa. In quanto alla dottrina, i credenti possono pretendere che i loro bisogni spiritnali vengan soddisfatti, che i pastori ed i dottori loro annunzino la verità e la scienza, e non già l' inganno e l' errore, che sieno loro di scorta, nel fare un' uso retto della libertà, e non per precipitarli nel baratro col mezzo di false regole; che servano in simbolo il gregge, lo menino a pascolo con divina saggezza, e non lo conducano su gli aridi deserti del dubbio, dell' incredulità e dell' errore; le quali ultime cose creano de' nuovi bisogni in vece di soddisfarli, eccitan la fame spirituale in luogo di appagarla. Al contrario anche i credenti debbono onorare ciò che appartiene ai pastori e capo pastori della chiesa. Per gl' inestimabili beneficj che ricevon da costoro, è d' uopo ch' essi retribuiscano ad essi anche giustizia ed amore, mentre non si esige più di quello, che, per questa legge divina, debbono a tutti gli altri uomini. In quel modo che il capo supremo della chiesa è tenuto a dei do-

veri di diritto e di benevolenza in verso i pastori ed i credenti, così pure sono questi obbligati a vicenda agli stessi doveri verso di lui: e l' adempimento di questi doveri, per parte del principe e del popolo, costituendo l' ideale di uno stato perfetto (1), lo stesso avviene per l' ideale di una chiesa completa: l' amore vicendevole è da per tutto per l' adempimento della legge, esso non fa soffrir nulla al prossimo, ed in ciò solo si contiene ogni giustizia. In conseguenza tutti i credenti e tutti gl' invigilatori e preposti della chiesa debbono riconoscere e venerare il capo universale della medesima, come il padre de' credenti, il centro della concordia, come il pastore ed il dottore supremo, seguire i suoi detti e la sua scorta, non impedire nè turbare l' esercizio delle sue facoltà legittime, non lederlo nella sua libertà, ne' suoi beni, nelle sue possidenze, e nei suoi mezzi ausiliarj indispensabili all' esistenza della chiesa, osservare i trattati e le promesse fatte, in una parola, *lasciargli e dargli il suo*. I preposti superiori e inferiori della chiesa segnatamente, debbono dar l' esempio a tutto il gregge, ne hanno un dovere più stretto, e conviene che riflettano costantemente, che se essi non riconoscono l' autorità suprema del capo,

(1) Tom. IV. Cap. XL.

la loro sarà rigettata anche più presto (1). I credenti, ciascuno nel circolo delle sue attribuzioni, debbono giustizia ed ubbidienza spontanea in materie ecclesiastiche anche agli altri pastori ed ai loro collaboratori, *in quanto che questi ubbidiscono al capo supremo*, cosicchè i medesimi incoraggiati da qualche successo delle loro premure, possano adempiere il loro

(1) Un Arcivescovo, un Vescovo, un Vicario generale ec. che declama contro il papa e la sua autorità, mi sembra procedere scandalosamente, come quegli che si burli del suo re, un ufficiale che semina la sedizione contro il suo generale, o un gran signore nobile che diviene un giacobino. Credeano forse costoro di sostenersi da se medesimi? Essi non voleano soffrire alcun capo al di sopra di loro, ma s'immaginavano nel loro orgoglio che i loro subordinati seguissero ad ubbidirli? Essi però son precipitati, come i grandi della rivoluzione nella fossa in cui voleano seppellire gli altri. Il papa è ancor esistente con tutto il suo credito: ma ch'è mai addivenuto di quegli Arcivescovi e Vescovi tedeschi che 30 o 40 anni addietro facevano la loro corte al così detto illuminismo, e si contentavano di adulare piuttosto una setta ch'essi stessi sprezzavano in vece di onorare il capo della chiesa, il quale non avea fatto mai loro alcun male? Oh! tu prodigiosa e sempre giusta e divina Nemesi! *Discite justitiam moniti*. Vegg. la Chiesa cattolica tedesca 1817, pag. 16-17.

ministero con allegria e non con sospiri. Come membro della chiesa ciascuno è a ciò obbligato indispensabilmente: e per ciò che concerne il proprio interesse, si ubbidisce sì appuntino e con tanta scrupolosità alle prescrizioni del medico corporale, incerte ne' loro effetti, perchè non dovrebbersi poi seguire le dottrine ed i consigli più miti e più sicuri del medico dell' anima e dello spirito? Ma la giustizia negativa quì non vale più di quel che sia valuta altrove. I pastori debbono a misura delle loro forze *essere utili* al pastore in capo e *giovargli*, come debbono pur fare i credenti rispetto agli uni e all' altro; i credenti stessi è d' uopo che loro retribuiscano amore, *e si trovino pronti ad ogni opera buona*; debbono assistere, a cagion d' esempio, il capo supremo nella sua guerra contro l' errore e l' incredulità, difendere le sue leggi e quelle della chiesa o le istituzioni, in caricarsi del suo onore, del suo credito presso il mondo ed i potentati di questa terra, facilitare e favorire il più che è possibile l' esercizio delle facoltà legittime, ingegnarsi di rimuovere gli ostacoli che potrebbero in ciò affacciarsi, e simili; perciocchè lo scopo ed il gran vantaggio di una chiesa o società esterna consistono in rendere più potenti i fedeli mercè della loro unione e di un appoggio reciproco, in far sì che la dottrina non re-

sti soltanto nei libri, e non rimbombi indarno nelle prediche, ma passi nella vita e ne' fatti, e serva di regola e di norma ai troni nommeno che alle capanne. Per esser trattabile nelle collisioni, cedere talvolta per amor della pace nelle cose di poca importanza, è prescritto anche quì dalla prudenza non che da una carità superiore (1): d' altronde tali collisioni non possono qui aver luogo sì spesso, perchè la chiesa non possiede alcun potere fisico per far osservare da per tutto il di lei rigoroso diritto, e deve anzi ceder sovente. Quante volte il capo supremo ed i propositi particolari, per la fragilità umana, non conservassero una condotta irreprensibile, e dessero di quando in quando in abusi ed in passi falsi nell' esercizio delle loro facoltà, allora i pastori subordinati ed i semplici credenti non debbono approvare nè imitare questo loro procedimento esterno; e conviene però che per amore e per prudenza il sopportino con pazienza, e non rigettino per ciò solo ogni autorità, e ne mettano in sua vece un' altra che può mancare ugualmente. Al contrario debbono riflettere ch' essi stessi non sono perfetti, che un dominio fondato su di una dottrina religiosa, il male che vi s' intrude, porta costantemente seco il suo correttivo e non diviene mai una regola, che infine dovrebbero emer-

(1) Tom. IV. Cap. XL.

gerne abusi più grandi e mali più insanabili, se ciascuno volesse seguire la sua opinione privata, e l' intero gregge allora verrebbe ad essere sparpagliato ed esposto alla rapacità degli animali selvaggi. Gesù Cristo il quale biasimava cotanto gli scribi ed i farisei, solea dire, che essendo essi assisi sul seggio di Mosè, doveano seguirsi le loro dottrine e non le loro opere. Quantunque S. Pietro avesse negato per ben tre volte il suo Signore, pure non fu ritrattata la promessa che gli era stata fatta da Cristo, il quale gli disse di dover egli corroborare nella fede i suoi fratelli, tosto che si sarebbe una volta convertito. Non si discacciano tutti i re e tutti i superiori per lo solo motivo che alcuni di loro sono stati malvagi e viziosi, ed è innegabile che queste qualità s' incontrano più facilmente tra quelli che tra i papi e tra i vescovi. Il solo caso in cui i credenti non sono obbligati di ubbidire ai loro pastori è, quando costoro ordinano la violazione delle leggi divine, e dovrebbe allora aver luogo la regola di temere più Dio che gli uomini (1). Il capo supremo della chiesa

(1) T. IV. Cap. XL.-- 434. In tutti gli ordini spirituali, anche in quelli che esigono la più stretta e la più perfetta ubbidienza, vi è quindi sempre la riserva, *in quanto che l' operazione ordinata non sia in se stessa e per se stessa di niun peccato.*

non può all' istesso tempo dominare in nome di Dio e contro di lui, non in suo servizio, e starsene nel campo dei di lui nemici, non far esercitare agli altri quel diritto ch' egli stesso non possiede. Pertanto quasi mai di rado si ha occasione di temere ciò in una vera società ecclesiastica, stantecchè un simile rilassamento della base in ogni società spirituale, trarrebbe seco immantinenti l' apostasia e la incredulità, il capo supremo non troverebbe collaboratori, e nel seno stesso della chiesa, ch' è la riunione di uomini dotti e sapienti, in luogo di assenso e di ubbidienza si manifesterebbe la più decisa e la più gagliarda opposizione.

Quindi la giustizia, la carità ed una trattabilità prudente, quest' ultima però sotto la riserva delle prime, costituiscono in ogni chiesa, come negli stati, la somma de' doveri scambievoli. A dir breve i credenti debbono aver cura de' loro pastori, e tutti del loro capo, siccome questo ha cura di loro, essi lo debbono esaltare, perchè egli si è per loro abbassato, debbono restare in lui, come egli resta in loro; tutto conviene che vada secondo la bella immagine del corpo umano, di questo specchio dell' ordine divino in cui niun membro esiste per se stesso, ma ciascuno per tutti gli altri, ed in loro servizio, disposizione meravigliosa dalla quale risulta la bellezza, la salute, e la

stabilità dell' intero corpo e di ogni sua parte isolatamente (1). Nel mistero dell' *amore vicendevole* consiste da per tutto l' adempimento della legge, esso è il padre di ogni concordia, di ogni ben essere e di ogni prosperità. Oh! quale ineffabile beatitudine reguerebbe sulla faccia della terra, se quest' amore esistesse nella chiesa come nello stato, e gli avvincolasse entrambi con nodi indissolubili!

(1) Il Sig. T. M. *Sailer* lo ha sviluppato maestrevolmente nel suo santuario dell' umanità T. I, pag. 179. ed applicato con aggiustatezza alla chiesa cristiana.

CAPO LXXII.

RIUNIONE POSSIBILE DEL DOMINIO SPIRITUALE CON UN POTERE TEMPORALE FONDIALE INDIPENDENTE.

I. Sotto l'aspetto spirituale le corporazioni ecclesiastiche sono sempre libere originariamente; questa libertà deve e può anche durare colla indipendenza nelle cose temporali.

II. Senza beni temporali però e senza rendite per la somministrazione delle spese de' proprii bisogni esterni, esse non possono affatto sussistere, e la loro esistenza è sempre mal sicura, se in tal riflesso discendono troppo dalla buona volontà dei credenti o de' principi temporali.

III. L'unica guarenzia di una sicura stabilità è nel possesso di beni proprii, e particolarmente in quello di beni stabili; Universalità dei medesimi in tutte le corporazioni ecclesiastiche.

IV. Questi beni possono esser da loro acquistati, al pari di qualunque altra corporazione o di uomini isolati, in varj modi legittimi. Confutazione de' sofismi addotti in contrario.

V. Il loro possesso ed il loro impiego è altresì utile sotto tutti i rapporti, e vantaggioso agl'interessi del mondo, e all' adempimento degli impegni ecclesiastici.

VI. L'immunità di tai fondi da ogni legame servile, rende la chiesa o il capo supremo di essa anche indipendente sotto l'aspetto temporale, e completa lo stato ecclesiastico. In qual modo può legittimamente acquistarsi una siffatta indipendenza.

Ma sorgerà in seguito la quistione in qual modo da dominj semplicemente spirituali o riunioni ecclesiastiche, possono derivar degli stati effettivi? La risposta si presenterà di per se, qualora si abbia riguardo alla definizione che sì spesso demmo di uno stato, che è un legame sociale completo indipendente. La chiesa, come tutti gli altri dominj, diviene primamente libera e in seguito si eleva alla condizione di stato, se il di lei capo supremo non più abbisogna di un soccorso estraneo per lo mantenimento e appoggio terreno di se stesso e de' suoi collaboratori, se diventa abbastanza potente mercè beni, possidenze, e prospere relazioni con principi temporali tal che non regni soltanto spiritualmente come dottore e pastore sopra i suoi discepoli e sopra i suoi credenti, ma non serva eziandio alcuno sulla terra. In che modo poi questa tale indipendenza possa acquistarsi legittimamente, e come ella sia necessaria ed utile in una chiesa vera ed estesa, ciò verrà dimostrato nel presente capo.

Sotto il rapporto spirituale, i fondatori di dottrine religiose o dominanti e di legami spirituali, considerati come dottori e pastori, sono originariamente sempre indipendenti. Perocchè la dottrina o superiorità in ispirito ed in ingegno su di cui è soltanto fondato il loro potere, sia

ella vera, o tenuta per tale, non è stata loro delegata dagli altri uomini, non dal popolo de' credenti; eglino l' hanno attinta o nella propria fantasia, o nella loro ragione traviata, o nel fonte unicamente puro e certo, nella rivelazione dell' onnipotente, operata col mezzo di quella luce celeste che noi chiamiamo genio innato, il quale altra cosa non è, fuorchè una scintilla divina, un dono della sapienza e della bontà suprema. Nulla proviene tanto immediatamente da Dio quanto lo spirito di veder rettamente, ed è per questo ch' esso debb' esser soggetto a Dio ed alle sue leggi. Come pei beni terreni, il cielo non ha concesso a tutti gli uomini un' egual potere di spirito, ma a taluni più e ad altri meno; e pochi soltanto lo ricevono in partaggio in una misura straordinaria e sovrabbondante; cosicchè anche quì ogni buon talento vien sempre di alto in basso. Perciocchè chi è colui che dà la sapienza e gli assennati pensieri nell' occulto (1)? Iddio dona ai savj la loro saggezza, e agli assennati il loro senno (2). Il Signore compartisce la saggezza e dalla sua bocca emana la cognizione e l' intelligenza (3). É una verità esterna che ogni sapienza è di Dio, e sta eternamente con lui (4).

(1) Giobb. XXXVIII, 36 e XXXII, 8.
(2) Dan. II, 21.
(3) Prov. Salom. II, 6.
(4) Sirach. I. 1.

Ella non è altro se non un alito della forza divina, un raggio della magnificenza dell' Onnipotente (1). Ed ogni mortale cui riesce, per mezzo della grazia divina, di scuoprire e di far palesi delle verità universali ed invariabili tratte dal seno della natura, può e deve anzi dire anche nelle cognizioni di minore importanza, senza orgoglio, ma con umiltà: ch' egli riferisce, almeno sotto questo rapporto, la parola di Dio, e non la sua opinione, la dottrina di colui che lo ha inviato, e non la sua dottrina (2), che lo spirito del Signore si è fatto intendere per mezzo suo, ed il di lui discorso è stato proferito colla lingua dell' uomo (3).

Per questa maestà di spirito, la quale è assai più rara della temporale (4), men-

(1) 2 Sam. XXIII. 2. Leggasi *Stolberg* Storia della Relig. crist. II .68 intorno alla *ispirazione*, e intorno al come tutti i legislatori che hanno imposto agli uomini de' doveri religiosi, han fatto discendere la loro dottrina da una ispirazione superiore; alla quale è probabile ch' essi stessi abbian prestata tutta la loro fede. — Sul modo a noi ignoto delle rivelazioni divine non conviene fare ulterior parola. Ogni altro comento del medesimo soggetto debiliterebbe la forza sublime de' pensieri espressi con tanta bellezza nella sacra Bibbia.

(2) Vedi sopra cap. LXXIV.

(3) S. Giov. VII. 16.

(4) T. I Cap. VII.

tre simile a questa, riconosce o dee riconoscere soltanto Dio al di sopra di se, i fondatori di dottrine dominanti ed estese o di società religiose, soglionsi chiamare non impropriamente *i principi della fede*, poichè in quanto alla dottrina (tranne Dio, e ciò che contengono per Iddio) non servono alcuno, ed anzi dominano sugli altri, allorchè questi adottano i loro principj stabiliti come regole dell' intelletto o come leggi della volontà; poichè non riconoscono alcuna autorità al di sopra di loro, e sono al contrario autorità per gli altri. Così i Califfi Maomettani appellavansi *Emir el Mumenin* (principi dei credenti) e per l' istessa ragione, e con fondamento assai maggiore Gesù Cristo chiamossi *Re*, non già temporale, ma coll' aggiunta rimarchevole e chiarificante: » essere egli a ciò nato e venuto nel mondo, affin di mostrare la verità. Colui ch' è di verità (che ama la medesima) *sente la di lui voce*; vale a dire, crede alle di lui dottrine, ed ubbidisce ai suoi ordini (1).

Questa autorità spirituale e l' esercizio di tutti i diritti ecclesiastici che ne dipendono, sussistono anche senza indipendenza temporale. Siccome la chiesa ed ogni società ecclesiastica non hanno ottenuta la loro costituzione da' principi e da' potentati temporali, così l' ammini-

(1) S. Giov. XVIII, 37.

strazione, l' ordine ed il reggimento interno delle medesime non è l' affare de' principi, ma è il proprio diritto privato della chiesa, alla quale non può togliersi da niuno sempre ch' ella non leda i diritti alieni. Non è ancor tempo di quì trattare de' rapporti sì controvertiti tra chiesa e stato, e della possibile collisione loro; certamente però la naturale esperienza ci dimostra ch' entrambi questi diritti, il governo della chiesa ed il governo de' principi temporali, posson sussistere unitamente tra di loro han sussistito lungo tempo, e sussistono tranquillamente anche al giorno d' oggi ovunque serbasi un' amicizia scambievole e non sono nemici, o dove regna tra loro semplice indifferenza. È noto l' esercizio libero dell' autorità spirituale e di tutt' i diritti ecclesiastici dei capi e dei preposti della chiesa cristiana, perfin sotto gli imperatori pagani di Roma, e nel tempo della di lei persecuzione. Durante questo tempo eglino han dilatato la religione e combattuti gli errori, emanate ed eseguite delle leggi ecclesiastiche, dispensato dalle medesime o le hanno abolite di bel nuovo, han decise delle controversie intorno alla fede ed alla disciplina, erette delle comunità o delle diocesi, formati impiegati, e quando occorse, destituiti de' vescovi e de' preti; esercitata una giurisdizione sui credenti ac-

colti e talvolta espulsi; e così via discorrendo. Tutto cio avvenne senza alcuna ingerenza del potere mondano, perocchè le stesse persecuzioni avean altre cause o pretesti. È innegabile che molti principi temporali furono nemici della religione e della chiesa nascente, ma non perciò essi pretendeano di possedere un diritto sul di lei governo. Allorchè in seguito massime dopo l' esempio dell' imperador Costantino, de' grandi potentati si accostarono alla chiesa cristiana, essi non perdettero nulla de' loro diritti, nè la chiesa cristiana vide minorati i suoi, molto tempo prima esistenti. Ella ottenne al contrario più sostegno ed una protezione poderosa. I principi cristiani erano discepoli ed amici potenti della chiesa, e non i di lei pastori, altrimenti la medesima non avrebbe potuto esistere nè unica nè universale. Le leggi ecclesiastiche divennero leggi dello stato, cioè furono amministrate col potere de' principi, non per autenticare la loro obbligazione, ma per sempre più assicurare il loro eseguimento. I principi proteggeano la libertà della chiesa, onde questa potesse prendere le opportune risoluzioni, ed eglino le eseguissero dappoi; la protezione si estendeva, com' era di giusto, contro i nemici esterni, ed essa non dava verun diritto sulla chiesa o contro alla medesima, nel modo stesso che nel tem-

porale, la protezione del principe ed il soccorso giuridico non diminuisce il diritto del privato. Per la scambievole amistà, per la grata ricognizione dei ricevuti servigj, i principi davano sovente dei segni di favore temporale alla chiesa (dei quali parleremo più a lungo in prosieguo); la chiesa in ricambio facea partecipe della propria autorità i principi in cose isolate, e come suole avvenire tra privati e privati, ciò che prima non era che una semplice compiacenza, è stato in seguito riguardato come un diritto naturale; e siffatta pretensione ha indi fornito materie a controversie e a dissensioni. Ma nel maggior numero delle cose e nelle più importanti, la chiesa è rimasta costantemente libera; il principio del suo proprio diritto è stato spesse volte violato, ma non mai conteso nel generale. Di simile libertà godono tuttavia tutte le altre religioni, sette e società ecclesiastiche, e in tanto maggior grado, quanto più i principi la considerano come cosa ad essi indifferente, ed estranea alla loro autorità. Lo stato non ha che fare nè colla di lei dottrina e disciplina, nè co' di lei regolamenti e colle usanze, nè coll' impiego de' di lei dottori e sotto-dottori, nè colle di lei scuole e co' libri, nè coll' amministrazione ed impiego de' di lei beni e delle rendite, le quali riguardansi come proprietà che le appartengono. Il com-

plesso di questi diritti non vuole pertanto accordarsi alla chiesa cristiana, che è la più antica, la più numerosa, e la più ragguardevole di tutte. I governi credono di tributarle onore occupandosi di tali attribuzioni; ma dove la giustizia non alberga ne' cuori, ivi questo contrassegno capriccioso di stima, in vece di protezione, diviene un giogo oneroso; e soventi volte la chiesa cristiana vedesi obbligata a desiderare che le si permetta almeno la stessa libertà che si concede alle sette tollerate e perfino alle più nocive tribù dei sofisti. Se infine a dì nostri l' indifferentissimo che io non difenderò, e che è impossibile considerato assolutamente, diviene una legge fondamentale dello stato, se le leggi secolarizzate non hanno più nulla di comune colla religione cristiana, ed i nostri principi non debbono essere attaccati ad alcuna chiesa; se i privilegj conferiti alla chiesa cristiana universale sono cessati ed è con esso loro scomparso il loro patrocinio; dovrebbe seguirne per diritto che anche la partecipazione accordata ai principi dall' autorità ecclesiastica per siffatto patrocinio, cessi egualmente; ch' eglino non abbiano più ad ingerirsi della medesima; che la chiesa, quale società privata, ritorni alla sua primitiva libertà perfetta negli affari spirituali ed ecclesiastici; nella quale posizione, è da supporsi ch' ella più delle

altre società a lei simili, mantener si possa e trapiantarsi mediante le sole forze dei credenti.

Or sebbene i capi ed i preposti di una società religiosa sieno od esser debbano indipendenti sotto il rapporto spirituale, essi all' opposto nol sono per ordinario in riguardo al temporale. Il regno di Dio non è, in vero, di questo mondo, ma è in questo mondo, e destinato ai bisogni spirituali di questo mondo (1). I pastori ed i dottori sono degli esseri spirituali ed uomini insiememente, ed in forza di una tale qualità inalienabile sentono il pungolo di parecchi bisogni, per lo cui contentamento rendonsi dipendenti degli uomini e dei grandi della terra. Soggiornano in un paese appartenente ad un signore temporale con cui si trovano in varie relazioni; abbisognano di nutrimento e di protezioni, senza le quali non potrebbero esercitare la loro autorità spirituale, e difenderla dai loro nemici, e quante volte essi non sono nello stato di contentare colle loro proprie forze siffatti bisogni, non riguardansi indipendenti sotto tal rapporto. Quindi spesso i signori spirituali e le società ecclesiastiche, a malgrado del

(1) La chiesa di Cristo è nel mondo, ma non del mondo, ella è nel mondo, ma opera sempre contro lo spirito del mondo. *Sailer*, *Santuario dell' umanità*. *II*, 395.

loro esteso dominio (simili a' signori territoriali ed ai generali in capo che riconoscono pure al di sopra di loro un superiore), non sono compresi nel novero degli Stati, finchè non divengano esenti da ogni servitù o dipendenza temporale, e non giungano ad una perfetta *libertà*. Questa libertà o dipendenza esterna è solamente possibile dietro il possesso di un sufficiente potere relativo, mediante una proprietà territoriale del tutto libera, col mezzo infine di amici potenti e di felici rapporti co' vicini; e può dalla chiesa, come da qualunque altra signoria o comunità, gradatamente e legittimamente acquistarsi.

Ei si comprende pur di leggieri, che una società spirituale, quantunque si trovi già consolidata coll' avere assunta quella forma esterna che le conviene, non può intanto sussistere lungamente, senza possedere de' beni e delle rendite temporali per la soddisfazione de' propri bisogni interni. La costruzione, la conservazione, e l' ornamento interno dei templi o luoghi di riunione; l' acquisto delle necessarie suppellettili che non debbono essere molto ordinarie per la dignità dell' oggetto, e per attirarsi gli sguardi degli uomini; la stampa e la propagazione degli scritti sacri o di altri libri d' insegnamento e di edificazione; le feste straordinarie, la fondazione, la istituzione ed il mante-

nimento de' seminarj e di altre scuole o stabilimenti, sia per l' istruzione della gioventù, sia per la formazione di dottori avvenire; il sostegno degli ammalati e dei correligionarj poveri, le missioni per la propagazione della fede nelle contrade in cui non è dominante, lo stipendio di varj dottori e pastori, i quali trasandando gli affari del mondo, e servendo soltanto la chiesa, debbono pur vivere con proprietà nel loro ministero; il compenso di tutti i servi o collaboratori subordinati; il carteggio necessario pel governo interno della chiesa, per le relazioni tra il capo ed i membri, e simili, esigono delle somme considerabili, differenti prestazioni di altri uomini che la chiesa non può domandar gratuitamente o colla violenza, ma che può solo ottenere per via di transazioni e coll' offerta di un equivalente (1). In sulle prime questi mezzi

(1) Le società antireligiose sentirono pur esse il vantaggio di possedere de' beni terreni e delle rendite; „ pei bisogni del„ l' intero corpo, pel carteggio in tutto „ il mondo, per l' appoggio dei confratel„ li dell' ordine bisognosi e sventurati, „ pei grandi stabilimenti utili all' *umanità*, „ e per le fondazioni utili all' ordine, per „ la pensione de' primi impiegati ec. „ Per tal ragione essi sforzavansi di creare dei fondi ben intesi, di disporre delle casse de' frammassoni e de' principi, di appro-

ausiliarj vengono raccolti sol mercè di donazioni e sacrificj spontanei dei credenti, costituendo essi i primi beni della chiesa. Così al tempo degli Apostoli fu imposta una tassa in Corinto in favore dei santi, cioè a dire, pei cristiani della chiesa madre di Gerusalemme (1). Simili taglie sono anche presentemente in uso in molte comunità povere, almeno per oggetti isolati e a dì nostri in cui l' empietà trionfante ha derubata la chiesa cristiana di tutti i suoi beni senza po-

priarsi i beni ecclesiastici, di sopprimere de' chiostri ed impiegarli ai fini dell' ordine ec. *Spartaco e Filo* pag. 144 — 171. Appendice 20 — 21. Vegg. anche T. I, pag. 155.

(1) 1. Corint. XVI, 2, 3. Allora non vi era alcuno che si dolesse dell' esito del numerario dal proprio paese, perocchè il denaro appartiene ai suoi possessori e non al paese; esce dal medesimo per la compra di mille altre cose inutili e nocive, e si dovrebbe in caso contrario anche proibire che uscisse da una casa o da un villaggio in un' altro. Ma secondo i nostri illuminati, ciascuno deve considerarsi come possessore libero della sua proprietà, tranne quando trattasi della religione e della chiesa. Ella non deve esser mantenuta e sostentata dai suoi nemici, non riuscir di peso agli stati, nè può aver de' beni e delle rendite proprie. A dir breve, ella deve andare in rovina e morirsi dalla fame.

terla però distruggere nel di lei interno, noi l' abbiamo veduta ristretta anche in grandi paesi al semplice soccorso di fedeli privati, ed oscuri, cosicchè dai costoro tenui donativi si è somministrato lo stipendio ai precettori o dottori, e si è sovvenuto agli altri bisogni della chiesa. Lo stesso avviene ovunque trovansi unicamente tollerate delle comunità ecclesiastiche isolate, le quali mal sicure della loro durata, o non posseggono bene fondo, o non possono affatto acquistarne. Ma una chiesa che sostener si potesse soltanto in questo modo, che non possedesse nulla, e viver dovrebbe, quale *ecclesia mendicans*, sol di elemosine, che imporrebbe ai suoi credenti doveri e discipline, pene ed imposizioni, senza esibir loro alcun vantaggio esterno, e che non sarebbe in istato di dare ai suoi impiegati ed ai suoi servi, alcun incoraggiamento ed alcuna debita ricompensa: ella godrebbe non solo di un' esistenza precaria, ma difficilmente potrebbe contare su di una lunga durata. È contro natura che il superiore dipenda da quei suoi subordinati cui dev' esser di guida e che deve dirigere; di rado si dedicherebbe allora qualcuno al ministero ecclesiastico, lo zelo de' credenti si raffredderebbe, e appena si presterebbe fede alla verità ed alla divinità di una dottrina, che riscuoterebbe sì poca stima da-

gli uomini, da far vivere nella scarsezza e nella miseria i suoi servi e coloro che la professano; ecco perchè quasi tutte le sette private non possidenti, si veggono a poco a poco decadere e rovinare. Di altra parte la chiesa non può nè deve andar debitrice del suo mantenimento ai principi, o come sogliono esprimersi a dì nostri, agli stati solamente; perocchè ciò non sarebbe conforme alla giustizia, e riuscirebbe anche pericoloso alla chiesa ed alla religione. Il signore territoriale che non appartiene alla società ecclesiastica non è tenuto al di lei mantenimento, e non lo è neppure quando vi appartiene; stantecchè la chiesa non forma un istituto del principe o come suol dirsi dello stato, ma una società di credenti nella quale i principi appajono come discepoli o membri potenti. Eglino esser possono benefattori delle medesime, come lo sono stati soventi volte, ma come loro, anche gli altri credenti riguardansi quai debitori di lei. Un principe non sarebbe poi neppure sì ricco da poter somministrare col proprio patrimonio le spese occorrevoli a tutte le comunità del suo paese. Pretendere d'altra parte delle imposte da' suoi sudditi per tal oggetto, è pure cosa ingiusta, attesochè le medesime riuscirebbero allora forzose, non potrebbero esser mai ripartite secondo una scala ragionevole, e si paghereb-

bero eziandio da coloro che non appartengono alla chiesa (1). Ciò renderebbe odiosa la chiesa e la religione; quella che debb' essere un beneficio, verrebbe tosto considerata come una gravezza, ed una esattrice molesta di dazj. In tal caso la sua esistenza sarebbe assai più precaria di quel che l'è, qualora dipender dovesse solo dai credenti, i quali d'ordinario essendo numerosissimi, non sono mai tutti di cattiva volontà. I sussidj provenienti dal tesoro del re o dalla così detta cassa dello stato, potrebbero esser differiti, minorati o totalmente soppressi per bisogno, per capriccio, per avversione o per altri fini mondani. Ogni dissipazione, ogni guerra, ogn' invasione nemica, ogni cessione di una parte del territorio menerebbe la chiesa e con

(1) La nostra epoca, nella sua nuova saggezza, incominciò a declamare (il che sapeasi già da gran tempo) che ogni società ecclesiastica dovesse di per se mantenersi, e non esser di peso allo stato. Nello stesso tempo però ella toglieva alla chiesa cristiana i beni che le appartenevano, e pel di lei mantenimento introdusse delle taglie onerose le quali furono esatte senza alcuna distinzione di religione. Lo spirito traviato del tempo lavora sempre contro di se, ed i risultamenti sono sempre l'opposto di quello cui esso mira. „ L'empio incontrerà quello ch'egli paventa. „ *Prov. Salom.* X, 24.

lei la religione stessa a inevitabile decadimento. Per questa dipendenza e incertezza tormentosa, la dottrina si vedrebbe infine costretta ad accomodarsi ai variabili interessi del conservatore e protettore temporale, a lodare o a biasimare oggi questo, domani quello, e a falsificare l' idea del bene e del male, si avrebbero tante religioni, quanti sono i governi temporali, la religione da serva di Dio e da legge divina dominante su tutti gli uomini, si degraderebbe fino a divenire la fantesca di un signore che le darebbe il pane, l' autorità spirituale si trasmuterebbe in una servitù spirituale, e perderebbe quindi ogni fede, ogni fidanza, ogni venerazione presso il popolo, nommeno che presso il principe (1).

(1) Bello o succolento è l' esempio che *Burke* adduce dell' Inghilterra contro i nuovi sofisti, in cui il Budjet delle imposizioni dello Stato non contiene alcun quattrino relativamente alla chiesa. *La Nation Anglaise*, dic' egli, *n' aurait jamais souffert et elle ne souffrira jamais, que la dotation fixe de son église soit convertie en pension, qu' elle dépende de la trésorerie, & qu' elle soit soumise à des délais, à des longueurs, ou peut être anéantie par des difficultés fiscales, difficultés qui pourraient quelquefois être suscité par des vues politiques, et qui dans le fait ne naissent souvent que de l' extravagance, de la negligence et de la rapacité des politiques.*

Affinchè dunque una chiesa o società spirituale qualunque possa consolidarsi e continuare ad esser libera in tutta la sua purezza, egli è d' uopo che non dipenda, in quanto ai mezzi esterni di sua conservazione, nè dai credenti nè da patentati temporali, nel cui territorio ella si trova. È altresì necessario ch' ella procuri ai suoi primi servitori e preposti non già grandi ricchezze, ma per lo meno onori, credito esterno, ed una sussistenza onesta e sicura, tal che non manchi di collaboratori e coadjutori meritevoli, sia del tutto libera dalle moleste cure del nutrimento, non abbia a fare sforzi per procacciarsi il pane temporale, e si vegga per lo contrario nella posizione di compartire beneficj e di vacare unicamente alla religione, alle sue scienze ausiliarie, ed al ministero ecclesiastico. A ciò sono sempre necessarj de' *beni-stabili*, delle possidenze territoriali grandi o piccole, i cui frutti ci vengono recati dalla stessa natura, e son le sole che rendono indipendente dall' incostante favore umano.

Quì come nel legame militare, e re-

Le peuple d' Angleterre pense, qu' il a des motif constitutionels et des motifs rèligieux tout à la fois, pour s' opposer à tout projet qui transformerait son dergé indépendant en ecclesiastiques pensionnaires de l' état. „ Réfléxions sur la rèvolution de France „ *Paris* 1790. p. 212, 213.

pubblicano o di comunità, vi debbono esser sempre delle proprietà di beni fondi, senza di cui non è sicura alcuna esistenza ed alcun credito, e non può consolidarsi qualunque sorta di dominio. Difatti le società ecclesiastiche sono state dotate in ogni tempo di beni e di rendite territoriali. Noi veggiamo questa usanza presso i preti dell' antico Egitto (1), e in tutte le religioni pagane del mondo. Mosè avea assegnati ai Sacerdoti ebrei ed ai Leviti insieme co' sagrificj, colle decime, e colle primizie, delle intere città pel loro mantenimento e per loro abitazione (2). Essi erano padroni utili e non proprietarj, i beni costituivano una sostituzione perpetua in favore della religione e della chiesa. La chiesa cristiana, secondo le promesse di Gesù Cristo, ebbe tutto quello di cui abbisognar potea in quanto al temporale. I suoi capi supremi, i vescovi coi loro consiglieri e coaudiutori, i preposti delle semplici parrocchie e tutti gli altri servi della Chiesa, le uffiziature ed altre dignità aperte a tutti i cristiani, godeano di uno as-

(1) Lib. 1. Mos. XLVII, 31, dove si osserva eziandio che i preti non poteano distrarre i loro campi.

(2) Lib. 3. Mos. XXVII, 30. 32. Lib. 4. Mos XVIII. Lib. 5 Mos. XVIII, 1. Lib. 4. Mos. XXXV, Lib. 2. Ges. XXI. Ezech. XLIV, 28. 30.

segnamento onesto, onorevole, e sicuro per via di beni fondi. Il mantenimento di infiniti templi magnifici colle loro preziose suppellettili, i varj chiostri ed altre scuole co' loro ricchi mezzi materiali, gli stabilimenti per gli ammalati, pei poveri, e per gl' infelici, ec.; tutto era dotato ed assicurato senza rapine, senza violenza, e mercè solo della liberalità dei fedeli, con proprietà di beni stabili, e con rendite territoriali, e reso indipendente dalla buona volontà de' principi, nommeno che dei privati, cosicchè non vi è stato mai uno stato temporale, le cui ricchezze pareggiassero quelle della chiesa cristiana. Presso gli stessi protestanti, ciò che avvi di superstite della antica costituzione della chiesa, i loro parrochi ed i loro capitoli, i loro templi, le loro scuole ed accademie, le loro fondazioni pie, ec.; tutto sussiste in gran parte colle dotazioni in beni fondi, rimasti intatti da secoli, tramandati fedelmente da generazione in generazione. Quindi è ch' essi non hanno alcun pretesto positivo per ingelosirsi de' beni della chiesa cattolica, stantecchè anche presentemente van debitori del loro mantenimento a simili possidenze ed ai capitali ereditati dai loro antichi fratelli (1).

(1) A giorni nostri si è infine riconosciuto il bisogno di tali dotazioni, vedute

I beni di cui si tratta possono essere acquistati dalle società religiose, e da diversi istituti in varj modi legittimi. Ordinariamente essi sono loro ceduti da fedeli ricchi e bene affetti alla chiesa, soventi volte pur dai proprj pastori e superiori; sia come donazioni in vita durante, sia per testamenti. Simili donazioni consistono in danaro, in crediti, in prodotti naturali ec. oppure essendosi fatta economia di ciò che già possedeasi, i risparmi, e le donazioni stesse possono venire impiegate per mezzo di compre,

le conseguenze delle rapine fatte dei beni ecclesiastici. Nella *Polonia* l'imperatore Alessandro ha dotata la chiesa cattolica di due milioni di fiorini di rendite in fondi senza pregiudizio de' beni che già possedeva. *In Francia* si permisero di bel nuovo nel 1814 e 1816 le donazioni in beni stabili agl' istituti ecclesiastici; e sebbene i giornali non annunzino queste novità, esse pur tutta volta vanno per la bocca della gente più di quel che si crede: In *Baviera*, dietro un concordato col Papa, lo stipendio de' Vescovi e degli Arcivescovi dev' essere assegnato sopra possidenze territoriali. In *Napoli* si restituiscono tutti i beni ecclesiastici non ancora venduti; ed il Capo supremo della chiesa cerca a solo vantaggio della religione, tutte le occasioni perchè le rendite dell' alto e basso clero vengano del pari assegnate sopra fondi stabili.

vendite, di permute ec, all'acquisto di nuovi dominj. Con questo duplice modo, cioè per via di *donazioni* e di *transazioni*, di unita all'*economia* e ad una *saggia amministrazione*, tutte le proprietà della chiesa si sono gradatamente convertite in beni stabili. È noto che la chiesa cristiana possedesse, mercè della liberalità dei credenti, tai fondi sin dal tempo delle sue persecuzioni sotto i primi imperatori romani. Costantino, il primo degl'imperatori cristiani, nel suo editto del 313 ordinò di *restituirsi incontanente* ai cristiani i loro templi o luoghi di riunione, e tutti gli altri benifondi che appartenevano alle loro differenti corporazioni (1). Egli riconcesse a ciascuno il naturale diritto dell'ultima volontà, di legare alla chiesa ciò che più gli piacea, ed a ciò non vi bisognava alcuna approvazione imperiale (2), La

(1) *Quoniam Christiani non solum in loca in quibus convenire solebant*, sed etiam *alia possedisse noscuntur, quæ non privatim ad singulos ipsorum, sed ad jus Corporis pertinerent, hæc omnia post legem (restitutionis) a nobis memoratam absque ulla dubitatione iisdem Christianis, hoc est, cuilibet corpori & conventiculo ipsorum, restitui jubebis* Tos. Bingham *orig. Eccles V. II. L. V. p.* 260, Vegg. anche Montag. Stor. della libertà civile I. pag. 206.

(2) *Habeat unusquisque licentiam san-*

chiesa cristiana venne favorita da lui e da' suoi successori con donazioni e immunità; ed allorchè la medesima ricostruì ciò che avean distrutto le legioni romane, e le invasioni de' barbari, asciugò lagrime, rimarginò ferite, custodì fedelmente il santuario delle scienze, favorì tutte le virtù benevole, annodò nuovi legami sociali di reciproco amore, e gettò il germe di ogni futura prosperità; allora fu che i monarchi, i principi, e le principesse, i nobili ed i plebei credenti gareggiarono in donare a questo benefico stabilimento dei beni considerabili, in sostenerlo, ed in offrire in lui alla Divinità un sacrifizio di lodi o propiziatorio. E chi è colui che dopo un migliajo di anni e più ancora, osa mettere a scrutinio le intenzioni dei donatori, e sostenere con temerità non essere stati eglino guidati da una volontà libera e pura, che le pingui donazioni de' cui frutti noi godiamo tuttavia, sieno l' effetto della superstizione e della scrocconeria? Quale fondazione, quale proprietà privata sarebbe ella più sicura, se questi pretesti valessero a guarentire il loro derubamento?

Sissimæ Catholicæ, venerabilique Concilio decedens bonorum, quod optaverit, relinquere. T. 321. Cod. Theodos. L. XVI. Tit. 2. Episcop. L. 4. e Cod. Justin. Lib. I. Tit. 2. de St. Eccles. L. I.

D' altronde l' acquisto ed il possesso di beni stabili sarebbero essi illegittimi e nocevoli nelle mani soltanto della chiesa cristiana? Sedici secoli interi non lo han creduto, ed han riguardato anzi un tal possesso come più sacro e più utile di qualunque altro; la nostra epoca solamente estranea ad ogni sorta di verità si è azzardata a sostenere questa folle opinione. Abbandonata al suo sentimento traviato, e posseduta da un furore fanatico contro il cristianesimo, ella permette di acquistare e di possedere a tutti gli uomini, e ad ogni corporazione (1), tranne alla sola chiesa cristiana ed ai suoi istituti. Ogni uomo per quanto il permetta la sua libertà di testamentare, può legare quel che più gli piace ad una truppa di commedianti, ad una druda, ad una società da giuoco o da bettola, e tutti i tribunali rispettano una tale volontà. Allora niuno va tormentandosi il cervello per ritrovare se gli eredi ab intestato siensi privati del legato, con quali artificj, dietro quali minacce siasi questo estorto. Quelli soltanto che riconoscono Dio ed inse-

(1) Veramente le corporazioni si trovarono anch' esse in pericolo, stantecchè le riguardarono come beni mediati o immediati dello stato; ma nel piantare questo principio del tutto nuovo si mirava soltanto allo spogliamento delle fondazioni ecclesiastiche.

gnano ad amarlo, che raccomandano i doveri benevoli, e rendono con ciò sicura la proprietà di ciascuno, che migliorano il cuor dell' uomo e dirigono rettamente il loro intendimento, che istruiscono la gioventù, curano gli ammalati, soccorrono i poveri, consolano i moribondi, che per la natura del loro ministero sono gli amici di tutti i pazienti e di tutti gl' infelici; costoro non possono ricever nulla in dono ed in legato; in questo sol caso le donazioni si tengono sempre come perigliose, si esigono delle approvazioni, e non sono mai bastanti le misure di cautela. I dottori della religione dovrebbero essere stranieri nel paese che hanno creato e coltivato, non raccogliere più una spiga in quei campi ch' essi han fecondato col loro sudore, non più spiccare un grappolo dalla vigna che han piantata, e ricevere appena l' elemosina in quegli ospidali che ripeton da loro l' esistenza. La setta anticristiana non credeva nella veracità di questi strani principj, si proponevà di annichilare la chiesa cristiana, mentre le rapiva i suoi mezzi di conservazione, riduceva in mendici i di lei servi e superiori, onde nell' avvenire niuno si dedicasse ad uno stato che offriva da ogni lato povertà, miseria, e dispregio. A ciò bisognavan pertanto dei pretesti, ed il mondo che credeasi illuminato prestava fede alle declamazioni de' sofisti.

Allora fu continuamente ripetuto quel ditterio, di cui si sono sempre serviti i rapinatori della chiesa: » che il regno del» la chiesa non è di questo mondo » col quale è inibito alla autorità ecclesiastica l' acquisto di qualsiasi bene temporale. Ma in questa massima la conseguenza non emerge dalle premesse, e quegli stessi che la proferivano avrebbero concesso piuttosto un dominio spirituale che terrestre, purchè insieme col primo fosse anche caduto il secondo. Egli è certo che il regno della chiesa non è di questo mondo, perchè spirituale e non sensuale, perchè *fondato* su di una saggezza superiore, e non sopra truppe e sopra poderi; le sue vittorie debbonsi riportare sull' inferno, e le sue vittime strapparsi dalle potenze invisibili; ma ella trovasi con tutti i suoi bisogni *in questo mondo*, e ad esso destinata. I suoi capi, i suoi impiegati ed i suoi servi sono del pari in questo mondo, sono uomini come tutti gli altri, abbisognano di nutrimento e di abitazione, di vestiti e di altre comodità, e come tali debbonsi procurare dei mezzi esterni. Lo stesso fondatore della religion cristiana, il quale disse con tanta sublimità al prefetto romano: » il mio regno non è di » questo mondo » perchè il suo scopo non era quello di diventare un re temporale dei Giudei, aggiunse pure nella medesima occasione » io son venuto nel mondo per mo-

strare la verità », e promise ai suoi discepoli, che se essi aspirassero, più che ad ogn' altra cosa, al regno del Signore, cioè promovessero il dominio de' precetti religiosi, ricadrebbe loro di per se tutto ciò che abbisognerebbero per lo sostentamento della loro vita (1). Sia però che lor ricada o venga lor dato, essi debbono sempre accettarlo ed avvalersene. Se ciò non si permettesse, niun parroco abitar potrebbe in una casa, nè possedere un giardino o una prateria, nè poter comandare ai suoi coabitatori, parenti ed alle cose esterne: perocchè questo è pure un potere temporale, e la legge della giustizia non ha stabilita quì alcuna misura. La massima che quel che il tutto non possiede, non può nemmeno godersi della parte, ciò che non si vuol permettere al superiore, debb' altresì vietarsi all' inferiore; che ad un' autorità spirituale non possa pure accoppiarsi un potere temporale, cioè, un possesso di beni esterni, una superiorità in altri affari, almeno come conseguenza, come cosa accessoria, e mezzo ausiliario; è questa una proposizione tanto fuor di luogo, quanto sarebbe il dire, che un principe non può in niun modo agire sugli animi, tener un discorso qualunque, emanare alcuna procla-

(1) S. Matt. VI. 31 = 33. S. Luc. XII, 20 = 31.

mazione, nè far uso della religione, di ragioni morali per più facilmente giungere ai suoi fini, per convinzione de' suoi sudditi, poichè così procedendo, verrebbe a riunire il potere temporale collo spirituale. Secondo un tal principio tutti quelli cui il signore ha largito saviezza e intendimento, dovrebbero trovarsi esclusi da ogni possesso di una proprietà esterna, sarebbe ad ogni uomo vietato di contenere un' anima nel suo corpo, poichè quello è in piccolo un potere spirituale, e questo un potere temporale. La natura quindi non ha voluto una tale separazione, la riunione di entrambe le forze è fino ad un certo grado indivisibile; se non che or l' una fa più mostra di se, ed or l' altra, ciascuna è talvolta la madre e la radice dell' altra, e per conseguenza è l' oggetto principale, che appone al tutto la debita denominazione. Inoltre si è pur addotta l' altra ragione apparente *che la chiesa nei primi tempi dopo la sua origine sia stata povera e senza beni*, ond' è ch' ella non debba possedere presentemente, e ritornare alla sua primitiva semplicità apostolica. In questa opinione non si vede neppure come l' ultima proposizione derivi dalla prima. Quegli stessi che ne sono gli autori, non hanno ancora ben determinato l' epoca di cotesto cristianesimo da esso loro sì decantato. A volere giudicarne dalle loro mire e dai lo-

ro fatti posteriori, si dovrebbe sospettare, ch' eglino sottintendano quei tempi di persecuzione in cui i cristiani furono da pertutto derubati e giustiziati, e con atroci martirj ora bruciati vivi, ed ora esposti alla rabbia delle fiere. Ma questa segreta intenzione, che puossi ascrivere a molti non senza una ragione plausibile, non regge sotto tutti i riguardi. Se per cristianesimo s' intende la dottrina o la religione, non v' ha dubbio che la medesima debba rimanere nella sua primitiva semplicità; ella deve essere perpetuamente ed invariabilmente la stessa, e non può abbandonarsi alla interpretazione di ciascuno. Tutt' altro però avviene della costituzione della chiesa e de' suoi mezzi esterni di conservazione. E' naturale che ogni società, sia pure spirituale, appaja povera e debole in origine, perchè nel mondo tutto incomincia dal piccolo, e procede da un germe impercettibile; ma da ciò non deriva ch' ella debba restar sempre tale, mentre questa esistenza appunto migliore e più sicura, costituisce il mantenimento e la consolidazione della religione. Per qual motivo la chiesa cristiana dovrebbe esser l' unica società sulla terra, cui non sarebbe lecito di crescere, di fiorire, e di aumentare i suoi mezzi, ella che secondo il suo fondatore, è la città sulla montagna, ed il piccolo granello di senape dal quale ha da nascere un grand' albe-

ro? Così tutt' i principi e tutt' i potentati temporali non potrebbero nulla più possedere, perchè i loro antenati sono stati sicuramente poveri e piccoli; e per molti di loro non è d' uopo ritornar troppo indietro per ritrovarne l' epoca precisa. I popoli, i cui continui progressi tant' alto si esaltano, dovrebbero pur essi retrocedere nel loro stato primitivo; e volendo ammettere un tal principio, niun uomo privato potrebbe più acquistare o ricevere de' doni da suoi genitori e amici, e molto meno potrebbe divenire dovizioso, per la forte ragione ch' egli ha incominciato con poco, e perchè ogni fanciullo è nato ignudo o privo d' ogni cosa. Ecco in qual modo i miserabili sofismi distruggonsi da per loro, mediante gli assurdi che nascono dagli stessi loro principj. E che mai d' ingiusto si scorge nella riunione del potere spirituale e del potere temporale, di un' autorità ben acquisita e di beni terrestri, di una saggezza superiore e di mezzi esterni ausiliarj, tutte le volte che non si fa abuso di alcuna di esse due, e l' una è di sostegno all' altra? Il potere temporale vien temperato e rettamente guidato dall' influenza del potere spirituale, questo vien sostenuto e rassicurato da quello, ed in siffatta reciprocanza di soccorso nè si pregiudica alla forza o alla purità della dottrina, nè si reca il menomo torto alle ragioni private degli uomini.

Or, non solo *è lecito* il possesso ben acquisito di beni stabili per parte della chiesa e de' suoi istituti, come a tutti gli altri uomini e ad ogn' altra corporazione; ma esso è altresì *necessario ed utile* sotto tutti i rapporti, e lungi dall' esser pregiudizievole agl' interessi del mondo, e all' adempimento del ministero ecclesiastico, è anzi loro di positivo vantaggio. È necessario da un lato pel mantenimento della chiesa e di tutti i suoi istituti, e dall' altro pel suo onore e per la sua libertà, niente meno importanti. Perciocchè coloro i quali dirigono e scortano il mondo nello spirituale, e che debbono su di esso esercitare un' influenza morale benevola, non possono essere a un tempo degli stipendiati messi in non cale, e conviene che agli occhi degli uomini appajano come un beneficio e non come una gravezza. E d' altronde qual cosa guadagnerebbero i principi ed i loro popoli, se la chiesa non possedesse de' fondi? Non è meglio per entrambi ch' ella provvegga di per se ai proprii bisogni, non esiga nulla da niuno, e dia piuttosto del suo, che pagarla a forza di grandi spese e di onerose imposizioni? La sua necessità è dimostrata, e indarno si cerca di sostituirla coi miserabili *surrogati* di polizia, di direzione della pubblica opinione o di società segrete; ella dev' esistere ed esser mantenuta, e le ta-

glie perpetue diverranno infine anche onerose ai credenti, ed a quelli che non sono tali, ingiuste e intollerabili. Dacchè la chiesa è stata derubata de' suoi beni, viene stipendiata ristrettamente dagli stati, ed i popoli sentono il peso delle imposizioni: si veggono con ripugnanza siffatte gravezze nei *budjet* dei principi, e questa avversione è aumentata dai segreti rimproveri della coscienza, perchè essa ricorda il furto sacrilego commesso. La bella intenzione di alcuni testatori di non far consumare nell' ozio tutti i beni da loro legati, di farne parte ai migliori, e di rendere in qualche modo utile al mondo ed alla società anche colui che molto possiede, come può esser meglio adempiuta se non mercè di simili dotazioni? Se nel corso di secoli, degli uomini ricchi e patriottici avessero dotati di beni le armate ed i tribunali, onde nulla costasse ai principi ed ai loro popoli la difesa della patria e l' amministrazione della giustizia lesa e impugnata, e si procurassero con tal mezzo a tutti quelli che vi si dedicherebbero onore ed una decente sussistenza: lo spirito di questo mondo non troverebbe nulla ad opporre, ed erigerebbe forse a quei benefattori delle statue. In tanto questo mondo perverso nel suo delirio ha tenuto per nocivo il dotare la religione e la chiesa, e l' avere perciò cura del primo e del più universale bisogno

degli uomini; quello stato il quale insegna a tutti gli uomini i loro doveri, e gli istruisce nelle materie più importanti, trovi una sussistenza convenevole; che tutti i templi, tutte le università e le scuole, tutti gli stabilimenti per gli ammalati, pei poveri e per gl' infelici si mantenessero coi patrimonj loro donati; che queste spese le quali trent' anni addietro non costavano neppure un quattrino ai popoli, non si rapportassero in alcun budjet; e non ha poi pensato che la religione infusa negli animi dispensa in gran parte dalla polizia e dalle soldatesche, rende altresì meno necessarj i tribunali, rattempra gli stessi Governi, inspira loro fidanza e de' sentimenti amorevoli, risparmia con ciò ai popoli de' pesi e de' mali, e che, a dir breve, favorisce più di qualunque altro stabilimento la pace interna ed esterna. E d' altronde, non riluce forse il sole sui beni della chiesa, sono questi baguati dalla rugiada e dalla pioggia in modo meno efficace degli altri? Si crederebbe che cotesti beni siano stati colpiti nelle loro mani dalla sterilità, e che lo spazio da essi occupato, ed i prodotti che annualmente ci offrono, siano stati sottratti al genere umano. Si è lor dato il nome di *mano morta*, come se tai fondi si fossero coltivati dai cadaveri, come se il distrarli costantemente in favore del potere temporale giovasse in qualche cosa,

o come se in ogni vacanza di un beneficio, i beni ecclesiastici non passassero in altre mani e per lo più in altre famiglie. Del resto non possono molti uomini occuparsi e vivere dj un fondo della chiesa, quando le sue rendite trovansi assegnate ai servi della chiesa in ricompensa delle loro funzioni, meglio assai di quando esso appartiene ad un ricco sfaccendato o ad un avaro che tutto sotterra? Allora si vive più avventuroso e più sicuro, perchè i contratti colle corporazioni spirituali sono sempre più miti e più durevoli di quelli che si conchiudono con proprietarj soggetti a cambiare, in cui le condizioni variano e salgono ad ogni momento, e nei quali la durata del contratto si prolunga appena a due soli anni. I fondi ecclesiastici erano essi meno ben coltivati degli altri? L'Agricoltura vien essa peggio esercitata dove, in tutti i casi di bisogno possono farsi più pronte anticipazioni, dove concorrono in suo ajuto il sapere e l'esperienza, e quando non si abbandona giammai lo stabile, ma si lavora sempre per un sicuro avvenire? Non sono stati piuttosto i beni dei chiostri e della chiesa da pertutto un modello di agricoltura? Non sono essi che hanno in massima parte insegnato agli uomini la coltura del terreno, che per via di una diligenza nommai interrotta, han reso feconde le boscaglie, cangiato in giardini i deserti, mi-

gliorati e moltiplicati i prodotti della terra, creato quasi per incanto, nuovi paesi e nuovi popoli, e dove si vedean soltanto covili di fiere, data la sussistenza ed il mantenimento a tante migliaja di uomini (1)? Che n' è divenuto di questi fondi, dacchè i discepoli dello spirito del tempo gli han dilapidati, e trasferiti nelle mani di ebrei e di avari? -- Ed a chi ridondavano tutti questi vantaggi, di chi erano propriamente i beni della chiesa? Non certamente del solo clero, contro cui l' odio cieco de' nostri tempi ha dispiegato tanto furore, che vien composto da uomini presi nel seno della patria, ch' è l' unica corporazione, la quale essendo dotata e libera, non è intanto preclusa a qualunque condizione, ed apre alla virtù ed al sapere la più bella carriera. I preti non essendo che servi temporanei della chiesa non erano già proprietarj, ma padroni utili fedecommessarj e amministratori dei beni della chiesa. La proprietà diretta dei medesimi competeva alla chiesa e al popolo cristiano; a giudicarne dal loro impiego potrebbero nominarsi beni nazionali, almeno con miglior ragione dei demanj de' principi o delle comunità private, i quali soglionsi falsamente designare con tal denominazio-

(1) Veggasi su di ciò *Le génie du Christianissime T. IV. Chap. VII. Agricolture.*

condò e ravvivò ogni industria, e quel che è più meritorio, rassicurò per via della religione gli acquisti legittimi. Perocchè ciò che mantiene i paesi ed i popoli, è appunto il durevole ed il permanente, come a cagion d'esempio, i beni della chiesa e di altre corporazioni, le fondazioni di utile universale, i demanj de' principi e di altre potenti prosapie. Essi sono pure i curatori del presente, la speranza de' posteri, il tronco che produce i frutti anche pe' nostri figliuoli e pe' nostri nepoti. Abbandonate il territorio di tutto un paese alla proprietà privata, assoluta ed egoistica, e libera da ogni dovere di benevolenza: che resterà? » quelli che non posseggono. Proseguite indi a dividere, e sminuzzate ogni retaggio all' infinito: voi farete nascere de' così detti proprietarj, schiavi della miseria e di rigidi creditori, coprirete il paese d'innumerabili tugurj in cui si aggira una popolazione miserabile che si distrugge di per se; oltre a ciò verranno giornalmente alla luce altri uomini che non hanno alcuna proprietà e che non troveranno verun soccorso. Eglino sentiranno lo stimolo della fame, senza trovar taluno che li nutrisca, vi saranno poveri, e delle braccia, senza esservi lavoro con che occuparsi. Ei verrà tempo, e non è molto lungi da noi, in cui il mondo vedrà che la cagion principale di quella indigenza spaventevole, la qua-

le va ogni dì accrescendosi, e della doglianza universale sulla mancanza di occupazione, è riposta nelle conseguenze dello spirito del tempo, nello spogliamento dei beni della chiesa e di altre corporazioni, nello sminuzzolare e render mobile tutto quello che altre volte, secondo il suo impiego, era un immobile comune a tutti, e che facea sperare ai genitori il collocamento de' loro figli. Presentemente poi veggiamo ne' tempi di pace e di così detta quiete, migliaja di uomini abbandonare senza tristezza ed anzi con giubilo la loro patria, la loro casa ed i loro lari, i loro genitori ed i loro amici, per trasferirsi e trovar pane in contrade straniere e sotto climi inospitali. Questo terribil rimprovero contra le nostre leggi e le nostre costituzioni liberali non corregge intanto i nostri tempi, nè umilia la loro albagia. Essi non veggono che quelle schiere di concittadini che abbandonano il paese de' loro padri, perchè non hanno più padri, e perchè in loro vece sono subentrati de' nuovi *governi* filosofici, e nuovi riscotitori di dazj; gente che piglia sempre, e non dà giammai; ch' esige molto, ed annichila il fonte dell' acquisto; che cinguetta la libertà del popolo, ed opprime con una grandine di costituzioni e di decreti. Essi non veggono nemmeno che dove tutto è isolato e sparpagliato ivi il cuore non può a nulla attaccarsi; che

in eguaglianza di miseria niuno può soccorrere un altro, e che non solo i poveri e gl' infelici, ma tutte le classi in generale, sono state private delle loro speranze e dei loro benefattori, poichè i nostri illuminati somigliano a quei barbari che uccidono la gallina per accrescere il numero delle uova, e che abbattono l' albero il quale produce i suoi frutti in ogni anno. La migliore di tutte le madri, l' albero il più fruttifero, anche in riguardo alla vita temporale, era la chiesa cristiana; ed i popoli non miglioreranno mai la loro condizione, nè ritornerà mai l' antica agiatezza finchè il mondo pentito non riconoscerà le sue follie, non restituirà alla chiesa i beni rapitigli, o ciò che riuscirebbe più agevole, finchè non gli avrà a poco e poco sostituiti con nuove dotazioni.

D' altra parte non è giusto neppure ciò che si pretende dai mal intenzionati, cioè, che il possesso o il godimento de' benifondi e delle rendite che se ne ritraggono, *sia di pregiudizio all' adempimento del ministero ecclesiastico*: è facile anzi il dimostrare il contrario. Chiunque vuol agire sugli uomini, ed esercitare su di essi un' influenza legittima, deve trovarsi nello stato di poter fare del bene. Se i dottori della religione, se i servi della chiesa fossero gli stipendiati di un principe temporale, o che accattassero

semplicemente dai fedeli il loro mantenimento, non troverebbero nè credito, nè fede, quantunque la loro dottrina fosse verissima, sacra, ed utile. Ciò che vuole impiegarsi come beneficio è d' uopo che proceda dalle proprie forze, e non vada debitore all' altrui favore, il quale potrebbe biasimare l' impiego de' suoi sussidj, o appropriarsi il merito del beneficio stesso. Nelle parocchie povere, il parroco delle quali è d' ordinario circondato da indigenti, le lezioni hanno più influenza, il conforto degl' infermi o degli afflitti è più efficace, i rimproveri e gli avvertimenti penetrano assai più nell' animo, quando sono accompagnati da qualche beneficio e da qualche soccorso, che quando il medico delle anime sen venisse colle mani vuote, o dovesse impetrare lo scarso suo salario, dall' altrui miseria. Secondo i principii veri della dignità e dello scopo della chiesa, non si può neppur nulla obbiettare contra la pingue dotazione dell' alto clero. Poichè questo, oltre all' essere utile all' aumento del suo credito e della sua influenza, è anche vantaggioso per la possibilità di compartire più benefizj, perchè si mostri anche esternamente e visibilmente la preminenza ecclesiastica, e si nobiliti la necessaria ubbidienza de' coadjutori subordinati; stantecchè qui come altrove, si ubbidisce volentieri soltanto al più potente, cioè a co-

lui che non ha bisogno di nuocere, e che anzi può giovare in differenti maniere. Quelle rendite sì grandi sono principalmente utili per magnificare sempre più negli animi il potere della religione, per rappresentare la sua forza sagrosanta in tutte le classi, ai ricchi ed ai poveri, e precederli col proprio esempio. Se tutto il clero fosse povero, i ricchi disprezzerebbero la religione e la chiesa, non avrebbero colla medesima alcun contatto, e crederebbero ch'ella è fatta solamente pel volgo (1). Qualora poi tutti i preti fossero ricchi, la religione desterebbe la invidia dei poveri, ella diverrebbe loro estranea, e darebbe origine all'errore nientemeno pericoloso, ch'ella è stata inventata soltanto pel vantaggio dei ricchi. Bisogna che l'alto clero possegga pur mol-

(1) Come si osserva appunto nei nostri paesi protestanti. Le persone di alto lignaggio non vengono mai, o di rado a contatto con un'ecclesiastico di campagna o di città; nè vi ha taluno che loro rimembri la legge divina ed i suoi interpreti. Se talvolta un curato si presenta al cospetto di un grande della terra, egli veste le sembianze di un servo abbietto, e ciò, sia per domandare qualche favore, sia per esser pronto ad ogni servigio che gli si domanda; costui però non sarà mai capace di adempiere ai doveri del suo ministero, di dare o rinnovare nelle occasioni opportune delle buone lezioni.

to per fare mostra di libere privazioni e di propensione a ciò ch' è divino. In una povertà forzosa niuno crederebbe ai sagrificj spontanei e lieti, e regnerebbe sempre il sospetto; si penserebbe ch' essi pertanto insegnano a sprezzare le ricchezze di questo mondo, perchè non ne posseggono o non possono giungere ad acquistarne. Quando però si veggono dei capi supremi della chiesa, degli arcivescovi e de' vescovi, i quali nel godimento di rendite principesche subordinano il temporale allo spirituale, l'umano al divino, i quali come veri benefattori abbisognano meno per loro che per gli altri, impiegano le loro ricchezze in sostegno de' poveri e degl' infermi, in fondare degli stabilimenti utili, in promuovere ogni bene, in mitigare l' indigenza, che sanno ne' casi di necessità sopportare l' esilio, il carcere e la miseria piuttosto ch' essere infedeli ai loro doveri: allora ognuno ammirerà la forza di una fede che produce tai risultamenti, la quale insegna a considerare i beni di questa terra come un feudo ottenuto a solo servigio di Dio, a possederli in maniera da tenerli come non posseduti, ad usarne per modo come non se ne facesse alcun uso. E chi può impugnare l' esistenza di questi esempj nell' istoria rispetto ai vescovi e agli arcivescovi cristiani, e che sono quasi i soli ad incontrarvisi ed i più numerosi? Di

tutte le ricchezze poi quella consistente in beni stabili non solo è la più sicura, la più indipendente, e l'unica che non può profondersi da verun padrone utile, e rapirsi da verun rubatore; ma è pure la più benefica, e per sua natura, direi, la più *religiosa* di tutte; quella infine che meno delle altre guasta gli uomini, che anzi contribuisce al loro nobilitamento e miglioramento, per cui è sì adattata agli istituti ecclesiastici. Data immediatamente da Dio, ella non toglie nulla ad alcuno, ed è anzi utile a tutti; nelle ricolte abbondanti i poveri non soffrono maggiormente, ma si rallegrano dell' abbondanza comune. I prodotti del terreno non vengono rapiti ai bisogni del debitore con interessi usuraj, non estorti col mezzo di mandati esecutivi; ivi per riscuotere il suo non si spremono le lagrime ad infelici famiglie, non si priva il lavoratore de' suoi strumenti aratoj, non si toglie via alla madre partoriente il letto su cui è adagiata; la loro stessa raccolta è benefica, non se ne può prender possesso senza dar pruova di nuovo amore, senza appagare nuovi bisogni degli uomini; quindi il molto credito derivante da tali possidenze territoriali, ed i nuovi legami benevoli tra gli uomini. Le rendite ineguali e variabili sono pur esse di un effetto benefico sull' animo dell' uomo. Quì soltanto la fortuna prospera o contraria si

estende in pari modo a tutti gli uomini, almeno co' più vicini; si esulta mentre gli altri sono in giubilo, si è dolente cogli afflitti, e per tal motivo questa ricchezza non risveglia nè invidia nè rancore. Egli è contrario all' ordine di natura, e non è grato nè buono agli uomini di riscuotere esattamente in tutti gli anni l' istessa somma. Non sentendosi sempre gli stessi bisogni, essi debbono sopportare con rasseguazione la prosperità e l' infortunio; rimettere il loro destino nelle mani del Signore, saper godere meritamente dell' abbondanza per incoraggiare la virtù, e soffrire la scarsezza per mettere un ostacolo alla propria alterigia. L' alternativa di anni buoni e cattivi, di scarsa e copiosa raccolta, avvezza gli uomini a non attaccar molto valore alle cose terrene, ricorda loro la dipendenza da un potere superiore, la quale è libera nommeno che saggia e benefica, insegna loro a tenere ogni ricchezza, ogni abbondanza come un dono libero di Dio, e addita nello specchio della natura esterna ciò ch' è pur vero nell' acquisto dei beni spirituali, cioè, che uno semina, l' altro inaffia, e il Signor soltanto benedice. Che l' alto clero poi, mediante il possesso di ampj dominj, pervenga ad un' influenza poderosa nelle cose esterne, e venga perciò spinto negli affari o ne' rapporti di questo mondo, ciò non produce alcun ma-

le, ed è anzi desiderabile. Perocchè la religione non deve restare infeconda agli altri, e nascondersi nell' interno degli animi: ella non è una saggezza privata occulta, la quale a similitudine dell' Alchimia si coltiva per curiosità da' soli pochi: ella deve passare nel fatto e nella vita, debb' essere la regola di tutte le azioni, la legge dei troni non che delle capanne. Non indarno la chiesa cristiana è appellata *la città sulla montagna*, *la luce del mondo*, la quale conviene che non risplenda nell' occulto e non venga collocata sotto ad uno stajo. Bisogna che i dottori della religione non si attengano ad un' idea monca, ed esternamente infeconda di Dio, della virtù, e dei doveri; al contrario debbono applicare la legge divina agl' interessi di questo mondo, conciliare i loro bisogni e le loro cure con quella, essere i mediatori costanti tra Dio e gli uomini, dimostrar da pertutto colla dottrina e cogli esempii, siccome nelle faccende e nei rapporti di questa vita, l' utile privato e bene inteso va di accordo colla giustizia e col ben essere, coll' amore di Dio e del prossimo, e che soltanto per mezzo di tale amore, può esso prosperare a rassicurarsi. La totale assenza del clero dalle faccende e dagl' interessi del mondo, è pure una conseguenza delle meschine teorie odierne, tendenti a tutto isolare; ella mira alla indifferenza o

al dispregio inverso la religione, e corrompe il mondo ed il clero; corrompe il mondo, mentre esso crede potersi dispensare dalla religione e dalla coscienza come pretese materie estranee ai così detti affari politici; corrompe la chiesa col farle ignorare i bisogni degli uomini, e col non sapere essa perciò adattare ai medesimi le sue dottrine, e adempiere lietamente e con vantaggio il suo ministero, anche quando vedesi nell' umiliazione e nel dispregio. La chiesa e lo stato, l' altare ed il trono per mezzo di siffatto isolamento passano in uno scisma contro natura, in un conflitto assurdo e da far compassione, divengon nemici in vece di essere intimi amici; e la storia dimostra che gli stati crescono e fioriscono finchè rimangono colla religione in una fedele alleanza, finchè seguono ed amministrano la legge divina; la quale in ricambio ha fatto sempre onorare ed amare il potere dei principi qual beneficio del cielo. Se niuno tiene per male ne' piccoli rapporti, che il curatore delle anime eserciti su di famiglie isolate, anche nel temporale una influenza mite e benefica, che le guidi senza violenza e col mezzo solo della dottrina, di avvertimenti, e di ammonizioni, le preservi dall' aver parte all' ingiustizia ed alla disamorevolezza, le induca a delle buone risoluzioni, e de' fatti nobili, e di utile comune, mantenga la pa-

ce tra i genitori ed i figliuoli, riconcilii le inimicizie tra conjugi e tra i vicini, e simili; allora io non comprendo perchè lo stesso non debba succedere con de' legami più grandi e più estesi che noi chiamiamo Stati, perchè la religione debba rimanere senza veruna influenza, dove ella è più necessaria, e reca l'utile maggiore.

Infine non è neppur vero che l'*Amministrazione* de' beni ecclesiastici tolga il tempo opportuno ai servi della chiesa, li distolga in cure mondane, ed impedisca l'adempimento del ministero ecclesiastico. Poichè d'ordinario non sono essi che amministrano o coltivano questi beni: tengono a tal uopo, come tutti i grandi proprietarj, i loro impiegati, i loro agenti, esattori, fittajuoli, e i loro coadjutori di differente natura, con che somministrano la sussistenza ad una moltitudine di uomini; e poi vi sono abbastanza momenti di riposo in cui si può vacare a questi affari, senza recar pregiudizio a più importanti doveri. Si potrebbe sostenere ugualmente che gl'impiegati dello stato, quelli che si sono addetti alla milizia, i letterati del mondo ec., non abbiano a possedere alcuna proprietà attesochè la sua amministrazione vieta loro di adempiere i doveri del loro impiego e della loro vocazione; e secondo questo principio dovrebbe loro inibirsi perfino il

mangiare, il bere, ed il sonno ristoratore, perchè a ciò vi bisogna anche del tempo. Il possesso di beni stabili ben lontano dal sopraffare di cure mondane i servi della chiesa, li libera per l' opposto dalle cure di procurarsi il nutrimento. L' ispezione del modo onde si amministrano questi beni, la cura particolare di territorj isolati e delle loro adjacenze, li costringe ad un soggiorno permanente, impedisce loro di cercare altrove de' piaceri e delle distrazioni, e identifica i loro interessi con quelli degli attenenti alle loro diocesi. Una occupazione siffatta costituisce l' oggetto del loro contento, la loro innocente ricreazione, un rapporto intimo cogli abitanti del paese, un nuovo mezzo d' istruirli e di far loro del bene. E non sarebbe egli utile ed anzi necessario all' adempimento dei doveri del proprio ministero che i dottori ed i pastori della chiesa, nelle ore di debito ozio, si ristorassero nel seno della bella natura, corroborassero lo spirito ed il corpo, raccogliessero nuove forze per le funzioni della domenica, riconoscessero e rivelassero anche quì i prodigj del Signore, elevassero il loro animo e quello de' credenti verso il Creatore, esaltando il suo potere, sapienza, e l' amore maggiore (1)?

(1) Con sentimenti di gratitudine citerò gli scritti di quegli scrittori che hanno so-

In tal guisa noi crediamo di aver dimostrato la legittimità, e l' utilità dei beni ecclesiastici. I medesimi sono assolutamente indispensabili all' esistenza, all' apparenza esterna ed alla necessaria libertà della chiesa, ed è per siffatte ragioni che si veggono da per tutto in tanta usanza; il loro acquisto ed il loro possesso è lecito alla chiesa come agli uomini ed alle altre corporazioni riescono di un assai maggiore utile al mondo che al clero ri-

lidamente difesa con brillante eloquenza la legittimità e l' utilità de' beni della chiesa. La quistione politica dell' Abate *Desing*, i beni e le rendite del clero sono utili o nocive allo Stato? Monaco, 1784. 4 *Burke reflexions* ec. Gli elementi di politica di *Adamo Müller*, II. p. 103.; e segnatamente i discorsi pronunciati su questo soggetto nelle camere de' Pari e de' Deputati di Francia tenutesi nel 1815 e 1821, da *Chateaubriand*, dall' Abate di *Montesquieu*, da *Bonald*, da *Chiflet* ec. che si possono riscontrare nelle *Mélanges politiques de Mr. de Chateaubriand*, nelle *Oeuvres de Mr. de Bonald*, nell' *Histoire de la Session de 1815 par Fiérée*, nell' *Ami de la réligion et du roi T. III.* 113, §. VI. 23 e 323. X. 105. Bisogna convenire che sieno assai rimarchevoli ed istruttive le *Observations sommaires sur les biens ecclésiastiques par l' Abbe Sieges.* 10. *Aug.* 1789. sul punto della legittimità, per la chiarezza, e dovizie de' pensieri, e per l' epoca nella quale furono impresse.

sparmiando ai popoli una quantità immensa d' imposizioni, costituendo la proprietà inalienabile di ogni ceto, il sostegno e la sorgente inesausta di ogni agiatezza nazionale, contribuiscono eziandio al migliore adempimento dei doveri del ministero ecclesiastico, perchè quei beni mettono a contatto i servi della chiesa con tutte le classi; introducono la religione nel mondo, fanno sì che la di lei forza nelle occorrenze venga eminentemente rappresentata con parole accompagnate da fatti o da esempj, perchè infine la loro amministrazione e la raccolta de' loro prodotti è dilettevole e benefica come lo stesso loro impiego, e coopera a magnificare, dilatare e a praticare la legge divina. — Quante volte dunque una chiesa o il suo capo possegga simili dominj o beni territoriali; per completare uno stato ecclesiastico o la Teocrazia non altro ci vuole se non che il dottore o pastore supremo divenga indipendente riguardo a quelle possidenze ed al potere relativo fondato sulle medesime; non si assoggetti col mezzo di convenzioni ad alcun Signore, o si liberi legittimamente da ogni simile dipendenza e servitù, perocchè anche quì sorge un nuovo stato tosto che un uomo o una riunione di uomini, per mezzo di proprj sforzi, o di patti e di donazioni, ovvero per fortuna, s' innalza ad un potere superiore, e quindi ad una perfetta

libertà, cosicchè diviene libero, e non riconosce altro superiore fuorchè Dio.

Come poi un dottore o Signore spirituale, il capo supremo di una chiesa fornito di beni di fortuna, possa divenir libero anche sotto l'aspetto spirituale, è agevole il comprenderlo, attesa la natura della cosa. Per poco che vi si rifletta, se ne scorge immantinente la possibilità legittima, la necessità, e l'utile insiememente. Egli è autorizzato come tutti gli altri uomini al possesso della libertà o della sovranità temporale, sempre che la fortuna e le circostanze lo favoriscano. Se egli può possedere de' beni fondi dipendenti, e riunire nella sua persona la qualità di un signore fondiale; perchè non gli dovrebbe esser lecito di possedere anche de' beni liberi, e divenir così un *Signore fondiale libero*, tutte le volte ch' egli non leda i diritti di alcuno, migliori ed assicuri il destino de' suoi credenti e de' suoi semplici sudditi territoriali, anzichè peggiorarlo? Si pretende forse che la chiesa cristiana, la più antica delle società sussistenti, non sia degna di una libertà perfetta, sol perchè emana dalle divine leggi di giustizia e di carità, si coopera per la loro esecuzione, ed è perciò meno suscettibile di abuso di potere? Non è contro natura che coloro i quali debbono notar gli altri, istruirli nella verità e nella virtù, precederli colla dottri-

na e cogli esempj, sieno meno liberi di quelli che sono così giudicati? La chiesa che libera dal peccato e dall' errore gli uomini, che riscatta, nel vero senso della parola, dal servaggio, e gli assoggetta a Dio soltanto (1), sarebbe il solo servo tra gli uomini, cui nulla è concesso di possedere per la custodia migliore del santuario interno, e della libertà esterna? Al contrario, subito che una chiesa o società religiosa col mezzo delle sue dottrine è riconosciuta per vera e per benefica, e si estende a molti stati temporali; egli è necessario, ed utile in grado superiore, che il di lei capo supremo possegga almeno nel luogo della sua residenza un territorio tale da renderlo personalmente indipendente, da fargli esercitare con maggiore libertà il potere spirituale che rimane sempre l' oggetto primordiale, e da metterlo in istato di provvedere all' ordine della chiesa e di abbracciarne con amore uguale tutte le parti. L' indipendenza temporale del papa concorre infinitamente al credito della religione e della chiesa, venendo allora onorata e riconosciuta anche dai grandi della terra; ella è un segno della dignità e della gloria della religione, e non può negarsi che mercè di questa libertà, i legami che uniscono i credenti divengono più teneri e più stretti. Ella

(1) Vegg. sopra il capo LXVIII.

ha l' inestimabil vantaggio di collocare in più vicino contatto la religione coi re e coi principi, e di procurare più facile influenza alle sue benigne lezioni non mai nocive, ed alle sue esortazioni, e d' altra parte di presentare al vivo con esempj brillanti i suoi effetti sul trono. Ed in fatti non si può rivocare in dubbio la produzione reale di questi due vantaggi; l' istoria ci offre una serie di 255 Papi che si distinsero per alte virtù e per ingegno, per una condotta irreprensibile e per fatti di utile universale, che servirono di sfolgorante modello al mondo sotto tutti i rapporti. Niun regno temporale può far pompa di una serie sì grande di principi eccellenti. Del resto senza l' indipendenza esterna del suo capo, la chiesa non potrebbe mantenersi nella sua *unità* e nella sua *universalità*, sarebbe vano ogni sforzo per far osservare la necessaria disciplina, e la stessa dottrina potrebbe appena conservarsi nella primitiva purità. Ella è la protettrice e lo schermo di tutti gli altri servi e preposti della chiesa, nommeno che dei semplici credenti; quei cattolici che vorrebbero privare il papa del suo potere temporale, non sanno quel che desiderano, nè conoscono il giogo sotto cui andrebbero a gemere. Perocchè se il papa non fosse indipendente, essi dovrebbero esser sudditi di un altro principe; e come potrebbe egli allo-

ra riguardarsi dagli altri principi qual capo comune di tutta la chiesa? Come potrebbe essere il legame che stringe tra loro tutte le nazioni cristiane in modo pio e benevolo? Gli scismi si aumenterebbero sicuramente, la chiesa universale dividerebbesi in tante chiese quanti sono gli Stati, cadrebbe via la fede a tutti comune, e quelli che sarebbero stati amici fino allora, diverrebber quindi innanzi nemici.

Come potrebbe mai sperarsi che dei vescovi ed arcivescovi prestassero ubbidienza ad un capo supremo che fosse servo di un re straniero ed in guerra col loro sovrano? Allora i principi non manterrebbero più in piedi le negoziazioni con un loro suddito, non invierebbero o riceverebbero più ambascerie per aggiustare e comporre gli affari ecclesiastici. La stessa dottrina religiosa correrebbe rischio di corrompersi e falsificarsi gradatamente, vedrebbesi obbligata ad adattarsi agl' interessi varianti di quella corte, sotto la cui esclusiva influenza si troverebbe il capo, e dalla quale dipenderebbe la sua esistenza. La disciplina, tutta la giurisdizione ecclesiastica, eserciterebbesi conforme alle di lei vedute o fini politici, quindi parteggerebbero pel suo proprio stato, o farebbero almen sospettare una tal deferenza, e questo soltanto basterebbe a privarle di ogni credito, e ad

operare delle scissure. Sovente l' esercizio del supremo magistero diverrebbe affatto impossibile per le interrotte comunicazioni, sospesa l' usuale corrispondenza, e l' intera società scorgerebbesi priva del suo capo e del suo superiore. L' esperienza ha provato più volte questi svantaggi. Che son divenuti mai i destini della chiesa greca dal tempo che gl' imperatori di Oriente incominciarono a pronunciar sulle controversie di fede e di dottrina? Quanto non ha essa perduto in credito, in isplendore, ed in purezza interna! Grandissimi furon pur gl' inconvenienti del lungo soggiorno dei papi in Avignone, sebbene colà non dipendessero dal re di Francia, ma fossero circondati dalle di lui possessioni (1). E dove sarebbe andata a nostri giorni la chiesa cristiana universale, se il papa svelto alle sue possessioni territoriali ed a' suoi liberi consiglieri, degradato fino a divenire un impiegato a soldo di qualche Potentato temporale, si fosse veduto esposto ad una perpetua collisione tra i doveri di ca-

(1) „Se il Papa si fosse rimasto in Avignone (dice *Giov. di Muller*), egli sarebbe divenuto un grande elemosiniere di Francia, che niuna altra nazione avrebbe riconosciuto fuorchè la Francia istessa. Il Papa deve aver necessariamente una capitale in cui non tema alcuno. *Stor. della Svizz.* III. pag. 15.

po della chiesa e quelli di suddito, se si avesse potuto ad ogni momento punire a capriccio dell' adempimento dei primi o della pretesa lesione dei secondi, colla cattività, coll' esilio, e colla perdita della sua proprietà e della sua vita? Tutta l' Europa riguardò questa condizione del papa come di conseguenze pericolose, e la ferma costanza di Pio VII, e le armi vittoriose delle potenze alleate vi misero un termine. E' certo che se il papa perdesse a dì nostri di nuovo la indipendenza temporale, gli stessi suoi nemici si coopererebbero a riacquistargliela (1); ella è lecita al capo supremo della gran società de' cristiani come ad ogni altro principe, è necessaria al credito della religione e della chiesa, all' esercizio libero, sicuro, ed

(1) La necessità dell'indipendenza temporale de' Papi è stata già dimostrata da dotti ecclesiastici e non ecclesiastici. Tra gli altri si son distinti „ *Bossuet* „ *Disc. sur. l' unité 2 partie* „ *Bergier* „ *Dict. de Théol. Art. Pape*, „ *Fleury* „ *T. 16. IV. Disc. No.* 10., il presidente „ *Héneault* „ *Abrégé chronol. de l' hist. de France*; l' autore dello scritto: *sullo spirito e sulle conseguenze della riforma*, vegg. pag. 32, vegg. pure *Esprit de l' histoire II.* 399. „ *Fraysinous* „ *Vrais principes de l' eglise Gallicane* p. 42 48. *Convito di Teodulo.* p. 235-236, e segnatamente scritta pei politici del conte *de Maistre du Pape T. I. Ch.* 6 7.

imparziale dell' autorità spirituale, e vantaggiosa meno al suo possessore che al mondo cui la fede è un bisogno.

Non è cosa facile l'osservare che un Signore o una società spirituale si elevi sino ad una perfetta indipendenza *esterna*, sì perchè vi sono pochi legami di questa natura, sì perchè non essendo essi basati su di un potere terreno, non posseggono d' ordinario che pochi mezzi fisici o niuno affatto. Questa indipendenza temporale lungi dall' essere un loro diritto innato, è anzi il massimo bene, *una grazia di Dio* (1), la quale si acquista degnamente, e degnamente deve adoperarsi. In origine, cioè nel tempo della fondazione della società, ella non può quasi mai sussistere, purchè il primo dottore (come Maometto) non sia già un principe libero patrimoniale; nel qual caso di potere spirituale, accoppiandosi al poter temporale esce dai confini delle cose premesse, cioè che ad un potere spirituale primitivo si unisce in seguito un potere temporale.

Quest' ultimo potere e l' annessa indipendenza esterna possono acquistarsi per gradi col mezzo delle proprie forze, di transazioni e di donazioni per parte di discepoli potenti, o anche mercè di circostanze favorevoli, mercè della rilassatezza o cessazione di un legame superiore,

(1) Vegg. Cap. XXI.

mentre in tal guisa si resta sciolto da servitù e da impegni preesistenti (1). È senza dubbio interdetto alle società spirituali come ad ogni corporazione, di pervenire all' istantaneo possesso di poderi vasti e del tutto liberi per mezzo di legati fatti da sovrano ereditiero o per via di altre successioni intestate: questo mezzo facile e molto rapido di ascendere a dei troni temporali, ed a collocarsi nella classe de' principi, è ad esse affatto vietato: ma d'altra parte è loro ben lecito di giungere ad una libertà temporale coll'ajuto di una fede ampiamente propagata e radicata fortemente negli animi, che viene pur favorita da' potentati della terra, e che corrobora le forze dei credenti. La derivazione di una dottrina religiosa o tenuta per tale, la sua ricognizione pubblica, la riunione di quelli che la professano in una società esterna, l' esercizio dei principj che vi si contengono, la separazione di una tale chiesa da tutte le altre che non sono della sua fede, la sua legislazione e la sua giurisdizione interna, la disciplina dominante e la direzione conseguente ad uno scopo comune; tutto questo rafforza in sulle prime i credenti e gli avvincola tenacemente fra loro; indi cagiona necessariamente molte collisioni o controversie, parte con chiese preesisten-

(1) Vegg. Cap. XIX.

ti e coi loro partigiani, parte cogli stessi principi temporali. Finalmente quando venendosi a rottura, i credenti sono combattuti nella professione della loro fede, perseguitati e costretti a difendersi, essi combattono con tanta perseveranza e con sì grande entusiasmo che non si può loro resistere quasi mai, massime quando nei loro nemici s'incontra una certa indolenza, principj vacillanti, e talvolta una segreta adesione. In mezzo al campo della vittoria, il capo supremo della società spirituale si annunzia e si sostiene come Signore del paese, e si eleva alla indipendenza temporale. Così *Mosè*, col chiamare gl'israeliti il popolo del Signore, per mezzo della forza della sua dottrina, e delle leggi religiose ed ecclesiastiche che dette loro, gli entusiasmò a segno, che i medesimi, a dispetto degl'infiniti ostacoli che lor si opposero, riconquistarono tutta la Palestina, l'antico paese de' loro padri, ed i successori di Mosè amplificarono il loro dominio per tutte le direzioni. Lo stato intanto, per la sua natura, non costituiva, almen fino al tempo dei re, che una Teocrazia, cioè una monarchia ecclesiastica, in cui tutte le leggi e le decisioni giuridiche si emanavano in nome di Jehovah, o dell'Eterno. Così pure *Maometto*, il quale era capo di una tribù libera di Arabi come videsi perseguitato insieme co' suoi credenti, radunò

intorno a se i partigiani della sua fede, e con un genio che non gli si può contrastare, per mezzo della fede di già diffusa ed accoppiata a gran valore e destrezza, elevossi in brevissimo tempo al grado di principe di un regno potente teocratico-militare, il quale per la preponderanza del potere temporale portava seco il germe della propria ruina. L' acquisto della indipendenza esterna colla forza delle armi, comunque non possa biasimarsi in tutte le circostanze, non è affatto confacente alla natura di una società spirituale, producendo ripugnanza piuttosto che fiducia; esso è un carattere dell' errore, poichè presuppone difetto di fede e con ciò mancanza di vero potere spirituale. La società così formata degenera immancabilmente; perciocchè da principio si trae dal fodero la spada a sola difesa della dottrina, cioè s' impiega il potere temporale a solo sostegno dello spirituale; in seguito la dottrina si adopera per favorire soltanto la spada, e vien trasmutata in un istrumento ad ampliare il dominio temporale. L' autorità spirituale viene infine superata ed ingojata dalla prepotenza militare; quella si riguarda come cosa accessoria, questa come oggetto principale; quella passa ad esser soggetta, questa indipendente e dominante, che trae seco la ruina di tali stati, come sarà dimostrato a suo luogo con esempj analoghi alla materia.

Per l'opposto le società spirituali possono giungere a poco a poco ad una indipendenza esterna, senza il soccorso delle armi, per via di semplici privilegi e donazioni dal lato di discepoli potenti, o mediante trattati o rapporti favorevoli; cosicchè una tal dipendenza loro perviene gradatamente di per se stessa. Ciò è particolarmente avvenuto ai capi della chiesa cristiana, e non vi ha quasi un trono temporale che sia stato sì legittimamente acquistato, e senza esser di nocumento ad alcuno. Giammai non hanno essi abusato della loro influenza per ingrandire il loro territorio, profittato di alcuna circostanza colla mira di fare un indebito acquisto, e niun usurpatore si è mai contato tra loro. Come gl' imperatori romani incominciarono a divenir cristiani, essi fecero dono ai vescovi di Roma di molti poderi e di parecchie immunità, con questi mezzi e con ciò che aggiunsero i lontani credenti, come pure in virtù della preminenza spirituale, i papi goderono sin dai primi tempi di un credito considerabile; furono risguardati come i benefattori ed i protettori della città di Roma la quale fu spesse volte salvata loro mercè dalla sua totale ruina. In tal guisa Innocenzo I. allontanò Alarico da quelle mura, Leone il grande placò Attila e rattemprò il furore di Genserico. Parea che la divina Provvidenza ivi lor

preparasse la indipendenza esterna. Un potere invisibile portò lungi da Roma lo imperator cristiano Costantino, e rattenne i re Goti, ed Eruli, e Longobardi vittoriosi, dal piantar colà i loro troni. Sin dal tempo della distruzione dell' impero di occidente, gl' imperatori di oriente stanziati in Costantinopoli non conservarono sull' Italia che un' autorità molto limitata, o quasi niuna affatto (1); essi non poteano difenderla, a causa della troppo lontananza, non vedeansi in istato di esercitarvi i loro diritti, o nol vollero e cedettero tacitamente o abbandonarono spontaneamente questo paese. Indarno il pontefice e Roma domandarono soccorso alla corte di Costantinopoli contro i Longobardi, i quali dal 568 vedevansi padroni dell' Esarcato di Ravenna; essi non ebbero assistenza, e si sottrassero alla dominazione degl' imperatori, coll' averli questi lasciati in balia del loro destino, e ridonando ad essi, loro malgrado, la libertà. In tali emergenze papa Stefano III., (2) si rivolse a Pipino re di Fran-

(1) Vegg. *Spittler* Storia degli Stati di Europa II. 84. Sul potere temporale e sulla indipendenza del Papa leggasi Ozzi *della origine del dominio e della sovranità dei romani Pontefici sopra gli stati loro temporalmente soggetti. Roma* 1754 8, e Borgia *Memorie istor. C. I. III. Roma* 1763 4.

(2) *Spittler II*, 85 dice Stefano II, e

cia per difenderlo dai Longobardi, il quale, varcate le alpi, trionfò di questi stranieri, e li costrinse a cedere al papa l' Esarcato di Ravenna, cioè il potere supremo di quel paese e la camera ravennana, che appartennero prima agl' imperatori bizantini, ed inseguito ai re longobardi. *Carlo magno* figlio di Pipino venne in soccorso del Papa Adriano I. nell' anno 773-774, distrusse il regno dei Longobardi, confermò le donazioni di suo padre, e con molta generosità ne aggiunse anche delle altre (1). Però ei ritenne per se il potere supremo, ed i pontefici pensavano allora sì poco ad una perfetta indipendenza temporale, che Leone III. proclamò imperatore, cioè Signore supremo e sovrano di Roma, Carlomagno nell'

nell' *Histoire abrégée de l' église di Lhomond Paris* 1819. 8. *Table chronologique des papes* dell' anno 752-757, si cita anche Stefano II. All' incontro nelle *Notizie* o nell' almanacco politico di Roma 1818, il quale incomincia con una *serie cronologica di tutti i sommi Pontefici Romani esattamente disposta*, si dice, che „ Stefano II. „ eletto nel 752 e non consacrato, sia mor„ to di apoplessia tre giorni dopo la sua „ elezione „. Gli successe immediatamente Stefano III, il quale resse difatti la chiesa dal 752 fino al 757.

(1) Veggasi la loro enumerazione nella Stor. degli Stati in Europa di *Spittler*, II. pag. 87.

anno 800 dell' era volgare, e fu da lui nominato a primo funzionario della medesima città. Ma posciachè sotto ai successori di Carlomagno andò in pezzi il potere ed il credito dei sovrani tedeschi o imperatori di Roma, il papa, come tutti gli altri vassalli grandi e piccoli, acquistò di per se la sua indipendenza, per la quale ebbe a sostenere una lotta lunga e scabrosa coi duchi e baroni italiani, le tentate usurpazioni dei quali gli furono assai più nocive del reggimento di un imperator lontano. Ottone il grande lo protesse contro di costoro (nell' anno 962), 1058 - 1060, ed Innocenzo III. dette l' ultima mano al trionfo riportato sulle fazioni de' grandi e delle Municipalità, le quali non aveano alcun diritto di soggiogare il papa, e di attribuirsi la sovranità di Roma. L' imperatore Ottone IV. con un decreto dell' anno 1205 fece piena rinunzia a tutti i diritti che possedea in Roma, confermò le antiche donazioni, e indicò con esattezza i paesi che appartener dovessero allo Stato della Chiesa. I pontefici trovandosi in mezzo all' Europa cristiana, non poteano essere estranei alle procelle, ai movimenti politici, ed ai destini incostanti di allora; ma il loro credito spirituale che rifulse vie meglio e fu di sommo utile nell' anarchia de' tempi del medio evo; la venerazione di tutta la cristianità verso il suo

capo, le virtù e l' ingegno onde brillarono tanti pontefici, i segnalati servigi che avean reso alle scienze, alle arti, ed ai principi stessi; finalmente la gelosia vicendevole dei potentati europei, la quale non permise che il capo supremo della chiesa comune divenisse suddito di un solo principe, e stesse sotto la di lui immediata influenza: tutto ciò ha contribuito fino al dì d' oggi alla conservazione della sua indipendenza temporale legittimamente acquistata. Le sue possessioni territoriali si accrebbero anche più nella sequela del tempo (1), ma non divennero mai di tanta importanza da rendersi pericolose alle altre potenze, di produrre un rilassamento nel potere spirituale, e da far preponderare il potere temporale. Per altro non si può non iscorgere un certo patrocinio particolare della divina Provvidenza rispetto alla Santa Sede, la quale è rimasta sempre salda e trionfante, a malgrado degli assalti, de' pericoli, e delle tribolazioni, delle tante guerre che hanno lacerata la ricca e superba

(1) *Bologna* fu incorporata nel 1513 per via di capitolazione e di assoggettamento spontaneo; *Ancona* nel 1532 all' istesso modo; *Ferrara* nel 1598 come feudo vacante; *Urbino* nel 1631 parimenti; *Castro e Ronciglione* furon ceduti volontariamente nel 1661 per debiti. Vegg. la geografia di *Busching*, Italia IX. Stato della chiesa.

Italia, delle violenti scosse del secolo decimo sesto e dell' incredulità del secolo decimottavo; talmente che nel tempo in cui niuno più dubitava della di lei scomparsa, ella è risorta ben due volte da mezzo alle sue ruine, e va debitrice della sua salvezza, alle potenze semplicemente cristiane e a de' principi cattolici.

I patriarchi di Costantinopoli, gli arcivescovi ed i Vescovi di Francia, di Spagna e di altri regni cattolici, quantunque sieno dotati in parte di vasti poderi, di rendite, e di molti diritti signorili, pur tutta volta non sono giammai pervenuti ad una perfetta indipendenza, poichè ivi il potere dei re non è rimasto affievolito, ed il clero non ha mai pensato a sottrarvisi relativamente allo spirituale. All' incontro i vescovadi e gli arcivescovadi di Alemagna possono in certo modo considerarsi come Stati ecclesiastici. Non già ch' essi lo sieno stati in istretto senso politico; stantecchè in quanto allo spirituale teneano al di sopra di loro il pontefice, e rispetto al temporale l' imperatore o il Re di Alemagna di cui si son dimostrati sino al giorno d' oggi gli amici più fedeli. Il primo legame assai benigno ed appena sensibile, fu poco rispettato, ed in secondo in una serie di secoli si rallentò e cadde in seguito quasi interamente. Questi vescovadi tedeschi

nel linguaggio usuale avrebbero potuto chiamarsi con tanta maggior ragione *Stati Spirituali*, quanto che l'indipendenza ha pur essa le sue gradazioni impercettibili, e che il vassallo ricco e potente si distingue appena dal perfetto re, e la vera differenza consiste più nei nomi che nelle cose. In origine non possedeano sicuramente un tal grado di libertà temporale; perocchè molti vescovadi dovevano la loro fondazione, i loro beni ed i loro privilegi agl' imperatori, e questi esercitavano pure una grande influenza sulle elezioni dei prelati; le quali costituirono in seguito per via di transazioni un diritto del capitolo della cattedrale. Questi vescovi non hanno cercato e usurpata l'indipendenza di cui han goduto in prosieguo, la quale è loro pervenuta in seguito di avvenimenti ad essi del tutto estranei, e per difetto di forze proprie sufficienti, è riuscita lor pericolosa piuttosto che di vantaggio. In sulle prime furono lor fatte importanti donazioni di beni, da re, principi, nobili, da persone private, ed anche di feudi fedecommessi (1), colle quali donazioni si accoppiò il potere temporale collo spirituale, e rigettarono lo fondamento della loro posteriore grandezza. Il possesso di questi beni porta seco l' indigenato (2), cui era-

(1) *Scuda oblata*, precaria.
(2) Se ne vegga la formola in *Montag.*

no annessi varj privilegi e *immunità ed esenzioni*, le quali accordavansi dai sovrani con molta facilità, atteso che questi non credeano di doversi impicciare di ogni cosa, e si contentavano de' loro diritti, e ne' casi di urgenza, dell' ajuto de' loro fidi. Tra quei privilegj è da contarsi, per esempio, la facoltà conceduta dagl' imperatori Arcadio ed Onorio di poter fare da arbitri in materia civile, qualora se ne fosse richiesto dalle parti, dovendo le sentenze così profferite essere rispettate ed eseguite dai pubblici funzionarj (1); l' immunità dalla soggezione ai giudici pubblici o reali, e quindi l' esercizio di una propria giurisdizione sul territorio godente siffatto privilegio, la quale veniva d' altronde amministrata dai loro *uffiziali* o podestà, ecclesiastici; la franchigia da varie servitù ed imposte (le quali teneansi come contrarie alla di-

Storia della libertà civile I, 279. *Lesinate inter Francos esse peregrini, sint vobis loco patriæ possessiones quas damus &c.* Ivi 215. Documento di Clodoveo I. pel chiostro Mìriaco.

(1) *Cod. L. I. T. IV. de Episcop. e L. 7. Si qui ex consensu apud sacræ legis Antistitem litigare voluerint, non vetabuntur, sed experiantur illius, in virili dumtaxat negotio, more arbitri sponte residentis judicium. T. L. 8. Episcopale judicium ratum sit omnibus per judicium officia definitioni executio tribuatur.*

gnità degl' istituti ecclesiastici), e non dai sussidj straordinarj richiesti dal re, e simili. Per mezzo di beni o insieme con questi, ottener varie *regalie*, così dette diritti doganali, di mercato, di zecca, la proprietà o l' uso di miniere, saline, foreste ec. In ricambio però erano essi obbligati a prestar militare soccorso al re o in persona o mediante i loro vassalli, dare in feudo una porzione de' loro beni, conservare provvisioni di armi e di attrezzi da guerra, in caso di perdita delle regalie, impiegare la loro gente nell' armata del re, fare in ogn' anno de' donativi al re, offrire ne' viaggi a lui, alla sua famiglia ed al suo seguito, agli ambasciatori de' potentati esteri, ai grandi della corte alloggi, alimenti, cavalli di rinforzo, ec. (1) Come prepositi della chiesa, come vassalli immediati o feudatarj dell' imperatore, essi venivano invitati nelle diete, apparteneano agli *Stati dell' impero*, e portavano il titolo di *principi dell' impero*; e tosto che in seguito per gli avvenimenti altre volte citati, in particolare per l' estinzione di parecchie dinastie, per l' ingrandimento de' grandi vassalli, per gli scismi religiosi e per guerre infelici, il potere de' re di Alemagna si rallentò a segno da non potere

(1) Vegg. su di ciò *Montag*: Stor. della libertà civile T. I. pag. 205-331. ed i rimarchevoli documenti ivi citati.

e non volere esercitare il loro legittimo dominio: allora anche gli Stati ecclesiastici, simili agli stati temporali, pervennero ad una elevazione territoriale quasi perfetta; e non furono essi che abbandonarono l' imperatore, ma questo abbandonò essi. Molti di tali vescovadi si videro colpiti dall' annientamento e dalla secolarizzazione fin dalla rivoluzione ecclesiastica del secolo decimo sesto; ma gli altri che rimasero, trasferiti loro malgrado in una libertà inerme, troppo fiacchi e troppo sparpagliati per difendersi di per loro, circondati da principi potenti, e rovinati in gran parte nel loro credito dalla preponderanza delle opinioni irreligiose, non poterono sostenere la indipendenza che era loro pervenuta, e furono prescelti nella pace di Westfalia ed in quella di Luneville ad essere in un modo che non fa molto onore alla nostra epoca le vittime innocenti. Ciò accadde coll'aver dovuto cedere i loro paesi in indennizzazione delle perdute possidenze di alcuni principi temporali, ed una tal perdita del potere temporale, malgrado le provvidenze prese in un recesso dell' impero nell' anno 1803, produsse, come era facile a prevedersi, anche la ruina della dignità ecclesiastica; e la chiesa cattolica di Alemagna, rimasta orfana e priva de' suoi beni, può esser solamente ri-

storata col favore di nuove fondazioni e dotazioni progressive (1).

(1) La secolarizzazione di tutti gli arcivescovadi, dei vescovadi, conventi, ecc. in Germania, successa nel 1803, mentre che in Francia regnavano già altri principj e si ristabiliva novellamente la chiesa, è uno degli avvenimenti più rimarchevoli dell'età nostra, comunque lo si fosse allora mirato con occhio di ottusa indifferenza. La indennizzazione dei principi temporali non ne fu sicuramente l'oggetto, mentre ciò premeva molto poco ai governi dei sofisti francesi. E d'altronde qual diritto aveano quei principi a compensarsi a spese altrui? Qual guadagno fece la Germania in convertire il patrimonio di tutte le classi del popolo in quello di un sol casato? nè vale il dire ch'ella sia stata necessaria alla conclusione della pace, avendosi dovuto cedere ai Francesi la sinistra sponda del Reno. La prepotenza avea già decise le sue ragioni colla vittoria; la Francia avrebbe ottenuta la stessa pace senza le secolarizzazioni, ed i principi ecclesiastici avrebbero opposta in seguito una minor resistenza dei principi temporali. Il fine principale era quello di distruggere in Germania come in Francia la chiesa cattolica, ed ove fosse possibile la religione; scopo, che la setta rivoluzionaria dominante si avea prefisso già da gran tempo, che per tradizione era passato a conoscenza di Bonaparte, ed il quale non lo gustò forse di troppo. Per lo più facile concepimento del medesimo, si offrì

CAPO LXXIII.

CONSEGUENZE NATURALI CHE VENGONO DALLA RIUNIONE DEI POTERI SPIRITUALE E TEMPORALE. I. LA COSTITUZIONE DELLA CHIESA RIMANE SEMPRE LA PARTE PRIMORDIALE ED IL FONDAMENTO DELLO STATO.

I. Il Signore spirituale che è pur divenuto signore fondiale indipendente, ha sotto l'ultimo rapporto gli stessi diritti e gli stessi doveri dei principi temporali.

II. Pertanto la costituzione della chiesa non cessa dal sostenersi, stante che lo scopo spirituale originario non cessa giammai. Il tutto porta sempre il carattere ed il potere esterno di un reggimento ecclesiastico.

III. Pruova di questa tesi tratta dalla teocrazia mosaica, dal primitivo califfato arabo, segretamente dalla costituzione e dalle forme esterne di Roma cristiana, e dai vescovati cristiani dotati di potere temporale.

Il Signore spirituale, il preposto di una società religiosa o chiesa visibile, che

pertanto ai principi temporali quell'esca cui non seppero resistere, e che pagaron poscia abbastanza caro con tributi e con personali degradazioni. Forse fu ciò necessario per allarmare la nazione, per mostrare gl'intimi legami fra lo spirituale e

mediante il possesso di beni immobili ha fatto benanche acquisto di un potere temporale, ed il quale per via di trattati, di donazioni o di altri felici rapporti è

il temporale, e per rendere vie più sensibile la perdita sofferta. Ei mi è parso però, che anche in que' tempi infelici, quelle tali calamità si avrebber potute evitare o mitigare. 1. Se co' discorsi e cogli scritti si fossero svelate energicamente le mire segrete della setta, e si fosse messo in pieno giorno il sentimento religioso della nazione; 2. se i vescovi ed i canonici tedeschi si fossero studiati con maggiore attività di allontanare da loro la procella che li minaciava per mezzo delle loro relazioni e parentele varie con soggetti potenti presso le differenti corti dell' Alemagna; 3. Se si avesse avuta l' accortezza di rendere più vigile il dominatore della Francia sulla sua propria politica opposta a quella della rivoluzione. Ma il clero cattolico di Allemagna si lasciava condurre come pecora al macello, e non seppe difendersi neppure colle armi del suo stato. Un tal procedimento non gli è di encomio, mentre quei beni che ha ceduti in ricambio di pensioni, non costituivano la sua proprietà, ed esso non ha fatto un sagrificio del suo, ma quello dei suoi successori e della chiesa. Il capo supremo della chiesa gli ha dato altri esempj, ed ha fatto per esso tutto il possibile. Sia lungi da me il pensiero di voler mortificare gli infelici derubati, ch' io piuttosto stimo e compiango: egli è però necessario di mo-

esente da ogni vassallaggio o dipendenza, entra, rispetto all' ultimo riguardo, nella classe dei Signori fondiali o dei principi del paese. Egli è un signore territoriale perfetto e legittimo al pari di tutti gli altri, a cagion d'esempio, come un principe patrimoniale originario o come un generale cui il soccorso de' suoi fidi ha procurato una dimora propria, stabile, e permanente. Egli partecipa del possesso, e quindi delle facoltà e dei doveri del signore fondiale che lo ha preceduto; e con questa qualità tiene gli stessi diritti, e gli stessi confini naturali dei principi temporali. Fondato su di un duplice potere, egli riunisce a un tempo l'indipendenza spirituale e l'indipendenza temporale; nell'esercizio del primo, diviene più libero e più sicuro col favore della proprietà, e sotto entrambi gli aspetti ei si trova sottoposto soltanto a Dio ed alle sue leggi, cioè alla necessità di natura, ed ai doveri di giustizia e di carità. Egli è pure autorizzato a stabilire delle relazioni co' suoi vicini uniformi al

strare che tutti abbiamo più o meno contribuito alla sciagura dei tempi, che non evvi alcuno il quale non abbia detto e fatto del male, che non lo abbia favorito o approvato, e che non debba perciò riportarne la pena: ed allora soltanto le cose cambieranno d'aspetto, quando un tal sentimento diverrà vivo ed universale.

diritto di natura, a difendersi contro de' nemici ingiusti, a conchiudere con essi la pace o altri trattati, a formare alleanze, ad inviare messaggi ed ambasciatori anche per affari temporali; ad esercitare l'ospitalità nel suo territorio ed a ricusarla, ove siavi pericolo contro i suoi diritti; ad impiegare ogni sorta di persone in suo servizio, a promuoverne il grado, ed a congedarle tutte le volte che vi esistano delle buone ragioni. In proporzione del suo diritto e del suo potere può emanare delle leggi sulle cose temporali, può farle eseguire, interpretare autorevolmente, dispensar dalle medesime, o abolirle in parte o in tutto; compartire grazie e favori innocenti, esercitare la suprema giurisdizione sulle materie territoriali, nommeno che su i credenti, o destinare de' giudici sostituti in suo nome, che debbono aver per regola le sue generali istruzioni. Egli dispone con libertà e secondo le sue particolari vedute dell'uso, dell'impiego de' suoi demanj, delle sue regalie e di altre rendite, quantunque non come perfetto proprietario, ma qual amministratore e padrone utile fedecommessario; le sue spese possono moltiplicarsi o ristringersi in ragione dei mezzi ch'ei possiede, accrescersi le sue rendite con modi legittimi, e così via discorrendo. Ne' casi di bisogno, per la conservazione del tutto o per oggetti de-

terminati, gli è lecito come ad ogn' altro principe di domandare delle contribuzioni volontarie dai suoi sudditi. Adempiere de' doveri morali, fondare e secondare degli stabilimenti, far bene col suo potere per quanto lo permettano le sue forze, sono cose che tanto più gli convengono, quanto che egli è insiememente un signore spirituale, e domina in nome di una religione, la quale stabilisce per legge suprema l'amore di Dio e del prossimo. Gli convengono ancora perchè egli è nel dovere di consolidare colle sue opere la fede de' credenti nella sua dottrina, e di esser loro di esempio. Nell' esercizio del suo potere temporale come nello spirituale, egli è tenuto prima di tutto alla giustizia in forza della legge divina, la quale gl' impone di non offendere alcuno, di mantenere i patti e le promesse, cui dev' esser fedele anche più degli altri, mentre si annunzia già come dottore di tal precetto, ed esige in siffatta qualità l' ubbidienza degli uomini. Inoltre, poichè gli è permesso l' acquisto di possessioni territoriali, non gli è vietato neppure l' amplificazione delle medesime col favore di mezzi legittimi, quantunque negli Stati ecclesiastici si dieno poche occasioni nelle quali si possano aumentare simili possidenze. Infine i doveri de' suoi sudditi verso di lui come signore territoriale, sono gli stessi di quel-

li verso qualsiasi altro principe (1), e differiscono secondo l'oggetto, e non già secondo la regola dai doveri cui quelli sono tenuti rispetto a lui, come dottore e pastore spirituale. I suoi sudditi sono obbligati 1. a non ledere i suoi diritti anche sotto il rapporto temporale, e lasciargli e a dargli il suo; 2, a fare ogni opera buona secondo le proprie forze; 3. la prudenza consiglia loro, ed un amor superiore loro ingiunge di cedere per amor della pace ne' casi di collisione, di soffrir con pazienza gli abbagli o le piccole sviste, perchè una resistenza intempestiva ed imprudente mena ordinariamente a mali maggiori; ed il solo caso in cui è ammissibile una ricusa all' ubbidienza che gli è dovuta, sarebbe quello nel quale si prescrivessero loro de' delitti e delle azioni ingiuste, la cui esecuzione non può pretendersi dall' imperante, nè è obbligatoria per colui che ubbidisce, e in cui trova la sua applicazione la regola, che conviene ubbidire Dio in preferenza degli uomini. Ond'è che in quanto al temporale, gli Stati Ecclesiastici non differiscono punto dagli altri principati.

Siccome però il Signore spirituale, ch'è divenuto per via di possessioni territoriali e dell' indipendenza esterna, un Signore fondiale temporale, ritiene sempre se-

(1) Vegg. T. IV. Cap. XLI.

co la primitiva qualità di dottore e capo supremo di una comunità ecclesiastica: così da questa riunione di potere spirituale e temporale, dall' esistenza contemporanea di due differenti rapporti, dello spirituale cioè coi credenti, e del temporale coi sudditi territoriali, nascono parecchie modificazioni importanti, le quali contraddistinguono queste sorte di Stati da tutti gli altri, e danno luogo ad una discrepanza di ragione di Stato, che noi verremo ora esponendo succintamente.

La prima e la più essenziale modificazione consiste: *nel trovarsi la costituzione della Chiesa insieme con la costituzione temporale, e nell' esser considerata la cosa principale, ed il fondamento dello Stato*. In quella guisa che nei governi militari, i quali sono la riunione del generalato e del dominio fondiale, il primitivo legame militare non cessa totalmente dall' esistere: così anche negli Stati ecclesiastici questa dissoluzione de' primitivi rapporti è niente meno impossibile. Il condottiere di una truppa che diviene un Signore fondiale indipendente può congedare i suoi fidi, e dar loro degl' impieghi o de' beni in compenso de' loro servigi, per accertarsi del loro soccorso nell' avvenire (1). Lo scopo di quel legame militare essendo stato l' acquisto di una dimora libera e sicu-

(1) Vegg. Tom. V. C. LVIII.

ra, tosto che il fine è conseguito, cessa il mezzo a ciò impiegato. Tutto altrimenti però avviene di un dottore o di un superiore spirituale, sebbene ei pervenga col favore de' beni temporali ad una sovranità territoriale. Questi non congeda i suoi credenti, ed i suoi figli spirituali; essi non soggiornano tutti sul suo territorio, e non è in suo potere di dispensarli dalla fede e dalla ubbidienza spirituale, attesa la convinzione e la fidanza già operata. La propagazione e la consolidazione della dottrina religiosa costituisce sempre il fine principale del legame; stantecchè la cognizione della legge divina e l' ubbidienza alla medesima son necessarie a tutti gli uomini, in tutti i tempi, ed in tutte le circostanze, ed il potere temporale che vi si annette è considerato soltanto come un mezzo atto ad assicurare la durata della chiesa, e a procurarle quello splendore che è necessario o almeno utile alla conservazione del suo credito. Lo scopo spirituale non si può mai ottenere interamente; esso è per sua nátura eterno, perchè non si aggira intorno a cose transitorie. Quì la vittoria non si riporta mai completamente, si deve combattere senza mai interrompere, perchè sorgono sempre nuovi nemici, e perchè l' avversario è nascosto nel nostro interno colle sue guaste inclinazioni, co' suoi dubbj e co' suoi errori. E se anche

tutti i fedeli viventi fossero altrettanti santi, e perfetti nella cognizione della verità divina e nell'esercizio di ogni dovere: pure in ogni dì nascono sempre nuovi uomini, che abbisognano per le loro azioni delle stesse regole e degli stessi principj, e le cui anime ed il cui spirito è d'uopo che vengano nutriti e corroborati dalla dottrina e dalla sapienza. Per questo fine primitivo e perenne, l'intera costituzione ecclesiastica si trova e resta quindi insieme colla costituzione temporale, quest'ultima viene a vedersi come nell'ombra, ed i suoi impiegati si considerano come destinati a servire la chiesa. Lo scopo primordiale della intera costituzione dello Stato verge sempre sulla conservazione e propagazione della fede. La gerarchia dei dottori primarj e secondarj resta perciò come precedentemente. I primi coadjutori nella dottrina sono a un tempo i primi ministri o consiglieri del principe, anche nel governo delle cose temporali, sì perchè sono stati i primi ed i più antichi suoi amici, sì perchè il fine ecclesiastico rimanga costantemente il dominante, e gli ceda lo scopo temporale in caso di collisione. I libri sacri, e le dichiarazioni e le massime della chiesa costituiscono quì la legge suprema, allo spirito della quale si conformano gli statuti temporali. Le feste della chiesa succedono come per lo passato, ed in essa non

possono aver luogo altre celebrazioni di differente natura. I Sacramenti e le pratiche religiose private sono il mezzo primordiale per lo mantenimento della ubbidienza anche nel temporale. Le pene inflitte per mancamenti in materia civile, serbano sovente un carattere ecclesiastico, e non perdono per questo tutta la loro forza. Più che alle truppe, quì si bada alle scuole ed agli stabilimenti letterarj, mentre con questi e non con quelle si consolida la fede, e si mantiene l'ubbidienza spirituale, che è necessariamente seguita dalla temporale. Le fondazioni pei poveri, per gl' infermi, e per gl' infelici s' incontrano quì più frequentemente dei teatri, dei bagni, e delle ville.

Infine gli stati spirituali, allorchè si sono elevati alla condizione di stati territoriali, hanno come gli stati militari (1), la particolare proprietà, di tener distribuiti gli amministratori subordinati del regno, non secondo la situazione accidentale dei demanj, ma secondo la posizione geografica de' medesimi, ovvero secondo le conquiste spirituali precedentemente fatte, e le comunità erette, ripartite in grandi o piccole *diocesi*, *parrocchie* ec. Perciocchè il reggimento spirituale è esistito prima del reggimento temporale, e non può in conseguenza esser espulso da que-

(1) Vegg. Cap. 57.

st' ultimo; inoltre quì non si tratta di aver cura de' beni e delle rendite degli uomini, ma dell' istruzione loro, e della scorta che debbono seguire; quei costituiscono soltanto la parte accessoria ed il mezzo ausiliario, e queste la cosa principale ed il fine proprio. Quindi il capo supremo di una chiesa nello stabilire, e fondare i vescovadi, o *luogotenenze spirituali*, non baderà mai alla posizione causale de' demanj, a montagne ed a fiumi, nè ai confini che separano fra loro le possessioni de' principi temporali, ma sì bene al numero ed ai bisogni dei credenti, all' uniformità del linguaggio, alla facilità delle comunicazioni, ec; e ciò per quanto glielo permettono la sua indipendenza ed i suoi mezzi ausiliarj. Siccome poi il pastore supremo dell' intera società ecclesiastica consiste in una sola persona, così nelle suddivisioni della medesima non si ammettono, neppure de' collegi, ma de' pastori *isolati* e de' superiori, quantunque a similitudine del primo, abbiano intorno a loro de' consiglieri e de' coadjutori, e vengano da costoro sostenuti ed agevolati nelle loro operazioni. In una parola, l' insieme degli stati spirituali porta sempre seco il carattere e la forma esterna di un reggimento ecclesiastico, in cui lo spirituale si considera come la cosa principale, ed il temporale come la cosa accessoria.

Noi veggiamo attestata la veracità di questi risultamenti necessarj, dal reggimento di tutti quei regni spirituali, che non han variata la loro natura primitiva. Tale era lo stato dei Giudei in Palestina, finchè le cose non cangiarono colla rivoluzione operata da Saulle, la quale collocò il potere militare al di sopra dell' ecclesiastico. Ne' tempi anteriori esisteva un governo meramente sacerdotale, la costituzione della chiesa fondata da Mosè tenea il primo luogo ed era contemporaneamente la costituzione dello Stato. I Gran-Sacerdoti esercitavano il potere supremo nello spirituale non meno che nel temporale. I suoi coadjutori, cioè i sacerdoti ed i vegliardi lo assistevano nel governo di questo, e nella cura di quello, eglino erano sacerdoti, giudici, e medici ancora; si pubblicavano le leggi ed i giudizj non in nome di un uomo, di un Signore temporale, ma in nome di Dio, vale a dire, della fede dominante: in nome di Jehovah s' intimava eziandio la guerra e si conchiudevano i trattati di pace. Simili forme si videro pure nel Califfato arabico finchè si mantenne come regno spirituale; *alcuni consiglieri spirituali* assistevano i Califfi (Dottori supremi) anche nel governo delle cose temporali; la fede era l' oggetto primordiale, lo scopo dello Stato; le scuole e le accademie esistettero prima delle armate,

e queste in origine ad altro non servivano che a promuovere soltanto il dominio della dottrina, ovvero ad abbattere gli ostacoli che opponevansi alla di lei propagazione. Lo stesso carattere ecclesiastico porta principalmente l'odierna Roma, e dieci secoli non sono bastati a cangiarla, ed a procurare al temporale la preponderanza sullo spirituale. Ivi non si ravvisa mai la proprietà o la residenza di un principe temporale, ma sì bene la *Capitale di tutta la cristianità*. Sulle ruine dell'orgoglio militare romano, sorge modesta l'umiltà cristiana; vi si riguarda l'alterigia depressa ed elevato il Crocifisso con accanto i suoi discepoli. Sui pinnacoli dei palagi, su gli alti obelischi, altravolta inservienti ad usi affatto diversi, anzicchè innalzarsi le immagini di sovrani temporali, sta piantato il segno della croce, si elevano i simulacri degli apostoli. Niun monumento, nè iscrizione o quadro, tra le tante migliaja che ve ne esistono addita alcun fatto de' principi di Roma, e tutto annunzia la *chiesa* ed i suoi superiori; le stesse denominazioni della più parte delle strade si riferiscono alla saggezza, virtù o ad avvenimenti ecclesiastici. Il dominio temporale non si appella il principato di Roma, ma lo *Stato della chiesa*, cioè a dire, il complesso delle possessioni per le quali la chiesa è divenuta libera; il governo invece di

chiamarsi la Corte romana (1), vien detto la *Santa Sede*, ed il sovrano il *papa* o il *Santo padre*, in luogo di principe di Roma; dapertutto il temporale è superato dallo spirituale, questo è il solo che fa ivi bella mostra di se, e quello trovasi offuscato e collocato all'ombra. I *cardinali*, cioè i consiglieri spirituali del pontefice sono a un tempo i primi ministri, i presidenti ed i membri della numerosa congregazione, che si esige per lo governo degli affari spirituali non meno che temporali (2). Ovunque l'occhio si ferma, non altro ravvisa che stabilimenti per la religione, per le scienze e per le arti destinate a suo servizio, templi, seminarj ed accademie, fondazioni per gli ammalati, pei poveri, e per gl'infelici, diversi ordini e riunioni per lo mantenimento e per la consolidazione della fede,

(1) Sono i nemici della religione e della chiesa, i quali parlando della *Corte romana*, la considerano un *potere straniero*, *ec.* Costoro possono essere riconosciuti anche a questo loro gergo affettato. Pei cattolici però il papa non è il possessore di un potere *straniero*.

(2) Veggasi su tal proposito il Calendario dello Stato romano, il quale dopo lunga interruzione è apparso nel 1818 sotto il modesto titolo di *Notizie*, ed è oltremodo importante per la cognizione che offre di questo governo parte spirituale e parte temporale.

che è il fine proprio della chiesa. Lo stesso si rinviene in piccolo negli arcivescovadi e nei vescovadi, non ostante che sieno dotati di beni temporali e di diritti. La costituzione e la denominazione originaria resta, il ministero vescovile è quello, che solo apparisce, il signore temporale non si mostra esternamente, ed è un oggetto accessorio. I *Canonici* consigliano ed ajutano il vescovo negli affari spirituali e temporali, e non si può in verità affermare ch' essi non s' intendano di questi ultimi come degli altri, stantecchè la religione e le scienze sono di utile a tutte le cose, e qui costituiscono lo scopo principale del legame sociale. A dir breve, tutto serba sempre un aspetto semplicemente spirituale o ecclesiastico, il quale presentasi al mondo spesso con colorito cupo, e poco piacevole, ma che ha pure le sue attrattive per quelli che amano la virtù placida e la saggezza. Esso contribuisce almeno all' ornamento, ed alla varietà del mondo, che è quel giardino di Dio in cui cresce ogni sorta di frutti, in cui si trovano molti ostelli, e in dove insieme colle forze terrestri visibili che sogliono dominare e brillare esclusivamente, evvi pure un luogo, un trono modesto, destinato allo spirituale, al divino, ed a quelli che ne professano le leggi.

CAPO LXXIV.

CONTINUAZIONE:

DUPLICE FONDAMENTO DI UNA MAGGIOR PERIFERÌA DI POTERE.

I. I principi spirituali riuniscono il potere spirituale col potere fondiale acquistato posteriormente; eglino sono precettori e principi ad un tempo, e quindi dominano sopra differenti oggetti.

II. La riunione di un dominio indipendente spirituale col temporale è il più gran potere che si possa immaginare, e non è illegittimo. L'abuso possibile non è già riposto nel suo possesso, ma sì bene nel modo del suo esercizio.

III. Il potere di un principe spirituale è anche più ampio rispetto allo spazio; esso si estende anche ai credenti al di fuori della giurisdizione territoriale; ma verso di costoro non vanta altri diritti che i soli spirituali o ecclesiastici.

IV. Al contrario può egli regnare eziandio sui sudditi territoriali che non sono credenti; e su di costoro gli competono i soli diritti temporali o fondiali. Esempj.

Riunendo in se i capi di una chiesa indipendente, il dominio ecclesiastico conseguito per mezzo della dottrina e della fede, ed i diritti posteriormente acquisiti di un signore fondiale; ed essendo inoltre dottori e principi insieme, e tali che

la prima qualità tiene costantemente la preminenza sulla seconda: egli è facile a comprendersi che il loro potere è per se stesso ed in se stesso più grande di quello de' semplici signori fondiali, non già per far male, (come molti pensano tutte le volte che si profferisce la parola potere), ma per contrario affin di poter giovare con più mezzi, ed in una periferia più estesa. La divina legge di giustizia frena il potere spirituale come il temporale; che deve però esser risponsabile di più doveri impostigli da Dio. Quegli, alla cui influenza è sottoposto un maggior numero di oggetti, possiede anche più mezzi conducenti al conseguimento di buoni fini. Il principe unicamente patrimoniale può in sostanza, come abbiamo soventi volte osservato, disporre soltanto de' suoi proprj affari, e può pretendere per diritto quelle sole azioni che gli son dovute o naturalmente, o in forza di promesse e di trattati particolari. Tutt' altro però avviene di un dottore o Signore spirituale. Oltre all' avere una moltitudine di facoltà che non competono ai semplici signori fondiali, egli illumina l' intelletto, scorta la volontà, può dirigere come per incanto invisibile perfin le azioni libere de' suoi sudditi mercè dell' influenza della sua dottrina, dello splendore del suo stato e del suo ministero, mediante la giurisdizione spiri-

tuale ec.; a dir breve, là dove non giunge il signore fondiale, ivi egli agisce su gli animi. E' vero che i Signori fondiali per via di allettamenti e di lusinghe possono incoraggiare, favorire e ricompensare le azioni semplicemente morali, e rendere viceversa più rare le azioni immorali, accompagnando con isvantaggi il capriccio degli ostinati (1); ma il principe spirituale può fare assai più, cioè raccommandare, istillare, e comandare tutte le virtù e tutti i buoni costumi come conseguenze della dottrina religiosa, e come precetti di Dio, ed all' opposto punire almeno con rimproveri, coll' applicazione della disciplina spirituale, e colla privazione dei vantaggi ecclesiastici. La riunione del dominio supremo spirituale e temporale (indipendente dagli altri uomini) costituisce il più alto potere che si possa immaginare; mentre colla sola superiorità in ispirito o in beni esterni, gli uomini possono obbligarsi a servire, e non vi sono a ciò altri mezzi. Di questo potere riunito, come di ciascuno dei due ond' esso si compone, può sicuramente farsi grave abuso, come quando crea, sotto entrambi i rapporti, dei bisogni invece di appagarli, chiama in qualità di dottore il male bene, ed il bene male, fa delle tenebre luce, e della luce tene-

(1) Vegg. T. IV. Cap. XXXIX.

nebre, nella qualità di principe ruba i beni altrui, ed offende quando dovrebbe alimentare e proteggere. Ogni potere ed ogni libertà per se stessa ed in se stessa altro non è fuorchè un potere di far bene o di far male; colui che può molto giovare, è anche nello stato di nuocere, quantunque sia sol tenuto al primo procedimento. Pertanto non cesserò dal ripetere che quest' abuso non consiste già nel possesso del potere, ma nel modo del suo esercizio. La qualità di dottore religioso ha sempre la preminenza su quella di principe fondiale, e regola e tempera l' uso del potere temporale; e non vi ha nulla di più bello e di più magnifico sulla terra quanto il vedere agire di accordo il potere spirituale ed il temporale, mirando tutti e due ad uno stesso buon fine. Il bene non è mai sì perfetto come quando risulta dalla riunione di entrambi fino ad un certo grado, e dall' ajuto scambievole che si prestano; come quando il potere spirituale regola e dirige il potere temporale, e questo in ricambio rassicura e magnifica l' altro; allorchè ciò ch' è divino discende sulla terra, e ciò ch' è terrestre viene attratto nel cielo; allorchè l' anima s' involge in un corpo, ed il corpo diventa uno specchio della bell' anima; a dir breve, tutte le volte che i buoni principj e le buone regole passano nella vita e nel fatto, e l' a-

spetto del mondo diviene un' impronta dello spirito buono dominante. Quindi veggiamo nella storia di tutti i tempi, che sono stati veramente grandi e potenti quei principi che al loro potere temporale aggiunsero anche il potere spirituale, che per via di virtù o ingegno si hanno acquistato un tal credito personale, che i popoli gli hanno ubbiditi non solamente per dovere, ma anche per sentimento. Allora il semplice lor consiglio ha tenuto forza di comando, la loro censura è valuta come la più dura punizione, il loro suffragio ha pareggiato la più lusinghiera ricompensa. Un gran numero di gente si è sacrificata per essi con amore e con trasporto, e moltissimi martiri hanno onorato la loro memoria. Di rado però la natura ha fornito un uomo di tanti e tali doni, da riunire in ugual grado entrambe queste forze, e da usarne convenientemente, da potere invigilare con uguale attendimento e con pari finezza e stabilità sugli oggetti spirituali e temporali. I Signori spirituali, ossia quelli presso cui la cattedra ed il magistero pastorale è la cosa primordiale, trascurano di ordinario gl' interessi temporali, mentre i signori temporali poco si curano degli interessi spirituali o morali. Uno dei due vien necessariamente favorito, e l' altro più o meno posposto. Ond' è che agli Stati spirituali suole farsi il rimprovero di

non trovarvisi accuratamente amministrati gli affari del loro governo, e di far sì che le forze materiali dello Stato non si trovano pervenute a quel grado di prosperità in cui dovrebbero esser vedute. Ciò non è pertanto un male sì grande come altri se l' immagina, attesochè il popolo resta in tal modo più libero, i governi non si veggono obbligati ad impicciarsi di ogni cosa, e quel ch' è desiderabile per lo ben essere della terra, può esser effettuato da persone private riunite. D' altra parte vi sono pochissimi principi, i quali comprendano il vantaggio della bell' arte di regnare sugli animi de' loro sudditi, e di fare la minima attenzione allo spirito vivo, alle forze morali del loro Stato. Essi han di mira soltanto i poderi, le truppe, e l' oro, ed al più, la destrezza e l' idoneità di certi servigi esterni: ma in quanto ad una credenza religiosa in qualche cosa di superiore e di sacro, al capitale di principj stabili, di cognizioni esatte e di sentimenti benevoli, che custodiscono e garentiscono quei beni terrestri, e senza de' quali cadono come una casa di carte da giuoco, essi non si pigliano gran fatto briga. Non è nostra intenzione di giustificare questa trascuratezza, qualora giunge fino al dispregio e all' indolenza; ella merita almeno un biasimo eguale al difetto di sollecitudine temporale che si rimprovera a-

gli Stati spirituali. Ciò nullostante a conforto del mondo è da aggiungersi, che i principi divenuti tali per cause fortuite non possono nè deggiono essere i dottori ed i medici delle anime degli uomini, che in conseguenza la sollecitudine per gli interessi spirituali non è il loro disegno principale, e che a questo bisogno si può e si deve accorrere col mezzo di una chiesa dominante ricevuta, o per via di altre dotte corporazioni sottoposte alla di lei influenza.

Il potere di un principe spirituale non riposa soltanto su di un doppio fondamento; esso è per la sua efficacia esterna più esteso di quello de' principi temporali, poichè si estende sino ai credenti fuor della giurisdizione territoriale. Il dominio di un signore fondiale o di un generale indipendente giunge fin dove ha confine il suo territorio o il terrore delle sue armi, e al di fuori di questo circolo sempre limitato, egli non può pretendere nè aspettarsi ubbidienza di sorta alcuna. Il credito di un dottore religioso e di un capo ecclesiastico è al contrario circoscritto dal mondo o almeno dall' estensione della chiesa, la quale può in se racchiudere una quantità di Stati temporali. In proporzione della possibilità di propagare la dottrina, di fondare stabilimenti ecclesiastici, e di traspiantare la fede, egli domina sugli animi, e quindi sulla vo-

lontà e sulle azioni degli uomini. In verità il Signore spirituale vanta su quei credenti che non sono insieme sudditi territoriali, i soli diritti spirituali o ecclesiastici, e non quelli di un principe fondiale temporale; quì ha pur valore ciò che abbiamo dimostrato a suo luogo dei principi temporali, cioè che questi stanno co' loro sudditi in molti rapporti differenti, e che perciò non possono pretendere da per tutto il godimento delle stesse facoltà. In una parte del suo territorio il preposto di una chiesa indipendente è a un tempo Signore spirituale e temporale, nell' altra sol capo spirituale, in una terza, come tra breve farem vedere, principe temporale. Gli stessi diritti annessi a questi beni territoriali, secondo le condizioni del loro acquisto, sono del pari differenti tra loro; alcuni di questi beni possono da lui possedersi come indipendente, altri come in forza di transazioni, e quelli della terza specie come serviente di un Signore dominante. Per altro, anche la semplice influenza spirituale, come quella che i pontefici cristiani esercitano fuori dello Stato della chiesa nelle altre parti della religione cattolica, è immensamente grande tutte le volte che viene adoperata con giustizia; poichè non è da calcolarsi il potere incredibile, di guidare e determinare talmente lo spirito ed il volere degli uomini che

perfino i più gran potentati non possono resistere alla violenza invisibile della fede dominante, che non trovano alcun soccorso, alcun istrumento volenteroso per l'esecuzione di vedute opposte, e che incontrano da per tutto degli ostacoli. Qualora certe dottrine false e tenute per vere e delle sette orgogliose, come lo han dimostrato abbastanza i nostri tempi, possono operare simili effetti, la forza della verità e di una chiesa legittima, è almeno ugualmente grande (1). Le pene ecclesiastiche quantunque non accompagnate dalla fisica violenza, sono di un effetto sorprendente, almeno finchè è viva e universale la fede, ed i membri della società religiosa sono tenacemente legati gli uni agli altri (2). L'esclusione dalla medesima, (la scomunica) non toglie nulla dei beni terrestri degli espulsi; ella non dispensa gli altri uomini dall'adempiere verso di lui i doveri naturali o nascenti da obbligazioni contratte, dei quali si è tenuto anche verso un incredulo (un pagano ed un gabelliere) (3). Quin-

(1) Ved. sopra Cap. LXIX.
(2) Ved. sopra Cap. LXX.
(3) Questa è precisamente la dottrina di *Fenelon* coincidente colla natura della cosa, e di tutti i Cattolici ortodossi. Come si può mai presumere che la chiesa cattolica stabilisca la massima irreligiosa „ *hæreticis* „ *non habenda fides* „ mentre i suoi mem-

di pare che l' espulso dalla comunità possa mostrarsi non curante di tal cosa. Ma se poi cessassero verso di lui tutti i doveri spontanei di benevolenza, molti abbandonassero il suo servigio, altri evitassero la sua esterna comunione; allora perfino il più potente trovandosi isolato, e privo di ajuto dovrebbe cedere all' autorità spirituale, ed ecco come la scomunica non potè per lo passato riguardarsi con occhio indifferente dai più grandi potenti, nè si è tenuta in picciol conto ai tempi nostri. S' immagini inoltre l' impressione che deve fare l' interdizione di un intero paese, cioè l' essere escluso per un certo tratto di tempo dalla chiesa cristiana, epoca in cui tranne i neonati, i moribondi, e quelli che non erano stati causa dell' interdizione, niuno più partecipava de' sacramenti, non riceveva la cresima, non la benedizione nuziale, in cui non più si celebravano pubblicamente gli uffizj divini con musica ed al suono dei sacri bronzi, non più eucaristia, e niun trapassato veniva più sepellito secondo i riti della chiesa. Anche a dì nostri gli effetti dell' interdizione sarebbero forse

bri ubbidiscono ai re ed agl' imperatori greci, protestanti, maomettani, e pagani? Costoro si sono scomunicati, ciascuno di per se, e intanto adempiono ed hanno adempiuto fedelmente verso la chiesa a tutti i doveri temporali.

importantissimi, stantecchè della religione e della chiesa avviene come di tutti gli altri grandi beni; gli uomini allora imparano ad apprezzarne il valore, quando essi vengono lor tolti. Noi non vogliamo qui esaminare, e molto meno decidere, se quei mezzi straordinarj, rari, e spesso impiegati, non volendo, per la difesa de' proprj diritti, sieno stati messi in opera sovente volte dagli antichi papi per vedute private ed ambiziose, e sieno stati causa di apostasie, di scismi della chiesa universale, e perfino di alcuni concordati più o meno sospiciosi. *Non nostrum est tantas componere lites*. La storia di questi mezzi di rigore come quella dell' odierna rivoluzione politica, è stata in gran parte scritta dai loro amici e dai loro aderenti, la cui testimonianza non può tenersi come abbastanza imparziale (1), anzi del tutto sospetta, perchè in-

(1) Nell' opera del conte *de Maistre du Pape*. Lyon et Paris 1819. T. I. Chap. VI e VII. si trovano su tal proposito delle osservazioni, e de' rischiarimenti istorici rilevanti. In quell' opera si mostra, siccome le controversie degli antichi papi inverso le potenze temporali, ebbero sol per oggetto la santità del matrimonio, l' amministrazione delle leggi ecclesiastiche, la morale del clero, e la libertà dell' Italia, cui dette causa il dominio incompetente degli Alemanni. Ne' tempi di anarchia es-

grandisce, altera, e maliziosamente fa servire non i fatti alla Storia, ma al proprio capriccio, ed al proprio partito. E d'altronde, noi viviamo in tempi in cui è da temersi più l'ambizione dispotica di sette antireligiose e di società segrete, che l'ingenua e benigna influenza della chiesa cristiana; più la lontananza di ogni religione che l'abuso di una religione vera, il quale può aver luogo soltanto di rado ed in picciola misura, trova sempre il suo antidoto efficace nella natura della dottrina stessa, e non quindi mai di una lunga durata.

Del resto, siccome il signore spirituale domina sopra credenti, che non sono insieme suoi sudditi territoriali, così nelle sue possessioni temporali egli può regnare sopra sudditi territoriali e sopra abitatori che non sono credenti. Perciocchè, sebbene costoro non appartengano alla sua chiesa, o sieno stati dalla medesima espulsi e non più lo riconoscano come capo spirituale, pur tuttavolta è d'uo-

se furon cagionate dalla usurpazione degl' imperatori elettivi di Allemagna, mentre per la perpetua lotta dei competitori e dei partiti, i pontefici doveano necessariamente dichiararsi per l'uno o per l'altro. Un'altra causa era pur quella che in pruova della legittimità, si richiedeva allora l'incoronazione, e la consacrazione per mezzo della chiesa,

po che lo rispettino come proprietario e come signore fondiale. Essi dipendono da lui, trovansi al suo servigio, soggiornano nel suo territorio, vivono sotto la sua protezione, e non gli possono perciò ricusare quei doveri che gli son dovuti per natura in forza di contratti. Ma verso sudditi di simil fatta, egli non vanta d'altra parte che i soli diritti a lui competenti nella qualità di signore fondiale, e non possiede veruna autorità spirituale o ecclesiastica; egli è rispetto a loro, principe regnante e non già pastore spirituale. Quest'ultimo caso trova la sua applicazione nello scisma del secolo decimo sesto, col quale cessò, in vero, il legame ecclesiastico, ma per effetto di un avanzo di equità o in virtù di trattati di pace formali, rimase la proprietà. Così dominava altre volte, per addurre alcuni esempj de' miei dintorni, l'abate S. Gallo sulla città dello stesso nome e sul paese Toggenburg; il vescovo di Basilea, come signore temporale, sugli abitanti di Bienna, di Erguel, Munsterthal, ec.; quantunque nella riforma fossero essi passati dalla parte dei protestanti. In pruova poi che la chiesa cattolica adempie i suoi doveri, e mantiene i suoi trattati e le sue promesse anche in verso quelli che non appartengono alla sua fede, possiamo riportarci all'esperienza ed all'attestato di queste popolazioni, domandando loro, se

non sono state trattate con dolcezza sotto l'impero di quei principi spirituali, e se i loro diritti ed i loro privilegj non sono rimasti in generale sani ed illibati.

CAPO LXXV.

CONTINUAZIONE.

Debita preminenza dei credenti. -- Nobiltà ecclesiastica.

I. La preminenza dei credenti rispetto a quelli che nol sono, è naturale, necessaria, e legittima, quante volte ella non leda verun diritto alieno.

II. Negli Stati ecclesiastici non fa d'uopo alcun altra distinzione all'infuori di quella della nobiltà ecclesiastica, la quale è fondata sulla investitura effettiva e sovente di alte dignità spirituali. Proprietà particolari di siffatta nobiltà.

In quel modo che in un regno militare basato, i primi fidi o compagni d'arme sono preferiti ai sudditi territoriali posteriormente venuti (1), così anche sotto il dominio di un principe spirituale, i credenti hanno la preminenza su quelli che nol sono. Questi credenti sono i suoi figli spirituali, i suoi primi ed intimi amici, ed i rapporti con essi sono intrinseci, benevoli, e confidenti. Il cuore del signore spirituale è ad essi più affezionato che quello di qualunque altro; il pastore ama più quelle pecore ch' egli conosce, che

(1) T. IV, Cap. XXXII, e XXXIV.

seguono la sua guida, che le altre le quali non appartengono al gregge, o che si sono da lui allontanate, o che nutrono contro il medesimo delle intenzioni ostili. Quindi coloro che partecipano alla sua fede, che riconoscono l'istessa legge suprema, che tendono al medesimo scopo, gli debbono per necessità ispirare maggior fidanza, poichè egli può riposare sulla loro ubbidienza, sulla loro fedeltà, e sul loro amore. Ei li sceglie perciò esclusivamente o quasi esclusivamente per suoi consiglieri e per suoi coadjutori, e li preferisce in tutti gl' impieghi ed in tutte le cariche da lui dipendenti. In questo soltanto consistono quasi i favori che possono aver luogo in simili Stati; e quante volte gli altri abitanti del paese attenenti ad altra chiesa non vengono feriti ne' loro diritti, essi non avranno mai nulla da opporre a un tal procedimento. Possono bene pretendere che si lasci loro ciò che ad essi appartiene, e si adempiano verso di loro i soliti doveri di benevolenza; ma che sieno poi i potenti e i dominanti del paese, e che debbano possedere la più grande influenza, ciò sarebbe una troppo ambiziosa e mal fondata pretensione. Il principe spirituale, come qualunque altro, è autorizzato a scegliere i suoi funzionarj come più gli aggrada, e non si può esigere da lui ch' ei li prenda dal seno dei nemici della religione; sarebbe

ciò anzi una condotta disamorevole verso i suoi credenti, e riverbererebbe con tanto maggior pregiudizio su tutti gli affari, quanto che la costante collisione di principj e di fini contrarj è causa di provocazioni perniciose, di contraddizioni, di intacchi, partorisce dispute e litigj, dove regnar dovrebbe la concordia, e conduce infine necessariamente alla estinzione totale di una o dell' altra parte (1). In-

(1) Tutte le declamazioni intorno ad una tolleranza universale, o piuttosto ad una assoluta egualità di diritti senza distinzione di religione e di sentimenti, valgono quanto il dire, che si debba mettere il lupo in guardia delle pecore, ed affidare al nemico la cura degli amici. La tolleranza con cui la parte tollerata non possiede il potere supremo può esistere, ed è compatibile colla pace, ma non possono due libertà opposte nello stesso tempo, nello stesso luogo, nell' istesso grado e l' una d' appresso all' altra. Non si può concedere all' istesso tempo egual protezione alla tesi ed all' antitesi, alla religione ed alla irreligione. Ciò non succede mai nel fatto ed in niun luogo, checchè ne dicano i libri e le costituzioni scritte. Una di esse due sarà sempre favorita a preferenza, tal che l' altra gli deve cedere ne' casi di collisione. Se tiene impero l' irreligione, la religione viene estinta o tollerata; e se regna quest' ultima, possono esistere diverse professioni

tanto, poichè in uno Stato spirituale i credenti formano il più gran numero e ordinariamente la totalità di tutti gli abitanti del paese: questo favore non è quasi sentito dai medesimi, e non si possono riguardare i credenti, a similitudine della corte di un re militare, come la nobiltà del paese; l'unica distinzione reale e fondata sulla natura è quella esistente qui tra la classe dei dottori e dei credenti, dei pastori e di quelli che seguono la loro guida, stantecchè quelli sotto il rapporto spirituale e temporale sono i più potenti ed i più liberi, i più rinomati ed i più celebri, e questi i dipendenti ed i servi, sebbene propriamente in un senso superiore morale, questi non fanno che servir quelli, esser, cioè, loro di ajuto e di giovamento. Essendo qui la sola chiesa indipendente, e tutto il resto in suo servigio, possedendo o godendo i suoi impiegati i più ampj beni territoriali, occupando le luogotenenze spirituali e temporali del principe, e le prime cariche auliche e ministeriali: la nobiltà propria o la più alta autorità può qui esser basata sull'esercizio delle più sublimi dignità spirituali, e sullo splendore esterno che

di fede, di cui ha dominio or l'una ed or l'altra. Ove poi divenga sovrana la setta giacobinica, essa non soffrirà neppure che un giudice di villaggio non partecipi alla di lei empietà.

ne deriva. Negli stati spirituali non vi è d'ordinario alcuna milizia, o almeno questa non è la dominante; essa serve la chiesa, e non può in conseguenza dare alcuna nobiltà. Potrebbe aver ben luogo una nobiltà di campagna fondata sopra beni indivisi e fedecommessi; ma ella ripete in gran parte la sua origine dai beneficj della chiesa; questa possiede sempre la porzione maggiore, è sempre la più potente, e la nobiltà di campagna ricerca tutto il suo splendore esterno nel prendere interesse al dominio indipendente della chiesa. La così detta nobiltà civile non brillerà molto accanto ai signori spirituali, sì perchè qui non vi sono molti grandi impiegati temporali, sì perchè sono troppo subordinati, e non pervengono ad un potere importante, e quindi non alla notorietà ed alla rinomanza. La *nobiltà ecclesiastica* o quella specie di autorità esterna la quale riverbera su quelle famiglie, i cui membri hanno coperte le dignità spirituali più elevate, deve necessariamente oscurare ogn'altra nobiltà. Essa è una nobiltà reale fondata sul potere e sulla libertà, è almeno buona e stimabile al pari di qualunque altra (1); e possiede appunto quelle qualità commendabili, le quali si desiderano ad ogni nobiltà in generale, ma che non possono

(1) T. IV, Cap. XXXV.

aver luogo che quì solamente; una nobiltà che *in origine* deve sempre acquistarsi col mezzo di virtù e di sapienza superiore, e mediante un merito vero; che non consiste in titolo od in semplici parole, in dignità ed in ministerj reali; che non dà privilegj, ma impone doveri e disagi; che non esclude alcuna classe, che non è mai ereditaria in linea diretta, e passa sovente in altri casati; una nobiltà infine, senza della quale non si può nulla godere nel mondo, e nulla possedere. Ad una siffatta nobiltà molti celebri prosapie della nostra Europa cristiana debbono l'origine del loro splendore attuale, segnatamente in Roma ed in Italia, in dove quelle i cui parenti si sono assisi sul trono pontificale, godono un rango e de' titoli principeschi; negli arcivescovadi e vescovadi tedeschi, in dove le famiglie di quelli che vi han presieduto hanno veduto con una gloria niente minore, uscir dal loro seno de' principi e degli elettori; e lo stesso dicasi della Francia, della Spagna, e di altri Stati. Perocchè sebbene questi casati abbiano coll' andar del tempo consolidata e traspiantata la loro nobiltà per via di possidenze territoriali fedecommesse, o per mezzo di alte cariche esercitate; essi, ciò nulla ostante, debbono considerar costantemente la chiesa come la loro madre e la loro provveditrice, e conviene le sieno sempre dediti con amore e tenacità.

CAPO LXXVI.

CONTINUAZIONE.

Benigno reggimento degli stati spirituali.

I. Necessità del medesimo derivante dalla natura della cosa. Ivi si conquistano i cuori e gli spiriti, e non avvi alcun' intrinseca amicizia all' infuori di quella della comunione della fede.

II. Sua universalità in tutti gli stati ed in tutte le società spirituali.

III. Prove tratte dalle leggi amorevoli di Mosè e dalla dolcezza del governo sacerdotale messo a confronto col governo militare; dai precetti, e dall' esempio di G. C., nommeno che dalla carità tra i primi cristiani, e dalla storia dei Papi, dei Vescovi, e dei chiostri; loro gran merito al cospetto del mondo.

IV. Durata di questa dolcezza, e di queta benevolenza anche in tempo posteriori, e a dì nostri. Parallelo del loro reggimento con quello dei soli principi temporali.

Uno de' caratteri distintivi degli stati spirituali che li fa differire con vantaggio dagli altri Stati, è inoltre un *reggimento benigno*, un *trattamento dolce e benevolo dei subordinati*. Ne' medesimi non si parla tanto della sicurezza dei diritti dell' uomo, della libertà e del ben essere dei popoli, quanto della fede e della

morale; e in virtù di una fede attiva in una legge divina, la libertà viene assicurata più che con qualunque altro mezzo, e sotto l' influenza di essa fiorisce la fortuna de' popoli. Questo benigno reggimento è necessariamente riposto nella natura di tai legami, e viene comprovato dalla storia di tutti i tempi e di tutti i paesi. Nel mentre che il trionfatore temporale considera più o meno come nemico il vinto da lui soggiogato colla forza, e lo tratta perciò con alquanto rigore, o almeno i rapporti che ha seco lui contratti, restano in certo modo rigidi e non molto intimi (1); il Signore spirituale al contrario riguarda ogni uomo vinto colle armi della dottrina e della persuasione qual suo figliuolo o fratello, e nutre per lui sentimenti più benevoli e più confidenti di quel che prima non facea. Ivi non si può prestar troppa fede alla riconciliazione la quale non è anzi da presumersi, avendo taluno perduto il padre nel conflitto delle armi, altri il fratello; e tutti la libertà intera o in parte, e le loro proprietà (2); ma qui dove si tratta

(1) T. IV, Cap. XXXII.

(2) Anche i giacobini politici nutrono de' sentimenti benevoli pei loro compagni, finchè son sicuri della comunione della loro fede, o almeno finchè la suppongono tale. Essi vengono a rottura, e si scannano tra di loro, tosto che trattasi di

solo della conquista de' cuori, e dello spirito, col lume della verità e coll' amore, non rimane alcun rancore nell' animo del vinto, nè alcun sospetto in quello del vincitore; qui solamente la riconciliazione è perfetta, completa la pace, divenendo amici tutti quelli ch' erano stati nemici. Non vi può essere altro amore interno fuorchè quello che nasce dalla comunione della fede, dalla eguaglianza dei principj e de' sentimenti. Per effetto della religione, la concordia, come frutto dell' uguaglianza delle opinioni, rientra a dominare nell' animo de' fratelli, e delle sorelle, i quali veggonsi troppo spesso disgiunti da un' inimicizia violenta, in conseguenza d' inclinazioni opposte e di collisioni. Ogni dottore privato è tutto dedito, qual padre, ai suoi credenti ed ai suoi allievi ubbidienti; ed in generale, come potrebbero costoro far male gl' uni agli altri, se essi tutti amansi scambievolmente, se legati da una fede comune, vogliono o non vogliono, sperano e temono l' istessa cosa, e riconoscono l' istessa legge suprema e l' istesso fine?

applicazione, o si rigetta quell' autorità suprema che ciascuno vuole far riconoscere per sè, nè può succedere diversamente, quante volte ciascun adotta la sua ragion privata e non una legge suprema. Un regno che trovasi disunito pe' suoi medesimi principj, non può mai sussistere.

Quindi la storia intera attesta il vincolo benevolo esistente tra i membri delle società religiose, almeno finchè la fede rimane viva tra quelli; attesta altresì il mite reggimento de' principi spirituali, perchè questi rimirano principalmente nei sudditi territoriali i compagni dell' istessa fede. Sebbene la religione cristiana sia l' unica la quale prescriva l' amore di Dio, ed in conseguenza l' amore del prossimo o l' adempimento dei doveri verso tutti gli uomini, e quindi si affà meglio di qualunque altra ad una fede universale del mondo: purtuttavia non vi ha chiesa, o setta sulla terra in cui non sussista in effetto un trattamento dolce del precettore verso i suoi discepoli, e dei discepoli tra di loro, o non sia almeno inculcato e raccomandato come regola una tal condotta. Quanto non sono affettuose, benevole, e toccanti le leggi che Mosè dette ai suoi Israeliti, talchè questi sembravano comporre un popolo di fratelli, e sorelle, mentre che poi verso popoli stranieri o idolatri (cioè verso quelli che tentavano di sedurli ad un' altra fede), prescrisse o almen permise delle misure molto severe! Manomettere nel settimo anno un servo comperato, purchè di spontaneo volere seguitar non volesse a servire (1); non affollarsi intorno ad un fo-

(1) L. 2. Mos. XXI §. 2.

restiere ed opprimerlo, ma riceverlo affettuosamente, e farlo soggiornare come un indigeno (1); non far con troppa esattezza la raccolta delle biade, e delle uve, non crollare per la seconda volta gli ulivi, ma farne rimanere qualche cosa per gli stranieri, per le vedove e per gli orfani; (2) alzarsi all' apparire di una testa canuta, e rispettare l' età; (3) non dir male del sordo che non può giustificarsi, nè urtare il cieco; (4) soccorrere ed ajutare principalmente le vedove e gli orfani come i più abbandonati; (5) permettersi dal canto degli amici il riscatto degli averi del debitore, venduti per debiti o per povertà; (6) non indurire il cuore verso i fratelli poveri, ma prestar loro un appoggio; (7) concedere riposo nel settimo giorno ai servi ed alle serve; (8) non far partire colle mani vuote i servi manomessi, ma regalarli; (9) dispensare del servizio militare i giovani sposi ne' primi anni del loro matrimonio, onde

(1). L. 2. Mos. XII. 21. L. 3. Mos. XIX 33.
(2) L. 3. Mos. XIX. 9. L. 5. Mos. XXIV. 19. 21.
(3) L. 3. Mos. XIX. 33.
(4) Ivi V. 14.
(5) L. 5. Mos. X, 19. XXIV, 17.
(6) L. 3. Mos. XXIV, 25.
(7) L. 5. Mos. XV, 7.
(8) Ivi V, 14.
(9) Ivi V, 13.

possano gioire colla donna che il signore ha lor data; (1) non rovinare gli alberi fruttiferi neppure in tempo di guerra; (2) consegnare al primo padrone ed allo stesso nemico l' animale smarrito ed altre cose perdute; (3) non usureggiare coi fratelli, non avvalersi troppo del loro bisogno; non prender pegni da se, ma aspettare che il debitore li porti, e restituirli ai bisognosi; non ricevere vestiti, macine, ed altri oggetti indispensabili alla prolungazione della vita; aver dolcezza e misura anche nei gastighi, onde il fratello non divenga spaventevole agli occhi del fratello, il sentimento dell' umanità non si rintuzzi, l' amore non si cangi in avversione ed in orrore ec. Simili ingiunzioni non si potranno dar mai da un legislatore semplicemente temporale, ed egli è un tratto rimarchevole di una saggezza superiore, che Mosè prescrivendo quelle regole umane, le vuole adempiute spontaneamente per dovere di religione. Per la qual cosa egli non ne ottiene l' osservanza colla violenza, e non assegna veruna pena in caso di omissione, mentre all' opposto per la violazione di un dovere nascente da rigore di diritto assegna sempre una pena corrispondente.

(1) L. 5. Mos. XXIV, 5.
(2) Ivi XXIV, V. 20.
(3) L. 2. Mos. XXII, 1.

Finchè durò il dominio dei sommi sacerdoti, o la vera Teocrazia, non leggiamo gran che dei destini dello stato giudaico; erano quelli, tempi di quiete e di pace, nei quali la storia non trovava nulla di straordinario da inserire nei suoi annali; se non che il pio legame che manteneva unite le dodici tribù, sembrava tal volta un pò troppo rilasciato rispetto ai nemici contigui. Ma quando gl' Israeliti spaventati venivano da esterni pericoli, allora sorgevano dal loro seno eroi e condottieri pieni di valore, i quali ridonavano al popolo la pace, esercitavano le sue forze, e faceano sentire più vivamente il bisogno dell' operar di concerto. Le guerre rinnovate e l' alternativa de' successi procurarono gradatamente la preponderanza all' autorità dei condottieri; ma con quale purità di coscienza non si spiegò il sommo sacerdote Samuele, allorchè una fazione fra i grandi volendo costringerlo ad abdicare alla sua giudicatura, cioè torgli il potere temporale, il generale ch' era d' altronde servo del gran sacerdote volle ristabilirlo nella sua pristina autorità. » Vedi, quì son io, » rispondete contro di me, al cospetto » del Signore, e del suo unto: ho io » tolto ad alcuno i buoi o l' asino? ho » fatto violenza o torto ad alcuno? ho » ricevuto mai dalle mani di chicchessia » un donativo che m' abbia abbarbagliati

» gli occhi? Se ciò è avvenuto, io voglio
» tutto restituirvi. -- Essi risposero; tu
» non ci hai fatto nè violenza nè torto,
» e non hai accettato nulla dalle mani
» di alcuno. » (1) Lo stesso Samuele offriva il contrasto della dolcezza di un governo spirituale e la durezza di un governo semplicemente militare, nel rinomato capitolo in cui egli predice agli accecati Giudei, ciò che avrebbero ad aspettarsi da un re temporale militare, il quale possedesse il potere supremo indipendente, invece del gran sacerdote (2). Egli predice loro non già il vero diritto di quello, ma ciò che si andrebbe spacciando per questo diritto pel re, per lo *esercizio*, e per l' *uso* del medesimo. Costui toglierà seco i vostri figli e le vostre figlie, quelli pel servizio militare e proprio, queste pel servizio di farmacia, di cucinare ec., prenderà loro i campi e le vigne per distribuirle ai suoi servi, introdurrà altre imposizioni arbitrarie, e si richiederanno le persone e le proprietà per l' uso della sua persona. » E se al-
» lora griderete (così proseguiva Samue-

(1) 1. Sam., XII, 3, 4. Vi sono eglino molti principi temporali, e particolarmente militari, i quali parlano in siffatto modo, e attendono una risposta dettata con pari franchezza? Potrebbero essi restituire tutto quello che han tolto agli altri?

(2) L. 1. Sam. VIII, 11-18.

» le) contro i re che avete desiderati, » il signore non più vi ascolterà in quel » tempo » cioè sarà troppo tardi, il potere per soccorrervi vi mancherà, e la pena vi è dovuta per la vostra manìa di voler tutto innovare. -- Le profezie di Samuele non si avverarono che troppo. Invece dei piccoli mali che gl' Israeliti cercarono di evitare, ne vennero degli assai più grandi; tranne Davide e Salomone, ebbero quasi sempre cattivi re; ed in fine, soggiogati da un potere straniero, più di quando stavano sotto il regime de' sommi sacerdoti, attesero indarno un Salvatore, il quale comparve nella persona di quel Cristo vilipeso, che è stato il fondatore del puro e vasto regno di Dio, da cui si diffonde nuova dolcezza, e nuovo amore sulla superficie della terra.

Un simile procedimento benevolo ed affettuoso tra gli stessi correligionarj, si rinviene anche in altri stati spirituali, ove si creda siavi in essi qualche cosa di divino. Maometto, comunque fosse pieno di furore e di corruccio contro i nemici della sua dottrina, sembra di essere un' altro uomo, quando parla de' doveri cui son tenuti tra di loro i veri credenti. Gl' Incas del Perù si appellavano gli Amici dei poveri, ed i campi delle vedove godevano più privilegj di quelli degli stessi Incas (1).

(1) *Garcilasso de la Vega. L. II. c.* 14 *L. IV. c.* 7. XI, 13.

Quanto non si vanta a nostri giorni la fratellanza, la beneficenza de' liberi muratori tra di loro! Però le società cristiane su tal riguardo riportano la palma su tutte le altre, e per la purità della legge, e per la universalità della sua applicazione, la quale non si limita ai soli correligionarj, ma fa bene agli stessi suoi nemici. Quì la carità, e non un egoismo velato che si studia di divenir possente col favore degli amici, non vanagloria che si compiace di sè medesima, ma bontà di cuore intrinseca, che onora Dio nelle sue creature, e che per ubbidienza alla sua legge è benevole verso gli uomini tutti. In conformità dell' esempio di Gesù Cristo, il quale stabilì come principio di ogni religione l' amore di Dio e del prossimo, che abbandonò la vita pe' suoi amici, che stando in croce pregò pe' suoi discepoli, ch' essi verrebbero riconosciuti all' amore che porterebbonsi gli uni gli altri (1): anche tra le prime comunità cristiane esistette la più intrinseca fratellanza, e in particolare laddove esse affidaronsi esclusivamente alle cure de' loro dottori. Giammai non sorsero controversie, o finirono tutte all' amichevole, e le esortazioni tennero luogo de' più duri castighi; l' insieme dei credenti formava

(2) S. Giov. XIII. vedi pure S. Giov. XV, 17. e XI 13.

un' anima ed un cuore (1). Al pari della fede, godeano in comune de' loro beni, non già nel senso che non sia esistita mai veruna proprietà, e che ella fosse stata così ripartita legalmente (2): essi non ne usavano in un modo troppo esclusivo, la riguardavano come un mezzo per beneficare, la ripartivano secondo il bisogno di ciascuno. E se si considera l' istoria dei papi, de' vescovi cristiani posteriori, e perfin quella de' chiostri, al tempo in cui coll' acquisto di beni stabili pervennero al dominio ed alla libertà temporale, si vedrà che da pertutto apparisce il loro reggimento dolce e benevolo; l' amore primitivo non era ancora totalmente scomparso da loro. Su per ogni dove hanno migliorata la condizione degli uomini da esso loro dipendenti, e giovato alle scienze ed alle arti, ai poveri, agl' infermi ed agli oppressi. Eglino dettero il primo esempio di mitigare o abolire per cristiana carità il servaggio, sebbene questo non fosse sorto sempre illegittimamente, di liberare i loro sudditi territoriali da servitù troppo aspre ed onerose, di non attenersi allo stretto diritto nelle contrattazioni spontanee, e di fondare stabilimenti benefici di ogni genere.

(1) Stor. degli Apostoli II, 46 IV, 32.
(2) Ciò si dimostra principalmente nella stor. degli Apostoli V, 1-4.

Molte comuni, molti Stati fiorenti debbono ad essi la loro esistenza, la loro agiatezza e la loro libertà, non essendo stati i Signori spirituali troppo gelosi de' loro diritti temporali, e non avendo avuto nè la volontà nè le forze di trarre tutto a loro. La storia intera è un' attestato perenne di questi beneficj; e poichè la giustizia è dovuta ad ognuno, e specialmente a quelli che sono perseguitati e calunniati; ci sia permesso di qui addurre alcune pruove delle più rimarchevoli.
» Presso i Borgognoni, dice Giovanni
» Muller, i preti aveano la preminenza
» nelle assemblee e nei tribunali, si cre-
» da, che la scienza pacifica facesse gli
» uomini più trattabili che la vita delle
» armi. Il clero, la cui gloria è fonda-
» ta sull' ingegno, il cui potere sul ti-
» more di Dio, ed il quale non può
» avere un potere più grande di quello
» che gli dà il cuore della nazione, non
» si tenea per sì pericoloso, quanto i
» principi belligeranti o i capi di partiti
» armati (1). Sotto Carlo Magno, il po-
» polo amava il dominio ecclesiastico,
» perchè la religione tenea in freno con
» egual forza l' imperatore ed il nobile,
» perchè sotto pacifici prelati il contadi-
» no godea una fortuna uniforme, la qua-
» le è la migliore via che conduce all' a-

(1) Storia della Svizz. I. 119.

» giatezza. Delle provincie devastate fu-
» rono portate all' antico Stato di flori-
» dezza da signori spirituali e temporali;
» e se in questi deserti sorsero grandi
» città e villaggi popolati, ciò si dovet-
» te al dominio di quelli (1). Sette tem-
pli in Turgovia davano già nel 992 alle
genti che vi appartenevano, trattamento,
matrimonio franco, ed una eredità (2).
In generale il clero della Elvezia coltiva-
va più di quello che le legioni aveano de-
vastato; quello assoggettava il popolo a
Dio, e questi all' imperatore: il clero ha
tal volta dominato sui principi che glielo
permettevano, ma le legioni hanno stran-
golato gl' imperatori (3). L' intera comu-
ne di Ginevra, in un solenne atto pub-
blico si dichiarò nell' anno 1420 in favo-
re del vescovo contro le pretensioni del
duca di Savoja di allora, ch' era pertan-
to uno de' principi più giusti e più paci-
fici. Si formò un' alleanza tra il capitolo
cattedrale e la città, in virtù del quale
il vescovo si obbligò di non alienar mai
il suo potere temporale senza previo con-
senso della comune, e la città promise
di assisterlo contro qualsiasi persona dal
principe fino al minimo individuo, che

(1) Ivi I. 192.
(2) Ivi I, 285, e vedi la Geografia di Füszli T. III. 215.
(3) Müller Stor. delle Svizz. I, 344.

volesse immischiarsi nell' esercizio del suo dominio (1). Roma fu sottratta dal saccheggio degli Unni colla mediazione del pontefice Leone I. Egli ed i suoi successori racconciavano e riparavano, per quanto potevano, i danni cagionati dalle invasioni dei barbari. Il vescovo S. Epifanio in Pavia, il vescovo S. Lorenzo in Milano, e S. Vittorio in Torino furono i protettori ed i benefattori della Lombardia ne' tempi più burrascosi. Se l' Italia dietro la totale rovina dell' impero di occidente, si ripigliò sotto il regno di Odoacre, finchè questi regnò solo, ciò lo dovette in gran parte al Vescovo Severino in Norica. Il Vescovo di Pavia fu riguardato come il padre della patria sotto cinque o sei re che si susseguirono l' uno all' altro; niun principe temporale, dice *Denina*, si è mostrato più degno del trono (2). Esempj di questo genere si offrono in gran numero nell' istoria di tutti i paesi; la ignoranza solamente o un cieco rancore può negare gli antichi servigj del dominio spirituale, e non è quindi meraviglia che i vescovi cristiani abbiano acquistati tanti beni per la loro giustizia, e sieno pervenuti a tanto credito per la loro saviezza negli affari politici, e pei benefizi fatti ai loro popoli.

(1) Müller Stor. della Svizz. III. 230 232.
(2) Rivoluzioni d' Italia. I, 305 309. nell' anno 475.

Qualora questi Stati spirituali, come i temporali, degenerassero in progresso di tempo dal loro spirito e dal loro scopo primitivo, lo zelo per lo spirituale si raffredderà pure esso in ragione di tal corruzione; l'ambizione, l'egoismo s'insinueranno nel cuore dei preti, come in quello di ogn' altro uomo, coll' aumento delle ricchezze sorgerà l' inclinazione alla buona vita e all' agiatezza: quali cose sono state molto esagerate dai consueti scrittori, e non sono mai giunte a un tal punto di degradazione, come quando venivano annunziate per tali. Malgrado questi inconvenienti però, i sudditi temporali non soffrono mai sì immediatamente come si crede per avventura, o almeno non cessano gli stabilimenti e le pratiche di utile universale; rimane sempre alcun che dello spirito della dottrina, della benignità e della religiosità del legame, e quindi regge l'antico ditterio, che *è buono di soggiornare sotto il pastorale*. In genere negli Stati spirituali, in virtù della loro natura, si ottiene sempre più colla dottrina e colla persuasione che per via della violenza, e per tal ragione la libertà de' sudditi è più grande, spontanea l' ubbidienza, e di niun peso per quelli che debbono prestarla. Nelle loro leggi vi ha più morale, il rigore del diritto è temperato dalla carità, e ciò non è punto un male, ma una perfezione mag-

giore, ove la carità venga raccomandata e non estorta colla violenza. Siffatte leggi emanano costantemente dalla legge divina e naturale, travagliano meno gli uomini coi loro statuti arbitrarj; non inibiscono sì spesso delle azioni lecite per fini temporali, e sono assai più rigide verso tutto ciò ch'è veramente ingiusto. Quì si bada più allo spirito della giustizia che alle formalità; i giudizj si pronunziano più secondo l'equità naturale che secondo la lettera delle leggi positive, ed io son di parere che il primo modo sia il migliore, poichè è vero che vi si posson commettere degli sbagli, ma essi non saranno sì numerosi come nel secondo. Anche le pene o i mezzi per punire hanno per necessità una tendenza migliore; esse non sono troppo austere, e intanto sono più conducenti allo scopo, appunto perchè statuite a norma delle idee e delle pratiche ecclesiastiche. In genere; tranne un certo numero di eccezioni isolate, negli Stati spirituali si rinviene sempre un adempimento più esatto de' proprj doveri per parte degli ecclesiastici che occupano specialmente le dignità, che negli Stati temporali; stantecchè ciò è non solo riposto nello spirito della religione per la quale debbono aver quelli nelle loro azioni tutto il riguardo che le si appartiene, ma essi trovansi assuefatti a ben procedere sin dalla loro prima gioventù, in virtù delle

regole e della disciplina del loro Stato, e le buone come le cattive abitudini non si perdono in seguito sì facilmente. Uopo è che posseggano cognizioni e perspicacia, perchè sono indispensabili alla condizione ecclesiastica, e perchè la religione è a contatto con quasi tutte le scienze. La religione è utile a tutte le cose, anche agli affari politici; la sua vocazione costrigne i servi della chiesa a studj sodi, e che essi sieno più ignoranti dei laici, ciò ricalcitra coll' esperienza. All' opposto la storia intera c' insegna che i principi temporali, a motivo di quella perspicacia e di quelle cognizioni, si sono veduti di sovente obbligati a prescegliere come loro primi cancellieri o ministri, degli ecclesiastici, e che le faccende sotto la costoro direzione non hanno presa cattiva piega; che essi si sono contraddistinti con molta dignità al di sopra di molti grandi doviziosi, che hanno promossa l' interna floridezza, e contribuito con segnalati servigi alla sicurezza o al ristabilimento della pace. Del resto i dotti temporali van debitori della massima parte della loro coltura al sapere degli ecclesiastici, e un tal merito non ha potuto impugnarsi neppure dagli stessi nemici della chiesa. Inoltre negli Stati spirituali s' incontrano sempre più numerosi stabilimenti per le scienze solide e per le arti, più fondazioni caritative per la cura degli ammalati, in

sostegno dei poveri e degl' infelici, perchè in parte son riposti nello spirito della religione cristiana, in parte sono essenzialmente necessarj alla conservazione della chiesa e del suo credito, (1) mentre un principe temporale potrebbe anche dispensarsene. La musica e la pittura, l' architettura, la scultura, il giardinaggio, ec. debbono ai vescovi ed ai chiostri il loro prosperamento e la loro conservazione. Da più ampj seminarj sono derivate le prime università, che i protestanti hanno ereditato o imitato dai cattolici. Negli Stati spirituali si trovano i primi spedali e le prime case de' matti le meglio regolate, le quali vengono amministrate con una carità umana che non vi ha nulla che la pareggi. In questi Stati pensossi la prima volta alle case degli orfani, alle scuole gratuite, a stipendiare gli studenti poveri, a mettere insieme i beni appartenenti a' poveri, alle fondazioni pie per l' assistenza de' vecchi, di persone prive di sostanze ec. Tuttociò che l' Europa possiede su tal riguardo di benigno e di bello, lo deve principalmente agli Stati ecclesiastici, e se de' principi temporali han fatto pur essi talvolta simili fondazioni, ciò non è avvenuto che di rado, o per consiglio e per influenza del clero; ovvero la vanità di erigere de' maestosi e-

(1) Vegg. sopra cap. 70.

difizj nelle capitali si è avvaluta di quel pretesto per tenersi soddisfatta. In somma i principi non han conosciuto mai il modo di fare allignare nell' amministrazione interna di tali fondazioni quello spirito di umana carità, il quale regna sempre in origine negl' istituti ecclesiastici, e che è infine il più essenziale sollievo degl' infermi e de' poveri.

Perciò che concerne la rimanente parte del governo temporale degli Stati spirituali, essi sono per natura *propensi alla pace*, possono esistere soltanto colla giustizia, ed è necessario che la esercitino perciò anche verso i loro vicini. Ne' medesimi non si trovano d' ordinario che piccole armate, o non ve ne ha veruna affatto, in conseguenza non dà luogo a *coscrizioni*, alle molestie che accompagnano gli acquartieramenti militari, alla somministrazione de' cavalli di rinforzo, agli approvisionamenti, e simili; al più i sudditi possono soffrire tali cose da nemici esterni i quali non ritornano sì di sovente. Non vi ha dubbio che anche de' papi ed altri principi spirituali hanno fatto la guerra; ma secondo l' attestato irrefragabile della storia, essi non hanno tenuta questa condotta che rarissime volte, e si sono comportati con grande umanità, e vi sono stati costretti da una difesa lecita e obbligatoria. Per conseguenza negli stati spirituali esistono pochi *dazj* ed *imposte*, sì

perchè i signori spirituali non avrebbero forze bastanti ad introdurne arbitrariamente, sì perchè la chiesa non ne abbisogna, non avendo a stipendiare armate, a sostentare fanciulli, a mantenere sfoggio di corte. Se quindi negli Stati spirituali esistono talvolta de' debiti e delle imposte, essi derivano da invasioni straniere e da estorte contribuzioni in tempi di guerra, o da offerte spontanee per la propria sicurezza, o da infortunj transitorj; al che può darsi riparo in pochi anni, mercè di una saggia economia. L' ospitalità verso gli esteri e verso i viaggiatori viene esercitata in questi stati con benevolenza, la carità cristiana non è sospettosa, e non presuppone niente di cattivo negli uomini; quì non si conosce neppure quell'esercito d' impiegati il quale opprime le finanze dei grandi reami: i loro bisogni sono discreti, appunto perchè non vogliono ingerirsi di tutto, e vengono soddisfatti con pochi mezzi ausiliarj. Tutte le relazioni con questi impiegati sono in conseguenza più schiette, più fiduciali, e più durevoli; e dei loro figli si prende altresì una cura amorevole e grata. Quì si veggono di rado congedi capricciosi, traslocazioni e cangiamenti, senza che il contrario sia ordinato in *Chartes* ed in Costituzioni; tutto serba un aspetto conservativo ed amichevole, porta seco l' immagine di un albero sotto ai cui rami si può

ricoverare con tranquillità. Intanto agli Stati spirituali si fa il grande rimprovero di non possedere come gli Stati temporali una *Polizia* ben regolata, stantecchè lo spirito del tempo va pescando tutti gl' immaginabili pretesti per poter declamare contra i vescovi e contra i chiostri. Ma è da sapersi che in quanto a ciò che costituisce la parte essenziale della polizia, relativamente alla quiete, all'ordine, ed alla comodità, ivi non si penuria di opportune disposizioni, sebbene le medesime non vengano lodate fino alle stelle nei libri o nei giornali. D' altronde questo difetto di polizia ridonderebbe in lode di quei governi spirituali che ne mancherebbero, mentre la medesima non fa che vessare le persone oneste, non può impedire ai cattivi di commettere cattive azioni; e questa è la ragione perchè era prima ignota ai paesi più liberi e più avventurosi. Finalmente in questi Stati non avvi alcun esempio di misure generali evidentemente dispotiche e violente, di divieti di emigrazioni, di prestazioni reali e personali indefinite, di usurpazione dei beni delle corporazioni, di annichilamento delle fondazioni pie, di rovesciamento di ogni sorta di contratti, sia con persone private, sia coi signori fondiali, di sevizie infatto di lingua, di morale, e di abitudini, a dir breve, di quel dispotismo pseudofilosofico che sotto il nome di

eguaglianza di diritti distrugge ogni libertà ed ogni diritto privato. Perocchè; oltrechè niun bisogno può condurre a tali disordini, gli stati spirituali se ne trovano al coperto per la bontà della dottrina ch' è contraria a siffatte sofisticherie, e queste violenze per parte dei signori spirituali sembrerebbero più criminose a causa del loro contrasto colla dottrina, annienterebbero ogni considerazione ed ogni fede, e scuoterebbero le fondamenta del loro dominio.

La veracità di queste prerogative degli Stati ecclesiastici, nascenti dalla natura stessa delle cose, qualora si voglia esser giusto, non può non vedersi attestata dall' esperienza di tutti i tempi, non esclusa quella de' nostri dì. La dolcezza del governo pontificio a Roma è vantata da tutti gli esteri e viaggiatori, e perfino da quelli che nudrivano de' pregiudizj contro al medesimo (1). La storia intera, il nume-

(1) Una testimonianza non dubbia ci vien data da *Addisson* (*Suppl. aux Voyages de Misson p.* 126.) ed anche da *Gibbon*, che non era punto uno degli amici della religione. Costui *la chiama une administration douce et paisible, qui n' a pas à craindre les dangers d' une minorité, ou la fougue d' un jeune prince, qui n' est point minée par le luxe et qui est affranchie des malheurs de la guerre. De la décadencé des Romains. T. XIII. ch.* 70, *p.* 210.

ro infinito de' monumenti de' suoi beneficj, ne sono una pruova perenne. Quale attaccamento commovente e durevole non gli si dimostrò dalle classi tutte del popolo in quelle due epoche di arduo sperimento, cioè nel 1798. e dal 1808 al 1813, in cui congiurarono a gara la calunnia e 'l dileggio, la violenza delle armi, le tribolazioni, e gli adescamenti seduttori per incitare alla infedeltà! »
» Come non avrebbero dovuto amare un
» governo, disse una voce eloquente nel
» 1814, di cui la base è la parsimonia,
» la pace il frutto, una benignità paterna
» il carattere distintivo, in dove entram-
» bi i poteri riuniti nelle stesse mani non
» possono esser mai nemici e rivali, in
» dove non si parla di libertà, ma regna
» più che altrove la libertà; in dove la
» eguaglianza non viene decretata, ma
» realizzata, in dove non si stabilisce per
» regola non esistere altre distinzioni fuor-
» chè i talenti e le virtù, ma dove in
» effetto le virtù ed i talenti menano ad
» ogni sorta di distinzione, e dove il fi-
» glio dell' artigiano o del povero pasto-
» re, come Sisto V., può essere elevato
» alla sede di S. Pietro » (1). Si percorrano gli antichi principati di Alema-

(1) Vedi la bell' opera: *sur le retour du Pape à Rome nell' Ami de la réligion et du roi*: 1814. T. I. pag. 275-280.

gna, ora annientati. In niun luogo si troverà un reggimento più dolce e insieme più perspicace, in niuna parte si viverà più tranquillo, più libero, e più sciolto: l' antica ospitalità non era ivi scomparsa, e teneasi costantemente in pronto il danaro per tutto ciò ch' era di utile universale, quantunque non vi formicolassero le caserme ed i corpi di guardia. Lagrime di cordoglio e di dolore si versano tuttavia dagli abitanti di Magonza, di Colonia, di Wiirzgburgo, di Bamberga, di Salisburgo, ec. quando essi parlano dell' antico stato di cose. Dove si trovavano paesi più vaghi, e più fiorenti di questi, ch' erano divenuti tali in grazia di una lunga pace, ed in virtù di quella giustizia che innalza i popoli, ed abbellisce la faccia della terra? Dove le scienze avean fatto maggiori progressi che in questi paesi, dove furono meglio curati i poveri e gl' infermi, dove la cultura del terreno venne spinta più oltre, e dove l' industria prosperò tanto, quanto, per esempio, nel Salisburghese? Intorno ai chiostri l' occhio non rimirava che cultura ed agiatezza, essi non eran soltanto scuole di saviezza, ma padri del popolo che li circondava; ora si veggon giacere ruine e sudiciume, laddove altre volte diligenza e mondezza aveano il soggiorno, si veggono la fame e la miseria, laddove ogni uomo onesto rinveniva la sua certa

sussistenza. Non vi era Stato in cui i sudditi fossero più fortunati, più contenti, e meno aggravati de' sudditi di questi Stati spirituali; da niun paese emigrava sì poca gente, ed a niun luogo si ritornava sì volontieri; in niuna parte, anche a nostri tempi, i sudditi sono rimasti sì fedeli ed han serbato tanto attaccamento ai loro signori fondiali (1). I principi spirituali di Alemagna furono incontestabilmente quelli che in pace come in guerra, si mantennero più di tutti fedeli nell' adempimento de' loro doveri verso l' imperatore e l' impero, che fecero spontaneamente i più gran sacrificj nella difesa della patria, che non l' hanno mai lasciata, quantunque sieno stati dalla medesima abbandonati; e fa quindi poco onore allo spirito del tempo che, a dispetto di tutto ciò, sieno i medesimi divenuti il bottino de' grandi temporali nei così detti trattati di pace, che non abbiano goduto di alcuna agevolezza, mentre molti altri hanno riavuto il proprio, e in un' epoca in cui si parlava del ristabilimento di uno Stato di giustizia.

(1) Negli stati spirituali non ci sono quasi esempj d' insurrezioni e di ribellioni, non ostante che per essere inermi tai principi, sieno più facili ad avvenire. Nel picciol numero di quelle che si posson citare, la storia ci fa vedere, che il loro oggetto fu sempre ingiusto, e che vennero concitate da fazioni straniere.

CAPO LXXVII.

CONTINUAZIONE.

Mezzi d' ingrandimento più conosciuti e più leggittimi.

I. Gli Stati spirituali non possono ereditar nulla, e nulla ricever per via di maritaggio, le conquiste e le usurpazioni sono loro impossibili per difetto di forze, e per la natura della dottrina.

II. Le donazioni e le compre sono quasi gli unici titoli di acquisto.

III. Sul preteso abuso della influenza spirituale nella persuasione alle donazioni, immaginato ne' tempi odierni.

IV. La storia intera con prnova sicura dimostra, come la chiesa cristiana è stata soventi volte spogliata dal potere temporale, ma non ha giammai spogliato alcuno.

Il dominio temporale de' principi spirituali, come è facile a comprendersi, può ingrandirsi al pari di quello dei signori patrimoniali o militari, colla importante differenza però, che per la natura della cosa, il loro titolo di acquisto è quì assai più limitato, ed in genere anche più legittimo di quello de' principi temporali. Essi non posson ereditar nulla, nulla acquistare per via di matrimonio, e per conseguenza lor mancano due mezzi grandi di rapido arricchimento lecito a tutti

gli altri uomini. Le invasioni, le guerre e le conquiste, le spoliazioni e simili sono loro interdette per difetto di potere fisico sufficiente, ed in virtù della natura della loro dottrina eglino tengono appena le forze per potersi difendere di per loro, e non fare astuzie manifeste, attesa una maggior soggezione che hanno dell' opinione del mondo, e perchè debbono risparmiare il fondamento del loro potere, il quale è fondato soltanto sulla fede e sulla fiducia. In ingrandimento della loro giurisdizione temporale, non rimangono quindi che le *donazioni*, le *compre* ed altre *incomode transazioni*, quai titoli di acquisto sono compresi nel novero dei più legittimi; e si legga la storia degli Stati ecclesiastici, dei vescovadi, e de' chiostri, si vedrà subito che tutte le loro possidenze di tal natura sono state acquistate in siffatto modo, e che quindi trovansi contenti in una periferia molto ristretta.

Si è in vero molto parlato dell' abuso dell' influenza spirituale, nell' acquisto di quei beni ecclesiastici, fatto massimamente nei tempi del medio evo, del quale abuso però non abbiamo pruove parlanti, ed anzi tutti i documenti esistenti attestano il contrario. Si è discorso, e si discorre tuttavia di pretese vessazioni della coscienza, di terrore dei moribondi con una dannazione eterna, s' essi non legano

i loro beni agl' istituti della chiesa, o di gabbanti speranze di un premio doppio e decuplo in un' altro mondo ec. In risposta a queste opinioni è da osservarsi in primo luogo, che questi rimproveri non sono stati fatti dai contemporanei, ma in un' epoca in cui tali assertive gratuite son parse bastantemente buone per denigrare la chiesa, e per trovare pretesti onde poi derubarla de' suoi beni (1). Questi rimproveri si sono fatti da quegli uomini che giudicando tutto secondo il proprio fare, non ammettono più entusiasmo pel bene, non amore della patria e della posterità, pel cui vantaggio hanno avuto luogo quelle donazioni (2). È poi un gran male se degli uomini che per falli commessi, danno segni di vero pentimento con azioni caritative, riconoscono la miglior regola

(1) S. Agostino, comunque gli stava a cuore il bisogno de' poveri, si ricusò dei legati; gli parea che ciò non facendo, venisse a far torto ai figli del defunto, o ad altri prossimi eredi. Un uomo senza figli, il quale non si aspettava piu alcuna posterità, avea fatto donazione dell' intero suo patrimonio alla chiesa, riserbandosene il solo usufrutto. In capo a tempo la sua moglie partorìgli de' figliuoli. S. *Aurelio* gli restituì tutti i suoi averi, senza che quell' uomo avesse espressa la sua volontà o che si avesse atteso un tal rendimento.

(2) Vedi sopra capo LXXII.

per l' edificazione de' cristiani, e fanno del bene dopo di aver fatto molto male? Anche al giorno d' oggi non avvi alcuno il quale non approvi, che i nostri preti, i nostri medici, ed i nostri notaj, insinuino agli infermi ed ai moribondi di legare alcuna cosa agli ospedali, alle scuole, agli stabilimenti per poveri; perchè gli stessi amorevoli avvisi non sarebbero poi leciti rispetto ad arcivescovadi, seminarj, chiostri, ec. essendosi da essi prodotti tutte quelle pie fondazioni? L' abuso della persuasione, quand' anche si voglia ammettere la sua possibilità e la sua esistenza effettiva, non è almeno giammai universale e durevole, e non può mai succedere in grande. Gli uomini non si lasciano scroccare sì facilmente la loro proprietà, e la superstizione presso le classi benestanti non è stata mai sì forte e sì estesa da estinguere l' amore pei propri parenti e pel proprio casato, donando a loro pregiudizio dei vasti beni alla chiesa. Gli eredi avrebbero difficilmente tollerati questi abusi, se fossero stati sì frequenti e sì importanti; ed è abbastanza contraddittorio il sostenere, che in uno stesso tempo da un lato abbia dovuto regnare una soggezione crassa e da schiavo, e dall' altro il così detto diritto del più forte, cioè una difesa di se stesso sregolata, il più violento sentimento di libertà individuale. Del resto colla persuasione non va mai

congiunta la violenza, e se i donatori non avessero voluto alienare i loro beni a favore della chiesa, e gli eredi non avessero riconosciuto questi legati, la chiesa non avrebbe tenuto nelle sue mani alcun mezzo per costringerneli: se si volesse mettere a scrutinio l'acquisto delle possessioni de' principi spirituali e quelle de' principi temporali o di molte persone private, ed esaminarne la legittimità, il risultato di siffatto sperimento sarebbe senza dubbio a prò de' primi. La storia ci offre molti esempj del derubamento de' beni della chiesa per parte de' signori temporali, e pochi o quasi niuno d'un simile attentato della chiesa rispetto alle proprietà di quelli. I beni della chiesa sono stati sempre non solo una risorta spontanea, ma spesso il primo bottino cui si è dato mano, senza che i giureconsulti avessero neppur sofisticato sul diritto di un tal procedimento, ed avessero elevato una sola voce di biasimo. Carlo Martello assegnò de' vescovadi e delle abazie intere ai suoi soldati come feudi vita durante, senza che la chiesa potesse nemmeno sperare il riacquisto della proprietà sua dopo la morte degli usufruttuarj (1). Dai di lui successori Carlomanno e Pipino si conobbe il torto fatto alla chiesa (2), e si

(1) Vedi *Sonteg* stor. della libertà civile I, 331 333.

(2) Essi chiamavano perciò quel provve-

volle rifarla in parte del danno sofferto coll' obbligare i possessori a somministrare alla chiesa la quinta parte de' prodotti in natura, si promise altresì la devoluzione de' fondi alla morte dei benefiziati; ma queste promesse si attesero di rado, o non furono mai mantenute a causa di nuovi bisogni comparsi, per riguardi avuti di vassalli potenti, e per le guerre intestine dei nipoti di Carlo Magno. Ma quale ingiustizia è da paragonarsi a quelle secolarizzazioni e spoliazioni del secolo decimo sesto e decimo ottavo, le quali ad alta voce furono magnificate, promosse, ed approvate da quegli stessi sofisti che teneano ogni acquisto della chiesa come usurpazione, e senza la dottrina de' quali non avrebbero quelle potuto giammai effettuarsi! « Si parla contra le usurpazioni ecclesiastiche » dice un celebre scrittore protestante, » senza calcolare qual cosa mai » i principi avrebbero a restituire alla » chiesa, per guerre, oppressioni, com» mende, pensioni, riunioni, e simi» li (1) ». Anche quì si vedeva la scheggia nell' occhio altrui e non la trave nell' occhio proprio; ma siffatti rimproveri dettero motivo a delle ricerche, le quali

dimento un *precarium ex indulgentia Dei*; *conventus Liptonensis* dell' anno 743, in *Baluz* I, 50 *Montag* I, 334.

(1) Vedi *Müller* Alleanza de' princ. di tutte le opere C. IX. p. 104.

giustificano le possidenze dei principi spirituali più di quelle di qualunque altro, mentre essi non possono far mali manifesti e troppo evidenti, per difetto di forze, e nol vogliono per la natura della loro dottrina. Debbono anzi evitare un procedimento ingiusto, perchè la fede ch' è basata sulla loro autorità, e tutta l'influenza spirituale che è insieme il fondamento del potere temporale, verrebbero ad essere necessariamente scossi ed annichilati.

CAPO LXXVIII.

CONTINUAZIONE

Inalienabilità dei demanj. -- Incapacità di succedere. -- Eligibilità e forma elettiva naturale del capo supremo e di tutti i dottori subordinati e de' pastori.

I. I beni della chiesa non sono la proprietà privata dei suoi amministratori, e quindi non alienabili nè ereditarj. — Conferma di questa regola colla esperienza universale.

II. Il potere spirituale secondo la sua natura è ancor meno ereditario.

III. I successori del capo supremo e di tutti i suoi collaboratori o impiegati del regno spirituale debbono esser necessariamente eletti.

IV. Il regno elettivo si appartiene nella regola ai superiori naturali, e tra questi a coloro che succedono immediatamente al capo supremo.

V. Forma naturale e legittima dell'elezione del papa, dei preti nella chiesa cristiana, avuto riguardo alle differenti modificazioni introdotte in forza di patti e di uso.

Un' altra proprietà degli Stati spirituali, divenuti in seguito Stati fondiali indipendenti, derivante dalla natura della cosa, è quella che il signore spirituale

non può disporre ad arbitrio dei demanj o beni stabili della chiesa come un principe patrimoniale, il quale non è limitato da veruna volontà testamentaria, perciocchè come abbiamo osservato in altre occasioni, questi beni non costituiscono la sua proprietà (1). Essi sono stati dati in amministrazione e in usufrutto al Capo spirituale nella sua qualità di dottore o pastore, ed ai suoi successori, ovvero alla chiesa tutta ed agli istituti ecclesiastici, e non per alienarli arbitrariamente o aggiudicarli a se ed alla sua prosapia (2). Il principe spirituale non può certamente impedire, che non ne venga talvolta derubato dall' altrui violenza; ma perchè in ciò farsi, non si presuma che siavi

(1) Vedi sopra cap. LXXI.

(2) L'analogia tra la chiesa e gli Stati spinta tropp' oltre, non che le idee repubblicane attinte nel diritto romano, sono in parte la causa perchè negli Stati i demanj si riguardano come *beni nazionali*. Ma la differenza è troppo visibile. La chiesa è una società di credenti, ella ha esistito prima di esser dotata, ed il capo supremo occupa soltanto una dignità ecclesiastica. In un principato temporale al contrario, i demanj sono la proprietà privata dei principi, sono il fondamento o la radice del loro dominio, e divengono inalienabili sol quando i precedenti possessori hanno in siffatta guisa disposto, cioè hanno data tal legge ai loro eredi.

consenso per parte sua, egli è nell' obbligo di protestare contro queste occupazioni, e di conservare in tal modo i diritti dei suoi successori o della chiesa cui appartiene (1). Niuno può cedere, e molto meno appropriarsi quello di cui non è padrone; e se per effetto di avvenimenti straordinarj si discioglie o si abolisce una corporazione qualunque, un' ordine religioso, un chiostro, un vescovado, un seminario ec; i beni de' medesimi dovrebbero propriamente devolversi ai donatori ed ai loro eredi; o quando non si conoscono, impiegarsi ad un uso simile a quello cui l' altrui legittima volontà aveali destinati; e ciò sarebbe assai più ben fatto e più utile al bene universale, che quando i principi destinano questi beni alle loro armate, l' impiegano all' estinzione dei loro debiti, ovvero in favore delle sette dominanti, le quali mangiano il pane di Cristo, mentre conculcano lui e la sua religione. Conformemente a questo principio, noi veggiamo in tutta la storia, che i beni ecclesiastici non sono stati mai alienati dai Signori spirituali, o almeno se è successo il contrario, ciò ha avuto luogo in casi di somma urgenza, per evitare de' grandi mali, con aver prima consultato tutti i preposti della chiesa, col consenso del loro capo, in conformi-

(1) Vedi sopra capo LXXI.

tà della presunta volontà dei donatori, per l' utile della chiesa, e non di quello del suo amministratore o usufruttuario temporaneo.

Se talora per difetto di leggi positive, son sorti dei dubbj, e dei dispareri sul diritto, la quistione è stata sempre decisa in favore dell' inalienabilità (1). Così presso i Borgognoni non vi era prete o abate che potesse vendere i beni donati senza previo consenso del vescovo, e questo non potea fare neppur esso altrettanto, senza la permissione dell' arcivescovo; nè avea alcun di loro facoltà di appropriarsi questi beni, o concederli in legato ai loro eredi (2). Gli Alemanni permettevano le donazioni alla chiesa, e vietavano l' alienazione de' costei beni (3). Nel giuramento che tuttavia profferiscono i vescovi, vi è la clausola » di non ven-
» dere o non donare i beni della sede
» vescovile, di non ipotecarli, nè di con-
» cederli in investitura, o di alienarli sot-

(1) Presso gli Egizj i preti non erano del pari autorizzati a vendere i loro campi. L. I. Mos. XLVII. Presso i Sacerdoti Giudei, i beni e le rendite della chiesa formavano una sostituzione perpetua. Essi non possedeano niente che fosse proprio:

(2) *Conc. Epaon.* Müller Storia della Svizz. I. 121.

(3) *Lex Alemann.* Tit. I. T. 23. Vegg. anche il 28.mo: Müller St. della Svizz. I. 257.

» to qualsiasi pretesto » Mosso dallo stesso motivo papa Pio VII. ha ricusato a dì nostri la cessione di tali demanj a colui, che si era impadronito colla violenza di tutto lo Stato della chiesa, e se lo avea appropriato. I beni della chiesa Gallicana ed Alemanna non sono stati alienati già dai loro preposti, ma si sono lor tolti dal potere temporale; ed il clero francese almeno non ha aderito ad una tale spoliazione nè in un modo indiretto, nè col silenzio.

Or, poichè i beni della chiesa non costituiscono la proprietà del Signore spirituale, ma gli sono assegnati come dotazione o benefizio in vita durante, e sono quindi inalienabili, essi non possono tramandarsi ai suoi eredi nè per via di testamento, nè in forza di successione ab intestato. Un potere spirituale in se stesso è molto meno ereditario, stantecchè la superiorità in ispirito, in ingegno, in sapere, ed in virtù, non si può trasfondere nè ai figli, nè ai parenti: essa non può occuparsi, nè donarsi, nè trasferirsi come i beni temporali; e dall' avere il padre il potere di soddisfare i bisogni intellettuali de' suoi credenti, non segue che il figlio o l' erede possa fare altrettanto, come accade dei bisogni terreni col mezzo dei retaggi. Quindi negli Stati Ecclesiastici vi ha il particolare carattere che in essi *non*

ha luogo la successione ereditaria (1), e che facendo d' uopo alla durata della chiesa una successione nella cattedra e nel ministero pastorale, tutto deve procedere per mezzo di elezioni, a cominciare dal capo supremo, e finendo all' ultimo coadjutore e servo della chiesa. Da chi debbono essi poi prescegliersi più naturalmente e più legittimamente se non da quei che sanno meglio conoscere ed apprezzare il potere spirituale in virtù ed in sapere, da quei che trovandosi già nel *possesso dell' autorità e della fede*, possono, mediante la ricognizione di esse, procurarle amendue agli altri? I dottori quindi nella regola, non possono essere eletti dai credenti, nè i pastori dalle pecore, ma si prescelgono da altri dottori e pastori accreditati (2), e precisamente, o da

(1) Quando sarà tempo di trattare del celibato del clero cattolico, noi faremo osservare, che nonostante l' esistenza del principio, sarebbe malagevole di evitare le successioni dei beni ecclesiastici e delle dignità della chiesa, e che in conseguenza codesto celibato contiene pure il gran vantaggio di non dare origine ad alcun Ordine Sacerdotale ereditario, dovendosi la chiesa ripristinare constantemente con uomini presi dal seno dell' intero popolo dei credenti.

(2) Vegg. *Bossuet* Hist. des variations. L. XV. n. 120.

superiori naturali, di cui son essi coadjutori, o da coloro che stanno immediatamente sotto di essi, qualora non avvi alcun superiore. Questo principio naturale vien messo in pratica pure nel generale, o si riconosce almeno come regola, dalla quale si declina sol per via di trattati, di concessioni amichevoli, o per abuso di un potere estraneo, e queste differenti deviazioni non debbono considerarsi che come un' eccezione o anche violazione della regola. I successori di Maometto, che godettero fin dal bel principio una indipendenza temporale, venivano eletti da un consiglio spirituale, e sol dopo che il regno avea cangiata natura, e che era divenuto quasi interamente militare, il Califfo Moavijah dichiarò il Califfato ereditario nella casa Omojah. Finchè la chiesa cristiana non videsi riconosciuta dagli imperatori pagani di Roma, e venne anzi oppressa e perseguitata, non è probabile che quest' imperatori siensi ingeriti nelle elezioni del papa, sia che si riguardi quest' ultimo come capo supremo della cristianità, sia che si consideri soltanto qual vescovo di Roma (1). Anche durante l' oppressione, la chiesa restò libera internamente. Nello spazio di circa tre secoli fino ai tempi dell' imperator Costan-

(1) Vegg. *Frayssinous* „ Vrais principes „ pag. 98.

tino si elessero più di trenta papi o successori di S. Pietro, probabilmente dagli altri vescovi o preti della chiesa romana, i quali presentavano indi l'eletto alla comunità dei credenti, non perchè questa vantasse un diritto elettivo, ma per darle un segno di amore, per farlo conoscere alla medesima, e affin di persuadersi, essere il nuovo capo supremo una persona ben accetta alla comunità, ed incapace di nuocere ai diritti della cattedra e del magistero pastorale. Allorchè poi in capo a tempo gli imperatori romani abbracciando la religion cristiana, protessero e secondarono la chiesa, largheggiarono con essa lei di benefizj, e la dotarono di beni e di rendite pel suo mantenimento; egli è naturale, e non si stenterà a comprenderlo, che quegl' imperatori esercitassero una grande influenza sulla elezione de' papi, che li designassero agli elettori, che almeno riconoscessero o confermassero l'eletto o il candidato, e che questa influenza venisse loro conceduta volentieri non solo in grazia del loro potere, ma ben anche a causa della gran protezione e del credito che alla chiesa ne derivava. Ciò potea intanto passare senza inconveniente di sorta alcuna, attesa la poca estensione della chiesa cristiana di allora, compresa tutta ne' soli confini dell' impero romano. Come poi quest' impero, coll' essersi in più parti diviso, la chie-

sa s' introdusse in diversi Stati sovrani, ed il papa pervenne in Roma ad una esterna indipendenza temporale: l' elezione del suo successore per parte dei potentati temporali, non fu più possibile, perchè gli altri non lo avrebbero in caso contrario riconosciuto. Quindi la risoluzione presa da *Gregorio VII.* nel 1059 di far dipendere la elezione de' papi unicamente dai vescovi-cardinali, non fu che un effetto della natura delle circostanze, ed un ritorno alla regola vera primitiva, violata dall' abuso. Nè valse meno l' altra modificazione apportata in questa bisogna dal papa *Alessandro III.* il quale nel 1179 conferì cotal diritto elettivo a tutti i cardinali, che costituiscono i consiglieri immediati del papa, componendosi la chiesa particolare di Roma da' vescovi, dai preti, e dai diaconi. Il loro diritto di eleggere riposa su di ragioni del tutto naturali. I concilj generali non hanno neppure essi la facoltà di eleggere i pontefici, poichè questi, secondo i principj della chiesa cattolica, si riguardano allora come capi di tutta la chiesa; quando egli è il vescovo di Roma, ed assidersi in siffatta qualità sulla sede di S. Pietro. Or, i vescovi di altri paesi lontani non hanno alcun diritto di dar voti per l' elezione del vescovo di Roma, perchè in quella città essi non conoscono le persone nè i bisogni, e non potrebbero pro-

curargli una ubbidienza spontanea; essi pertanto debbono riconoscere il vescovo di Roma eletto legittimamente nella sua chiesa particolare, il quale come successore di S. Pietro tiene la preminenza su tutti gli altri vescovi. È inutile di parlare delle difficoltà che s' incontrerebbero in convocare delle assemblee generali, le quali per certo tempo priverebbero la chiesa cristiana di tutti i suoi pastori, e produrrebbero delle spese ingenti. Esse non sarebbero talora nemmen possibili per la incertezza delle comunicazioni, o a causa delle querele esistenti tra i principi temporali; allora in luogo della pace e dell' unità del popolo cristiano, vedrebbesi il degradante spettacolo (grato ai suoi nemici) delle cabale e dei raggiri tra i di lei preposti; macchinazioni che menerebbero necessariamente a delle scissure formali, e quindi alla dissoluzione della chiesa. Per contrario, la elezione del vescovo romano per mezzo degli altri vescovi ed ecclesiastici della chiesa romana considerata in particolare, è non solo più legittima, ma è sempre possibile, *a causa della sua indipendenza* temporale; e si effettua con facilità ed in breve tempo senza una influenza nimichevole, e senza che i pastori vengano tolti alle loro diocesi. Non è poi da negarsi che le *forme* adottate nelle elezioni sieno l' effetto di una saggezza straordinaria,

affin di conciliare allo spirituale, per quanto lo comportino i mezzi umani, il trionfo sulle vedute semplicemente temporali, onde si favorisca la virtù tranquilla, il merito modesto, e si elevi l' umiltà secondo lo spirito del cristianesimo. Questo modo di eleggere vien poi adoperato con assai maggior rigore che per tutte le altre sedi, e ciò appunto perchè quì non è possibile alcun ricorso ad una autorità superiore. (1) Niun cardinale vien privato della facoltà di votare, e del diritto della eligibilità; e con ciò si evita l' abuso che sì sovente vedesi nelle repubbliche il quale procura maggioranza visibile ad un partito debole insieme ed avido di regnare. La scelta non può cader mai su di soggetti del tutto cattivi, perchè la medesima si ristringe a vescovi e sacerdoti nati nella chiesa romana, i quali sono stati già prima sperimentati, e riconosciuti per degni: ed ove trattasi che un collegio non molto numeroso, si elige liberamente a capo uno de' suoi membri, ivi trovasi già interessato l' amor proprio di ciascuno, di prescegliere quel tale che faccia onore agli altri, e non riverberi sui medesimi un' ombra pregiudizievole. La solitudine e le pratiche religiose cui

(1) Così disse il terzo concilio Laterano nel 1179. „ *In Romana vero Ecclesia aliquid speciale constituitur, quia non potest recursum ad superiorem haberi.* „

son tenuti in queste occasioni tutti gli elettori ravvivano e fortificano lo spirito, elevano l'animo a sublimi doveri, e danno meno adito al timore o al rispetto umano. Però la semplice maggioranza dei voti non basta a render valevole l'elezione, e ciò perchè non giunga sì facilmente al potere supremo una fazione che nudre soltanto delle vedute temporali, e non si renda spiacievole ad una gran parte della chiesa colui che è stato eletto. Per esser la scelta legittima, fa d'uopo che due terzi de' voti resi, gli sieno favorevoli; ed in grazia di tal misura, non è poco malagevole ch'ella possa riunire un siffatto numero di voti, qualora l'uomo che n'è lo scopo tendi *solo* al potere ed al dominio, e sia retto sol da vedute temporali. È vero che facendo in tal modo le elezioni si lascia sempre un campo libero alla natura umana, ma le sue pretensioni vengono ad affievolirsi in un conflitto vano, e si repellono le une le altre. Colui che non può dunque riuscire pel suo favorito, si dichiara facilmente pel più degno, il quale non si dura troppo a riconoscersi, qualora si mediti alquanto sulla cosa; ed un terzo comparirà sulla lizza, col piacere improvviso di tutti o della maggior parte (1). Quegli

(1) La storia del maggior numero dei papi dimostra quanto noi sostenghiamo. Una pruova ce l'offre l'elezione del papa

frattanto che senza concerti anteriori, e senza alcuna violenza, vien prescelto nello stesso tempo da tutti, o da tutti approvato; quegli ha per suo il voto del Signore, ed è il prodotto dello Spirito Santo. Soventi volte per *ispirazione* (1), o per *acclamazione* si elegge a capo visibile della cristianità colui che non vi avea pretensione alcuna, a cui niuno avea messo pensiero in sul principio, ed il quale per la sua modestia ha più di tutti meritato il potere conferitogli. L' esperienza di tanti secoli attesta ancora, che tutte le volte che il collegio de' cardinali è stato libero, che non hanno influito sulla scelta dei papi nè le fazioni della plebe

Orsini Benedetto XIII. nel secolo decimottavo; quella di Lambertini (Benedetto XIV.) il quale fu eletto con unanimità di voti, mentre il giorno precedente non si contava un sol voto in suo favore; quella del papa Rezzonico nel 1758. (Clemente XIII) il quale non avea mai pensato ad una tale dignità; quella del papa Braschi nel 1775. (Pio VI), e segnatamente l'elezione del papa Pio VII. Chiaramonti.

(1) *Per inspirationem fit electio, cum simul omnes Electores, quasi divino impulsu commoti statim, nullo tractatu præcedente, in unius electione consentiunt.*

Hæc ut valeat, necesse est ut absque vitio simoniæ, conspirationis, conjurationis, requisitionis vel consensus extra capitulum habiti, processerit. Jus canon.

(1), nè le usurpazioni de' grandi, nè l'autorità de' potentati, l'elevazione è sempre caduta su di soggetti rispettabili. Questi ostacoli però che non si frappongono ad una elezione libera, avendo luogo rarissime volte, non avvi alcun governo elettivo così detto, nè tampoco veruna repubblica, i quali vantar possano una serie sì lunga di preposti sì eccellenti, distinti per virtù non meno che per talenti.

Onde far qualche cenno ben anche del modo di eleggere gli altri impiegati e dignitarj della chiesa, e di comprovare anche qui i principj generali col soccorso dell' esperienza, è da osservarsi in primo luogo che, *secondo la regola*, i vescovi debbono essere eletti dal papa come loro

(1) Morto Gregorio XI nel 1378, la plebe di Roma, per timore che un papa francese trasferisse nuovamente la sua sede in Avignone, si attiluppò presso il conclave, pretese con impeto si eleggesse a pontefice un romano, e minacciò a tutti i cardinali che se mai si attentassero di eleggere un forestiero, essa avrebbe lor fatta la testa rossa al pari come dei loro cappelli. Compresi da spavento i Cardinali elessero Urbano VI, della cui scelta non andò guari che si pentirono. Elessero quindi fuori di Roma un' altro papa, e dalla controversia intorno alla legittimità del primo o del secondo nacque poscia il grande scisma, il quale ebbe termine nell' anno 1415 col concilio di Costanza.

capo, in quella guisa istessa che Gesù, fondatore della Chiesa elesse i suoi discepoli, e non fu eletto da loro; e S. Pietro scelse i primi apostoli, ed ha eretti i patriarcati di Alessandria e di Antiochia, dotandoli di privilegi. Essi sono i suoi fratelli ed i suoi collaboratori, e fa perciò d' uopo che vengano riconosciuti e confermati da lui, ottengano la loro missione, senza cui non potrebbe sapersi, se i medesimi stanno in comunione con lui e colla sua chiesa. I patriarchi di oriente sono stati nominati da S. Pietro e dai pontefici suoi successori; da questi ottennero i loro privilegi, vennero confermati nella loro autorità sino all' epoca dello scisma greco, da loro si decifrarono i dubbj, si composero le controversie, e si determinarono le elezioni illegittime. In occidente la loro autorità fu anche più immediata, perchè quì si mantenne meglio conservata, e si fondarono più chiese. Tutte le posteriori aberrazioni da quella prima regola originaria, tutte le modificazioni nelle forme del suo esercizio, nate da transazioni e da circostanze, sono da considerarsi come eccezioni ottenute colla violenza o spontaneamente, come concessioni formali o sottintese per parte della chiesa, accordate per beneficj e favori ricevuti, per la conservazione di una buona intelligenza coi principi temporali, e le quali non han potuto annullare

la regola naturale, avendola anzi sempre più confermata colla loro esistenza (1). Si capisce di leggieri che ne' primi cinque secoli, ed anche ne' tempi posteriori, in cui dilatandosi maggiormente il cristianesimo, ebbe a soffrir non poco sotto le persecuzioni degl' imperatori pagani, malagevoli o pericolose rendeansi le comunicazioni con Roma, e che i vescovi furono scelti e consacrati dagli apostoli, da altri missionarj straordinarj con consenso del clero e con soddisfazione delle rispettive comunità (2). In quei tempi sarebbe stata impossibile o nociva una esecuzione rigorosa della regola, ed in conseguenza la semplice forma dovè cedere allo scopo, e si tenne come presunta l' approvazione del capo supremo della chiesa. Ma i vescovi eletti furono costantemente confermati dal papa o da lui per mezzo degli arcivescovi, e questi ultimi procederono come suoi vicegerenti in forza dei privilegj ricevuti. I principi ed i re temporali aveano, per la natura stessa della cosa, grande influenza sulle elezioni, sempre che erano cristiani; e ciò il facevano, ora col mezzo del loro

(1) *Leggasi su di queste importanti materie la detta opera: Tradition de l' église sur l' institution des Evêques*. Dell' *Abbé F. de la Mennais*: *Paris* 1814 V. III. VIII.

(2) Fleury II. Disc. N. 4 *Thomassin* T. II. lib. II. cap. 4. & 5.

potere, come avvenne nelle nomine dei patriarchi di Costantinopoli che gl' imperatori attribuirono a se stessi, ora perchè essi aveano fondati de' vescovadi, e dotati di beni, talvolta si chiese il loro appoggio per intraprendere o confermare le elezioni, tal altra volta infine i voti si riunirono su di coloro ch' erano grati ai re, o che erano stati da questi esplicitamente raccomandati e designati (1). Tutto procedeva intanto in virtù del semplice peso del loro credito, senza che ci fosse stato bisogno nè di leggi, nè di trattati, fino a che nell' 803 con un decreto di Carlo Magno si riconobbero i diritti della chiesa in ordine alle elezioni vescovili, e fu ristabilita la libertà della medesima sotto questo rapporto (2). Questo diritto loro di eleggere, ricadde in seguito esclusivamente ai capitoli, cui venne ratificato colla sanzione pragmatica di S. Luigi, e da quella di Carlo VII. nel 1438 (3). D' altronde in queste elezioni vescovili non era men necessario l' intervento dell' autorità pontificia, e

(1) *Abrégé de Thom. par d' Hericourt in 4. II. partie. Liv. II. chap* 12. e 14. *n.* 5. *T. II. p.* 2. *e* Frayssinous *Vrais principes de l' église Gallicane: p.* 104. 105.

(2) *Disc. sur. l' hist. de France, par Mr.* Moreau *T. VII. pag.* 242.

(3) Thomassin *I. c. chap.* 33. Frayssinous. *p.* 106, 107,

per la natura della cosa fu d' uopo invocarla soventi volte, ora per accordare le necessarie dispense, ora per assodare le controversie, correggere o annullare le elezioni irregolari fatte colla violenza, colle cabale e per via di subornazione; e spesso i pontefici si son veduti costretti, per la discordia dei capitoli, a provvedere essi stessi le sedi vacanti, e a non lasciare per più lungo tempo senza pastori le chiese rimaste orfane (1). Siccome però nelle elezioni dei vescovi influivano più d' ogn' altro i re da un canto, ed i pontefici dall' altro; gli arcivescovi ricusavano spesso, nei disordini che accadeano, di concedere la missione ecclesiastica o la conferma agli eletti, e cercavano talora sottrarsi alle pretensioni imperiose de' grandi col rimettersi al beneplacito di Roma; così verso l' incominciare del secolo decimo sesto ebbe origine in Francia il famoso concordato tra Leone X ed il re Francesco I. col quale si stabilì per regola ciò ch' esisteva col fatto da molti secoli (2). In virtù di questo concordato

(1) Thomassin *ivi* Fleury *Droit eccles. Jus part. C. I* Fraissynous *l. c. p.* 107, 109.

(2) Thomassin disse „ *Par ce que nous avons été plusieurs fois obbligés de remarquer dans la déduction historique des elections, on voit que long tems avant le concordat, les provisions des prélatures se faisaient* presque en la même maniere *qu' el-*

il re poteva nominare o proporre i vescovi, ed il papa li riconoscerebbe per tali, *se, dietro precedente informazione, gli avesse trovati a ciò degni ed idonei*. Egli dovea in tal caso compartir loro la istituzione canonica, vale a dire, la conferma ecclesiastica o la missione apostolica, in forza della quale, essi possono ricever soltanto il debito potere (1). In tal modo vennero ad evitarsi tutti i disordini, le cabale, e le subornazioni; si ottenne il gran vantaggio delle pace tra chiesa e stato, essendo i vescovi persone ugualmente gradevoli al potere spirituale ed al potere temporale; essi furono più liberi nell' esercizio delle loro funzioni, ed ebbero maggior credito presso il popolo fedele. L' esperienza ha provato inoltre che i vescovi francesi dall' epoca di questo concordato, non si sono meno distinti per virtù, per talenti, per altri me-

les se sont faites depuis les concordat. „ *T. II. part. II, Liv. II. ch. 40. N. 6*

(1) In rigore di principio, è d' uopo che i vescovi ricevano da un *superiore* la loro missione o la loro istituzione canonica: Per questo superiore si può intendere il papa non meno, che mercè del suo *consenso*, un' arcivescovo o un concilio provinciale. Entrambe queste autorità sono competenti qualora vengano a ciò autorizzate. Ma quella del papa costituisce sempre la regola primitiva e universale.

riti, ed anzi hanno forse abbondato in queste qualità, più di quando venivano eletti dai capitoli, succedendo allora moltissime irregolarità (1).

Egli è pur certo che gl'imperatori di Alemagna hanno grandemente influito sin dal secolo nono sulla elezione de' vescovi, e gli hanno di quando in quando nominati senza incontrare opposizione di sorta alcuna; e ciò in virtù del potere di cui godeano, e per essere stati fondati e dotati da esso loro certo numero di vescovadi: ma per lo più la elezione faceasi propriamente dai canonici e dai preti, coll' assenso della nobiltà e della città cui la chiesa appartenea, e l'eletto in ogni caso avea bisogno della conferma ecclesiastica per parte del papa o di un arcivescovo autorizzato dall'istesso Papa. Derivandone però da siffatto metodo di eleggere molti e grandi abusi, mentre le prelature si vendevano dall' imperatore e da'suoi ministri, Papa Gregorio VII proibì questa subornazione scandalosa sotto il nome di *Simonia* (2) vietò all'imperatore l'in-

(1) Queste conseguenze benefiche di quel concordato si confessano anche da „ de Marco, *Concord. sacerd, & Imp. Lib. VI. a.* 9. *No.* 11. „ *d'* Hericourt *Lorcis Eccl. Lettre F. chap. IV. préambule del president.* „ Hénault. „

(2) Questo divieto dei pontefici si è loro ascritto ad ambizione, onde usurparsi

vestitura dei vescovi coll'anello e col bastone, la quale non potea affatto convenirgli come simbolo della riunione della chiesa e col ministero pastorale. Nacque da ciò una lunga controversia, nota sotto l'espressione della *controversia dell' investitura*, la quale andò a finire col trionfo del diritto naturale. In forza del concordato tra l'imperatore Enrico V., ed il papa Calisto II, avvenuto nel 1122, l'imperatore desistè dall'investitura dell' anello e del bastone, e confermò a tutte le chiese l'elezione libera e la consacrazione, *preesistenti*; il pontefice permise dal suo canto che l'imperatore investisse de' beni temporali i vescovi eletti, riserbando a se il diritto della conferma o della istituzione canonica. L'elezione faceasi dai capitoli, ed all'imperatore fu con-

la distribuzione degl'impieghi e delle dignità ecclesiastiche. Ma è d'uopo conoscere ch'essi non eleggevano più come prima i vescovi, e davan agli eletti la sola conferma ecclesiastica. Non avrebbero dovuto eglino vietare la scandalosa compra delle dignità? e qual grido più forte e più fondato non sarebbesi elevato, se si fosse ciò permesso da loro! *Spittler*, che si esprime su di ciò con troppa indulgenza e parsimonia, dice: „ essere innegabile che „ i re ed i loro ministri si abbian fatto „ pagare quello che avrebbero dovuto dar „ gratuitamente. Stor. ecc.

cesso il diritto di assistere di persona o per mezzo di commissarj a tali elezioni, e di decidere le insorte controversie consultando l'arcivescovo ed i vescovi della provincia (1). Ma poichè dopo il corso di cento anni, a causa della insorta successione al trono nell'Alemagna, e per le discordi elezioni degl'imperatori, nacque il grave inconveniente, che dei diversi pretendenti alla corona chi volea dar l'investitura di vescovo ad un soggetto, e chi ad un altro; così ne venne per conseguenza necessario che il papa provedesse a questo bisogno, e desse la sua conferma o istituzione canonica prima che avvenisse l'investitura di regalie temporali. Questa conferma si dava dal pontefice mercè di una lettera apostolica diretta all'imperatore, e sin da quell'epoca è rimasta conservata questa usanza. Non si può poi infatti negare che ambe le parti venissero in tal guisa ad esser contente, attesa la ragionevolezza e la solidità di

(1) Su questa controversia dell'investitura veggasi *Pütter* sviluppo istorico della costituzione dell'impero di Allemagna, T. I. pag. 151, e specialmente la storia di Alemagna di *Schimid* T. II, pag. 338-361, il quale è molto schietto ed imparziale nelle sue narrazioni. Egli riferisce fra le altre cose che il termine avventuroso di questa controversia fu causa di una gioja indescrivibile in tutta la Germania.

questo concordato mentre dava a ciascuna ciò che le competeva. Quindi è che il medesimo per lo spazio di circa sette secoli è servito incontrastabilmente di norma e di regola fino al totale rovesciamento dell' impero Alemanno. Pertanto, poichè quì come in Francia, il pontefice non compartisce la sua conferma o la sua istituzione canonica, se prima non ha ottenuto informazione sul merito e sulla idoneità degli eletti; poichè questi possono essere rigettati da lui, quantunque ciò non avvenga che assai di rado ed in casi straordinarj; poichè i vescovi eletti non hanno facoltà di principiare l' esercizio del loro ministero senza aver prima ottenuta la conferma del papa, e non sono in conseguenza vescovi legittimi se non previo il costui consentimento: egli è evidente che i vescovi seguono in sostanza ad esser tuttavia eletti dal pontefice, e che tutta la parte che il potere temporale prende a siffatte elezioni, non ad altro si riduce che ad un semplice diritto esclusivo di proposta.

Negli altri paesi cattolici, ed anche fra i principi protestanti, i quali regnano sopra sudditi cattolici, noi veggiamo conservata l' istessa regola, comunque differenti esser possono i trattati e le costumanze, secondo le quali il diritto di nomina pontificia ora è rimasto illimitato, ed ora è stato più o meno modificato dal diritto di

proposta, di presentazione, o dal così detto diritto di nomina per parte dei principi temporali. In tutta la cristianità il pontefice o elegge immediatamente, o la sua conferma è almen necessaria ai vescovi eletti; per lo che il diritto a lui competente di conceder loro la missione ecclesiastica, vien sempre riconosciuto e conservato illeso. Nel regno di *Napoli* prima del 1790 il papa nominava illimitatamente a tutti i vescovadi, ad eccezione di ventisei, i quali dipendeano da lungo tempo innanzi da un diritto di padronato temporale. Avendo in seguito il re, ad istigazione del ministro d'allora, fatte diverse domande, le quali trassero seco delle controversie colla corte papale; queste ebbero termine nel 1790 collo stabilirsi che il pontefice sceglierebbe in una terna che il re gli proporrebbe, ed il primo si obbligò inoltre a conferire tutti i benefizj da lui dipendenti ai soli sudditi del re (1). Nel nuovo concordato del 1818, fatto col re legittimo di quel paese, e ritornato nei suoi dominj dopo le reiterate invasioni dei Francesi, gli fu concessa la facoltà di nominare tutti i vescovi del suo

(1) *Amì de la réligion*. T. II. p. 322-324, e segnatamente le *Mémoires sur l'histoire ecclésiastique du 18 siecle* T. 3. p. 109-125, le quali sono fra l'altro rimarchevoli per la natura delle mentovate controversie, a cui dette incentivo il Ministro Tanucci.

regno senza eccezione, riserbandosi però il papa il diritto della conferma. Questa nuova concessione venne fatta al sovrano in segno di gratitudine del saggio regolamento delle interrotte relazioni, della restituzione dei beni ecclesiastici in allora tuttavia esistenti, di nuove dotazioni del clero derubato, e di vari beneficj fatti alla chiesa. Lo stesso venne stabilito nel nuovo concordato col regno di *Baviera*, dopo la dissoluzione delle antiche istituzioni dell' impero di Alemagna; ed è probabile che seguirassi la stessa norma in tutte le simili bisogne (1). Nella *Lombar-*

(1) Concordato col regno di Napoli art. 28, colla Baviera art. 9. L' accurata redazione di questi articoli è oltremodo importante. Nel concordato napolitano leggesi quanto segue. „ *En considération de l' utilité qui resulte du présent Concordat pour la réligion e pour l' église, & pour donner une preuve d' affection particulière envers S. M. le Roi Ferdinand, S. S. lui accorde á perpétuité, a lui & á ses héritiers & successeurs catholiques au trone, la faculté de nommer des ecclésiastiques dignes, capables & pourvus des qualités requises par les saints canons, á tous les Archévechés & èvéches du royaume pour les quels S. M. ne jouissait pas jusqu' ici du' droit de nomination; á cet effet, aussitôt qu' auront eu lieu les ratifications du présent Concordat, S. S. fera expédier les lettres apostoliques*

dia, il pontefice nominava altrevolte tutti i vescovi. Questa usanza durò fino al 1782, epoca nella quale Giuseppe II. s' impossessò del diritto di eleggere con un editto, e cangiò arbitrariamente le diocesi. Queste disposizioni violente e parziali, non costituiscono però alcuna regola, e furono anche in parte abolite dai suoi successori. Negli *Stati di Sardegna* il sovrano nomina i vescovi in forza di una concessione pontificia del 1451, e questa facoltà fu estesa col concordato del 24 Maggio 1727 ai nuovi paesi acquistati, tranne le sedi vescovili di Casal, Aqui, e di Alessandria, per le quali secondo *l' antica costumanza*, il sovrano proponeva al papa la scelta fra due soggetti. Nelle *Spagne*, in virtù del privilegio e del concor-

„ *d' induit S. M. fera connoître á S. S. les* „ *nommés dans les tems requis, afinque suivant la teneur des canons, se fassen les* „ *informations nécessaires, & qu' ils obtiennent l' institution canonique dans la forme pratiquée jusqu' ici. Avant de l' avoir obtenue, ils ne pourront se méler en* „ *aucune maniére du gouvernement ou de* „ *l' administration des églises auxquelles* „ *ils auront été nommés* „ Nel concordato colla Baviera, in dove non esistevano prima gli stessi rapporti, l'articolo che riguarda questo affare è in sostanza unisono, e dopo le parole degni, idonei ecc., segue unicamente: „ *l' institution suivant* „ *les formes accoutumées* „.

dato del 1753, essi eran del pari nominati dal re; ma la confermazione o istituzione canonica per parte del papa restò espressamente riserbata. Nella *Svizzera* cattolica le elezioni alle sedi vescovili di Basilea, di Costanza e di Coira, seguivano come in Germania mercè de' capitoli; in Sitten si riunisce per tale scelta il governo coi canonici; ed il vescovo di Losanna, che sin dal tempo della riforma risiede in Friburgo, è nominato immediatamente dal papa. Egli è poi naturale che tra i provvedimenti di alcuni principi non cattolici, si debba spesso ritrovare una violazione della regola. Costoro esercitando in gran parte il più alto potere sulle loro chiese particolari, non si possono abituare all' idea dei diritti competenti ad una società religiosa, tanto più che ne' loro petti si è cercato d' insinuare sin dalla loro gioventù la diffidenza ed il sospetto contro la chiesa cattolica romana. Essi però non costituiscono la legge; e la necessità di una confermazione pontificia di tutti i vescovi, si riconosce anche da loro, quantunque ciò si riguardi erroneamente, come una semplice formalità. È contrario ai principj della chiesa cattolica, nè si potrebbe pretender da lei ch' ella conceda ad un principe non cattolico il diritto di una nomina o proposta diretta alle dignità vescovili, o altre spirituali; poichè per far ciò si richiede una

propensione a favorire quella chiesa cui tal principe non appartiene, la ricognizione della di lei costituzione e de' suoi dogmi, e fa d'uopo si giudichi del merito e dell'idoneità dei candidati con principj opposti al non cattolicismo: e se una tal nomina fatta in un modo contraria a queste massime ha luogo, ciò accade per lo più nascostamente, ed è ignorato o tollerato per difetto di forze e per evitare mali maggiori. Così l'imperatrice delle *Russie* Caterina, la quale consideravasi come capo della chiesa del suo impero, nominò con un *Ukas* del 17 Gennajo 1782 un arcivescovo insieme col suo coadjutore, e stabilì la sede del loro arcivescovado in Mohilovv; ma questa disposizione fu concertata col pontefice Pio VI, il quale inviò a tal effetto il suo Nunzio di Warsavia a Pietroburgo, e confermò il nuovo arcivescovo secondo le consuete ritualità. Un altro *Ukas* dei 27 Settembre 1795, il quale fondava due nuovi vescovadi nella Polonia russa, e ne aboliva quattro di quelli esistenti, non venne a maturità. Nella *Slesia* e nella *Polonia prussiana*, i vescovi sono eletti dai capitoli dietro commendatizie del re; in Munster, Paderbona, e Corvey si pratica lo stesso, però talmente, che l'eletto sia una persona gradevole al sovrano (1). Da per

(1) Con siffatte commendatizie, proposte

tutto è intanto essenzialmente necessaria la conferma pontificia. Anzi in *Inghilterra*, in dove anche in questo si ha rispetto per ogni diritto privato, i vescovi cattolici irlandesi o anche inglesi, vengono nominati immediatamente dal papa, dietro proposta del clero, senza che il sovrano od il suo ministero s' ingerisca per niente in tali faccende, nè che ne venga inconveniente di sorta alcuna. È altresì rimarchevole come negli *stati liberi del Nord di America*, ed in altri nuovi governi repubblicani non poco gelosi della loro autorità, il pontefice fonda non solo vescovadi cattolici, ma nomina pure i vescovi e gli arcivescovi, senza che il governo temporale ne prenda la menoma notizia, e si creda leso in alcuno de' suoi diritti. In questi paesi la tolleranza sussiste nel fatto e non sulla carta, in essi è la medesima pur valevole rispetto alla chiesa cristiana universale, nè si ristrigne solo ai Giudei o ad altre sette anticristia-

o approvazioni, si possono facilmente introdurre degli abusi, mentre al pontefice riesce sempre sgradevole il ricusare l'istituzione canonica; cosa ch'egli non può fare che assai di rado, per non accrescere le dissenzioni, e cagionare mali maggiori. Ma il principio, che niuno può esser legittimamente vescovo, senza che sia nominato o riconosciuto dal papa, resta sempre illeso.

ne; ed intanto i diritti dello stato non si credono intaccati, e niuna querimonia è ivi intesa intorno ad usurpazioni e pretensioni della corte di Roma (1). Nello stesso modo il pontefice nomina i vescovi nelle Indie orientali, in Tonquin, in Cochin-China, nel Siam, nella Cina, ed in tutti i paesi pagani, fin dove stendesi la chiesa cristiana. In questi paesi, ora i cristiani sono perseguitati, ora tollerati; ma ovunque eglino si trovino, i loro preposti debbono aver sempre la loro *missione* dal capo supremo della società in segno di comunione. Così il naturale diritto competente ai pontefici di nominare i vescovi, o ciò che torna lo stesso, di confermare la loro elezione, di dar loro la sola missione che sia valevole, o la istituzione canonica, si è ad essi conser-

(1) Nel dì 6 Ottobre 1783 Pio VI fondò il vescovado di *Baltimora*, nominandovi il vescovo, e nel giorno 8 Aprile 1808 Pio VII lo elevò ad arcivescovado. Nell'istesso giorno Pio VII creò i quattro vescovadi di *Filadelfia*, di *Nuova York*, di *Boston*, e di *Beardstoson*, nominando del pari il vescovo a ciascun di essi. Il 15 Settembre 1814 egli nominò il successore del vescovo della nuova York, il 20 Settembre 1817 il nuovo vescovo di Filadelfia, nel 12 Gennajo 1819 il vescovo di *Rosen* nel Canadà ecc. Leggansi consimili importanti notizie nell' *ami de la réligion & du Roi*: T. II, e T. XX. p. 105.

vato sotto diverse modificazioni per lo spazio di diciotto secoli; esso ha sopravvissuto a tutte le rivoluzioni, ha resistito a tutti gli attacchi, ed ha trionfato di tutte le opposizioni messe in campo per annientarlo.

Non avviene diversamente dei parrochi o preti ed altre dignità spirituali rispetto al vescovo. Eglino sono i suoi consiglieri, i suoi coadjutori, luogotenenti, e fa d'uopo che vengano scelti dal medesimo, o almeno da esso lui riconosciuti, confermati, inviati e autorizzati ad esercitare il loro ministero ecclesiastico. Tanto è avvenuto dai primi tempi del cristianesimo fino al presente (1); e questo principio, sotto diverse forme e modificazioni della pratica, si è conservato tale in sostanza sino al giorno d'oggi. I *canonici*, per esempio, sono i primi coadjutori e consiglieri dei vescovi per lo generale governo del vescovado nelle materie spirituali, e frequentemente anche nel temporale. Essi perciò in regola debbono esser nominati da lui, ove non facciano eccezione alcuni trattati, e certe consuetudini derivate da antiche compiacenze (2). Queste

(1) „ Provvedi di preti le città „ (anziani), disse S. Paolo a Tito, vescovo di Creta, T. I, 5.

(2) Come a ragion d'esempio nelle esaltazioni al trono; *droit de joyeux événe-*

dignità sono quasi l'unica ricompensa che gli ecclesiastici meritevoli possono ottenere; e senza della quale cadrebbe tosto ogni venerazione e riconoscenza, e verrebbe distrutta la pace e l'armonia tra il vescovo ed i suoi primi consiglieri. — I parrochi poi sono i collaboratori del vescovo in ciò ch'è propriamente la cattedra ed il ministero pastorale; stanno in immediata corrispondenza con esso lui, ed in regola debbono esser nominati o inviati da lui, in quel modo ch'egli riceve la sua missione dal pastore superiore. Come pei canonici, possono formare eccezione per le parrocchie, la fondazione delle prebende, del piviere, la costruzione, la dotazione dei templi e simili, o piuttosto il diritto della scelta libera del vescovo può andar soggetta a certe condizioni ed a certe forme, concedendosi per esempio, a titolo di gratitudine il diritto di proposta o di nomina per tali benefizj, ai benefattori delle chiese. Da ciò è sorto il *diritto di padronato* dei principi, delle comunità spirituali e temporali, o di altre persone private, il quale deve tanto più rispettarsi, in quanto che i benefattori non eleggono già una persona per farla ecclesiastica, ma compartiscono il loro beneficio ad un sacerdote

ment, *prime preces*, fondazione delle prebende ecc.

sperimentato e benemerito della chiesa. Simile facoltà di prescegliere una persona a se gradevole, favorisce la propagazione della chiesa cristiana, e promuove la pace tra lei ed i potenti temporali. Ovunque però non esistono questi diritti di padronato, regge in tutta la cristianità la regola, che i parrochi vengono nominati ed impiegati dai vescovi (1); e questa regola è riconosciuta dai grandi potentati ne' nostri tempi, non troppo proclivi all' autorità ecclesiastica. Così nelle provincie cattoliche della Russia, tutti i parrochi vengono nominati dall' arcivescovo di Mohilow. Del medesimo diritto elettivo godono i vescovi della Slesia prussiana, ove non ammettono nulla di ciò che sia contrario alle transazioni, o alle consuetudini non dissimili dai contratti. In Francia, dopo l' abolizione di ogni diritto di padronato, nel concordato del 1801., si concesse loro la stessa facoltà dall' imperatore Buonaparte, il quale non tralasciava ad un tempo di concentrare in se ogni sorta di potere; e non è accaduto diver-

(1) Presso i protestanti i parrochi sono eletti dai principi temporali, perchè questi posseggono il diritto di padronato delle rispettive prebende come signore fondiale, o perchè, secondo le massime della loro chiesa, esercitano il ministero vescovile. Anche quì son valevoli i diritti alieni di padronato.

samente rispetto ai regni di Baviera e di Napoli, nel nuovo concordato con queste due potenze, colla riserva dei diritti di padronati sussistenti, e avuto riguardo alla semplice limitazione, che i benefizj verrebbero conferiti ai sudditi rispettivi (1). Però anche quando alcune persone temporali godono del diritto di elezione o di proposta, i parrochi eletti o proposti si debbono approvare o confermare dal vescovo; egli solo può dar loro la missione ecclesiastica o la istituzione canonica, o ricusarli, qualora non posseggano le prescritte qualità; lo che è stato riserbato espressamente in quei concordati, in forza dei quali rimane ad esso con ciò sempre illeso o riconosciuto il suo antico diritto elettivo. Questa missione o confermazione costituisce l'unico indizio della loro pertinenza alla chiesa; solo in siffatto modo i sotto pastori dipendono dai pastori, e questi dal pastore supremo; i ramicelli emergono dai rami, e questi dal tronco e dalla radice; un membro è connesso all'altro, ed il corpo alla testa, ed il tutto contribuisce alla unità della chiesa, ravvisandosi un solo pastore e un sol gregge.

Tutte queste limitazioni, che nella con-

(1) Concordato colla Baviera del 1817. art. 11, Concordato col regno di Napoli del 1818. art. 11.

cessione degl' impieghi e delle dignità ecclesiastiche, i capi di una chiesa ampiamente propagata hanno apposti a se stessi, e quelli specialmente della chiesa cristiana, costituiscono la differenza caratteristica, la quale distingue i regni spirituali dagli stati temporali. Queste facilitazioni sono state accordate ora a causa del potere dei grandi e della protezione che se ne può ottenere, ora per riconoscenza, per beneficj e favori ricevuti, ed ora per la conservazione o ristabilimento della buona intelligenza. Nella scelta dei loro impiegati e dei loro coadjutori, essi sono men liberi degli altri principi ed anche di alcuni signori o di alcune private comunità. Sebbene il loro diritto elettivo o il diritto dell' istituzione rimanga illeso, pure esso è or condizionato fra certe nazioni, ora è ligato a certe proposte uniche o moltiplici di persone temporali, quali proposte non possono rigettarsi senza pericolo di dissensioni; talvolta l' esercitano solamente in certi tempi o su di un numero stabilito di dignità ecclesiastiche. Nell' eleggere il papa, il collegio dei cardinali ha conceduto a molti potenti re cattolici *per motivi di pace*, il diritto di esclusione di alcuni individui, cosicchè la chiesa non venga ad esser presieduta da verun capo supremo che è manifestamente sgradevole a qualche potenza di considerazione, onde

non ne segua qualche scisma inatteso. Non è nostra intenzione di censurare assolutamente queste consuetudini, poichè in origine derivano da uno spirito di amore; e qualora sieno riguardate sotto il vero aspetto del loro scopo, e non si abusi delle facoltà concesse alle potenze temporali, le medesime possono contribuire alla pace ed alla vicendevole concordia tra la chiesa e gli stati. Del resto la loro esistenza dimostra da qual parte si trovi la trattabilità, e la condiscendenza amichevole, e quanto poco sieno da temersi le usurpazioni o le così dette pretensioni di una società religiosa che non possiede alcun mezzo coercitivo, la cui dottrina pura e santa guarentisce pur la sua innocenza, e che dipende nelle cose esterne dalla protezione e dall' ajuto di potenze temporali. Quindi siffatta società ha il più grande interesse di coltivarsi la loro buona volontà, di esser loro compiacente fin dove il permettano i suoi doveri, di vivere seco loro in una buona intelligenza amichevole, e non desidera altra cosa fuorchè di conservare puro il santuario della dottrina, e di far vedere con segni esterni, ch'ell' è da pertutto e sempre la stessa chiesa apostolica universale.

CAPO LXXIX.

CONTINUAZIONE.

Concilj generali, e particolari o assemblee ecclesiastiche.

I. Cause naturali de' medesimi in tempi burascosi e di periglio.

II. I concilj generali sono la raunanza de' vescovi convocati dal loro capo supremo in un gran consiglio. I primi non costituiscono concilio da se soli, e nel tempo che dura, trovansi come dianzi al di sotto del loro Capo. Senza del papa non vi può esser concilio, nè veruna armonia tra il capo e le membra.

III. Diritti del Capo ecclesiastico nascenti da tal principio.

1. Di convocare i concilj generali.

2. Di presiedervi di propria persona, o per mezzo de' suoi legati.

3. Di trasferirli altrove nelle occorrenze, e di congedarli.

4. Di adottarne per intero o in parte le conclusioni, o di rigettarle, di esporle autenticamente, o anche dispensarne qualora vi sieno de' buoni motivi.

Pruove di queste tesi ricavate dalla natura della cosa, e dalla intera esperienza.

IV. Concilj particolari, ossiano concilj nazionali, provinciali, e diocesani. Vi vogliono in piccolo gli stessi diritti e gli stessi rapporti come ne' Concilj ecumenici in grande.

Per ordinario l' autorità del capo spiri-

tuale o ecclesiastico, collegata con quella de' suoi primi discepoli e de' suoi collaboratori, è pienamente bastevole di mantenere in pace e nell' armonia tutta la società religiosa, di conseguire i di lei fini, e di contentare i bisogni di ogni credente. Ciascuno esercita il suo ministero nella sfera delle sue facoltà, ed a norma del potere affidatogli, ciascuno mena a pascolo una porzione dell' intera società nella sua grande o piccola diocesi; gl' infimi stanno in comunione coi maggiori, i maggiori col massimo. Il pastore superiore corrobora e guida i pastori, e questi fan lo stesso verso i sottopastori; e così i dubbj sono sciolti, decise le controversie, i traviati, o i manchevoli sono corretti o allontanati, e tutti gli affari vanno pel loro corso tranquillo e regolare. Così pure vien conservato il benevolo legame che unisce il capo coi membri, non si trova dubbio nell' unità della chiesa, e la pace interna è riverberata nell' esterno: in ciò consiste, come nei regni temporali, lo stato regolare, ordinario, e sano delle cose, che sarebbe desiderabile non venisse mai turbato.

Ma il corpo spiritnale ha pur esso le sue malattie, le quali esigono per la loro guarigione i più grandi sforzi, ed i più efficaci rimedj. La chiesa è esposta agli attacchi ed ai pericoli, che son forse necessarj perchè non addormenti il suo spi-

rito, e divenga più vivo il bisogno della unione; quali ultime cose non si ottengono però solamente coll' autorità consueta, ma è d' uopo che per ciò si uniscano il capo ed i membri, cospirino il più intimamente e *visibilmente* che si può colle loro forze spirituali, e si diano un ajuto scambievole. Possono comparire nuovi dottori, i quali, diffondendo errori pericolosi, trovar possono una forte aderenza per circostanze esterne, e per un interno bagliore, produrre scissure e dissensioni, e minacciare la dissoluzione o la distruzione della chiesa; si può intanto combattere la loro autorità, ricusare ubbidienza alle loro leggi ed alle loro istituzioni, o esporle in un modo contrario al loro senso, e supporre di partecipare esternamente alla chiesa. Durante il tempo di questo conflitto dei dottori, i credenti, simili a pecore senza pastore, si sparpagliano e si danno in preda a tutti gli errori; non sanno dove volgersi, quale direzione debbano prendere, e dove sia da rinvenirsi la chiesa vera e legittima. In simili casi l' autorità isolata dei capo-pastori non basta a far fronte a queste procelle ed a trionfare di questi pericoli, ed a ridonare alla chiesa la sua pace perduta. Egli è quindi naturale e molto opportuno, ch' egli convochi i suoi fratelli ed i primi collaboratori, si circondi e corrobori se medesimo coi loro consigli

e colle loro vedute, cerchi un appoggio nel loro ajuto, riunisca la loro autorità alla sua, e tale, che tutte e due costituiscano una stessa autorità, per prendere le debite risoluzioni, e dar loro la più grande importanza possibile; per magnificare sempre più la dottrina e la fede della chiesa, e l' armonia tra 'l capo ed i membri; onde così la chiesa pura si distingua da tutte le altre impure e si riconducano a porto o si allontanino dalla comunità gli apostati della chiesa istessa (1). Queste assemblee, ch' io non so se abbiano le simili in altre società religiose, si chiamano nella chiesa cristiana *Concili generali* o *ecumenici*, qualora vi si convochino tutti i vescovi ed arcivescovi della cristianità. Eglino sono ad un tempo gli *Stati del regno spirituale*, attesochè i vescovi, tranne il legame che

(1) La bolla di convocazione del concilio tridentino dell' 11 Giugno 1562 si esprime nel seguente modo: *In tanta hæresum, dissentionum, bellorumque tempestate, tantisq. excitatis fluctibus, cum essemus ad moderandam & gubernandam Petri naviculam vocati, nec viribus ipsis nostris satis fideremus &c. deinde animo repetentes, majores nostros sapientia admirabili & sanctitate præditos, sæpe in summis Christianæ reipubblicæ periculis, remedium optimum atque opportunissimum œcumenica Concilia & Episcoporum generales conventus adhibuisse:*

hanno col pastore superiore, sono indipendenti sotto il rapporto spirituale, mentre i sottopastori e gli altri credenti dipendono da esso loro. I vescovi hanno tal somiglianza cogli Stati de' regni temporali, che ciò che abbiamo detto di questi ultimi, deve sol ripetersi succintamente ed applicarsi agli oggetti spirituali per esporre con aggiustatezza la vera natura dei concili, ed i rapporti giuridici esistenti tra 'l capo ed i membri.

Così a cagion d'esempio, egli è chiaro che i membri assembrati non possono considerarsi al di sopra del capo supremo della chiesa, e che senza pontefice non può supporsi verun concilio, stante che il corpo non consiste solo ne' membri e nel capo, ma nell'unione del capo e dei membri. In virtù di quai ragioni *i membri da lui assembrati*, considerati per se stessi, esercitar dovrebbero sul loro dottore e pastore supremo, il più alto potere legislativo? Costui, simile al fondatore della società, o come suo successore, esisteva già prima di loro, e non deve ad essi la sua esistenza, essi ricevon da lui la loro missione, e non egli l'ottiene da loro; essi stanno sotto la sua direzione, ed egli non deve seguire la loro scorta; nella loro elezione o consacrazione, essi profferiscono a lui un giuramento di fedeltà e di ubbidienza, ma egli non fa nulla di simile verso di loro,

la sua non è stata creata da loro, ma sì bene questi son nati da lui, come i tralci dalla vite costituiscono una società, sol quando restano con lui. Senza connessione, sparpagliati e membri senza capo, colonne senza fondamento, sol per mezzo di lui e con lui essi vengono riuniti in un tutto. Colla convocazione dei vescovi in un medesimo luogo, non vien cangiato il primitivo natural rapporto tra loro ed il pontefice; essi non conseguono verun diritto novello, e questo non ne perde alcuno di quelli già esistenti. Se un capo riunisce i suoi figli, un generale i suoi luogotenenti o compagni d' arme, ed un principe chiama a parlamento i suoi ministri o i suoi Stati, per valersi dei loro consigli, assicurarsi della loro fedele devozione, e conciliare maggior forza e più peso alle comuni deliberazioni: niuno di loro cessa dall' esser capo di famiglia, generale o principe. Durante il tempo dell' assemblea, essi gli debbono la stessa ubbidienza di prima, l' autorità che hanno da lui ricevuta, non la debbono rivolgere contro la sua persona, nè contraccambiare la dimostrata fidanza con ingratitudine e con dissubbidienza. Il suo volere sta sempre al di sopra di quello degli altri, ed è il più visibile, sia ch' essi assentano ai suoi progetti, sia ch' egli approvi i loro. Così anche durante i concilj, esiste quella preminenza del capo del-

la chiesa cristiana che si osservava prima o dopo del medesimo. Perciocchè la sottigliezza che il papa sia superiore a ciascun vescovo isolatamente, e non a tutti riuniti insieme, è sì meschina che *Mosheim* e *Puffendorf*, scrittori entrambi protestanti, han detto che una tal proposizione val quanto l' asserire che il capo governi ogni singulo membro bensì, ma non già il corpo dai medesimi composto; che il re domini per tutte le città, villaggi e casali del suo regno, e non già su tutto il paese; che un pastore conduca a pascolo ciascuna pecora e non tutto il gregge (1). Se i concilj, o per dir meglio, i vescovi assembrati, fossero al di

(1) *Quod universis sive singulis Ecclesiis praesse Pontificem dicunt, non universae Ecclesiae, id tam mihi scitum videtur, ac si quis affirmaret, membra quidem a capite regi, non vero quod ex membris constat corpus; aut urbes quidem omnes, villas & praedia subesse regi, non vero quae his continetur ipsam provinciam.* Mosheim Diss. de Gallorum appellat. ad concil. — *Puffendorf* poi scrive: *Concilium esse supra Papam thesis est. Sed quod isti quoque hanc propositionem asserere velint, qui sedem Romanam omnium Ecclesiarum centrum ac Papam œcumenicum Episcopum agnoscunt, id quidem non parum obsueditalis habet: cum status Ecclesiae Romanae monarchicus sit; ista autem thesis meram aristocratiam oleat:* De habitu rel. Christ. ad vitam civilem,

sopra del pontefice, allora dovrebbero rimaner sempre riuniti per essergli di guida, per accogliere gli appelli interposti avverso la sua autorità, costituirlo, e dismetterlo, sarebbero tolti alle loro diocesi, e privi di ogni direzione, si darebbero in preda a tutte le fazioni: costituzione contro natura appena immaginabile, che dissolverebbe la chiesa, ed invece di farla comparire come luce ed esempio del mondo, la renderebbe lo scandalo del medesimo. Si vede però che i concilj sono stati convocati sempre in circostanze straordinarie, che dopo il concilio apostolico il quale è il tipo di tutti gli altri avvenuti in prosieguo, il primo concilio generale ebbe luogo nell' anno 325 dell' era volgare, che sovente son trascorsi de' secoli senza convocarsene alcuno, essendo passati dopo il tridentino, tre secoli ancora. Supporre costantemente in queste assemblee una scissura tra il capo ed i membri, e domandar poi, come comportarsi in simili casi, ella è una questione poco naturale, cui in parte è difficile di rispondere. Quante volte una tale scissura abbia luogo nel concilio, regge la stessa regola, come quando essa accade fuori del medesimo. Il legame ecclesiastico non è formato da quelli che si separano dal capo, ma bensì dai membri che sono al medesimo riuniti, in quel modo appunto che l' armata consiste nelle truppe fra

le quali si rattrova il capo. Avverso i diritti del capo supremo e di coloro che lo ubbidiscono, non vale nessuna maggioranza di voti, la quale non si è del resto mai avverata contro di lui; la chiesa è basata su di un fondamento assai più solido delle varianti opinioni private, le quali non conseguono sempre l'approvazione degli uomini; ella è fondata sull'amore e non sull'odio, sulla comunione e non sullo scisma della fede, sull'alleanza della pace, e non su quella del litigio e della contesa. La stessa pluralità di coloro che si segregano, se dovesse aver mai luogo, non potrebbe turbare il diritto della minorità di continuare a comporre la chiesa; poichè quì non esiste affatto collisione, tutte e due le ragioni possono sussistere l'una d'appresso l'altra, e quindi non è necessario che la parte rimasta fedele si assoggetti a quella dimostratasi infedele (1). Che il papa sia abbandonato da tutti i vescovi senza eccezione, e divenga perciò un pastore senza gregge, e ciò ch'è lo stesso, sia di opinione affatto opposta alla loro, egli è quasi per la natura della cosa impossibile; nel maggior numero de' casi egli tien per se il comun assenso o la maggioranza; e se contro le promesse fatte alla chiesa, rimanesse con lui il minor nume-

(1) Vedi sopra cap. LXXI.

ro, allora gli altri sarebbero riguardati come scismatici; la loro apostasia meriterebbe compassione, ma la vera chiesa sarebbe da rinvenirsi soltanto nei membri riuniti colla cattedra primitiva e suprema. Noi non vogliamo già mettere a confronto i concilj, in quanto che per essi intendesi un consesso di vescovi, cogli stati imperiali e provinciali temporali, tuttocchè abbiano fra loro moltissima rassomiglianza. I vescovi sono pastori delle diocesi, seguono ad esserlo tuttavia nel concilio, e sono giudici competenti, in materia di religione e di costumi; e tutto questo però non in modo assoluto, ma subordinatamente; il loro giudizio può essere riformato dal capo supremo della chiesa, poichè abbisogna della sua conferma. Essi non costituiscono un'*assemblea* indipendente, ma una radunanza convocata con amore e con fiducia per sostenere e rafforzare ne' tempi di pericolo, e di turbolenze il loro capo co' consigli, colla perspicacia e colla loro assistenza; e senza la sua volontà adesiva, essi non possono dare alcun giudizio definitivo, alcuna legge, alcuna deliberazione *valevole*. Eglino non sono nemmeno i rappresentanti della chiesa; come ce l'hanno voluto dare a credere a dì nostri; stantecchè essi non rappresentano nè i preti subordinati e i diaconi, nè il popolo de' credenti, perchè in tal caso avrebbe-

re dovuto essere eletti ed istituiti da questi ultimi (1). Quindi è chiara la sovversione di ordine col divenire il supremo infimo, e l' infimo supremo. Essi esiston colà col loro proprio nome, formano il *gran consiglio*, *o il consiglio supremo* del capo della chiesa cristiana, l' insieme de' fratelli e degli apostoli assembrati d' innanzi all' autorità spirituale dominante, *la stessa chiesa radunata*. In loro è riposto il più alto potere ecclesiastico, non già nel senso che il medesimo appartenga ai membri, ma perchè il capo ed i membri sono colà di accordo visibilmente, e perchè alla suprema autorità del pontefice, come principe degli apostoli, si unisce il libero e spontaneo consenso de' suoi fratelli e de' suoi primi collaboratori. Quindi, ben lungi che la preminenza pontificia venga a scapitare, o a cessare per mezzo della convocazione de' concilj, essa non

(1) Veggasi il simile confronto degli stati imperiali e provinciali: Tomo III. Cap. XXXVII. I Vescovi che asseriscon esser la chiesa rappresentata dalle loro assemblee, badino bene alle conseguenze di questo principio, perchè in seguito può ben anche pretendersi che la loro autorità sia delegata dal popolo; che questi rappresentanti debbono essere prescelti senza distinzione tra i preti, diaconi, e tutto il popolo cristiano, e secondo la pluralità dei voti di ogni paese.

apparisce mai in sì alto splendore come in simili rincontri, in cui la superiorità viene sensibilmente rappresentata all' occhio, perchè esercitata su di tanti uomini saggi e addottrinati, distinti per rango personale, sulle colonne e sull' ornamento della chiesa, in cui il capo ed i membri, concordemente insieme raccolti, si proteggono e si corroborano a vicenda; in cui le decisioni del primo vengono approvate, confermate, e magnificate dalla decisione libera e spontanea della comunità apostolica, e conciliandosi, in grazia della loro autorità riunita, maggior fiducia ed ubbidienza per parte de' credenti (1).

(1) La nota quistione, se il concilio sia al di sopra del papa, o il papa al di sopra del concilio, è pur derivata da quella idea rivoluzionaria della ragion di Stato pseudofilosofica, la quale traendo la sua origine dalla pretesa sovranità del popolo colloca sempre il più gran numero nel posto del dovere e della giustizia; o ripetendo la sua origine da quel Satana della discordia che insinua la disunione, e la suppone come lo stato ordinario delle cose, caratterizza da pertutto gli amici naturali come nemici scambievoli, e pianta gli uni a fronte degli altri come potenze belligeranti, i figli contro al padre, i servi contro al padrone, i discepoli contra il loro precettore. Una siffatta idea equivale all' altra che stabilisce il corpo al di sopra della testa, la famiglia al di sopra del suo

Da questi principj riposti nella natura della cosa, confermati dall'esperienza di diciotto secoli, e fondati, rispetto alla chiesa cristiana, su molti detti del suo capo, la scuola al di sopra del suo maestro, il reggimento al di sopra del colonnello. Ella però nasconde un'assurdità facile a ravvisarsi, stantecchè una parte regge senza dell'altra, le semplici parole presuppongono già un accordo, ovvero un'unione di entrambi, e ne' servi, ne' discepoli, negli uffiziali che si separano dal loro padrone, dal loro precettore, e dal loro colonnello, non si veggono che individui ribellati o disubbidienti, e non una famiglia, una scuola, un reggimento. Non già che io paragoni del tutto i vescovi nei loro rapporti rispetto al pontefice, ai figliuoli od ai semplici servitori (bisogna che le similitudini non si spingano troppo oltre), ma ho voluto dimostrar solamente che senza le varie parti integranti, non può affatto esistere il tutto. Qual miserevole saggezza è mai quella che separa ciò che la natura ha intrecciato con un amore ardente, ciò che non può esistere che unitamente, che divelle i rami dal tronco, le colonne dal loro fondamento, i membri dal capo, e ci rappresenta queste parti disgiunte come un albero, un edificio, o come un corpo! Così senza pontefice non può esistere alcun concilio generale: la quistione se il concilio sia al di sopra del papa, o viceversa, vale infine quanto l'altra colla quale si domanda se il papa sia al di sopra del papa, se il suo volere resti sem-

fondatore (1), e sull' esempio de' primi apostoli, si spiega in un modo del tutto naturale che al pontefice, o vescovo di Roma, come successore di S. Pietro nella cattedra pastorale, compete il diritto esclusivo 1. di *convocare* i concilj *generali*, sempre ch' egli lo creda espediente, mentre non possono aver luogo senza l' espresso volere di lui; 2. di *presiedervi* in persona o per mezzo de' legati, non già in virtù di ricevuto incarico, facendo da semplice presidente e *primus inter pares*, ma in forza della propria preminenza, come apostolo degli apostoli raccogliendo i suoi intorno alla sua persona; 3. *di proporre*

pre il medesimo, e basti egli solo a convalidarlo, oppure abbisogni dell' assenso de' suoi discepoli perchè si renda legittimo.

(1) S. Matt. XVI, 18: *Tu sei Pietro e su questa pietra io fabbricherò la mia chiesa* (quindi l' edificio non può esser separato dai fondamenti). *Corrobora i tuoi fratelli*. S. Luc. XXII, 31. 32 (quindi egli non può esser da loro corroborato e diretto). S. Matt. XXVIII, 20. *E* vedete, *io sarò con voi sino alla fine del mondo*; (dove S. Pietro stava unito cogli apostoli): La promessa intanto fatta loro in comune, non distrugge quelle fatte a S. Pietro solamente. *Petro dictum est sine aliis, & non aliis sine Petro; ut intelligatur sic ei esse attributa potestas hujusmodi, ut alii sine ipso non possint: ipse sine aliis possit &c.* Pelagius *de planctu Eccles. L. I. c. 55.*

gli oggetti delle deliberazioni, i quali in regola sono deferiti agli altri; quantunque pel meglio della cosa, anche dei vescovi possono fare de' progetti; 4. *di congedare di bel nuovo i concilj*, subito che non sono più necessarj o che son terminati gli affari; 5. *di conciliare validità alle prese risoluzioni colla sua semplice approvazione*, di adottarle, di rigettarle o modificarle, cosicchè senza il suo volere non si possa formare niuna legge universale ecclesiastica obbligatoria; il che offre il contrassegno caratteristico della indipendenza di tali determinazioni e del loro dominio spirituale. Infine conviene avvertire in 6 luogo che lo stile adoperato in queste emergenze, comunque sia benevolo e fraterno per parte del capo supremo, insieme colle forme e colle cerimonie usitate in tali assemblee, conferma sempre più quei rapporti naturali, e dimostra la supremazia del pontefice e la situazione subordinata dei vescovi e degli arcivescovi.

Che i concilj generali vengano convocati dal solo pontefice, e da lui ricever possano la loro esistenza, (1) lo dimostra l'intera storia della chiesa cristiana, nè potea, per la natura della cosa, succedere diversamente. Non posson convocarsi

(1) *Firmissimus & valentissimus Conciliorum Auctor & princeps*. Bossuet.

dai vescovi, poichè niuno di loro ha facoltà di comandare agli altri, e che tutti insiememente si fosser colà ritrovati nell' istesso tempo è una supposizione affatto assurda. Gl' imperatori pagani di Roma che perseguitarono i cristiani, non sono stati già quelli che hanno raccolti i concilj (1). Dal quarto secolo in poi, dopo che gl' imperatori di Roma si convertirono al cristianesimo, eglino hanno bensì convocati de' concilj generali, ma ciò non è avvenuto che a richiesta de' pontefici e per la natura delle circostanze, e non in forza di un diritto aderente alla loro corona; stante che da loro venivano preparati all' uopo tutti i mezzi ausiliarj, somministrate le spese di viaggio, quasi tutti i vescovi erano loro sudditi, estendendosi allora la chiesa cristiana appena un poco al di là dell' impero romano (2). Ma come fu quest' ultimo ridotto in molti altri stati temporali, verun sovrano temporale

(1) Prima della conversione di Costantino si convocarono più di quaranta concilj particolari abbastanza numerosi, e non si ebbe bisogno dell' imperatore nè per convocarli, nè per dar validità alle loro conclusioni.

(2) Frayssinous *vrais princips p.* 30—31. Bergier *Dict. de Theol. Art. Concile*. Vedi anche Amm. Marcell. XXI, *sub finem*; e Stolberg Stor. della religion cristiana XI, 215.

ebbe più il diritto ed il potere di convocare de' concilj generali, atteso ch' egli non potea comandare ai vescovi di altri paesi. I concilj adunque furono assembrati dai pontefici, come capi della chiesa cristiana, tutte le volte che lo crederono espediente, e l' essere ciò succeduto senza veruna resistenza, dimostra la ricognizione del loro carattere pontificio. Certamente anche quì per la dipendenza della chiesa sotto il rapporto temporale, è necessaria ed utile una intelligenza amichevole co' principi rispettivi, almeno co' più potenti fra di loro; e ciò, perchè i medesimi non impediscano coteste assemblee, ed al contrario le favoriscano. Niente sta totalmente isolato su questa terra, il diritto di uno tocca quasi sempre il diritto dell' altro, ond' è che un amore scambievole e de' trattati ragionevoli rendonsi indispensabili fra gli uomini. La designazione di un luogo comodo e sicuro per la riunione di tanti vescovi, de' loro coadjutori e de' loro servi, l' ordine pubblico, la pace e la tranquillità di una sì gran moltitudine di gente, l' esecuzione stessa delle adottate conclusioni, tutto esige il consenso ed il favore per parte dei rispettivi principi, senza che pertanto resti meno estesa la libertà della chiesa. In conseguenza il pontefice convoca i concilj generali, egli ne destina il tempo ed il

luogo (1), tosto che ha certezza di non esservi nessun ostacolo che vi si opponga (2); egli può trasferirli altrove ne' casi di bisogno, e per giuste cagioni (3), massime che sotto questa ipotesi egli avrebbe per se il consenso de' vescovi. Ma che

(1) *Dei omnipotentis Patris & Filii & Spiritus Sancti ac beatorum ejus apostolorum Petri et Pauli* auctoritate *qua nos quoque in terris fungimur, de venerabilium item fratrum nostrorum S. Ecclesiæ Romanæ Cardinalium* consilio & assensu — *sacrum œcumenicum & generale Concilium, in civitate Tridentina, loco comodo & libero, ad Kal. prox. Nov. Anni* 1542 *&c.* Indicimus, annuntiamus, convocamus, statuimus *atque* decernimus. Bulla indict. S. Concil. Trident. sub. Paulo III.

(2) *Exquisitis principum sententiis, quorum nobis videbatur utilis in primis & opportuna ad hanc rem esse consilia* — dalle quali cose viene anche osservato, che rispetto al luogo dell' assemblea, sieno state *eorum sententiæ incertæ variæque.*

(3) A scanso de' pericoli della guerra, e di una malatita contagiosa allora esistente a Trento, Paolo III pubblicò il dì 8 Marzo 1547 diretta ai suoi legati una *bulla facultatis transferendi Concilii in commodiorem & opportuniorem seu tutiorem civitatem*: per questo si traslocò in Bologna, lo sospese indi a poco e infine stabilì di nuovo Trento come sito destinato a tal uopo, ripristinata che si ebbe la pace tra l' Austria e la Francia.

egli vi debba essere invitato dagli altri, ciò sembra di non renderlo sì libero come avviene in origine ai principi temporali (1). La natura stessa della cosa, e non una legge scritta o fatta dall' uomo, esige, che le determinazioni prese nei concilj, si mandino ad effetto da coloro, che a similitudine degli apostoli raccolti intorno a S. Pietro, sono i fratelli ed i primi collaboratori del pontefice, cioè gli arcivescovi ed i vescovi di tutta la cristianità, e generalmente da quelli che stanno in *immediata* corrispondenza con lui, vale a dire, i pastori, cui trovansi affidati i sottopastori ed il popolo de' credenti (2). Le adunanze sarebbero poi

(1) Vegg. Tom. III. Cap. XXXVII.

(2) Nelle prime bolle di convocazione ed in quelle posteriori di riassunzione del Concilio Tridentino si legge: „ *Omnes*, o„ *mnibus ex locis tam venerabiles fratres* „ *nostros patriarchas*, *archiepiscopos*, *epi*„ *scopos & dilectos filios Abbates*, *quam* „ *alios quoscumque*, *quibus* jure & privile„ gio *in Conciliis generalibus residendi &* „ *sententias in eis dicendi*, *permissa pote*„ *stas est*, *requirentes*, *hortantes*, *admo*„ *nentes*, *ac nihilo minus eis in* vi jurisju„ randi *quod nobis & huic sanctæ sedi præ*„ *stiterunt*, *ac* sanctæ virtuti obedientiæ; „ *aliisque sub pœnis jure aut consuetudine* „ *in celebrationibus Conciliorum adversus* „ *non accedentes ferri aut proponi solitis*, „ mandantes arcteque præcipientes *ut ipsi*-

troppo numerose, nè potrebbe sperarsi ordine di sorta alcuna, se le classi subordinate intervenissero pure insieme co' vescovi. La libertà del dibattimento richiede anzi che i membri tutti abbiano le medesime facoltà, che non esista fra loro verun rapporto di dipendenza diretta, tal che si abbia un accordo di gradi da ispirare fiducia, e da non far sentire molti voti che sono l'eco di un solo. D' altronde che tutti i vescovi chiamati al consesso compariscano di fatti nel concilio, non è ciò possibile, nè necessario alla sua universalità, ed alla sua validità. Ove la convocazione sia stata intimata ad ognuno, quì come in tutte le assemblee, gli assenti riguardansi come consensienti. Non piace ad essi di adempire ai loro doveri, o sono impediti a far ciò da qualche circostanza? ebbene, allora non è in loro facoltà di far cessare il diritto degli altri, e l'approvazione di tutti è quì tanto men necessaria, quanto che, siccome abbiamo di sopra osservato, le determi-

„ *met, nisi forte justo detineantur impe-*
„ *dimento, de quo tamen fidem facere com-*
„ *pellantur, aut certe per suos legitimos*
„ *procuratores & nuntios, sacro huic Con-*
„ *cilio omnino adesse & interesse debeant:*„
In tal modo non può parlar al certo un semplice presidente, il quale, per incarico ricevuto, convoca un' assemblea ch'è al di sopra della propria autorità,

nazioni della chiesa non dipendono dal numero de' voti, nè dalla loro maggioranza, ma da quella opinione soltanto in cui vanno d'accordo il capo ed i membri. Per lo credito di un concilio, per segno visibile della sua universalità, si richiede meno una moltitudine di Vescovi che un numero sufficiente di tali individui di ogni nazione e di ogni provincia (1). In queste assemblee il pontefice presiede o in persona o per mezzo de' suoi legati, il che dimostra pure la sua preeminenza (2). Come parte integrante, e come principe degli Apostoli, egli è colà assolutamente

(1) Nel concilio di Costantinopoli nell'anno 381 vi eran presenti 180 vescovi, in quello di Roma nel 1139 più di 1000; e nella stessa città non ve ne furono che 95 nel concilio del 1512. Cionullameno questi concilj sono stati tenuti per generali, ed è questa una pruova che il loro credito dipende affatto dal pontefice; stantecchè se eglino avesser goduto di una autorità indipendente, il numero non sarebbe passato per indifferente. Questo non è stabilito nè da legge espressa, nè da consuetudine.

(2) Nel primo concilio di Nicea nell'anno 325, papa Silvestro invió come legati *Hosio* vescovo di Cordova e due preti. Il primo presiedè in concilio, non ostante che si trovassero presenti due vescovi della sede apostolica. Vedi *Stolberg*, Stor. della Religion cristiana.

necessario, e non può esser sostituito da niun altro presidente eletto dalla assemblea, o stabilito da leggi (1); senza di lui non esiste verun concilio; egli conserva le medesime qualità di capo supremo dentro e fuori del medesimo, e fra lui, ed i vescovi esiston sempre gli stessi rapporti. Se debba proporsi da lui il soggetto delle deliberazioni, ed i vescovi vi si assoggettano, o questi lo prevengono, ed egli approvi i loro progetti ed i loro decreti, ciò è del tutto indifferente, stan-

(1) Il capo di una magistratura repubblicana è presidente della medesima, altrimenti non vi sarebbe ordine, nè si potrebbe mai prendere veruna determinazione; ma vi è gran differenza fra lui ed il capo di una assemblea di consiglieri: 1. il presidente d'un assemblea repubblicana deve convocarla in certi casi, ed in alcune circostanze ella può essere autorizzata a riunirsi da altri; mentre quando trattasi di un'assemblea di consiglieri, ciò dipende dall'arbitrio del suo capo; 2. il sostituto di quello, ne' casi di malattia o di assensa, è destinato dalla legge, e niun presidente si farebbe lecito di farsi rappresentare da un commissario di sua scelta, mentre ciò è ben lontano dal non potersi fare da un principe che riunisce i suoi subordinati; 3. il primo vien obbligato dalla maggioranza de' voti, laddove che l'ultimo può adottare, rigettare, modificare ecc. le determinazioni che differiscono troppo dal semplice consiglio.

te che in entrambi i casi si richiede sempre l'armonia tra 'l capo ed i membri, e senza la sua volontà precedente o seguente non può esser presa niuna valida determinazione. Sarebbe cosa molto interressante, ma troppo prolissa l'esporre ampiamente le forme e le cerimonie usitate in questi concilj, e lo stile che va adoperato, confermando essi, in modo assai convincente, il vero rapporto che avvi tra 'l capo ed i membri; ma noi ci atteniamo ad una giusta misura. - I vescovi che compariscono, si annunziano sulle prime al pontefice ed ai suoi legati in segno di ubbidienza; essi non si trasferiscono ad uno ad uno all'assemblea come nei consigli di una comune, ma il capo ed i membri si avviano tutti nella principale chiesa del luogo; ivi si celebra la messa dello Spirito Santo, e vien fatta una predica analoga alla circostanza. Non vi si parla di gloria nazionale, e non di diritti e d'interessi del principe, ma di religione, di fede, e di morale; non s'invoca la pluralità de' voti, non la dea della ragione e della libertà, non lo spirito del tempo, ma sì bene lo Spirito Santo per esser di lume alle loro deliberazioni (1). Secondo tutte le descrizioni e le

(1) Il discorso col nome di ammonizione e di esortazione col quale il cardinale *del Monte*, primo legato pontificio, ed in seguito papa, fece l'apertura del concilio

pitture che ci sono state date di tai concilj, il papa siede su di un trono eminente, simbolo della superiorità; i cardinali ed i vescovi gli stanno d' appresso, ciascuno a seconda del suo rango. Egli parla il primo, in persona o per mezzo de' suoi legati, non già come i principi temporali, della sua corona, de' suoi dominj, de' suoi diritti e de' suoi interessi, perchè egli non comanda a cose proprie; ma riferisce lo stato ed i bisogni della religione, e della chiesa. Ciò non avviene però nel modo che un impiegato parla ai suoi superiori, da cui riceve ordini, ma col linguaggio del vicegerente di Cristo e del principe degli apostoli, del capo della chiesa, circondato e sostenuto dai suoi primi fratelli e collaboratori. Quì lo stile adoperato dal capo non è altiero nè imperioso, ma neppure bassamente adulatore: esso è pieno del sentimento e della dignità del supremo magistero, e di quella perfezione di possanza, o libertà soggetta soltanto a Dio, sen-

di Trento, è un capo d' opera di erudizione e di grave e religiosa eloquenza; e ciò ch' egli dice dello Spirito Santo, il quale ritorna nel cuore dell' uomo sol quando questi accusa se stesso, e confessa i suoi peccati, è espresso con tanta semplicità ed elevatezza, che non si può certamente leggerlo senza provare forti commozioni.

za della quale il potere non può esser convenevolmente amministrato.

Il papa chiama i vescovi e gli arcivescovi *Venerabili fratelli*, ed essi lo appellano *Santo Padre*, e *Signore* (1). In tutte le conclusioni, ed in tutti i decreti si parla di lui e delle sue prime autorità col più grande rispetto. I concilj lo pregano a voler confermare i loro decreti (2); sol per mezzo della sua adesiva autorità, questi diventano i canoni della chiesa, ella solo trasfonde in loro una forza obbligatoria per tutti i vescovi, per tutti i preti, e per tutti i credenti. Egli è un principio basato sulla natura della cosa, comprovato dall' esperienza di diciotto secoli, e riconosciuto da tutta la chiesa, che le conclusioni adottate dai concilj universali senza l' approvazione pontifi-

(1) *Sanctissimus in Christo Pater, ac dominus noster Papa.*

(2) *Cum autem ipsa sancta Synodus pro sua erga sedem apostolicam reverentia*, antiquorum etiam Conciliorum vestigiis inhærens, *decretorum suorum omnium confirmationem a nobis* petierit &c. *Bulla P. P. IV. super confirmationem. Oecumenic. Concil. Trident. die* 26 *Jun.* 1564. Il concilio di Calcedonia, il quale fu tenuto nell' anno 451, e nel quale intervennero più di 600 vescovi, pregò il papa con espressioni di filiale venerazione a confermare la determinazione presasi di conferirsi all' arcivescovo di

cia son nulle ed invalide (1), e non attenuano l'autorità del suo capo (2). Comunque attorniato si vegga di consiglieri, cioè di cardinali, o di un' assemblea più grande formata dai vescovi di tutta la cristianità, il suo diritto rimane sempre lo stesso. Egli ha facoltà di sanzionare, e di rigettare in tutto o in parte queste determinazioni, di modificarle, d' inter-

Costantinopoli il primo rango dopo quello del vescovo romano, e ad innalzarlo al di sopra dei patriarchi di Antiochia e di Alessandria. Questo però non essendo avvenuto allora, ebbe luogo molto tempo dopo colla conferma che Innocenzo III. appose alle conclusioni del quarto Concilio Lateranense nel 1215.

(1) *Sinodi generales absque Romano pontifice, nullæ sunt & irritæ*. Gallia orthod. No. 84. Tutta la chiesa in tutti i tempi ha riconosciuto per valido il primo concilio di Nicea, di Costantinopoli, di Efeso, di Calcedonia, ed altri, che sono stati esaminati e confermati dal pontefice romano; quelli al contrario di Antiochia, di Milano, di Rimini, quello di Costantinopoli sotto Copronimo, sono stati tenuti per illegittimi e come non obbligatorj, perchè il pontefice gli ha disapprovati e rigettati.

(2) *Postremo sancta Synodus omnia & singula quæ in hoc Sacro Concilio statuta sunt, declarat ita decreta fuisse, ut in his, salva semper sedis apostolicæ auctoritate & sit et esse intelligatur*. Acta Concil. Trid. Sessio. die 26 Febr. 1562.

pretarle autenticamente (1), ed anche di dispensare dalle medesime, secondo i bisogni del tempo e delle circostanze, per buone ragioni, per la produzione di un utile grande, per la loro edificazione e non per la distruzione delle stesse (2), il che è pur necessario onde esista nella chiesa un' autorità suprema costante, ordinaria, immediata, e adatta a tutti i tempi

(1) Colla Bolla onde sanzionò le conclusioni del concilio tridentino del 26 Gennaro 1564, Pio IV, colla sua autorità apostolica, vietò ad ogni persona sì spirituale che temporale la pubblicazione di ogni comentario e interpretazione parziale di queste conclusioni, ed aggiunse nella medesima. *Si cui vero in eis aliquid obscurius dictum & statutum fuisse, eamque ob caussam interpretatione aut decisione aliqua egere visum fuerit, ascendat ad locum, quem Deus elegit, ad sedem videlicet apostolicam, omnium fidelium magistram, cujus auctoritatem etiam ipsa sancta Synodus tam reverenter agnovit. Nos enim difficultates & controversias, si quæ ex eis decretis ortæ fuerint, nobis declarandas & decidendas, quemadmodum ipsa quoque sancta Synodus decrevit, reservamus.*

(2) Lo stesso concilio di Basilea convocato in un tempo di scismi, dichiara. *Per Concilium statuta in nullo derogant suæ potestati, quia pro tempore, locis caussisque & personis, utilitate vel necessitate suadente, moderari, dispensareque possit, atque uti summi Pontificis epikeja, quæ ab ipso auferri nequit.* Conc. Bas. opos. 5 seq.

e a tutte le circostanze. Fuori di questi casi estremamente rari, deve pur egli seguire le conclusioni dei concilj generali, di cui è custode e protettore, con una esattezza maggiore di quella degli altri, sì perchè le medesime sono state sanzionate dalla sua autorità, sì perchè è cosa convenevole ed equa, che la prima sede apostolica dia agli altri l'esempio del rispetto dovuto alle leggi (1). Tutte siffatte condizioni di un concilio legittimo, le forme e gli usi nelle convocazioni, nelle aperture, nelle discussioni e ne' congedi, lo stile ivi usitato, la nullità di tutte quelle determinazioni che non vengono sanzionate dal capo supremo; il suo diritto di rigettare o di modificare, d'interpretare e di dispensare, la sua stessa autorità dentro e fuori del concilio ec, sono del tutto ragionevoli e conformi alla natura della cosa, quante volte si parta dall'idea vera e coincidente con tutta la storia, cioè, che i concilj altra cosa non sono, fuorchè riunione di vescovi in qualità di Consiglieri assembrati intorno al loro capo. Essi sarebbero inadatti, contradditorj, e si abberrerebbe da quella invariabilità di forma e di stile, che si rimprovera alla chiesa cristiana, (seb-

(1) *Nota del Revisore:* Per l'osservanza delle leggi conciliari di fatti, e per l'esatta interpetrazione delle medesime fu istituita la Congregazione del Concilio.

bene ciò le ridonda a grande onore) se in origine fossero esistiti altri rapporti, se i vescovi riuniti fossero stati mai al di sopra del papa, e se si avesse riguardato quest' ultimo come un loro funzionario, o al più come il loro presidente (1): ipotesi, che ricalcitra colla natura della cosa e colla nota fondazione della chiesa, che è sorta da errori democratico-politici, e che non può dimostrarsi nè coll' e-

(1) Noi abbiamo già osservato in altre occasioni che lo stile di Cancelleria contiene in se una sorgente di verità oltremodo feconda (vedi i volumi precedenti). Dal medesimo si può giudicar con esattezza se vi sia stato cangiamento ne' rapporti effettivi. Perciocchè tutte le usurpazioni intestine, non solamente hanno il carattere di essere avvenute in un certo tempo, ed accompagnate da molta resistenza, ma non sono state mai complete. Vi rimane sempre qualche traccia dello stato primitivo, giacchè le usurpazioni risguardano d' ordinario la cosa, e non i vocaboli, ovvero cercano di scemare la resistenza col ritenere le formole antiche. Così lo stile di cancelleria degl' imperatori romani restò sempre repubblicano, tuttochè la repubblica fosse stata annientata, e convertita in un dispotismo militare senza limiti. Così lo stile dei re e imperatori alemanni è stato monarchico sino ai tempi moderni, quantunque il regno siasi sciolto in una specie di federazione di principi. Lo stile di cancelleria dei re d' Inghilterra è

vangelo e coi detti della stessa chiesa (1), nè per via di un solo esempio preso in tutta la storia ecclesiastica.

Per ciò che concerne *i concilj particolari*, i quali si ripartiscono *in concilj nazionali*, *provinciali e diocesani*, o *sinodi*, egli è da osservarsi che in piccolo succede lo stesso di quel che avvie-

tuttavia strettamente monarchico, non ostante che questo regno ci vien dipinto come una specie di repubblica per la grande influenza del parlamento. Al contrario lo stile di cancelleria di Roma pontificia non solo è rimasto invariabilmente lo stesso fin dai tempi più remoti, ma esso è anche perfettamente adattato ai presenti rapporti. E qui mi sembra pure di ravvisare una pruova visibile di non esservi stata nè usurpazione nè cangiamento, e che in ogni tempo la cosa e lo stile si son trovati sempre di accordo.

(1) Le conclusioni oscure ed ambigue del concilio di Costanza, il quale fu convocato in un tempo di scisma, non possono servir di pruova. La legittimità di questo concilio è molto dubbiosa, e sul senso di quelle conclusioni si sono avute sempre delle controversie. L'esperienza si è anche trovata in contraddizione colle medesime; e d'altronde é un principio strano quello di stabilir per regola ciò che è avvenuto in tempi di discordie e di dissenzioni; appunto come se si volesse desumere il diritto pubblico e privato, da ciò che suole accadere in tempi di guerre, e d'inimicizie senza regola.

ne in grande de' concilj generali. Essi sono gli stati particolari di una sola provincia, sono l' immagine degli Stati del regno. Sono prodotti da cause e fini simili a quelli dei concilj generali; hanno per iscopo di combattere o distruggere gli errori, di ristabilir la disciplina ecclesiastica rilassata, di prendere delle precauzioni comuni, di andare incontro con forze riunite, e con eguale circospezione, ai pericoli imminenti ed agli ostacoli locali, di rassicurare o ristabilire la pace della chiesa nei rispettivi distretti. Anche qui i membri non sono al di sopra del capo, e vengono da questo assembrati in un grande consiglio; i vescovi non possono comandare agli arcivescovi o ai patriarchi, i parrochi non ai vescovi, da cui sono essi nominati o inviati, la loro convocazione in uno stesso luogo non conferisce loro più diritti di quelli che possedeano, mentre ivi non debbono fare altro che dar la loro opinione, e cooperare a delle determinazioni comuni, per mezzo dei loro consigli e dei loro voti. Quì, come nelle assemblee ecclesiastiche generali, è necessaria l' armonia tra il capo ed i membri. *I Concilj nazionali* sono le Assemblee de' Vescovi di un gran regno e vengono convocati da rispettivi Primati, Metropolitani, o Patriarchi, non esclusa l' annuenza de' loro Sovrani, e vengono presieduti da menzionati Prima-

ti ecc. Le loro conclusioni insieme coll' approvazione de' sovrani (quale non può aver luogo se non in materie disciplinari) debbono in regola sottoporsi alla sanzione del capo supremo, perchè nulla contengono di contrario alla fede, ed alle universali leggi della chiesa. Coll'assenso del Pontefice e dei Vescovi cattolici degli altri paesi, esse conciliano la medesima autorità, che se fossero state adottate da un concilio generale. La convocazione dei *concilj provinciali e diocesani* è riposta nella facoltà dei rispettivi vescovi o arcivescovi, sebbene anche quì non venga esclusa una buona intelligenza amichevole col principe territoriale, ed è anzi da consigliarsi, onde non si frapponga niuno ostacolo alle convocazioni di queste assemblee. Nei concilj provinciali intervengono per diritto e per consuetudine tutti i vescovi che dipendono da patriarchi o arcivescovi; e nei concilj diocesani, che si addomandano pure sinodi, tutti i parrochi ed altri ecclesiastici dipendenti dal vescovo della rispettiva diocesi. Sono presieduti dal loro autore e dal loro naturale preposto, il quale in regola propone le materie da discutersi, dirige le deliberazioni, ed avvalora infine le conclusioni colla sua sola conferma, e le fa divenir leggi locali obbligatorie, per quanto il permettano le sue facoltà.

Intanto questi concilj (1) provinciali o diocesani, comunque utili esser possano alla consolidazione della concordia e del buon ordine, a similitudine delle assemblee ecclesiastiche generali, o ecumeniche, non sono che dei mezzi straordinarj. Essi vengono assembrati soltanto in circostanze difficili o pericolose, contro cui son necessarj degli sforzi riuniti, cagionano molta perdita di tempo, molte spese, e molti incomodi, distolgono i pastori e sottopastori dalle loro funzioni consuete. Senza amor vicendevole, senza una fedele armonia tra 'l capo ed i membri, essi possono far del male (2); non costituiscono la regola, ma sì bene un' eccezione della medesima, non lo stato di sanità, ma un rimedio contro i vizj esistenti; e sarebbe a desiderarsi che i medesimi non si rendessero mai necessarj, che nel reggimento universale della chiesa, come nelle sue diverse parti, tutto procedesse con ordine, con quiete, e con regolarità. Del resto sorgono sempre de' nuovi osta-

(1) Sui concilj si consulti la nuova opera del Conte de *Maistre*, intitolata *du Pape*, *Lyon* 1819 *T. I. Chap.* 2. *Des Conciles - Chap.* 3. *Définition & autorité des Conciles - Chap.* 4. *Analogies tirées du pouvoir temporel*.

(2) S. *Gregorio* di Nazianzo disse: „ di „ non aver veduto mai senza pericoli la „ convocazione di un concilio. „

coli, e vi è da combatter contro il male tanto, quanto è necessario, perchè lo zelo de' buoni non si raffreddi, non si arrugginisca l' anima, e si mantenga costantemente vivo lo spirito.

CAPO LXXX.

RAPPORTI NATURALI TRA LA CHIESA E GLI STATI TEMPORALI.

I. Nei principati spirituali la chiesa è anch' essa uno stato, cioè a dire, indipendente, e in tal caso cade ogni quistione.

II. Principio universale sui rapporti della chiesa cogli altri Stati temporali. Ciascuna parte ha i suoi proprii diritti naturali o acquisiti. Essi non si debbono cedere a vicenda, ma giovarsi ed ajutarsi scambievolmente.

III. Applicazione di questo principio semplice ad una chiesa solamente ricevuta o tollerata. Motivi, gradi diversi, e limiti naturali della tolleranza.

IV. Applicazione dello stesso principio ad una chiesa dominante, vale a dire, ad una chiesa riconosciuta dal principe e dalla maggior parte del popolo.

Si appella la dominante sol perchè è la più potente, la più numerosa, e la più favorita. Lo stesso principe come membro e credente della medesima, l'è sottoposto negli affari spirituali, in quel modo che ella dipende da lui nel rapporto temporale.

Conseguenze de' loro doveri scambievoli, ricavate:

1. Dalla ragione, ovvero dalla natura della cosa.

2. Dalla esperienza universale.

3. Dalle costanti dottrine in armonia coi medesimi.

V. Esame e confutazione delle obbiezioni ordinarie.

VI Collisioni possibili tra la chiesa e gli Stati temporali. Mezzi naturali e amichevoli per farle cessare o per allontanarle.

Dalla fin qui discussa natura di un' autorità spirituale e di una società religiosa o di una vera chiesa, dei vicendevoli diritti e doveri esistenti nel suo interno, della sua riunione possibile col possesso di un potere fondiale, e dell' ordinaria propagazione in molti altri paesi, ne segue infine il *vero e naturale rapporto tra la chiesa e gli stati temporali*, che abbiamo già tocco di sfuggita in altre occasioni (1). Da ciò nasce pure la risposta alla quistione tanto clamorosa, che le teste e le passioni degli uomini hanno messo in campo sì di sovente, *se lo stato*, cioè, *sia al di sopra della chiesa*, *o la chiesa al di sopra dello stato*, se il potere spirituale sia sottoposto al potere temporale, o questo a quello ec. Per poco che vi si rifletta con imparzialità, si vedrà, che questa è una di quelle domande prodotte a bella posta per accendere la discordia, cui non si può rispondere in generale nè affermativamente nè in modo negativo, e che può sostenersi or la prima parte ed or la seconda, a tenore

(1) Veggasi capo LXXI, dei doveri del capo supremo, ed ivi, dei doveri dei credenti. Si consulti anche il capo LXXII.

delle circostanze. Prima d' ogni altro è cosa malfatta, e che conduce a confusione d' idee, quella di voler mettere sotto ogni riguardo la chiesa a confronto collo stato, come s' ella talvolta non contenesse entrambe le cose contemporaneamente, o come se tutte e due non potessero sussistere l' una d' appresso all' altra coi loro diritti, e giovarsi scambievolmente. In tre diverse posizioni noi possiamo vedere la chiesa: posizioni alle quali sono inerenti de' diritti e delle obbligazioni differenti. O è dessa provveduta, insieme col suo capo, di un territorio indipendente, o essa è accolta e tollerata colla sua dottrina, colle sue leggi, e colle sue istituzioni in un altro territorio temporale, il cui signore fondiale ed una gran parte de' suoi sudditi non professano quella fede; o infine essa domina in ugual modo in un paese straniero, il cui principe, insieme colla totalità o colla più gran parte de' suoi abitanti, professano la religiosa dottrina di lei, e si riguardano perciò come discepoli e come credenti della chiesa.

Nel primo caso, che ha luogo in tutti i grandi o piccoli principati spirituali, *la chiesa stessa è uno Stato*, cioè ella esiste per se e mediante se stessa; ella non abbisogna di un sostegno estraneo nè per la sua conservazione nè per esser protetta; ella è *chiesa e stato ad un tempo*; e in tale posizione è fuor di luogo la do-

manda, che verge intorno al sapersi, se lo stato sia al di sopra della chiesa, o la chiesa al di sopra dello stato, poichè ell' è la medesima cosa. Quì non può esserci alcun dubbio sulla preminenza dell' una o dell' altro. Il potere temporale è subordinato allo spirituale, poichè quello è stato aggiunto dopo, è un mezzo e non lo scopo, e resta quindi necessariamente e legittimamente in servizio della chiesa. In conseguenza quì la costituzione della chiesa è al di sopra della costituzione temporale, il capo della chiesa co' suoi primi coadjutori dirige da se il governo delle cose temporali, la dottrina religiosa ha forza di legge suprema, siccome lo abbiamo sviluppato nel capo 73. Quì amendue i poteri trovansi riuniti, non è possibile che succedano delle collisioni, o accadendone, esse vengon decise dalla sola chiesa. Sarebbe poi assurdo il volere argomentare dei regni temporali da ciò che avviene negli stati spirituali, o da quello che ebbe luogo nelle antiche teocrazie, di elevare i nostri principi a quello che non sono, vale a dire, a sommi sacerdoti, ed applicare la stessa regola di diritto a dei rapporti fattizj del tutto differenti.

Il principio, secondo il quale deve giudicarsi dei rapporti della chiesa cogli altri Stati temporali, è semplice e soddisfacente per entrambe le parti, sia che

la chiesa venga semplicemente accolta e tollerata da quelli, sia che il signore fondiale e la maggior porzione degli abitanti professino la dottrina di questa chiesa, nel qual caso ella suole chiamarsi una chiesa *dominante*. Noi vogliamo sviluppare questi rapporti naturali con alquanta maturità, trattandosi di una materia di cui spesso si discorre, e perchè i nuovi dottori di politica (1) che tanto si sforzano da una parte di attenuare i diritti de' principi, concedon poi loro tutto il possibile dispotismo contro la chiesa per l' odio che nutrono contro di essa. D' altronde le sette e le tribù dei sofisti più perniciose, ed ogn' altro declamatore, che si dà l' aria di maestro del mondo, dovrebbero essere, a quanto si pensa, intangibili, e riguardarsi dagli altri come i rappresentanti della ragione. Un principe, come verso tutti gli altri uomini e tutte le altre corporazioni, suoi sudditi, non vanta in sostanza sulle società ecclesiastiche *che i suoi propri diritti naturali ed acquisiti* (2). Egli è autorizzato a sostenere ed a difendere questi suoi propri diritti; egli può pretendere dalla chiesa, ch' ella gli lasci il suo, e aspettarsi ch' ella adempia verso di lui i doveri di benevolenza, che

(1) Quelli cui dette l' esempio. *G. G. Rosseau: Contrac. social. L IV. Chap.* 8.

(2) Cap. 22, 26, 29. dei limiti prescritti al potere di un signore fondiale.

lo giovi, e lo ajuti, e di essere seco lui trattabile ne' casi di collisione, per quanto il permetta il dovere; ciò è pur sufficiente per quello che i principi posson desiderare di giusto e di ragionevole, senza che per via di espressioni vuote e imperiose di una *potestas rectoria*, *inspectoria*, *executoria*, si apran le porte ad un *jus reformandi*, ad ogni abuso, e ad ogni offesa. D' altra parte la chiesa, a similitudine di tutte le altre società o corporazioni, ha pure essa i suoi proprj diritti, i quali le competono parte per la natura della cosa, e parte per trattati effettivi, e non può esserne privata, finchè non ceda le altrui ragioni. Non è fuor di luogo ch' ella si aspetti perciò che presta al signore territoriale o ai suoi sudditi, anche protezione e l' esercizio dei doveri comuni di benevolenza. Le collisioni possibili vengono nel miglior modo allontanate mercè di transazioni ragionevoli. Secondo questo principio semplice, il quale in generale ha valore tra tutti gli uomini senza eccezione, tutte le questioni possibili intorno ai rapporti tra la chiesa e gli stati temporali, vengon facilmente risolute, tosto che si parte dallo spirito della giustizia, che ci sottomettiamo all' evidenza, ed esaminiamo con puro amor del vero, ciò che a ciascuno compete per natura o in forza di contratti.

In conseguenza, per ciò che riguarda

una chiesa, o anche una setta che viene ad essere accolta in un paese che non le appartiene, con tutta la sua dottrina e colla sua influenza spirituale, e che trova dei partigiani tra gli abitanti, i quali si aggregano alla comunità, senza che intanto il signore fondiale professi la stessa fede; egli è da osservarsi, che il potere temporale è al di sopra dello spirituale, e ciò non significa che il primo ha il diritto di comandare al secondo arbitrariamente, di ledere i di lui propri diritti (siccome non suole nemmen praticarsi coi sudditi ordinarj); ma che il potere *più alto*, *più potente* è quello che ha la *preminenza*, e che possiede più mezzi per esercitare liberamente i suoi doveri. Quindi in tutte le collisioni esso tiene dal canto suo la vittoria, sia a ragione, sia a torto. Quello è più antico, e questo non è venuto che posteriormente; quello resta indipendente come prima, e questo, se non è del tutto al servizio dell' altro, n' è almeno dipendente in molte cose per la natura o per la forma de' contratti. Sarebbe irragionevole il sostenere o il pretendere che un principe in ricambio del solo ricevimento o della sola tolleranza di una nuova società ecclesiastica, dovesse sottrarsi ai suoi primitivi doveri ed a quelli de' suoi sudditi. Egli è autorizzato a ricevere nel suo paese questa società straniera, ed a prescriverle delle

condizioni, secondo le massime della sua prudenza, e adatte alla natura della costituzione. Se la dottrina è falsa e perniciosa, egli farà bene di non permetterne il pubblico insegnamento, di risparmiare al suo popolo un' esca di perpetue discordie, e di prevenire forse il germe della sua futura rovina; ma se la medesima è vera e benefica, egli è responsabile soltanto a Dio ed alla sua coscienza, del rifiuto dell' accoglimento. Questa *tolleranza ha i suoi gradi differenti*, i quali possono essere consigliati dalla natura e dalla prudenza, e non deve confondersi con quella eguaglianza di libertà, la quale ridonda sempre a svantaggio della chiesa preesistente, atteso che due libertà opposte e contradditorie non possono sussistere nello stesso tempo e col medesimo grado, e una deve di necessità cedere all' altra. Quindi è che col mezzo della tanto decantata tolleranza de' nostri dì, si mira principalmente all' annichilamento della religione cristiana, ed in particolare della cattolica, la quale è stata ella sola l' oggetto delle persecuzioni, mentre tutte le sette sono state protette e favorite (1). Tollerare, secondo il significato della parola, vuol dire, permettere l' esistenza di ciò che vorrebbesi vedere tutt' altro, e che attualmente non può affatto, o senza ma-

(1) Vegg. Cap. LXXV, e la nota.

li maggiori, abolirsi ovvero cangiarsi. Quindi la tolleranza di una dottrina è relativa alla situazione effettiva delle cose, e alla maggiore o minore nocevolezza della dottrina stessa. Un' idolatria pubblica, una credenza falsa che porta la dissensione fra gli uomini, e che abbatte ogni giustizia, una superstizione vituperevole e perniciosa, non sogliono mai tollerarsi negli Stati cristiani, o almeno non dovrebbero esser tollerate, e fuggirsi come la peste, onde i sani non vengano ammorbati, e le azioni non si corrompano colla falsa credenza. Gli Ebrei si posson tollerare senza pericolo, sì perchè sparsi in varj punti della terra ed avviliti, non sono in grado di far paura nè alla chiesa nè allo stato, sì perchè con questo loro stato d' invilimento essi offrono una pruova irrefragabile della verità delle profezie contenute ne' libri sacri, mentre si prendono da pertutto delle misure, onde non si accrescano da loro i disturbi che han sofferto la religion cristiana e la pubblica quiete.

Del resto il tollerare una religione ed una chiesa falsa nel territorio ov' elleno esistevano, e che si è di fresco conquistato, è ben differente dal ricever le medesime in un paese ove mai non sono esistite. Nel primo esse costituiscono uno de' privati diritti degli abitanti, che non possono esser tolti ai medesimi col cangiar

di dominio e che anzi vengon soventi volte assicurati loro per mezzo di convenzioni formali (1); e nel secondo si potrebbe dire che abbia luogo un' introduzione di false sette o tenute per tali, e non è al certo lo stesso il seminar la zizzania (fondare il male), ed il tollerare quella che già esisteva, poichè quest' ultima cresciuta una volta col frumento, non è facile l' estirparla senza correr pericolo. Altro è, lo ripeto, il sopportar pazientemente quelli che son caduti nell' errore e che vi persistono, ed altro il permettere a coloro che sono nella vera fede una libera apostasia senza pregiudizio delle cerimonie e degli onori esterni; poichè quello presuppone amore ed una prudente indulgenza, e questo indolenza verso il bene ed il male, verso la verità e l' errore. Quindi dalla tolleranza di settarj stranieri e d' increduli, non ne segue ch' essi esercitar possano *pubblicamente* la loro dottrina per sedurre gli altri abitanti del paese, propagarla con prediche verbali e cogli scritti, e disseminare la discordia su tutto quel territorio che gli ha benevolmente ricevuti. Molto meno han diritto a pretendere di esser dichiarati idonei a cuoprir cariche e dignità principesche per accrescer così il loro potere e la loro influenza sull' intera

(1) Vegg. T. IV. Cap. XLII., e XLIII.

massa del popolo, e pareggiarsi ai veri credenti o agli altri abitanti del paese; stante che il principe che può dispensare a chi meglio gli piace gl'impieghi che da lui dipendono, egli è autorizzato a prescrivere in ricambio quelle condizioni che più si affanno ai suoi interessi (1); e l'innalzare tali uomini che sono di una fede diversa, potrebbe piantare il sospetto e la diffidenza nell'animo degli antichi e numerosi abitanti del paese, e nuocere in tal guisa all'adempimento effettivo delle loro funzioni. Oltre a ciò la contrarietà dei principj condurrebbe anche spesso alla lesione effettiva dei loro doveri, e negli affari in cui trattasi di religione e di chiesa, sarebbero a temersi le più pericolose collisioni (2). Nel caso poi che i membri di una setta straniera e di una chiesa tollerata ottengano l'eligibilità a tutte le cariche e dignità che si dispensano dal principe; allora è questo un favore che merita dal canto loro un procedimento convenevole e discreto verso la chiesa dominante, e che dipende dal numero di tali credenti, dalla innocenza della loro dottrina, e dai titoli di acquisto delle rispettive provincie: favore per

(1) T. III. Cap. XXXI.

(2) Vedi sopra capo LXXV, e le analoghe osservazioni nello scritto: *la chiesa cattolica alemanna* del Sig. *Zirkel*: 1817 8. pag. 134—136.

altro che dev' esser consigliato dall' equità e dalla prudenza (1). Ciò è principalmente relativo alla natura delle cariche da

(1) Questi principj menano, a quanto sembra, alla conseguenza, che l' emancipazione dei cattolici in Inghilterra potrebbe aver luogo senza tema di alcun danno. Perciocchè essi hanno il primo e più antico diritto; tutta l' Inghilterra era cattolica prima che il potere supremo passasse nelle mani dei protestanti; questi non hanno già accolta la religione cattolica, ma sono stati da lei ricevuti. D' altra parte il numero dei cattolici è molto grande non solo in Irlanda, ma eziandio nella stessa Inghilterra e nella Scozia, cosicchè è contrario alla vera politica il privarsi dei loro servigi e della loro libera adesione al governo. L' innocenza della dottrina dei cattolici rispetto alle autorità temporali, ed ai doveri sociali è riconosciuta, e ne ha esibita una pruova rimarchevole in Inghilterra la rivoluzione del secolo diciassettesimo, cagionata non dai cattolici ma dai puritani protestanti. Tra gli stessi *Radicali* odierni, non si è trovato, per quanto sappiasi, un solo cattolico. E poichè infine la casa degli Stuart si è ormai spenta, e la presente dinastia ha goduto il possesso imperturbato di cento anni, e porta la corona degli Stati uniti con pieno diritto ereditario; ei pare che sia pure svanito l' ultimo ostacolo politico opposto alla emancipazione dei cattolici, tanto più che dalla fine del secolo diciassettesimo, essi sono stati posposte e persegui-

affidarsi. Non è mai prudenza, a cagion d'esempio, il dar loro le cattedre delle accademie e delle università destinate ai membri della chiesa dominante, massime che essi nelle loro scuole non ricevon persone che non appartengano alla loro credenza; e la religione essendo a contatto con tutte le scienze, e influendo su di tutto, non vi è luogo in cui i principj antireligiosi ed opposti sieno sì nocivi quanto nelle scuole. Anzi uno de' mezzi più opportuni e più efficaci per soppiantare la religione dominante, è appunto una specie di tolleranza e d' indifferenza apparente. Comunque però si spinga oltre la tolleranza de' falsi credenti o di sette straniere, non si troverà mai, eccetto nei nostri tempi, lontani sempre da ogni sano criterio, alcun esempio del loro impiego in cattedre ed in istituti, co' quali dev' esser conservata e propagata la religione e la fede degli antenati.

Intanto quì si tratta meno di analizzare estesamente i vantaggi o svantaggi derivanti da una tolleranza assoluta, che dei rapporti naturali sussistenti tra una chiesa straniera tollerata, ed il principe temporale. E su di ciò noi sosteniamo che il Signore territoriale in sostanza *possiede anche i suoi diritti naturali ed*

tati meno per la loro credenza, che per lo presunto attaccamento all' erede espulso dal trono.

acquisiti verso una chiesa riconosciuta tacitamente, o per via di contratti, come verso tutti gli altri individui e le altre corporazioni, sia che una tal chiesa sia stata ricevuta nel suo paese, sia che l'abbia trovata in un nuovo territorio. Questa che forma il fondamento di tutta la nostra ragion di Stato, offre l'unico vero compenso da contentare entrambe le parti. Quante volte adunque una siffatta chiesa è riunita in comunità, ha i suoi dottori ed i suoi preposti, possiede de' templi, mantiene delle assemblee pubbliche, celebra feste, prescrive discipline, istruisce i suoi credenti, ed erige a quest' effetto delle scuole, possiede ed amministra dei beni proprj, e non lede soprattutto i diritti di alcuno: allora il principe non ha facoltà di dar precetti ai credenti di una tal chiesa o società spirituale, cioè di spiegare o cangiare i loro dogmi, di dare ai medesimi ad arbitrio una costituzione interna, di prescriver loro de' riti, di stabilire o vietare la solennizzazione delle feste, di nominare i loro dottori ed i loro prepositi, di regolare le loro scuole e d' introdurvi de' libri di corso contenenti altre dottrine, di appropriarsi i loro beni, di amministrarli di per se, o disporre del loro impiego ec., perchè tutto ciò non forma la sua causa, ma sì bene la causa di quella società di cui è parola. Difatti un procedimento opposto a

quello che noi raccomandiamo, non suole mai eseguirsi in pratica; o almeno non viene stabilito come regola. Se la chiesa tollerata rispetta i diritti alieni, conviene far rispettare anche i suoi. Tale fu la libertà di cui ebbe a godere la chiesa cristiana anche sotto il dominio degl' imperatori pagani, tosto che cessarono le persecuzioni di lei, le quali non aveano tanto per oggetto, come si è già osservato, il di lei governo per parte dello stato, quanto il di lei esterminio. Tale pure la libertà di cui gode al presente sotto ai Maomettani, i quali spesso dimostransi verso di lei in questo più tolleranti di molti di quei che si danno il nome di cristiani. Tutte le sette nate dal protestantismo, come a cagion d' esempio, i custodi del signore, i Quacqueri, i Ribattezzanti, non che le società anticristiane vengono tollerate in egual modo, in mezzo agli orribili assalti de' nostri dì contro ogni religione ed ogni chiesa, sono poco o nulla molestate, se non anzi favorite. I protestanti partecipano del pari di questa libertà sotto a signori fondiali cattolici, ovunque la loro religione è stata accolta o riconosciuta per mezzo di transazioni e di promesse (1); l' equità

(1) Per esempio, nella *Sassonia*, nella *Baviera*, nell' *Austria* e nella *Francia*, nell' antica *Svizzera* anche sotto ai principi spi-

vorrebbe che non fossero trattati diversamente i cattolici che trovansi nel territorio di principi protestanti, massime quando, nel prender possesso dei loro dominj, esisteva in essi la chiesa cattolica, o che hanno acquistato il diritto di comandare sulla medesima colla condizione di conservare la loro società. Essi sogliono riconoscerla benissimo in teoria e prometter ciò sinceramente ne' trattati e nelle proclamazioni, ma per difetto di cognizione de' veri rapporti, si adempion le promesse di rado o molto incompletamente; e tutte le dolorose animosità, e le collisioni sì sgradevoli ad ambe le parti fini-

rituali, come sotto al vescovo di Basilea Munsterthal, nell' Erguel, e nella Bienna, nell' Abazia di s. Gallo, nel Toggenburg e nel Rheinthal; inoltre nello stato di Soluro e Bucheggberg, e adesso dal 1803 nel Friburghese a Murte. Non si sa nulla dei pregiudizj recati a queste professioni di fede, nè d' ingerenza per parte dello stato. I cattolici pertanto, in fatto di religione e di costituzion di chiesa non sono al certo più indifferenti dei protestanti, e ciò appunto perchè la loro chiesa è una società segregata dallo stato. Per questa ragione tutte le parti separatesi da lei sono dalla medesima tenute come società, le quali tosto che si sono dagli altri riconosciute, debbonsi tollerare di fatto co' loro diritti, e coi loro privilegi.

rebbero sicuramente, se i signori fondiali protestanti abbandonassero l'idea di esser la chiesa cattolica, a similitudine della protestante, uno stabilimento dello stato; la riguardassero senza pregiudizio, e senza sospetto, come una società religiosa di per se sussistente, e volessero seguire rispetto a lei la stessa regola che da loro si osserva verso le altre religioni. L'invilimento in che rattrovasi una setta inferiore, forma almeno la guarenzia della sua quiete e della sua libertà: la chiesa cristiana dovrebbe ella perseguitarsi e tribolarsi dagli altri, perchè è più antica, più ragguardevole e più numerosa (1)?

(1) E' cosa veramente rimarchevole che mentre i protestanti sotto ai cattolici non sono giammai molestati, i cattolici poi sotto i protestanti non trovano quasi in niun luogo la loro quiete: del che non vogliamo ora addurre gli analoghi esempj. Stante l'indifferenza dei protestanti per la propria religione, e la loro stima sempre crescente per la chiesa cattolica, non è possibile di ascriver ciò alla manìa di perseguitare, o ad una intolleranza fatta con disegno. Per poco però che se ne vada rintracciando la causa, si vedrà che ella non è da rinvenirsi nel clero cattolico, il quale non pretende nulla d'ingiusto, ma sì bene nel non potersi i governi protestanti adattare all'idea che una chiesa sì ragguardevole formi uno stabilimento, il quale se non è da loro del tutto indipendente, n'è

D'altra parte è cosa che si capisce da sè che una siffatta chiesa o società religiosa tollerata, non abbia facoltà di ledere il principe ed i suoi sudditi ne' loro diritti.

almeno segregato: Per questa sola ragione essi inciampano ad ogni momento, tradiscono senza loro saputa le proprie promesse, e si maravigliano poi tanto della resistenza che incontrano, da loro stessi prodotta. Assuefatti a comandare la chiesa del proprio paese, non sanno comprendere come la chiesa *universale* abbia le proprie leggi ed il proprio capo. Or voglion quindi regolare le sue scuole e determinare i libri d'istruzione, ora vietare i giorni di festa e prescriverne degli altri, or vogliono dare de' regolamenti intorno al culto, nominare i cattedratici (che talvolta non sono della stessa religione), ora fanno un delitto della corrispondenza col capo supremo della società religiosa ecc. Dal che derivano le più fatali controversie, le quali inaspriscono gli animi, nuocciono ad ambe le parti, e mentre la chiesa eleva le sue querele contro la oppressione che soffre, i principi le rimproverano disubbidienza, o usurpazione dei così detti diritti del signore territoriale. Un esempio rimarchevole di quanto asseriamo, ce l'offrono in questo momento (1819) i Paesi Bassi, non ostante che i cattolici formassero i sette decimi dell'intera popolazione. Vedi la *Reclamation du prince Maurice de Broglie, évêque de Gand á LL. MM. les Empereurs d'Autriche et de Russie et á S. M. le Roi de Prusse*, *Paris* 1819. 8.

Quindi, se ella invece di principj e di opinioni almeno innocenti, predica dottrine ribelli, immorali e perniciose, s' ella volesse, per esempio, sostenere che ogni potere provenga dal popolo, e che in conseguenza i principi son tutti usurpatori; che neppure per la difesa della giustizia si debbano portare armi, e far le guerre; che tutti i contratti possono esser violati in un sol modo: che non vi debba essere proprietà ma soltanto comunione di beni; che le successioni e i testamenti sono insensati ed irragionevoli; che ciascuno debba rimanersi nubile, o che il matrimonio sia una istituzione dispotica, e la sola poligamia o comunione delle donne convien che s' introduca; se infine chiami il bene male, ed il male bene, trasmuti i vizj in virtù, e le virtù in vizj, (il che non ha luogo nella chiesa cristiana, ma può bene introdursi nei dogmi de' suoi avversarj e di altre sette particolari); se ella colle sue adunanze

Se si accordasse alla chiesa cattolica la stessa libertà che vien conceduta alle altre professioni di fede straniere, si resterebbe allora sorpresi di vedere come il tutto andrebbe a dovere, con quale rapidità verrebbero eseguiti i concordati, come ognuno vivrebbe tranquillamente e con benevolenza presso al suo vicino, e quale sostegno questa chiesa offrirebbe ai principi ed alle repubbliche.

turbi la quiete degli altri abitanti, e dissemini l'odio e la discordia fra i medesimi, se ella prescelga come suoi dottori e preposti uomini sediziosi e nemici dell'ordine pubblico, introduca degli usi e de' costumi increscevili e scandalosi, come le feste Saturnali e Baccanali, se ella in genere voglia esimersi dai doveri naturali o transatti ec. allora egli è chiaro che il Signore fondiale è autorizzato a vietare ad una tale chiesa o setta, simili azioni ed intraprese, a toglierle ogni mezzo di nuocere, a punire gli autori di lei, e a non tollerare affatto questa setta sul suo territorio (1), ov' ella non mostri di correggersi. Un tal procedimento gli è lecito, non perchè egli possegga un diritto positivo sulla fede e sulla disciplina di lei, ma perchè ella l'offende ne' suoi sudditi; non perchè egli domini sulle opinioni e sulla coscienza di lei, ma perchè egli amministra i propri diritti; nel che egli non viene già ad oltrepassare i limiti delle sue attribuzioni, nè il suo operare può caratterizzarsi col nome di persecuzione.

De' rapporti simili, quantunque non

(1) E' di questo parere anche T. II. *Boéhmer jus publ. univ. L. II. Cap.* 5 §. 7 *praeterea haud interdictum est imperanti, eos qui* peregrinis *dediti* sacris *sunt, non recipere, aut si jam recepti sunt, eis emigrationem* ex justa causa *injungere*.

perfettamente gli stessi, sussistono rispetto a quella chiesa la cui fede si professa dal signore fondiale, e dalla maggior parte de' suoi sudditi; nella qual circostanza ella vien denominata la chiesa *dominante*. Con questo vocabolo non deve intendersi che la medesima sia autorizzata a comandare agli altri, o a cose temporali che le sono estranee, ma si vuol indicare ch' è la *più potente*, cioè, la *più universale*, *la più numerosa*, e la *più favorita*, essendo protetta dalla possanza del Signore territoriale. Niuno pertanto potrà sostenere con ragione, che quella chiesa, la quale è stata approvata e riconosciuta dal principe e dal popolo colla loro adesione, e che novera costoro fra i suoi membri ed i suoi credenti, debba aver meno pretensioni alla giustizia di una setta tollerata; che mentre quest' ultima non è turbata nella sua fede, nella sua costituzione, nelle sue leggi e nelle sue usanze, l' altra possa esser lesa e molestata; e che la stima che le si dimostra diventi un motivo di persecuzione, non dovendo tributarsi meno onore alla padrona della casa che alla fantesca tollerata, e che forse nutre ostili intenzioni. In un paese, a cagion d' esempio, in cui insieme colla maggior parte del popolo il principe professa la religione cattolica romana, esso principe si riguarda come un membro, un discepolo ragguardevole e

potente, e non come il capo ed il legislatore della chiesa; stante che questa chiesa esiste prima di lui, e si dilata al di là della sua giurisdizione; ella sorpassa in antichità tutte le dinastie presenti de' principi, e tutte le repubbliche, le quali l' hanno trovata ne' loro territorj, e sono state procreate ed allevate nella sua dottrina: oltre a ciò il signore territoriale vien accolto nella chiesa mercè del battesimo, e della professione pubblica della dottrina di lei; con questa accessione spontanea alla medesima, egli ha non solo riconosciuta la costituzione, la dottrina, la disciplina, le leggi, le usanze, e i varj istituti di lei, ma gli ha ben anche approvati, si è ad essi assoggettato volontariamente nelle cose spirituali e religiose, *senza che ciò abbia mica pregiudicato alla sua esistenza ed indipendenza nelle cose temporali*. Come cristiano e come membro della chiesa da lui adottata, egli esige naturalmente gli stessi diritti, e deve adempiere gli stessi doveri, che competono ed appartengono ad ogni credente senza eccezione; quindi non è sua attribuzione di dar massime religiose a questa chiesa, d' interpretar le medesime e di decidere delle controversie, di regolare o rovesciare la di lei costituzione, di turbare o d' impedire il corso ordinario degli affari, ed i rapporti naturali tra 'l capo ed i membri, di fon-

dare, limitare, o abolire a capriccio le diocesi e le parrocchie, d'impiegare o destituire i dottori della chiesa, di raccomandare o interdire le assemblee religiose, d'introdurre de' riti, de' sacramenti, delle feste, delle discipline ec, di prescrivere nelle scuole e nelle università gli oggetti d'istruzione, i libri, i metodi, ec, di appropriarsi le fondazioni, i beni, e le rendite della chiesa, o far disporre ed amministrare i medesimi in suo nome ed a suo arbitrio, e simili: facoltà che non gli competono neppure contro una setta tollerata. D'altronde sarebbe cosa agli occhi del mondo contradditoria, scandalosa e ributtante, l'esser giusto verso l'estraneo, ed ingiusto coll'indigeno, dichiararsi amico e membro di una società, e mostrarsi nel fatto nemico della medesima; tollerare e riconoscere le leggi, e far poi di ogni erba un fascio. Per contrario al principe cristiano sono imposte la giustizia ed una benevolenza attiva verso la Chiesa, come verso tutti gli altri uomini ed ogni altra società, anzi questi doveri sono per lui tanto più obbligatorj, quanto che egli è un membro di quella chiesa, e possiede più mezzi di qualunque altro per proteggerla, soccorrerla e beneficarla. Conseguentemente, per ripetere in poche parole i doveri di ogni credente (1), egli deve lasciare al

(1) Vedi sopra capo LXXI.

capo supremo della società cristiana, ai superiori ed ai pastori subordinati di lei, i loro diritti naturalmente acquisiti, siccome essi son nel dovere di rispettare i suoi; egli deve considerar costoro, per la natura della cosa, non come nemici, nè come rivali, ma sì bene come amici eletti, come conduttori utili e guide spirituali degli uomini, i quali abbisognano di lui, in quel modo ch' egli abbisogna di loro, e che al pari di esso van debitori di tutto ciò che posseggono alla grazia di Dio. Un principe che professa la religione cristiana convien che rispetti il capo supremo, la costituzione e le leggi della chiesa, che onori i di lei dottori, non li turbi nell' esercizio delle loro legittime facoltà, non li molesti nella loro libertà, nei loro beni, nelle loro possidenze, ed in altri mezzi ausiliarj, che tenga per sacri i trattati conchiusi, e le promesse date. L' osservanza di tai doveri è di una importanza tanto più grande, quanto che il suo esempio influendo anche quì infinitamente sul popolo, debbe il principe persuadersi, che non rispettandosi da lui l' autorità legittima, si combatterà e rigetterà ben presto anche la sua e quella di qualunque altro, con principj simili e con pretesti più apparenti, e che i soli mezzi fisici non bastano al tranquillo godimento del suo po-

tere (1). Questo dovere di giustizia deve esser adempito verso tutti gli altri uomini e tutte le altre corporazioni. E però

(1) Un esempio palpabile ce l'offre la *guerra de' contadini* nata immediatamente dopo la riforma, non volendosi riconoscere verun autorità temporale, abolita che fu l'autorità spirituale (Vedi *Sartorio* Stor. della guerra de' contadini); i *Puritani* d' Inghilterra, i quali applicando le loro idee democratico — ecclesiastiche ai rapporti temporali condussero Carlo I. sul palco ferale; gli *Ugonotti* di Francia, i quali essendo nelle cose politiche perturbatori e sediziosi, furono combattuti più per questo che per motivi di religione; lo spirito *indipendente* delle prime leggi di Connettico, „ che tutti i re sono nemici di Dio „ e dell' umanità: ogni cittadino deve giu„ rare di non riconoscere alcun principe e „ di non sostentare nessun parroco o pre„ te (Giov. Muller Stor. univ. II. 202.). Nel tempo della rivoluzione di Francia i *Calvinisti* di quel paese furono i più ardenti rivoluzionarj, non ostante che poco tempo prima Luigi XVI avea lor conceduto ogni diritto politico e cittadinesco. Leggasi l'opera di Proyart. *Louis* XVI. *et ses vertus &c.* T. III. p. 1, 25, 56 e 280. Questi stessi sentimenti nutrono oggidì i *Dissenters* ed i *Metodisti* d' Inghilterra ecc. passando sotto silenzio molti altri esempj. Siffatti risultamenti, quantunque non abbian formato lo scopo dei riformatori, emergono ciò nulladimeno dalla natura de' loro principj.

cosa che fregia i re ed i principi cristiani, è lodevole, utile alla loro condotta, e ridonda loro a grande onore di non arrestarsi a ciò solo, ma quai discepoli potenti; esser benanche i *protettori*, i *difensori*, i *curatori* ed i *benefattori* della chiesa, e contraccambiare i servigi che ella rende a lui ed ai suoi sudditi con altri servigi, come per esempio, assistendo e porgendo ajuto al capo ed ai di lui collaboratori nella giusta tenzone contro l'errore e le dottrine perniciose, proteggendo ed amministrando la costituzione, le leggi, e le istituzioni di lei, agevolando e favorendo l'esercizio delle di lei legittime facoltà, ed il godimento de' necessarj mezzi di ausilio, facendo di tutto, perchè vadan via gli ostacoli che si frappongono, incaricandosi sinceramente dell' onore, del credito di lei presso il mondo ed i proprj sudditi; attesochè senza questi due requisiti ella non può adempiere il suo ministero nè con ilarità nè con successo. Esser trattabile ne' casi di collisione, indulgente e magnanimo nelle materie di poca importanza rispetto agli errori che nascono dall' umana fragilità, i quali però non divengono una regola nell' avvenire, è anche convenevole ai grandi principi, poichè oltre al non avere a temer nulla da una tale condotta, essi commettono anche delle sviste verso gli altri uomini. D' altronde le loro azioni

non verranno ad esser pesate con tutto il rigore della regola, si tollererà con benevolenza ciò ch' è imperfetto in essi, in grazia del molto bene da loro operato. La chiesa poi è pur essa nell' obbligo di onorare e rispettare i diritti del principe il quale è uno de' suoi credenti; ella deve non solo adempiere verso di lui i doveri di suddito nelle cose temporali, ma ben anche quelli di un amico riconoscente (1). Quindi ella è nell' obbligo, come verso ogni altro uomo di lasciargli e dargli il suo, di non turbarlo nè lederlo nelle sue ragioni naturali ed acquisite, di mantenere i trattati e le promesse, di adempiere volenterosa i debiti doveri, a dir breve, di *dare a Cesare quel ch' è di Cesare*; di dimostrargli ogni amore, e di *fargli ogni buon' opera*, possedendo infiniti mezzi per giovargli, e consolidando in tal guisa la di lui fede, ed essendo così di modello a tutto il popolo. È dovere che appartiene al di lei magistero proprio, celeste, ed oltremodo sublime l' additare ai re la divina legge di giustizia e di amore, e di praticarla ella stessa, d' incuterla nell' animo dei sudditi; di rivolgere al principe il cuore del popolo, al popolo il cuore del principe; di esser fra entrambi la mediatrice costante, non favorendo i conflitti e collisioni

(1) Vedi T. IV. Cap. XL.

come sogliono fare alcune potenze cui piace di eccitar maggiormente le passioni, ma per mezzo della carità e di una tranquilla riconciliazione. Ella dirige il potere dei governanti, e ne rattempra l' uso, nel tempo stesso che consacra, nobilita, e consolida l' ubbidienza dei subordinati. Ella insegna a questi ultimi quella verità eterna, e nullameno tanto ignorata, di considerare come benefico ogni potere supremo derivante da Dio, e di sottomettervisi per dovere e con amore; ella rassicura la fede anche dove non potrebbesi ispirarla colla violenza, o dove potrebbe correr pericolo di esser subornata per via di mezzi indiretti; ella cerca d' impedire nel loro nascere i misfatti contro lo Stato, e prepara gli animi ad ogni utile virtù; è l' amica migliore della patria, mentre insegna a *temere Iddio*, a *rispettare il re*, e *ad amare i fratelli*. Tutte le volte che la stessa chiesa, come stabilimento d' istruzione, e come corporazione dotata di beni, può assistere nelle cose importanti con sinceri e fedeli consigli e con zelo vivissimo il principe, il protettore ed il suo benefattore; promuovere l' onore, il credito, gl' interessi, ed i fini leciti di lui, soccorrerlo ne' casi di straordinario bisogno colle sue intercessioni, ed ove ne possegga le forze, con beni terrestri e con mezzi ausi-

liarj (1); ella deve far ciò per dovere di benevolenza, per esser di modello al gregge, e tutta la storia non può negarle il vanto di essersi prestata abbastanza in simili rincontri. Dimostrarsi pur trattabile nelle collisioni inevitabili per amor della pace, non contendere coi potenti onde non cada poi nelle loro mani, sagrificare e permettere le cose terrene di poca importanza, ove resti salvo ciò che è divino, tollerare perfino il torto che privatamente riceve, qualora non se ne faccia una regola, o non provenga da cattiva volontà, conviene alla chiesa cristiana, parte per la consolidazione della sua dottrina, parte per prudenza, perchè quando trattasi di potere temporale è la più debole, e si trarrebbe addosso mali maggiori con una resistenza intempestiva ed impossibile; mentre colla pazienza e coll' indulgenze verso gli umani mancamenti, si disarmano infine i più accaniti nemici; e la verità e la giustizia trionfano tosto o tardi colla cessazione dei motivi o col cangiar delle persone (2). Ma non può ella adottare come regola la violazione della regola: malgrado ogni carità, ed ogni trattabilità, ella non deve servir mai nè ciò ch' è male nè ciò ch' è ingiusto,

(1) Dona et militias, dona, solas orationes.

(2) Vedi T. IV. Cap. XXXIX. dei doveri dei sudditi in generale.

può bensì tollerarlo, ma nommai approvarlo, e molto meno praticarlo; il che è l' origine di ogni male, e si rende impossibile la sua guarigione. A lei è prescritto con maggior rigore che a qualunque altro uomo *di dare a Dio ciò ch' è di Dio*, di *temere più Dio che gli uomini*, e nell' applicazione esatta di questa legge, e di questo alto grado di virtù, ella deve esser col suo esempio di lume ai credenti (1). Ella deve custodire puro e fedele il santuario della dottrina affidatale, non permettere che lo strumento venga coperto dai bronchi e dalle spine, non accordare il dominio all' errore ed alla menzogna, dominio che appartiene alla verità. I servi della chiesa posson rinunciare ai vantaggi individuali, alle cariche, alle dignità e ad altri favori, ma non alla costituzione ad agli essenziali diritti della chiesa, perchè eglino sono gli amministratori ed i preposti temporanei e non i padroni dei medesimi. Non perchè è ad essi lecito il sagrificare del loro, possono far lo stesso di ciò che appartiene a Dio e a tutti i credenti; nè è in loro facoltà di cedere *per proprio volere* i beni che son destinati alla religione ed alle scienze, ai poveri ed agl' infermi; non di mettere a repentaglio la salute delle anime, la virtù ed il ben es-

(1) Vedi Tom. IV. Cap. XL.

sere degli uomini, le quali cose dipendono dalla fede che si presta ai veri principj religiosi, e dagli stabilimenti fondati sulla terra per la sua propagazione. Questo non ridonda mai in pregiudizio della chiesa, e le concilia anzi la stima universale, qualora ella continui a compiere i suoi doveri, ed in conseguenza a fare pur bene a' suoi nemici. Quindi i doveri di una chiesa dominante verso lo Stato sono in sostanza *gli stessi di quelli che competono a tutti gli uomini ed a tutte le corporazioni*; se non che essendo essa più visibile, ed anche quì la città sulla montagna, e la luce del mondo, conviene che sia a questo di esempio colla sua dottrina. La chiesa non è stata creata e tenuta a soldo dai principi, e questi nol sono tampoco dalla chiesa; quella non è un impiegato dello Stato, e questi non sono funzionarj e semplici istrumenti della chiesa; amendue però vivono insieme l' una d' appresso all' altro, secondo le leggi naturali di giustizia, di una benevolenza amichevole, e spesso secondo discreti trattati. Nella ricognizione reciproca, e nel possibile adempimento de' medesimi, consiste l' ideale de' veri rapporti, della pace tra la chiesa e lo Stato, sotto cui tutto è in prosperità (1). Solo in tal guisa essi possono giovarsi ed aju-

(1) Vedi sopra capo LXXI, verso la fine.

tarsi a vicenda; stante che un vero alleato deve godere di un potere proprio, e non è un vero sostegno quello che non mantenendosi da se non può esser sostenuto da altro. Pel meglio di entrambi, e per l' utile del mondo ad esso loro affidato, l' altare ed il trono è d' uopo che sieno amici intrinseci, e tali che l' uno abbia cura dell' altro; il potere temporale, conviene che venga benignamente guidato, temperato, consacrato, e quindi rassicurato dal potere spirituale; che il potere spirituale sia soccorso, onorato, e difeso dal potere temporale, e sotto il duplice schermo della legge e del potere, delle buone dottrine e delle forze benefiche, fiorisce la condizione dei popoli, questi diventan sicuri e tranquilli, godono la vera libertà, e possono esultare di un ben essere costante che diffonde i suoi piaceri perfin sulla sorte de' loro figli.

Questi principj nascenti dalla natura della cosa, dall' origine e dalla propagazion della chiesa, vengono confermati dall' intera esperienza de' secoli, almeno nei tempi di pace in cui si riconosce la vera regola e non la si lede e combatte. Le aberrazioni dalla medesima dimostrano la pratica universale e migliore, essendo state esse riguardate come abusi e come falsi procedimenti, ed essendosi ritornato tosto o tardi sul retto cammino del diritto naturale. Allorchè l' imperatore Co-

stantino, *Clodoveo* duca di Francia, ed altri principi pagani abbracciarono, a loro grand' utile, la religione cristiana, essi non divennero già i preti ed i capi di lei, non perderono nulla dei diritti della loro corona, nè la chiesa ebbe a dolersi di alcuno affievolimento della sua autorità spirituale; ambe le parti ritennero ciò che prima loro apparteneva, e furono amici. L' adozione spontanea delle dottrine e delle leggi della chiesa, e la protezione che si era loro promessa, non dava a quei principi niuna facoltà di turbarle o cangiarle arbitrariamente, e li conduceva per contrario ad osservare con più rigore la giustizia e ad amministrarla agli altri. La protezione poi era attiva, e non consisteva, come oggidì, in parole vuote, e molto meno in occulte inimicizie. *Costantino* fu indipendente e geloso del suo potere come ogni altro sovrano odierno: intanto egli non pretese di esser pontefice, quantunque allora la chiesa cristiana non si estendesse al di là dei confini del suo impero. È vero ch' egli convocò il concilio di Nicea, o ingiunse ai vescovi di comparire in quell' assemblea, somministrando loro le spese di viaggio e di alloggio, ma egli non v' intervenne e non vi fece da presidente, dispose che i legati del papa avessero ivi la preminenza, e non dettò loro le determinazioni, ma le protesse col suo potere. Anzi egli ri-

gettò l' appello che gli fu prodotto dai donatisti, perchè non gli conveniva di pronunciare su i vescovi in materia di fede e disciplina; permise alla chiesa cristiana non solo di acquistare per via di donazioni e di contratti, il che è ben naturale, ma le restituì anche quei beni ch' ella avea posseduto per lo innanzi. Tutto ciò che apparteneva ai martiri, dovette restituirsi ai loro parenti o assegnarsi alla chiesa se di questi non eravane alcuno. Coloro che nella persecuzione ordinata dall' imperatore Licinio suo socio all' impero, avean comperati tai beni, furon costretti alla restituzione de' medesimi, ordinandosi pur lo stesso relativamente alle proprietà ecclesiastiche confiscate; i soli legittimi acquirenti poterono sperare un compenso dalla bontà di lui. Egli richiamò i cristiani proscritti, ridonò la libertà a quelli che per motivi di religione eran caduti in servaggio, e li reintegrò nelle cariche innocentemente lor tolte. Promosse la propagazione della dottrina da esso lui adottata, spinse la costruzione delle nuove chiese, e nominò de' *luogotenenti cristiani* nelle provincie, affinchè il potere, che può moltissimo anche quando esistono le migliori leggi, fosse favorevole e non d' intenzioni ostili verso i cristiani (1). Gl' imperatori *Teo-*

(1) *Stolberg* Stor. della relig. cristiana X, 112.

dosio e Giustiniano vietarono alle autorità giuridiche d'immischiarsi nelle materie ecclesiastiche e disciplinarie del clero (1). La potenza di *Carlo Magno*, fu tale da non averne alcun' altra al di sopra di se sulla terra; egli non credè pertanto cosa per lui degradante e perigliosa alla sua autorità, di assoggettarsi alla legge divina, e di rispettare i diritti della chiesa come quelli di qualunque altro. Egli era anzi zelante difensore delle leggi ecclesiastiche, e delle regole canoniche. Chiamavasi servo fedele e divoto della chiesa, e sostegno della Sede apostolica (2). Intorno all' amministrazione e disposizione dei beni della chiesa, a norma degli statuti canonici, ei ne lasciò il pieno potere ai vescovi (3). Ingiunse ai suoi sudditi, sotto pena della sua indignazione, di ubbidire ai vescovi ed ai preti in materia ecclesiastica, e volle dar pruova di fedeltà e di venerazione, facendo ch' egli il primo e le sue leggi si sottomettessero a quanto avea ingiunto agli altri (4). Ai

(1) *Montag.* Stor. della libertà civile II, 107 *Cod. Theodos. L. XVI. Tit.* 12 *de Episcop. Iud. L*, 3 *Novell.* 83 *C. I.*

(2) Devotus S. Ecclesiæ defensor, atque adjutor in omnibus „ apostolicæ sedis „ Di questo tenore è il principio de' suoi capitolari. *Baluz* 1, §. 189 e 209.

(3) Cap. Anno 814. *Montag.* 1, c. 11. 133.

(4) *Nam nullo pacto agnoscere possumus,*

conti e ad altre podestà fu da lui imposto, anche sotto pena d' incorrere nella sua disgrazia, di sostenere con tutte le loro forze i vescovi nell' esercizio del loro ministero, nei regolamenti ecclesiastici, e nelle punizioni che sarebbero per infliggere. Ludovico *il pio*, e Carlo *il calvo* ratificarono le leggi emanate dal padre e dall' avo; ad essi non cadde in pensiero che il reggimento temporale non potesse sussistere insieme col reggimento ecclesiastico, e che per l' esercizio delle facoltà legittime della chiesa vi fosse d' uopo della sovrana sanzione. In tutta la storia, in tutti i tempi ed in tutti i paesi si trovano centinaja di esempj di grandi e piccoli potentati, i quali si condussero a norma di queste massime e rispettarono i diritti della chiesa, non per astuzia, proteggendoli fin anche e favorendoli tutte le volte che vi fu bisogno, ed il loro potere non è stato perciò men grande, nè men solido. All' incontro esso non fu

qualiter nobis fideliter existere possunt, qui Deo infideles & suis sacerdotibus apparuerint, aut qualiter nobis obedientes nostrisque Ministris ac Legatis obtemperantes erunt, qui illis (Episcopis) in Dei causis & Ecclesiarum utilitatibus non obtemperant. De illis dictum est: qui vos audit me audit, & qui vos spernit me spernit. Capitul. di Thionville, pag. 437 e Lib. VII. Capitul. c. 390.

mai sì brillante e sì tranquillo come quando distinguendosi il sacro dal profano si sono rispettati entrambi convenevolmente, mentre molti altri coll' imprudente persecuzione della religione e della chiesa, coll' espellere gli amici fedeli, e favorire gli amici ipocriti, si son privati del più saldo sostegno, e dell' ajuto di Dio, son caduti nelle mani degli uomini, hanno alienati da se gli animi dei sudditi onesti, e soggiogati da sette inimiche, e abbindolati dal vortice di ogni dottrina, si sono o veduti carichi di catene, o han perduto per sempre il trono e la vita. In generale non si nega neppure adesso il principio che la chiesa tiene i suoi diritti segregati da quelli dello Stato, comunque in particolare sieno stati soventi volte lesi o combattuti. La pratica *ordinaria* di tutti i principi cristiani è una ricognizione o conferma della regola generale, e quel che avviene in contrario dà luogo a delle eccezioni o abberrazioni. La chiesa gode ed esercita tuttavia il diritto d' istruire i suoi membri nelle dottrine della fede e della morale, e di decidere le controversie ad esse relative, e di far delle leggi disciplinarie, di variarle e di dispensar dalle medesime, di regolare il culto esterno, di esaminare, d' impiegare, e d' ispezionare i sottopastori ed i servi della chiesa; di applicare le leggi ecclesiastiche anche contro de' credenti che

meritassero una tale misura; di consigliarsi in comune sopra materie di fede ecclesiastiche, e disciplinarie ec. In regola la chiesa e lo Stato non si nuocciono al giorno d'oggi, anzi si ajutano e si giovano scambievolmente; la pace è anche quì lo stato ordinario delle cose, e le ostilità e la guerra sono lo stato straordinario e raro. Le controversie, le pretensioni derivano solo da oggetti particolari, or da collisioni effettive o apparenti, or da ignoranza e da idee più o meno false che nascono di soppiatto; ma questi abusi, queste violazioni della giustizia non sono che parziali; esse non sono sempre esistite, non sono nè universali nè continue; vengon riguardate come abuso e non come regola; e presto o tardi si ritorna all' adozione dei veri rapporti ed alla giustizia naturale, sia per buona volontà, sia per istanchezza, sia per mezzo di transazioni ragionevoli (1); e si potrebbe crede-

(1) Qual uomo imparziale e di senno avrebbe egli mai riguardato come osservanza della regola vera e naturale il procedimento di molti sovrani di Europa, durante il corso di un certo noto intervallo? Le operazioni rapide e violente della Germania, le simili disposizioni della Toscana e di altri stati a questa limitrofi, i decreti e le violenze rivoluzionarie delle assemblee de' sofisti francesi, le misure adottate in Baviera, sono state esse tali rispet-

re con fondamento che i tempi presenti sieno l' epoca a ciò più adatta dopo una persecuzione fanatica di cinquant' anni contro la religione e la chiesa.

Con questi principj e con questa esperienza va infine mirabilmente d' accordo la miglior dottrina *dominante*, e *l' autorità* dei più famosi dotti di tutti i paesi e di tutte l' età (il che può considerarsi come pruova di una verità preesistente): ed egli è veramente rimarchevole, come questa sana dottrina intorno ai veri rapporti fra la Chiesa e gli Stati abbia potuto signoreggiare per lo spazio di diciotto secoli, a malgrado dell' intimo contatto e dell' intreccio in cui trovansi amendue, della debita gratitudine verso i principi cristiani, dalla quale son derivate tante concessioni; a malgrado dell' alto potere temporale onde godono i sovrani, e della reale dipendenza della chiesa in tante cose esterne; dell' influenza di false

to ai rapporti tra Chiesa e Stato, qual avrebbero dovuto essere? E tutto ciò ha dato tanto più ad occhio, quanto più si è allontanato dalla regola. E chi avrebbe previsto che questi medesimi Stati sarebbero stati i primi a rivenire spontaneamente dai commessi errori, e a regolare di nuovo i rapporti colla chiesa in un modo equo e ragionevole? Sì forte e sì indistruttibile è la forza della verità e della legge divina!

massime circa la ragion di stato, professate perfin da scrittori cattolici (1); a malgrado, infine, del sistema d'isolamento e di concentramento dei nostri giorni, in forza del quale la così detta potenza dello stato deve attirar tutto a se, e niente non dev'esservi fuori di lei; cosicchè i principj opposti non hanno presa mai la superiorità nelle scuole, attesa la loro poca conseguenza nello stato di realtà. Dall'origine della chiesa cristiana fino ai dì nostri si è costantemente insegnato e creduto nell'essenziale, che la chiesa ed i principi temporali sono fra loro segregati, liberi e indipendenti nelle loro rispettive facoltà, ma ch'essi possonsi soccorrere e giovare scambievolmente. Con quanta forza non parlò Hosio vescovo di Cordova nella Spagna all'imperador Costantino, allorchè parve che questi volesse favorire una nuova setta! » Il Signore » ha affidato a te il regno, a noi gli af- » fari; e siccome quegli che guarda di » mal occhio il tuo dominio contraddice « agli ordini divini; così guardati tu pu-

(1) Potrò addurre su di ciò molti esempj convincenti; e gli stessi *Donato*, *Zalingher Jus. nat. ecc.* par che dimostrino avere avuto parte nelle false dottrine del contratto sociale della sovranità del popolo, e simili, più la stravolta applicazione del diritto romano che la riforma. Veggasi T. I. Cap. 7.

» re di non renderti colpevole di un gran » delitto, coll' ingerirti in ciò che si ap» partiene alla chiesa (1) ». Allorchè Costanzo s' immischiò negli affari della chiesa, col dichiararsi in favore della setta degli Ariani, S. *Attanasio* scrisse; » non « potersi nulla immaginar di più mostruo» so nel cristianesimo, quanto il vedere « un re che vuole appianare delle contro» versie ecclesiastiche col suo giudizio; » (2) e tutto il concilio di Milano protestò contro tale ingerenza. Son note le celebri parole dell' imperador *Giustiniano*. » Iddio ha confidato agli uomini la chiesa ed il regno; quella per amministrare le cose spirituali, questo per sopraintendere al governo civile; entrambi scaturendo dalla stessa sorgente, onorano l' umana natura (3). L' abate S. *Massimo* di Constantinopoli dichiarò nel 653 all' impera-

(1) *Tibi Deus imperium commisit, nobis quæ sunt ecclesiæ concredidit, & quemadmodum qui tuum imperium malignis oculis carpit, contradicit ordinationi divinæ; ita & tu cave, ne quæ sunt ecclesiæ ad te trahens magno crimini obnoxius fias.* Athanasius *Opp. T. I. p.* 4; *Stolberg, stor. della relig. XI.* §.10: *Vedi anche* Frayssinous *vrais principes p.* 8.

(2) *Nihil cogitari potest in re christiana monstruosius, quam regem ecclesiasticas controversias velle judicio suo definire.*

(3) *Novella VI, pref.*

tor Costanzo, ed al senato di quella Capitale: » appartenersi ai sacerdoti l' esaminare e stabilire i dogmi che son salutari alla chiesa cattolica « ed aggiunse » che l' imperatore non potea esser messo nel numero de' preti (1). S. *Ambrogio* scrisse all' imperator Valentiniano: « Quando hai tu mai inteso, o clementissimo imperatore, che in materia di fede i laici han giudicato dei vescovi (2)? « Teodorico re degli Ostrogoti stabilì che gli affari ecclesiastici son fuori della giurisdizione dei governanti (3); e nel concilio di Frankfort tenutosi nell' anno 794, la bisogna intorno alla venerazione delle immagini venne totalmente affidata ai vescovi (4). In tutti i secoli dai primi imperatori cristiani fino a dì nostri, si è insegnata sempre la medesima dottrina; e sarebbe quanto impossibile, altrettanto nojoso l' addurre su di ciò le innumerevoli autorità de' più rinomati teologi e giureconsulti. Ci sia intanto permesso di rammentare qualche passo di coloro che si noverano tra i più famigerati, tra quali vi

(1) *Sacerdotum est quærere ac definire de salutaribus ecclesiæ catholicæ dogmatibus*. Combefisii *vita & act. S. Maximi*.

(2) *Quando audivisti, clementissime Imperator, in caussa fidei laicos de Episcopis judicasse?* Ep. XXI.

(3) *Cassiodor. L. II. Cap.* 27.

(4) Ardouin *Conc. T. IV. Col.* 914,

ha pur taluno propenso al potere temporale, e qualche protestante, che ha dovuto suo malgrado esser di conferma alla verità. » Il mondo, dice Fenelon, nel» l'assoggettarsi alla chiesa, non ha con» seguito il diritto di soggiogarla; l'im» peratore, al dire di S. Ambrosio, è » nella chiesa, ma non al di sopra della » medesima. La chiesa sotto gl'impera» tori convertiti al cristianesimo rimase » libera al pari di quanto trovavasi sotto » gl'imperatori pagani che la persegui» tavano (1). Questo celebre prelato chia» ma un principe cristiano devoto col no» me di *vescovo*, ossia invigilatore dell'*e» sterno*, e di protettore delle leggi ecclesiastiche, ma tale però che non deve » mai arrogarsi la cura degli affari del » *vescovo dell'interno*. Egli sta colla » spada in mano davanti la porta del San» tuario, ma non osa entrarvi. Nel tem» po stesso che protegge, ubbidisce; so» stiene le determinazioni della chiesa, » ma non le fa egli stesso. A due ope» razioni egli dee limitarsi: la prima è » di mantenere la chiesa in piena liber» tà contro i suoi nemici esterni, cosic» chè la medesima possa liberamente e » senza alcuna soggezione conchiudere, de» cidere, dirigere, approvare, istruire,

(1) *Discours pour le sacré de l'Electeur de Cologne* 1. *partie*.

» ed abbattere ogni ostacolo che si oppon-
» ga alla scienza di Dio; l' altra di soste-
» nere quelle determinazioni, tosto che
» sono state adottate, senza permetterse-
» ne la interpretazione sotto qualsiasi pre-
» testo. Questa protezione delle leggi del-
» la chiesa è dunque unicamente applica-
» bile contro i nemici della chiesa, cioè
» contro i novatori, contro gli spiriti in-
» docili e seduttori, contro tutti quelli
» che rigettano l' istruzione. A Dio non
» piaccia che il protettore regga da se, e
» ch' egli prevenga mai le determinazio-
» ni della chiesa. Il difensore della liber-
» tà di lei, non deve scemarne il valore;
» la sua protezione non sarebbe più un
» soccorso, ma un giogo travisato, se
» invece di esser guidato dalla chiesa,
» voless' egli scortarla ec. (1) Il famo-
so giurisperito *Domat* (2), insegna chia-
ramente nel diritto civile: » che tutti
» gli stati ne' quali si professa la vera re-
» ligione, sono governati da due poteri,

(1) Ivi. Vedi anche *Zalinger Ius nat. & eccles. publ. p.* 755—756. e Frayssinous *vrais principes de l'église Gallicane p.* 11-12.

(2) Autore delle *Lois civiles dans leur ordre naturel*, di cui la prima edizione comparve nel 1689. Egli era, al dir di *Feller*, l' arbitro della sua provincia pel suo sapere, per la sua giustizia, e pel suo disinteresse. *Dict. Historique* — 4: *Edit. T. III. pag.* 500.

» quali sono lo spirituale ed il tempora-
» le, che Dio ha introdotti pel buon or-
» dine del mondo. E poichè hanno l'u-
» no e l' altro le loro funzioni partico-
» lari, e ripetono il loro potere imme-
» diatanente da Dio, essi sono l' un dal-
» l' altro indipendenti; ma in guisa che
» ciascuno è soggetto al ministero dell' al-
» tro, in ciò che da questo dipende. Quin-
» di i principi temporali debbono esser
» soggetti al potere spirituale in tutto ciò
» che concerne lo spirituale, ed i servi
» della chiesa debbono esser pur essi sot-
» toposti al potere dei principi in ciò che
» si riferisce al temporale (1). *Pleury*,
cui niuno conterà nel novero de' così det-
ti scrittori oltramontani o curialisti, at-
tribuisce alla chiesa i seguenti diritti es-
senziali riposti nella di lei stessa natura: »
» La facoltà di pronunciare su tutte le
» quistioni dottrinali intorno alla fede ed
» alla morale; il diritto di far leggi ca-
» noniche o disciplinarie pel suo interior
» governo, di dispensare dalle medesime
» in casi particolari, e di abolirle novel-
» lamente, ove lo esiga il bene della re-
» ligione, il diritto d' impiegare i pasto-
» ri ed i servi per protrarre l' opera del
» Signore sino alla fine de' secoli, ed e-
» sercitare l' autorità ecclesiastica; il dirit-

(1) *Droit public, Liv. I. tit.* 19. *Lect.* 3. *N.* 1. e 2.

» to di richiamare questi servi, qualora
» lo voglia il bisogno, di correggere ed
» istruire i proprj figli o i credenti, im-
» ponendo loro delle penitenze salutari,
» sia per peccati occulti ch' essi confessa-
» no, sia per peccati pubblici di cui so-
» no convinti; infine il diritto di allon-
» tanare dal suo corpo tutti i membri cor-
» rotti, cioè tutti i peccatori incorreg-
» gibili che potrebbero infettar gli altri. »
Queste sono, com' egli dice, *le facoltà essenziali* della Chiesa, quelle di cui ha pur goduto sotto gl' imperatori pagani, e de' quali non v' è potere che possa privarnela, quantunque talvolta sia possibile che un potere superiore gliene impedisca l' esercizio (1). Io però aggiungo, che se si concedono alla chiesa questi diritti insiti e naturali, le si debbono accordare altresì, come ad ogn' altro uomo, o ad ogn' altra corporazione, i suoi diritti acquisiti per mezzo di transazioni, sia ch' essi consistono nell' acquisto di beni e nelle ragioni che ne dipendono, sia in altri favori di differente natura. *Bossuet*, il più nobile partigiano ed autore della dichiarazione del 1682. del clero francese, molto encomiata, e assai poco capita, dà principio alla medesima (2) colla massima: » che a S.

(1) Inst. au Droit ecclesiast. part. III. chap. 1.

(2) Meritano di esser letti su tal pro-

» Pietro ed ai suoi successori Vicegerenti
» di Cristo, come anche a tutta la chie-
» sa è stato dato da Dio il potere sulle
» cose spirituali ed appartenenti alla salute
» eterna » ; e nel suo bel discorso sul-
l' unità della chiesa, soggiunge « che sot-
» to questo rapporto i re ed i popoli, i
» pastori e le greggi sono tutti soggetti
» al pontefice, come capo della Chiesa. »
Egualmente rimarchevoli sotto tal riflesso
sono le massime che il dotto *J. Berthier*
dette al delfino, in seguito Luigi XVI.
(1) *Barruel* nel suo libro del papa e dei

posito *Barruel du pape & de ses droits religieux. T. II. Ch. IV. p.* 478—531. *Remarques sur le systeme Gallicane &c. Mars* 1803, *Les lettres sur les quatre articles dits du Clergé de France* (del Cardinal Litta) 3. *Edit. Rome*: 1816. 8. Inoltre le *Observations sur la promesse d' enseigner les quatre articles de la declaration du* 1682. *Les Melanges religieux & philosophiques* dell' *Abbé de la Mennais: Paris* 1819 *p.* 189 — 212.; e specialmente la rinomata e chiara opera del conte de Maistre *sur l' Eglise Gallicane dans son rapport avec le Souverain pontife. Paris* 1821. 8.

(1) *Un roi chrétien souverain sans dépendance dans le domaine de son empire temporel, n' aspire qu' au rang de premier sujet dans le royaume spirituel de Jesus Christ. Le pouvoir du roi de France dans l' église est celui du* fils aîné *dans la maison de sa mere, c' est' un pouvoir de bienveillance &*

suoi diritti religiosi, libro di cui avrebbe dovuto passar pel crogiuolo più di una proposizione, dice ciò nulla ostante: » che niuno può arrogarsi i diritti del sa» cerdozio, se non ne ha ricevuto da Dio » la vocazione; che nella chiesa gli stes» si sovrani temporali sono sudditi, e che » se il potere di S. Pietro non autoriz» za la ribellione contro Cesare, anche » il potere di Cesare non deve autoriz» zare la ribellione contro S. Pietro (1).

Questa dottrina costante è riguardata dai nuovi rivoluzionarj o dai così detti canonisti aulici, come un' eccezione alla regola; eglino al pari dei moderni pubblicisti fanno tutto scaturire dal popolo, ed in conseguenza vogliono riferire tutti i diritti privati al loro Stato civile fattizio, o come essi dicono, ai principi, come organi provvisorj del popolo (2). Ma

de protection, & nullement de domination. — Sujets du prince les pontifes lui doivent respect, obéissance & fidelité; enfant & premier sujet de l' église, le prince lui doit un dèvouement filial á ses saintes ordonnances e le respect aux lois constitutives de son gouvernement. Vedi Oeuvres de Proyart. *T. II. p.* 65.

(1) *Du pape & de ses droits rèligieux.* 1805. *T. II. p.* 491.

(2) Tra questi si noverano in *Francia Pithou* (Calvinista) *Traitè des lois & libertés de l' église gallicane*, il di cui libro nel 1639 fu condannato da diecianove per-

il loro numero è assai tenue in confronto di quello dell'opinione opposta; le loro dottrine non sono state mai riconosciute e molto meno dominanti; nè han potuto mai mettersi in pratica con conseguenza, il che dimostra la loro erroneità; la pratica vale anche qui più della falsa teoria, ed è stata in gran parte di accordo coi veri ed antichi principj. Gli stessi scrittori protestanti che tanto concedono in materia ecclesiastica ai principi protestanti per dare a divedere l'esistenza di una certa regolarità nella loro religione, non hanno potuto ricusare del tutto alla chiesa i suoi proprj diritti, come attinenti ad una società particolare, e sono stati costretti anche quì di far, loro malgrado, onore alla verità. Contro l'assoluta *Cesaropapia* di Hobbes e di Houtuyn, la quale distrugge ogni vera religione, *Puffendorf* scrisse formalmente: » che la conversione di un principe alla religione

sone tra vescovi ed arcivescovi, e nel 1658 fu proibito e soppresso per ordine del consiglio di Stato; in *Portogallo*, *Pereira*, *Tentamen theologicum*, blanditore del ministro Pombal; *in Germania Hontheim ed Espen*; inoltre *Schramm Inst. jur. eccles.* 1774; *Zauwein*, professore in Salisburgo *principia juris eccl. publ. & priv. Germanici* 1781; molti canonisti austriaci sotto Giuseppe II, ed altri di un nome non molto celebre.

cristiana non importa che questa cangi la sua natura primitiva; ma consistere la differenza nel non riconoscersi più in lei la semplice qualità di collegio privato, nell' elevarsi ad una sicurezza maggiore, nel non temere più la persecuzione degl' increduli, e nel rallegrarsi della protezione del potere supremo (1). » *T. Hennings Boehmer* ammette con quell' acume che gli è naturale gli stessi esatti principj. Nelle materie religiose ed ecclesiastiche doversi lasciare ai credenti la più gran parte della loro libertà, sotto questo rapporto non avere assoggettato i cittadini la loro volontà al beneplacito del signore fondiale, nè di averlo potuto, quand' anche fosse stata questa la loro intenzione; avere essi ritenuta la libertà del culto per potersi riunire e dare delle provvidenze, comportandosi ivi tranquillamente e con silenzio, senza ledere i diritti del principe, nè quelli de' suoi sudditi, non costituire simili società uno stato nello stato, sussistere come collegi particolari e doversi applicare ad esse il di-

(1) *Ex eo quod summus imperans Christi sacramento accedit, ecclesiam ideo* priorem indolem non exuere, *nisi quod quae hactenus privati conditionem collegii gessit, ad majorem jam securitatem provehatur, & infidelium persecutiones metuere desinat, summorumque imperantium defensione gaudeat;* de habitu relig. ad vit. civ. §. 41.

ritto di ogn' altra consorteria; essere in conseguenza autorizzate ad impiegare dei dottori, e a determinare quanto occorre intorno al modo, alle persone ed al tempo, al luogo del servizio di Dio (1). Non cangiarsi la natura di questa società anche quando il principe del paese vi accede, non accrescersi per questa accessione le di lui facoltà, ed esser egli un membro della chiesa e non il suo capo supremo (2). Ma l' autore di queste massime, mosso dal timore che tai diritti dovessero concedersi anche alla chiesa cattolica romana, come a qualunque altra religione, o piuttosto dominato dal sentimento che senza un' ingerenza diretta del potere temporale non possa conseguirsi la pace ed il buon ordine, egli non rimane fedele ai suoi principj esatti, e cade sovente in contraddizione con se medesimo. Sotto il pretesto che potrebbe sorgere una nuova gerarchia la quale si mostrasse propen-

(1) *Jus publ. univ. L. II. Cap. 5. §. 1. 12.*

(2) *Ibid. §. 13. 14.* e nella annotazione: *sic post quam imperatores Christiani facti, secura quidem & tranquilla ratio ecclesiarum facta, sed nihil accrevit eo ipso imperantibus nec imperium nostrum in ecclesia ipsa ortum est. Accedit enim imperans ad ecclesiam non qua talis, sed qua Christianus, & sic hoc respectu membrum fit ecclesiæ, & quatenus est membrum hujus collegii, plus juris non habet quam cæteri.*

sa ad abusare costantemente della sua autorità (come se dal signore temporale e dai loro impiegati non avesse a temersi veruno abuso) ; che potrebbesi far ritorno al giogo papale (il quale non è sentito da alcuno), o che dalle sette e dalle quistioni religiose turbar si potrebbe la pubblica quiete e la pace del paese ec. il principe, a quant' egli ne pensa, deve governare la chiesa in tutto e per tutto, ed essere il suo capo diretto. In virtù del suo supremo diritto d'ispezione, gli compete, secondo lo stesso autore, la facoltà di stabilire il modo e la maniera dell' impiego dei dottori, o quella d'impiegarli egli stesso; gli appartiene la facoltà d'introdurre degl' ispettori al di sopra de' medesimi, i quali debbono pur essi essere invigilati da altri soggetti; di determinare la forma degli esami e dell' ordinazione de' preti, di riformare la chiesa ed i suoi dogmi, di regolare il rito ed altre cose esterne per quanto vi possano aver relazione de' motivi politici; di variare, di abolire, di riformare la liturgia, senza che a ciò sia necessario l' intervento dei teologi; di adoperare la disciplina della chiesa, e d' infligere pene ecclesiastiche; inoltre di prescrivere il metodo d' insegnamento, di decidere le controversie teologiche, e di ordinare quale opinione deve pubblicamente seguirsi nel suo paese; infine di ripartire e di-

stribuire a suo piacere le comunità ecclesiastiche, di convocare de' sinodi, di sanzionare i loro decreti, e così via discorrendo (1); sono queste delle facoltà dopo le quali non resta a far niente alla chiesa e che innalzano il signore fondiale al di sopra del papa: facoltà, le quali, siccome abbiamo già osservato, non possono pretendersi dal signore fondiale neppure rispetto alle sette tollerate, facoltà che non sono nè giuste, nè necessarie, nè possibili nella chiesa cattolica; ma che debbono quasi necessariamente concedersi nella religione protestante al potere temporale, perchè questa religione senza tenere un capo comune, rigetta ogni autorità di cui sente non di meno tutto il bisogno. *Moseheim* è altresì del giusto sentimento che i diritti dei principi in riguardo alla chiesa sono *negativi*, quante volte però ella non leda le di lui ragioni; ma questo scrittore mostrandosi indeciso e vacillante, non riman fedele a questo principio, e sembra che tema di maggiormente svilupparlo (2). Il famoso *Wolf* confuta con eccellenti parole quelli che pretendeano di spacciare per assurdo che il diritto intorno alle materie ecclesiastiche sia segregato dal dominio temporale

(1) Jus publ. univ. L. II. Chap. 5. §. 15-29.
(2) Diritto canonico protestante, pag. 26. la nota e pag. 503.

(1). Il giureconsulto *Breuning* trapassato nel 1780 fu ben anche di parere, che la chiesa e lo Stato sieno due legami tra loro separati; e siccome quella non ha facoltà di sanzionare e di statuire intorno alle materie temporali o così dette civili, così questo non ha neppur esso diritto d'immischiarsi nelle materie semplicemente ecclesiastiche (2). Non ostante però questi lampi di verità, è impossibile che gli scrittori protestanti giungano a stabilire un diritto canonico *conseguente* e contestabile, attesochè presso di loro non esiste propriamente una chiesa vera. Ciò che essi chiamano chiesa, non è altro che una istituzione media equivoca, tra gli avanzi di una congregazione spirituale ed un semplice stabilimento dello Stato, i cui diritti, se ne ha mai posseduti, possono poggiar solamente sugli statuti e sui privilegi del signore fondiale, da cui ella ripete in origine la sua esistenza e la sua costituzione. Questi scrittori giudicano del loro stato particolare dall' idea universale di una chiesa vera; ed in perpetua contraddizione con loro stessi, da un lato non possono seguire con fedeltà il principio che la loro religione è una società libera di credenti, senza giustificare la costitu-

(1) Wolfii, *jus. nat. Cap.* 4. *p.* 8. §. 955.
(2) Primæ lineæ juris eccles. univ. §. 9. Vedi Convito di Teodulo; p. 303.

zione della chiesa cattolica, di condannare la loro, e di privarla in conseguenza del solo appoggio che le è rimasto; dall' altro lato non possono rigettarla totalmente senza degradarsi fino ad un completo servaggio, e trasferire gli ultimi avanzi dell' autorità, circa alla dottrina, i dottori, la disciplina, il metodo, ed i libri di scuola, nelle mani del principe temporale e de' suoi impiegati. In molte delle così dette moderne costituzioni, che noi consideriamo qui come autenticate dai sovrani per ricondurre, dopo lungo scompiglio, qualche ordine nell' anarchia dominante di ogni sorta di dottrina, e per far parola ed applicare alcune massime di Stato or vere, ora frammiste colla verità e coll' errore: si è sempre riconosciuto il principio, sia per *indifferentismo*, sia per sentimento del vero, che le società ecclesiastiche differiscono particolarmente dallo Stato, ed hanno i loro particolari diritti; se non che, per l' influenza dei pregiudizj del tempo, e per un residuo di sospetto e d' indifferenza ammettonsi tuttavia delle riserve oscure ed equivoche a favore del potere temporale, le quali sono più atte a promuovere delle controversie che a farle cessare, e sono in sostanza dirette soltanto contro la chiesa cristiana universale (1). I frequenti con-

(1) Vedi a cagion d' esempio, la nuova

cordati che si sono negoziati ed in gran parte conchiusi da' principi protestanti col capo supremo della chiesa cattolica, dimostrano la ricognizione della stessa verità: perocchè quale motivo potrebbe indurre quelli a stipulare trattati o concordati per mantenere la concordia, per rendere sicure delle relazioni incerte, ed evitare le collisioni possibili, se la chiesa non avesse dei diritti proprj, se si potessero prescrivere a piacere ai suoi preposti

costituzione *bavara* §. 9., ed uno de' suoi editti relativamente alla religione ed alle società ecclesiastiche, nel quale, tranne qualche avanzo d'*indifferentismo* e di pregiudizj del tempo, vi sono molte disposizioni eccellenti. Vedi pure la costituzione *Würtenberghese*, la quale, per ciò che concerne questo punto, può anche riguardarsi in molte parti come un ritorno alla giustizia. La *legge fondamentale* dei *Paesi bassi* al contrario, sotto l' apparenza di una indifferenza *perfetta* per tutte le *opinioni* religiose, contiene tante eccezioni ambigue, favorenti l' arbitrio del Governo, che doveva di necessità divenire una causa di malcontento, ed è stata perciò rigettata dai cattolici del Belgio. Intanto, secondo le nuove idee, anche quì la maggiorità aver dovrebbe la prevalenza nei diritti privati, e perfino sui divini regolamenti; e le presenti dissenzioni tra 'l re dei Paesi Bassi ed i Belgj sono state cagionate da quella legge fondamentale.

ed ai suoi membri delle leggi, ordinarsi e cangiarsi dallo Stato la costituzione della chiesa? Infine sembra che negli Stati protestanti del nord dell'Alemagua divenga sempre più domiuante l'idea che la chiesa debba esser sottratta alla immediata influenza dello Stato, e che come società indipendente possa regolare e determinare tutte quelle cose che riferisconsi alla fede, ai suoi dottori, al suo interno reggimento, ed ai suoi usi esterni (1); pensiero in se stesso e per se stesso adequato, ma tale però che non è seguibile nella chiesa protestante in forza del suo principio, e troverebbe degli ostacoli in-

(1) Leggansi fra le altre le 95 rinomate proposizioni di *Clous Harm*, il quale chiama errore la soggezione della chiesa protestante allo Stato, operata con troppa precipitazione al tempo della riforma, e a cui si dovrebbe ora rimediare. Si consultino inoltre gli scritti di *Schuderoff*, quelli dell'istesso Barone *Ancillon* sulla scienza politica. Berlino 1820, pag. 170 — 176: leggasi pure l'opera intitolata l'*Alemagna e la rivoluzione di Górrès*, la quale, quantunque sia di un linguaggio e d'idee oscure, e contenga un certo lievito di errori rivoluzionarj, pur tuttavolta, sia per ispirito di contraddizione, sia per migliori sentimenti che principiano a germogliare, non è priva di buoni pensieri, e vi si difende soprattutto con calore l'indipendenza della chiesa universale.

sormontabili nella natura della cosa, anche se i principi nulla vi opponessero in contrario; principio la cui *realizzazione* presuppone già un'autorità ecclesiastica esistente e che ricondurrebbe necessariamente ad una chiesa universale. Esso dimostra molto l'esistenza di un sentimento intimo della verità nel cuore degli uomini, la presenza di questa verità in tutte le circostanze, in tutti i tempi, ed in tutti i paesi, ed il dominio di lei, nella pratica, come nelle scuole, dalla fondazione della chiesa sino a giorni nostri.

Provata colla ragione, coll'esperienza e coll'autorità l'indipendenza della chiesa, conviene che succintamente esaminiamo le *obbiezioni* che soglionsi fare contro siffatta indipendenza relativamente ai proprj affari della chiesa istessa. Esse sono sì deboli, sì scarse, e sì insussistenti che appena potrebbersi ammettere contro la minima persona privata, e non potrebbero valere neppure contro un potere estraneo, quando le sue intenzioni si tengono a ragione come inimichevoli. Meritano però di esser principalmente menzionate, perchè con queste ragioni speciose i diritti ed i privilegi dei privati corrono pericolo di essere annientati. Prima di tutto si vogliono rendere un oggetto di spavento il preteso *pericolo della gerarchia*, l'unione de' preti fra di loro, e col papa loro capo, come fatta con un

principe straniero, il potere delle corporazioni religiose, ec, come se esse nudrissero de' sentimenti ostili contro la quiete de' popoli, contro la sicurezza dei principi, come se congiurassero contro di ambidue, o non fossero interessati alla tranquillità degli stati ne' quali si trovano, e come se non si trovassero avvincolati al mondo per mezzo di un legame sociale: timor fanciullesco e poco sincero (1), che non riposa su di veruna cagione, mentre poi non si palpita contro gli *ordini segreti* ampiamente diffusi, i cui superiori sono subordinati tra loro e soggetti ad un capo straniero, che agitandosi nelle tenebre per ingojare ogni potere temporale, insegnano pubblicamente e dimostrano co' fatti ch' essi riguardano tutti i principi e tutti i superiori naturali come tiranni ed usurpatori, che rendendo ora i popoli ed ora i re, loro istrumenti, e con intenzioni ostili contro gli uni e gli altri oggi eccitano la ribellione, domani predicano il più illimitato dispotismo, secondo che lo credono opportuno; invocano senza distinzione quando il fulmine del despota, quando il tremuoto delle rivoluzioni per far gli uomini *egualmente miseri*, per dissolvere ogni rapporto sociale e per non riconoscere più nè proprietà, nè più mai

(1) Vedi sopra Capo LXXX.

contratti. E si dovrebbe odiare e render sospetta la chiesa col suo regime dolce, manifesto, e ben regolato, sol perchè ella combatte l'autorità di quelle sette perniciose, ed è il loro vero antidoto, l'appoggio della pubblica quiete e della giustizia? Del resto, rispetto ai membri della chiesa cristiana universale, il papa non costituisce un *potere straniero*; riguardo alla chiesa non è straniero se non che colui il quale si trova fuori di lei (1), o i lupi che s' introducono nel suo seno. Il pontefice come capo della chiesa deve certamente soggiornare in un luogo, ed è assurdo che per ciò solo ogni principe, ogni città, ed ogni villaggio, lo debbano riguardare come straniero (2). Il suo potere temperato nel temporale e la libertà ch' egli gode nella sua residenza, non sono stati per anche nocivi ad alcuno stato; essi sono piuttosto

(1) Con ragione la guerra fra i principi cristiani europei, in antitesi di quella contro i turchi, fu chiamata dal papa e dai suoi Legati nell' apertura del concilio tridentino *arma domestica*, *bella intestina nostrorum principum*.

(2) Così appunto pensa il conte de *Maistre* nella sua recentissima opera; *comme souverain Pontife, le Pape n' est étranger nulle part dans l' église catholique, pas plus que le roi de France, ne l' est á Lyon ou á Bordeaux*.

la guarenzia della sua imparzialità, della protezione, e dello scherno di tutta la cristianità; per essi, il pontefice *diviene pontefice di tutti, ed estraneo a niuno*; se egli però fosse il suddito di un' altra potenza, allora quest' ultima sarebbe doppiamente a temersi per la possibile influenza perniciosa ch' ella potrebbe esercitare su di lui (1). E che si ha da temere da una chiesa, la quale da diciotto secoli ci stà provando ch' ella è compatibile con tutte le nazioni, con tutti gli stati, e con ogni ordine sociale, la cui religione riposa interamente sul sagrificio di se stessa pel meglio degli altri, e nella soggezione a Dio e ad ogni legittima autorità; di una chiesa, la quale raccomanda la giustizia e la carità, come la più sublime delle leggi, che insegna ai popoli che il potere de' principi deriva da Dio, il quale è creatore ed il più gran benefattore, ai principi ch' essi debbono adoperare il medesimo secondo le leggi di Dio, e riconoscere un signore supremo al di sopra di loro; la quale comanda di dare a Cesare ciò ch' è di Cesare, di temere Dio, di onorare il re, e di amare i fratelli; la quale, se anche volesse abusare del suo credito per usurpare, o per ledere dei diritti temporali, non possiede a ciò niun potere fisico, dipende in

(1) Vedi sopra Capo LXXII.

mille cose esterne ed in mille bisogni, cioè pel nutrimento, per la dimora, per la protezione, e per l'esercizio possibile delle sue facoltà, dai principi e dalle autorità temporali. Quindi ell' ha il più grand' interesse di coltivarsi la loro buona volontà, e di cedere più di quello che potrebbe aspettarsi dalla semplice condiscendenza. I suoi membri ed i suoi proposti vengono scelti non in mezzo ad un popolo straniero, e a delle chiese nemiche, ma nel seno di tutte le classi dei concittadini; eglino sono legati a costoro per via di mille legami, sono i loro figli, i loro fratelli, i loro congiunti ed i loro conoscenti; dividono con essi le fatiche del giorno, l' amore ed il dolore, e se si privano ben anche di essere i padri di figliuoli amati, non fanno essi ciò per dedicarsi maggiormente al nostro bene, all' istruzione de' nostri fanciulli, a corroborare gli adulti, alla cura degl' infermi e dei poveri, alla guarigione di ogni difetto dell' anima e dello spirito, per adempiere maggiormente i doveri di padre verso tutti i pazienti, tutti gl' infelici, e tutti i traviati? Oh! il popolo strano che teme i suoi pastori ed i suoi amici, e che crede di poter riposare tranquillamente in compagnia de' lupi e dei nemici!

Non giungendosi a render sospetta la chiesa in se stessa, nè a combattere i

suoi diritti in generale, si obbietta *l' intima connessione, l' esatta analogia tra le materie religiose o ecclesiastiche e le politiche*; e questa obbiezione è tanto più speciosa, quantochè essa riconosce la massima, che in sostanza i principi temporali debbono aver di mira soltanto i loro diritti o interessi. Importa allo Stato, si dice, che sotto il pretesto di religione e di culto non nascano disturbi e tumulti, che si formino de' buoni cittadini, che vi s' impieghino dei professori abili e morali, i quali diffondano i lumi e le scienze, che si amministri bene la proprietà della chiesa, che gli usi della chiesa stessa non sieno pregiudizievoli alla industria ed al ben essere nazionale ec. (1); Si aggiunge che i tali o tal altri regolamenti *potrebbero* cagionare dei disordini, un breve del papa potrebbe ledere i diritti de' vescovi, o una pastorale di questi ultimi esser contraria agli usi del paese e agl' interessi dello Stato; nelle scuole *potrebbero* essere impiegati de' professori ignoranti e di cattivi sentimenti; e la preponderanza ecclesiastica *potrebbe* sorpassare i limiti prescritti alle sue facoltà ec. Si aggiunge che il Signore fondiale è auto-

(1) Quindi si è assegnato il numero dei candelabri e si è vietato l' uso delle bare, onde non sentir troppo la scarsezza del legname.

rizzato ed obbligato a *prevenire* tutti questi mali possibili, ed in forza del così detto *jus cavendi*, aver egli il diritto di precedentemente rivedere, esaminare, cangiare tutte le provvidenze che si danno dalla chiesa, o dai suoi preposti, onde non incorrere in abusi, e di regolare questi affari ecclesiastici secondo che l' esigerà il bene dello stato. Ma queste e consimili altre obbiezioni, in virtù delle quali si presuppone costantemente non esserci nulla di più pericoloso alla tranquillità dello stato quanto la religione e la chiesa, mentre questa non ha nulla a temere per parte dei Signori fondiali o dei loro impiegati, nella ipotesi ancora che fossero fondate, non darebbero al principe fondiale, che il solo diritto negativo di impedire e di non tollerare simili cose a lui nocive, di trovarvi un rimedio ec: ma non gli trasfonderebbe la facoltà positiva di trarre a se gli affari della chiesa, come se fossero i suoi, ed averne quella cura che gli piace: siffatti dubbj altra cosa non sono fuorchè quei canti di sirene di un dispotismo sofistico, in virtù dei quali per tormento de' principi si vuol governar tutto anche nelle cose temporali, si vuole assoggettar tutto allo stato ed alla sua direzione immediata (1).

(1) Vedi ciò che abbiam detto in altre occasioni, e segnatamente nel Tomo II, pag. 172—174, pag. 361, pag. 410.

Secondo questi principj però si annienterebbe ogni libertà, ed ogni privata proprietà (1). Perocchè non vi è azione abbastanza innocente, lecita, ed insignificante, in cui non si possa trovar qualche cosa che si riferisca allo stato, nè esiste facoltà abbastanza giusta di cui non si possa abusare nelle circostanze (2), senza che per questo si dirà esser convenevole l'annientarla. Il semplice nesso, la influenza possibile delle azioni dell' uno

(1) Come è avvenuto di fatti. Ovunque si dispotizza sulla chiesa e la si persegue, non si fa gran caso neppure dei privati diritti temporali.

(2) A quali assurdità non menerebbero questi principj se se ne volesse far l'applicazione contro i privati, nel modo stesso che s'invocano contro la chiesa. Lo stesso mangiare e bere, il sonno riparatore delle forze estenuate, non conducono pur essi ad abusi, quando se ne gode superfluamente, e rendono incapaci di adempiere i proprj doveri? Deve perciò lo Stato determinare il numero delle ore addette al riposo, la quantità e la qualità delle vivande? Non preme egli allo stato che si procreino sani i figliuoli? e s'ingerisce egli per questo in tutti i matrimonj, nella cura delle donne incinte, delle partorienti, dei pupilli, o si assume egli l'incarico del trattamento di queste persone? Si troncheranno le mani a tutti gli uomini, o si caverà loro la lingua, perchè colle prime rendonsi possibili le offese e col-

coi diritti e sugli interessi dell' altro, non conferisce a quest' ultimo la facoltà di opprimere il primo, finchè egli non ecceda i limiti delle sue attribuzioni, poichè potendo tali argomenti esser sempre ritorti, si farebbe sulla terra una guerra perpetua, e non vi sarebbe più a sperar pace fra gli uomini. Così, per esempio, tra i principi, il legittimo accrescimento del potere del vicino non è indifferente al bene proprio, e intanto si ammette generalmente non essere esso una cagione di inimicizia, quantunque nelle circostanze si possa abusare di tal potere. E qualora due o più persone private tendono ad una medesima dignità, ad una stessa vocazione, ad affari consimili, ne viene egli in conseguenza che all' uno sia lecito di ledere la libertà dell' altro, sol perchè le sue azioni non sono senza influenza sulle proprie? Ogni principio vero di giustizia deve potere essere reciproco; ciò che all' uno è permesso, non dev' esser all' altro proibito. Siccome quindi i regolamenti ecclesiastici agiscono nelle loro conseguenze sugli Stati temporali, così anche i regolamenti di questi ultimi non sono indifferenti alla chiesa. E che non potreb-

la seconda può aver luogo la calunnia? Si dovrebbe in verità saper grado alla chiesa di combattere tal sorta di sofismi, i quali tendono alla distruzione della legittima libertà degli uomini.

be egli dirsi (sovente con molta ragione) delle leggi, dei regolamenti, e delle azioni dei principi temporali, se si considerassero nel loro rapporto coll' onore dovuto a Dio, col bene della religione e della morale, coi diritti della chiesa e colla salute delle anime? Si è per ciò mai asserito che la chiesa sia autorizzata a conoscere precedentemente, ad esaminare, ad approvare, e a rigettare quei regolamenti, e sotto pretesto di un abuso possibile e di un così detto *jus cavendi* attribuire a se il governo delle cose temporali? D' altronde dove mai l' influenza naturale della religione e della chiesa, è stata di nocumento agli Stati, invece di esser loro di utile? Le turbolenze e le discordie sono state esse prodotte da lei, oppure da quelli che l' han perseguitata ed oppressa? Han goduto forse una pace più durevole quei paesi in cui si sono oppressi di catene gli uomini che temono Dio, e dove si è lasciato briglia sciolta ai loro avversarj? Si può egli dire con sincerità non aver formato la chiesa dei buoni cittadini, sviluppati i talenti, applicate le scienze e le cognizioni a tutti i bisogni? Le nostre scuole hanno esse preso un aspetto migliore dopo che tutto vien regolato e disposto secondo i vacillanti sistemi e le opinioni incostanti dello Stato? Chi ha per esempio più interesse d' introdurre ne' seminarj de' dottori abi-

li ed onesti, chi è più idoneo ad esaminare la loro dottrina e la loro condotta, ed a mantenere nel buon ordine i seminarj stessi, i vescovi rispettivi, o quegl' impiegati temporali che non s' intendono della cosa, che forse non vogliono neppur essi il buono scopo, e per altro non si avvalgono del così detto *jus cavendi* che per prevenire l' istruzione religiosa, e per insinuare nelle scuole ecclesiastiche i nemici della religione e di ogni buon ordine sociale? Quando i beni della chiesa sono stati amministrati in miglior modo, con più fedeltà e con più coscienza, in tempi in cui costituivano la proprietà della chiesa, o quando se gli aggiudicò lo Stato, e ne affidò la cura ad agenti interessati? Un solo sguardo di comparazione tra la primitiva floridezza, e lo stato di abbandono in cui or si rattrovano, e sarà sciolta la quistione. E quando in fine gli usi esterni della chiesa furono mai di nocumento al benessere nazionale? Non hanno essi all' opposto insiem collo scopo interno spirituale, dapertutto mantenute e protette le belle arti, favorita e ravvivata l' industria, procurato nutrimento e sussistenza a molte migliaja di uomini, i quali se ne veggono or privi coll' esser cessato o minorato lo splendore del culto (1)? In generale la regola di giu-

(1) Vedi *Génie du Christianisme par* Cha-

stizia esige che per ovviare all' abuso di una libertà legittima, esso abuso dev' essere prima esistito, o deve vedersi probabile: supporlo poi di continuo laddove non esiste, e non è stato provato nè colla volontà nè col fatto, oltre all' essere un' offesa fatta al buon nome di cui può gravarsi con ragione perfin l' ultimo dei privati, esso è altresì il pretesto di ogni ingiustizia: e chi vorrà esser sincero, confesserà coll' esperienza, che quel diffidare perpetuo della chiesa cristiana, la sua temuta influenza sugli affari temporali, e quindi il tanto esaltato *jus cavendi*, non sono stati già immaginati ed esercitati per prevenire i mali dello stato, ma si bene per promuoverli maggiormente contro la religione, e per impedire e confondere l' uso legittimo dell' autorità ecclesiastica.

Inoltre si pretende di sostenere *che la chiesa è nello stato e non lo stato nella chiesa*, come se contro quest' assertiva non vi fosse nulla che si potesse opporre, o come se per questo fosse lecita ogni offesa contro la chiesa. In altri tempi però si è creduto che il piccolo possa contenersi nel grande, e non il grande nel piccolo, che la casa comprenda in se ciascuna delle camere, e non una camera

teaubriand *T. IV. Chap. 7. Arts. & Métiers, Commerce.*

tutta la casa. Se la natura della cosa e la storia ci dimostrano, che la chiesa universale sorpassi in anzianità tutti gli stati ora esistenti, che il suo credito spirituale si estenda a molti paesi ed a molti regni, mentre che il potere de' principi non giunge al di là del proprio territorio; che ciascuno degli stati cristiani serba con lei il contegno che si conviene alla parte rispetto al tutto; che vi ha *come una* chiesa cristiana, *molti* stati temporali, egli è dunque un fatto notorio ed incontrastabile, che almeno i principi ed i popoli cattolici in tutto ciò che si riferisce agli oggetti religiosi, si trovino in quella chiesa di cui professano la religione. Sul rispetto alla chiesa protestante può dirsi ch' ella faccia parte dello stato, perchè essendovi tante chiese particolari quanti sono i governi temporali, ella viene ad essere uno degli stabilimenti dei medesimi; mentre poi la religione protestante di uno stato non trovasi in comunione con quella di un altro. Ma relativamente alla chiesa cattolica o chiesa universale, simile assertiva recalcitra coll' evidenza e con ogni sano intendimento. Perciocchè nell' ipotesi ancora che la chiesa faccia parte dello stato, il che è certamente vero circa le cose temporali; non ne viene perciò che tutto sia lecito contro di lei, che ella non possegga alcun diritto, e che la si possa mortificare ed offendere

a capriccio. Altre società ed altre corporazioni, e le stesse persone private fanno parte dello stato; si è intanto preteso mai di sostenere con tutta serietà di non goder le medesime alcuna libertà o indipendenza, che non valgano le loro possidenze legittimamente acquistate, nè i contratti, nè le loro religioni; che il signore fondiale sotto il pretesto del meglio del suo stato, s' ingerisca in tutti i loro affari, e giunga fino a regolarli egli stesso; che sia in una parola nella facoltà di ledere i loro diritti naturali ed acquisiti, in vece di rispettarli, di proteggerli e di sostenerli? Questo dispotismo rivoluzionario pseudo-filosofico, sarebbe sicuramente la conseguenza de' principj stabiliti contro la chiesa, come lo è stato già in parte; quando si è giunto a non rispettare ciò ch' è sacro, tutto il rimanente vien conculcato, e quando i superiori non sono più sicuri, tali non saranno nemmeno gl' inferiori. L' espressione che la chiesa sia uno *stato nello stato*, è una di quelle voci prive di senso che non rappresentano veruna idea, e che servono soltanto di pretesto all' ingiustizia, ed all' alienazione di ogni diritto privato; stantechè, secondo questi principj, ogni padre di famiglia, ogni proprietario di fondi stabili, ogni compagnia o corporazione, i quali, a seconda dei rispettivi diritti naturali ed acquisiti, non offen-

dendo alcuno, sono liberi e indipendenti nelle proprie cose, potrebbero pur essi chiamarsi *uno stato nello stato* e non esser più tollerati. In generale, la quistione intorno al vedere se la chiesa sia nello stato, o lo stato nella chiesa, ha del sofisma ed è infeconda, perchè non le si può rispondere in un modo assoluto trovandosi or vera la sua prima parte, ed or la seconda. Gli stati, i di cui Principi, ed i cui popoli professano la Religione Cattolica fanno parte della chiesa in tutto ciò, che ha rapporto alle materie religiose e spirituali, siccome le persone e le cose della chiesa hanno rapporto collo stato in ciò, che riguarda la tutela degli interessi, e degli affari loro temporali. I Vescovi, gli Ecclesiastici, tutti i Fedeli, e le sostanze, che ad essi appartengono, fanno parte dello stato negli oggetti temporali; ma il Re, i suoi funzionarj, ed il Popolo intero de' Fedeli fanno parte della Chiesa universale, e sono soggetti all' autorità della disciplina, ed alle leggi di lei nelle cose spirituali. Quindi lo stato è al di sopra della chiesa in tutto ciò che concerne il temporale, e la chiesa è al di sopra dello stato in tutto quello che si riferisce allo spirituale; cioè a dire, ciascuno dipende dall' altro a norma de' suoi bisogni, ciascuno domina secondo la natura e la misura del potere conferitogli, il quale ridonda utile

anche all'altra parte. Lo stesso pur succede in tutti i rapporti umani, ne' quali l'ubbidienza ed il comando sono scambievoli, » Il padrone, disse Sirach, ubbi» dir debbe ad un saggio domestico (seb» bene ei lo comandi sotto un altro ri» guardo), ed un padrone assennato non mormora per questo (1) perchè ei vi trova il suo utile. Il medico di un principe presta a lui ubbidienza come cittadino o impiegato, e dipende da lui sotto mille rapporti; ma tutto ciò che il principe abbisogna dei soccorsi di lui, egli ubbidisce, dal canto suo, al consiglio ed alla direzione del suo medico; se egli non pretende di dar leggi al medico sulla conoscenza del male, o sulla scelta delle medicine, perchè dovrebbe poi altrimenti procedere col medico dell' anima e dello spirito, assai più nobile e più necessario del primo (2)? In questo caso niuna delle due parti è schiava dell' altra, ed è anzi sua amica; ogni dominio, ogni dipendenza tra gli uomini, secondo l' ordine da Dio stabilito, non è altro che una permuta di scambievoli benefizj (3). *Sotto il riflesso giuridico adunque* la chiesa e lo stato sono l' una indipendente dall' altro; ma sotto *il rapporto morale*,

(1) Gesù Sirach X 28.
(2) Su questa ubbidienza e comando in generale, Ved. Tomo II.
(3) Ivi.

secondo la legge di carità del vicendevole soccorso, ciascuna delle parti promuove lo scopo dell' altra, e l' una è fatta per l' altra. Non bisogna quindi domandare, se la chiesa faccia parte dello stato, o lo stato della chiesa, perchè la natura ha creato gli uomini ed i legami sociali talmente, da prestarsi tra loro un soccorso reciproco, e gli ha in conseguenza dotati di forze diverse, prescrivendo loro una legge universale di giustizia e carità; cosicchè si possano giovare e non nuocere, resti illesa la libertà di tutti cercando ognuno di facilitarla, favorirla, ed assicurarla all' altro.

Infine, sebbene taluni ammettano i diritti della chiesa e la sua influenza benefica, e concedano ch' ella non sia sempre soggetta allo stato: pure vogliono vendere troppo cara la protezione che lo stato accorda alla chiesa dominante, pretendendo di derivare allo stato da tal protezione il diritto di governar in tutto e per tutto la chiesa, e di poter cangiare se non la fede, almeno la costituzione di lei. In quanto alla fede oltre che i principi che la professano hanno incontrastabilmente il diritto di proteggerla, è pure la più bella gloria che si può acquistare dal canto loro l' essere i protettori e i difensori della chiesa. Ma, in forza di quale stravolgimento d' idee si vuole mai dal protettorato far derivare la facoltà di tutto di-

struggere, di trasmutare il diritto di difesa in ostilità, il beneficio in oltraggio? Primieramente ogni protezione dev' esser domandata da chi ne sente il bisogno, e colui che la concede deve prestar soccorso non prima di quando ne viene richiesto. Una protezione accordata senza essersi implorata da alcuno, e concessa a capriccio, si reputa, per fin tra i privati, simile ad una offesa, e si attira lo scherno insieme coll' ingiustizia. In ordine al significato naturale e ordinario della parola, si chiama protettore colui che fa bene ad un altro, che lo difende contro i *suoi nemici*, che allontana gli ostacoli che si oppongono alla di lui libertà. Ora per via di sottigliezze e di sofismi ci si vuole far intendere per protettore un signore imperioso o un oppressore, e si fa discendere il protetto fino alla condizione di schiavo. Che mai si direbbe se si proteggessero l' agricoltura, il commercio, le arti, ed altri diritti privati, nel modo che si è preteso di proteggere a dì nostri la chiesa? E quante querele non si sono elevate dacchè si è cercato di applicare questi principj contro di lei, nemmeno che contro i signori e contro le corporazioni temporali? La chiesa protegge del pari lo stato, e con più efficacia di quel che si crede, per mezzo dei dogmi e della morale insinuati nell' animo. Ma se ella con tal pretesto, volesse pre-

scrivere imperiosamente ai re ed ai loro ministri certe misure di amministrazione, volesse abolire le leggi esistenti, e darne delle nuove, ed attribuirsi tutte le facoltà temporali; si approverebbe ella questa protezione dei diritti del sovrano? In che consista la vera protezione della chiesa, ed in qual modo debba esercitarsi, lo ha detto già *Fenelon* nell' addotto suo discorso (1); e con ragione un nuovo scrittore niente meno profondo ed eloquente dice: » avere spesso la chiesa, dai tem» pi di Costantino fino a' giorni nostri, » sofferto più dai suoi protettori che dai » suoi persecutori, e non rimanerle al» tro a sperare che di esser meno pro» tetta e più tollerata (2). »

I diritti naturali ed acquisiti della chiesa, sono quindi non solo giustificati dalla ragione, dall' esperienza, e dall' autorità, ma si vede altresì che le obbiezioni fattevi in contrario, del suo reggimento gerarchico che si estende al di là dei confini dello stato, dell' intima connessione colle cose temporali, del formar parte dello stato, del goder la protezione de' principi e simili, non provano nulla contro questi diritti, e diffondono anzi su di

(1) Vedi molte pagine innanzi del presente capo.

(2) *Mélanges rélligieuses & philosophiques par M. l' abbé* de la Mennais, *Paris* 1819. *p.* 197.

essi una luce maggiore. Ciò nonostante non è da negarsi, e porremo termine con questa osservazione al presente capo, che anche con una chiesa dominante sorger possono delle *collisioni*, o controversie, nelle quali ciascuna delle due parti crede di aver dal canto suo la giustizia, e per evitare o allontanar le quali son necessarie una buona intelligenza, e de' patti ragionevoli. Il signore territoriale si è assoggettato soltanto spiritualmente alla chiesa di cui professa la fede, ed in un modo che non pregiudichi alla sua esistenza ed indipendenza nelle cose temporali. Egli è autorizzato ad esercitare i suoi proprj diritti naturali o acquisiti verso la chiesa dominante come verso la chiesa tollerata, non già perchè fosse un signore al disopra della Chiesa, ma perchè ciò facendo, egli difende il suo, e si mantiene quindi ne' limiti dei suoi diritti. Vi ha però molti *oggetti misti*, così detti, cioè tali che in alcuni riguardi concernono i diritti della chiesa, ed in altri quelli dei principi temporali, in cui si esige una buona intelligenza da entrambe le parti, senza la quale non può mantenersi la pace tra gli uomini malgrado tutte le teorie di diritto. Se a cagion di esempio, la chiesa o alcuni suoi preposti, trasformando i suoi dogmi, predicassero sulle bigonce e nelle scuole nuove dottrine pericolose, o interpretassero l' anti-

ca fede in un nuovo modo pregiudizievole; se ella promuovesse alla cattedra ed al grado di pastore dei soggetti che abusano della loro influenza spirituale contro i diritti del principe, se ella moltiplicasse a segno le sue feste religiose, e le sue solennità (il cui regolamento le appartiene per diritto) da far penuriare la gente nei suoi lucri indispensabili, o da render impossibili i lavori e le prestazioni dovute al principe dai suoi sudditi; se erigesse *nuovi* Ordini legati da voti dannosi; se variasse il tempo ed il luogo destinati al culto, o cangiasse la periferia delle diocesi e delle parrocchie in pregiudizio dei diritti e dei rapporti temporali; se ella cercasse di estendere tropp' oltre il suo diritto di punire, di applicare le pene, per la cui esecuzione vi bisogna il potere de' principi, o infligesse pene tali da impedire l' adempimento di altri doveri temporali; se infine i suoi beni non s' impiegassero conformemente alla loro destinazione, e il loro uso nuocesse a dei diritti anteriormente esistenti, e fosse causa di aggravj generali o querele: in tal caso è facile il comprendere, e non si è mai impugnato che il signore temporale è autorizzato ad opporsi a queste misure (qualora avesser luogo) ad esigere un rimedio dai capi della chiesa, dal che non s' inferisce intanto ch' egli regga o perseguiti la chiesa, ma sì bene che di-

fende il suo, e rimane dentro ai limiti delle sue attribuzioni.

Al contrario si dovrebbe ammettere con maggior ragione che i diritti ed i doveri sono reciproci, nonostante che alla parte più debole manchino i mezzi di far uso de' suoi. Quindi, se i regolamenti degli stati temporali ledessero, denigrassero o pregiudicassero nelle loro conseguenze i diritti della chiesa riconosciuta (il che suole avvenire più di sovente); se per esempio, nelle scuole, nei teatri, e nei libri, si propagassero pubblicamente delle dottrine false ed irreligiose, si calunniassero, si schernissero e si diffamassero i servi della religione e della Chiesa; se nelle provincie, nei tribunali, ed in cariche di molta influenza s' impiegassero espressamente dei soggetti, i quali facendo pompa de' loro sentimenti contro la chiesa, s' ingegnassero sotto tutti i rapporti di opprimerla o di perseguitarla; se il signore fondiale o altre autorità temporali esigessero dai loro sudditi tai lavori incessanti, da non poter questi godere del riposo della domenica, assistere agli uffizj divini, e curare la salute delle loro anime; se si proteggessero e si favorissero pubblicamente degli Ordini e delle leghe contro la religione e contro la Chiesa; se col mezzo di giuochi e di feste temporali, o con esercizj militari strepitosi (la fissazione del cui tempo, luogo

e forza dipende affatto dal potere temporale), rimanesse impedito o distrutto il culto ordinario ; se con varie leggi proibitive, coll' impedire il commercio interno ed esterno, con sopraccaricare di doveri e di affari temporali alieni, si rende impossibile ai pastori ed agl' invigilatori delle anime l' adempimento dei doveri del loro ministero e della loro vocazione ; se con pretensioni reiterate e con sacrifizj eccedenti si tolgono alla Chiesa i mezzi di fornire le spese necessarie ai suoi bisogni ec. ; allora ella non tiene il potere di opporsi con la forza a tai provvedimenti, ma non le si dovrebbe opporre a mancamento di produrre dei reclami, di proporre degli espedienti, d' invocare quella protezione che le si è solennemente promessa, e sulla quale ell' ha diritto al pari di tutti gli altri uomini ; ed è una fortuna per la Chiesa universale di possedere un capo altamente stimato e indipendente, la cui intercessione e mediazione trova più adito presso i principi ed è meno malamente accolta che se venisse proposta per parte di un subordinato ; non potendosi allora interpretare come disubbidienza o come resistenza fatta al più potente.

Nulla è intanto più facile dell' allontanare in un modo benevolo ed equo quelle collisioni che sì spesso si presuppongono, e le quali non accadono che assai di

rado. I principi temporali, a causa del loro potere effettivo trovansi anche quì in una posizione più vantaggiosa, e possono aspettarsi piuttosto docilità dagli altri che cedere essi stessi. La chiesa si presta volentieri a tutti gli accomodamenti ragionevoli o a tutte le misure conciliatrici, ove rimangano illesi i suoi diritti essenziali, atteso che questa trattabilità le vien prescritta e dalla religione, e dalla prudenza, ed è confermata dall' intera esperienza. La fede e la costituzione della chiesa cristiana universale si reputano già note, ed approvate coll' adesione del principe; sempre che la chiesa non intraprenda nulla di nuovo e di pregiudizievole, il principe che le appartiene non può arrogarsi la facoltà di riformarla; perchè questo tentativo tenderebbe piuttosto a trasformarla, e la quistione non verge d' ordinario su di tal punto. La chiesa poi non dovrebbe neppur essa intraprendere de' cangiamenti *essenziali* nella sua disciplina, ne' suoi riti, e ne' suoi istituti, senza essersela prima intesa col principe. E' chiaro per esempio, che alla chiesa compete assolutamente il diritto di erigere delle diocesi o delle parrocchie, ossia di affidare un certo numero di credenti alla cura di questo o di quel pastore; ma poichè costoro, senza il consenso de' principi rispettivi, in alcuni stati non possono esercitare affatto le loro funzioni, o

poca è la libertà che si concede all' adempimento del loro ministero; così la creazione delle diocesi, ec. avviene sempre dietro la richiesta e l'intelligenza dei principi. Per altro, malgrado che queste concessioni non sieno state sempre opportune, la chiesa in tali emergenze ha avuto costantemente riguardo ai bisogni dei credenti, ai mezzi attuali di cui ha potuto disporre, ed ai desiderj dei principi temporali. Ella non può rinunciare al diritto di nominare i suoi dottori ed i suoi pastori, o di dar loro la necessaria missione, in segno di essere essi in comunione col capo supremo e di altri preposti, e di appartenere alla chiesa una e universale. Ma se i principi desiderano di vedere impiegate delle persone ad esso loro grate e ben affette, e son proclivi a conferire i benefizj della chiesa a soggetti favoriti e che godono la loro fiducia, la chiesa non si ricusa mai di accordar loro a quest' effetto il diritto di elezione o di proposta, quante volte la loro scelta cada su di persone degne e sperimentate, e quindi capaci della conferma ecclesiastica. Il così detto *placitum regium*, o precauzione di esaminare ed approvare precedentemente tutte le bolle o rescritti pontificj, e tutte le pastorali de' vescovi è un' umiliazione che vuolsi dare alla chiesa, che non si può scusare con nessun pretesto, e che deriva sol da uno spirito di

odio e di persecuzione. Perocchè se si sostenesse il contrario sarebbe ugualmente lecito e ragionevole la disamina delle composizioni scritte dei predicatori, dei catechisti, di tutti i professori delle scuole e delle università. Ell'è di una contraddizione affatto strana il credere, che nel tempo istesso che si stabilisce come regola la pubblicità universale, che si permette a tutti gli atei o predicatori sediziosi una libertà illimitata della stampa e della censura, si pretende poi di condannare al silenzio il capo supremo e gli altri proposti della chiesa universale, o assoggettarli alla degradante censura di uomini ignoranti e male intenzionati. Colui che non eccede le sue facoltà, e fa uso legale della sua carica e della sua libertà, non abbisogna, in regola, dell' approvazione del signore fondiale. Nè vale l' allegare in iscusa la precauzione dell' abuso, perchè qualora questo esiste, si hanno mezzi bastanti a sopprimerlo. Ove però simili bolle, rescritti, e regolamenti ecclesiastici riguardino per poco i diritti dello stato, la pratica costante della chiesa è stata sempre quella di parteciparli precedentemente ai rispettivi principi temporali, o di concertarli insiem con essi (1).

(1) Del così detto *placito regio* non si trova alcuna traccia prima dello scisma avvenuto ai tempi di Urbano VI (1378 —

La chiesa ha senza dubbio il diritto di regolare le feste e le solennità religiose (che si reputan nocive sol da coloro che soglion passare nell' ozio la loro vita) ; ma qualora esse si moltiplicassero di troppo non è difficile d' intendersela col capo

1379). Fu introdotto come mezzo di precauzione per conoscere se le bolle emanavano dal papa vero o dagli anti-papi o dai loro aderenti. Cessata la cagione, non fu più in uso, conformemente alla regola. Gregorio II. scrisse a Leone Isaurico : „ *Quemadmodum Pontifex introspiciendi in* „ *palatium potestatem non habet, sic nec* „ *Imperator in Ecclesias introspiciendi* „ ed il dotto portoghese *Oliva* osserva su tal proposito che si potrebbe pretendere anche con più ragione il *placitum ecclesiasticum* per tutte le leggi e per tutte le provvidenze temporali (*Tract. de foro eccles edit. An.* 1678. *T. I. p.* 22, *n.* 19.). Ed il suffraganeo di *Firkel*, non ha guari trapassato, nella sua chiesa cattolica alemanna, dice pag. 108., gl' increduli adunque potrebbero fare i loro affari, e spiegarsi apertamente negli scritti di ogni sorta, „ mentre il pa- „ dre dei credenti, il capo della chiesa u- „ versale sarebbe il solo a non poter par- „ lare alla sua comunità, istruirla assister- „ la e consolarla, e dirigere i di lei passi „ nelle procelle del tempo? Intorno al *placitum regium* ed alla falsità dell' asserti va che sia generalmente in uso, vedi *Zalinger Jus. nat. & eccles. pub. L. V. p.* 832. 836.

supremo della chiesa intorno al tempo in cui si debbono fare intervenire, per evitare i temuti inconvenienti. Certamente non si sono mai costretti gli stati a ricevere nuovi Ordini e nuovi istituti ecclesiastici: questi sono stati fondati nei loro territorj sol quando lo han richiesto o concesso i principi temporali, ed è anzi a deplorarsi come molti di tali floridi istituti si sono da costoro aboliti o distrutti. Il *diritto di punire* della chiesa non può essere troppo esteso, sì perchè non le conviene d' infligere altre pene fuori delle spirituali, sì perchè non possiede mezzi coercitivi per imporre quei castighi ch' ell' è manifestamente autorizzata a poter dare. In regola *i beni ecclesiastici* vengono impiegati assai più opportunamente e utilmente dei beni di parecchie corporazioni private, su de' quali lo Stato non ha veruna ingerenza: e quando ciò non succede in casi particolari, allora se ne può bene reclamare il rimedio dai superiori immediati della chiesa, i quali han diritto di domandare per ciò la cooperazione dei principi temporali. Gl' istituti ecclesiastici non si sono sottratti al dovere di soccorrere i re ne' casi di straordinario bisogno, ed hanno anzi sempre offerta un' assistenza quanto spontanea, altrettanto ricca. Anche nei tempi in cui per diritto trovavansi esenti dalle imposte, in cui i sovrani, nella

regola vivevano coi loro demanj e colle regalie, e niuno pagava contribuzioni, tranne quando lo esigeva un' obbligazione contratta, i loro *subsidia charitativa* correano con più abbondanza e regolarità di quando i fondi sono stati valutati e catastati. Rispetto poi alla così detta immunità dalle tasse di tali istituti ecclesiastici, avveniva come della simile esenzione di cui godono in origine i primi fidi di un monarca militare. In regola, essi ne erano esenti, non in forza di privilegi, ma in virtù di diritti naturali universali, perchè i loro beni non poteano riguardarsi nè come appartenenti a vinti nè come servienti. Questi fondi furono acquistati col mezzo di compre-vendite o di donazioni, e quelli tra essi che trovavansi già nell' obbligo di contribuire per dati tempi delle taglie al sovrano o ad un terzo, non poteano divenir liberi in virtù di un tale acquisto. L' immunità era quella che gli esentava dalle tasse forzose, e non dalle imposte di cui si era convenuto nelle diete imperiali, e provinciali, o ne' sinodi; e la chiesa s' intendeva che dovesse pagare queste contribuzioni al suo re e signore naturale, e non a conquistatori stranieri dai quali non è stata mai risparmiata, ed a cui ha dovuto pagar troppo cara la pace, quantunque non avesse in niente partecipato alle cause della guerra. Se infine a nostri giorni, in seguela di tan-

te guerre e di tante rivoluzioni e per l'influenza di nuovi falsi principj, le imposizioni sui beni sono divenute generali e se ne è formata la regola ordinaria. La chiesa non si è perciò ricusata di sottoporsi a questo peso universale (1); ella non si è dimostrata crucciosa e restìa per la perduta immunità giusta e possibile, di altre volte; non è riuscita neppure ad evitare il totale derubamento de' suoi beni, e vorrebbe poi opporsi ad una piccola gravezza, la quale è comune a tutti i proprietarj, ad un sagrificio annuo fisso e moderato che le salva il rimanente, e cosicchè anche sotto tal riguardo la ristaurazione o l'aumento dei beni ecclesiastici non risulta di alcun danno allo stato? Intanto, nella fissazione delle imposte, ella meriterebbe di esser trattata con benignità e con moderazione, mentre i suoi beni non appartengono propriamente che agl' infelici, agl' infermi, ai poveri, ai templi ed alle scuole, trovansi destinati al vantaggio comune, appagano un bisogno essenziale di tutto il popolo, e risparmiano ai principi ed ai loro sudditi molte spese e molte imposizioni (2).

Affin di evitare simili collisioni o di

(1) Veggansi a tal proposito i nuovi concordati colla Francia, colla Baviera, e col regno di Napoli.

(2) Vedi sopra Capo LXXII.

comporre quelle già esistenti; per mantenere o per ristabilire la buona intelligenza fra la chiesa e lo stato; per promuovere la concordia e sbandire le relazioni equivoche, si conchiudono de' trattati equi, o così detti *concordati* tra il capo supremo della chiesa cristiana ed i principi temporali, concordati di cui la storia ci offre un gran numero; e volendo dir vero, conviene si confessi, che la chiesa ha sempre corrisposto, per quanto il permettono i suoi doveri, ai desiderj ragionevoli dei principi temporali, e che per tal procedimento altra cosa non ha ottenuto fuor di quello che indispensabilmente le si debbe per principj naturali di giustizia (1). I più importanti o i più noti sono: il concordato del 1122 di Wormser tra l'imperatore Errico V. ed il papa Calisto II, col quale si mise termine con egual soddisfazione di ambe le parti alla lunga controversia dell'investitura, ed è stato fino al giorno d'oggi di norma alla parte cattolica della Germania (2), il concordato del 1516, tra il papa Leone X. ed il re Francesco I. di Francia, il quale ha forse impedito in questo paese lo scisma della chiesa, ed

(1) Una indicazione dei concordati dei tempi più remoti si trova nelle lezioni sulla statistica di *Mehret*, T. II, pag. 352.

(2) Vedi *Moser* ragione di Stato T. I., ed il capo LXXX del presente volume.

ha dato alla chiesa anglicana una lunga serie di distinti preposti (1); il concordato del 1728 tra Benedetto XIII. ed il re Vittorio di Sardegna; quello degli 11 gennajo del 1753 tra Benedetto XIV. e Ferdinando VI. re di Spagna (2), la corta, e nondimeno per le circostanze dei tempi, celebre *convenzione* del 1801 fra il papa Pio VII. tuttavia regnante, ed il primo console francese Buonaparte, la quale quantunque fosse estremamente favorevole al potere temporale, e non fosse stata fedelmente osservata da quest' ultimo, era pur tuttavolta da riguardarsi per l' epoca in cui si è fatta un grande acquisto, mentre la chiesa derubata dall' ateismo, e quasi del tutto scossa nelle sue fondamenta, si vide allora ristabilita, riebbe una esistenza sopportabile, e potè alimentarsi della speranza di tempi migliori; (3) i concordati del 1817 e del 1818 coi re di Baviera e di Napoli, i quali essendo stati necessarj pei disordini e per le rivoluzioni, per le guerre e per

(1) Ne è comparsa in Parigi nel 1817. una nuova edizione col testo latino, con accanto la traduzione francese.

(2) Vedi le *mémoires sur l' histoire ecclésiastique du 18 siécle T. II. pag. 264.*

(3) Vedi la storia ed il tenore di questo concordato nelle *Mémoires* sur l' histoire ecclésiastiques du 18. siécle. T. III, pag. 403—423.

altre violenze sofferte dai loro regni, e dimandati da quei monarchi per l'utile proprio e dei loro popoli, rimarginano le aperte ferite, correggono i torti sofferti, e se non riconducono l'antico stato delle cose, riconoscono almeno l'ordine naturale, l'antica regola di giustizia; concordati che ne trarranno probabilmente molti altri dietro di loro, (1) che rendonsi rimarchevoli ne' nostri tempi; in quanto che negoziati e conchiusi colla sede romana, contengono in se una pubblica ricognizione del supremo pastore, e stabiliscono una nuova epoca della chiesa cattolica, facendola risorgere dai suoi stessi frantumi, e fabbricarla sulla pietra di S. Pietro. Se si esamina accuratamente il tenore di questi concordati, essi non si troveranno sì importanti come per avventura si crederebbe. Siccome di ordinario sono occasionati dalle collisioni

(1) Il lento andare di queste negoziazioni, ed il ritardo della finalizzazione delle medesime, non dipendono nè dalla difficoltà della cosa, nè dal difetto di condiscendenza e di officiosità per parte del capo ecclesiastico, ma unicamente dai pregiudizj del tempo che stanno ancor fitti nelle teste. In forza di tali pregiudizj si nudre tutta via una certa avversione contra la religione e contra la chiesa, e non vogliamo per anche assuefarci all'idea di una grande società religiosa indipendente, e bene intenzionata verso tutti gli Stati.

o da violazioni di diritto, essi non riguardano per lo più che i punti controvertiti; e mai non si è veduto che in alcuno di essi trattisi dell'enumerazione dei rapporti tra chiesa e stato e della loro fissazione. Il più essenziale, come cosa che si sottintende e sulla quale non cade nessun dubbio (nel modo stesso che avviene tra i principi temporali e tra le persone private), si lascia al diritto naturale, all'uso benevolo, o a trattati avvenire, e resta quindi incontrovertito (1). Il concordato di Wermser ebbe per oggetto l'investitura dei vescovi dell'anello, del bastone, e dei beni temporali. Il concordato con Francesco I. (il quale è concepito nelle forme di una bolla pontificia adottata dal re) riguardava del pari la nomina o il diritto di proposta regia ai vescovadi ed alle badie, l'appello delle autorità ecclesiastiche ai loro superiori immediati, e la riforma di alcuni errori; lo stesso dicasi dei concordati colla Spagna e colla Sardegna, ec. Di maggior rilievo sono sicuramente i concordati colla Francia, colla Baviera e col regno di Napoli, rispetto alla ristaurazione della chiesa annichilata o almeno scossa ne' suoi fondamenti; essi non sono redatti che in pochi articoli. Costituiscono il loro oggetto principale la ricognizione della re-

(1) Vedi sopra capo LXXI.

ligion cattolica e de' suoi diritti basati *sulle leggi divine e sulle regole canoniche*; la fondazione e confinazione di nuove diocesi, il ristabilimento di seminarj e di capitoli, le determinazioni intorno alla nomina o proposta ai vescovadi e ad altri benefizj ecclesiastici, le risorte da trovarsi per le nuove dotazioni in luogo dei proprj mezzi ausiliarj perduti, la restituzione dei beni della chiesa o dei templi tuttora esistenti, coll' assicurazione di non molestare i possessori dei beni distratti, la concessione di poter fare nuovi acquisti per via di legati, di donazioni e simili; la soppressione di alcuni abusi temporali e di tutti quelli che si oppongono al concordato; ma i principali diritti della chiesa, riposti nella natura della cosa, ed il loro rapporto collo stato, non si sono nè creati nè cangiati con queste transazioni, ma piuttosto *riconosciuti* (1). Solo in certe parti, dove molti abusi reiteratamente commessi nel passato il richiederono, si è riprodotta la regola naturale messa in obblio, là si è formalmente espressa e rammentata, onde nell' avvenire non possa esservi più dubbio, e non si trasmuti in regola la violazione della regola. Quindi le disposizioni dei concordati variano secondo le

(1) Vedi l' art. 1. del concordato con la Baviera e col regno di Napoli.

circostanze o secondo i bisogni, e si estendono ora a molti ed ora a pochi oggetti: del resto i principi temporali vi hanno più guadagnato che perduto, almeno in tutto ciò che concerne i loro diritti o i loro interessi, e segretamente in riguardo alla proposta che sta loro tanto a cuore, alle cariche ed ai benefizj; e se si esaminano con accuratezza la storia, ed il tenore di quei concordati, si converrà, non ostante i pregiudizj, che la moderazione, l'amor della pace, la lontananza dagl' interessi semplicemente temporali, sono stati sempre dalla parte dei pontefici. Essi han cercato di salvare la sola libertà, e per mezzo di essa la purezza della dottrina religiosa, le caratteristiche della chiesa unica e universale insieme coi suoi diritti. Qui non si scorge rimprovero o acrimonia sul passato, non si pretende la restituzione de' beni perduti, e non si bada al temporale che quando rendesi indispensabile all' ecclesiastico; questi trattati contengono uno spirito di carità e di dolcezza, che invano si cercherebbe altrove. La violenza o le minacce di mali per parte della chiesa non possono giammai aver luogo, poichè ella non possiede mezzi fisici, e deve tollerare più degli altri i torti, prima di opporre una qualche resistenza; non ha neppur mezzi per costringere i principi, e di ciò che viene stipulato in suo favore

ella può aspettarne l'osservanza dalla sola buona volontà dei principi, dal vigile sentimento della giustizia, o anche da una migliore perspicacia, la quale non farà infine ignorare la necessità e l'utilità della religione e della chiesa rispetto ai principi ed ai loro popoli. Quella forza invisibile che sostiene la chiesa in tutte le procelle, costituisce la sua necessità, in virtù della quale non può farsi a meno della medesima col lungo andare del tempo, e si finisce col sentirne l'utilità anche più intensamente di prima. Ciò vien comprovato da quelle deplorabili controversie veementi, le quali nascon talvolta, come ce lo dice la storia, fra la chiesa e lo stato: dissensioni infelici, durante le quali si rovescia l'ordine della natura, si fan guerra tra loro l'altare ed il trono, le autorità spirituali ed il potere temporale, che sono nella società come l'anima ed il corpo, e che sono stati creati per istare uniti tra loro. Non può impugnarsi che le medesime sieno state prodotte *in origine* dalle potenze temporali. È riuscito talvolta ai nemici della religione, o al capriccio di un tiranno che tutto calpesta, di accendere il fuoco della discordia nelle più piccole collisioni facili ad esser composte, di occasionare appositamente delle controversie, di accumular tanto le offese da rendere impossibile o indebita la condiscendenza, di aizzare a segno le passio-

ni che non più si cerca la buona intelligenza, si rigetta per orgoglio, o per vizio di creder sempre dal suo lato la ragione, ogni più equo accomodamento. Tal' altra volta poi si veggono gli stessi effetti per la diffidenza che si desta, e per lo vicendevole alienamento degli animi. Si vuole egli, a cagion d' esempio, costringere la chiesa riconosciuta alla rinunzia de' suoi più sacri doveri, forzarla ad abjurare la sua fede, impedirla nella propagazione della verità, e pretender da lei di raccomandare o accreditare l' errore, di atterrare la sua costituzione e la sua disciplina, di annientare i suoi istituti, di condiscendere al derubamento dei suoi beni, alla persecuzione dei suoi dottori e de' suoi servi, e simili? allora la chiesa trovasi in quei casi in cui ogni rappresentazione, tutta la pazienza ed una lecita condiscendenza, non giovano a nulla; in cui resta giustificata, e rendesi talor necessaria l' opposizione di ogni possibile resistenza; e viene a nascere una lotta tra 'l potere spirituale e il potere temporale, affatto reale, quantunque eseguita con armi differenti. Il principe temporale si avvale della forza fisica che sta in suo potere. Egli può privare de' loro benefizj tutti i dottori, servi, e preposti della chiesa, i quali sono da lui odiati, o che nutrono contro di esso de' sentimenti nimichevoli, o impe-

dirli nell' esercizio de' loro doveri, può imprigionarli, infliger loro ogni sorta di castighi corporali, chiudere i templi, inibire le congreghe, confiscare i beni della chiesa, o non far loro percepirne le rendite, ec. Tutto questo, se non è di suo diritto, sta almeno in suo potere di farlo. La chiesa, quando le mancano le forze fisiche, si difende colle sue proprie armi spirituali, talora nientemeno efficaci; quando colla pazienza e coll' opportuna flessibilità nelle cose di poco rilievo, quando colla fermezza bene adoperata nelle cose essenziali, attirandosi la stima altrui; ora colla forza della verità e dell' eloquenza, con quella scienza persuasiva e con quella perseveranza; le quali trionfano di tutte le passioni e di tutti i varianti umori degli uomini; ella può agire sugli animi dei credenti e perfino degl' increduli col mezzo delle lezioni verbali e delle prediche, cogli scritti, coll' istruzione nelle università e nelle scuole private, può alienare il loro spirito dalla causa dei principi che la trattan da inimica, togliere ai medesimi i loro prossimi amici e coadjutori, e in tal guisa debilitarli, o limitarli alle sole forze personali. La chiesa trova sovente ajuto negli altri potentati temporali, i quali combattono in sua vece, o almeno interpongono le loro intercessioni, e la loro potente mediazione. In altri tempi ella si è av-

valuta non senza pieno successo dei castighi spirituali, ella ha esclusi colla scomunica dalla società cristiana quei principi che le han fatto guerra, ha sottratto loro con tal mezzo una quantità di servigi e di soccorsi spontanei, ha sciolti i sudditi dal prestatogli giuramento, poichè quegli che lede tutti i doveri di giustizia, non può pretendere che gli altri gli adempiano verso di lui. Ella ha in certe occasioni interdetto tutto un paese, ossia ha interrotto il culto pubblico (1); il che risvegliar soleva una grande propensione alla pace, propensione che riverbera sui principi e sulle fazioni dominanti, e finisce coll' inutilizzare tutte le loro intraprese. L' esito di simile lotta, al pari di tutte le altre, segue d' ordinario la stessa legge di natura. Dopo che le forze si son misurate per certo tratto di tempo, il più potente riporta la vittoria, quantunque non sempre con ragione; il più debole conviene che ceda, ed aspetti tempi migliori, e tolleri quello che non può impedire, senza che però una tale condotta passi per regola nell' avvenire. Spesso intanto non è possibile di prevedere chi sia per essere il più forte. Quando la dottrina religiosa è radicata profondamente negli animi, grande è il credito della chiesa, viva e universale la

(1) Vedi sopra capo LXXIV.

fede, il semplice potere temporale è allora inutilizzato e vinto dal potere spirituale interno; perciocchè tutte le forze consistenti in danaro ed in beni, in paesi ed in armi, non giovano a niente qualora manca la buona volontà degli uomini, e l' ingiustizia non ha corso se non trova veruno ajuto nè spontaneo istrumento, ed allora conviene che la grandezza terrena s' inchini dinanzi alla grandezza spirituale. In quanto a me io non veggo in ciò un gran male, mentre la chiesa in generale è quella che stabilisce la legge migliore, è la regola sulla quale riposa l' ordine del mondo; ella non può troppo abusare del suo credito, ed almeno non devasta o saccheggia vincendo, non rovescia i troni, e non porta l' esterminio ne' popoli. Ella esige soltanto la ricognizione dei santi, il rispetto delle leggi, il che è utile a tutti gli uomini non esclusi i sovrani. Ma se la dottrina e la fede, cioè il potere sugli animi, si rilassano; se gli uomini si contentano più di un vantaggio transitorio che di un bene permanente; ovvero, se la chiesa si fa un dovere di tollerare gli abusi e gli errori nel proprio seno, mentre dai suoi nemici si pesano e si condannano con molto rigore, e causano facilmente scismi, apostasie, e incredulità, allora è naturale che il potere temporale trionfi del potere spirituale, perchè non trova che

una piccola o niuna resistenza nello spirito degli uomini. Ma qual vittoria è mai quella che non reca alcun contento, che vien riportata su di amici e non sopra nemici, per la quale si guadagna disonore in vece di onore, che fa danno in luogo di utile, e che spesso avrebbesi voluto non ottenerla! Quindi avviene che siffatte animosità non durano lungo tempo, mentre i signori temporali e le loro passioni cangiano, la chiesa rimane perpetuamente la stessa, e si finisce col non potere far a meno dei suoi soccorsi. Ella ha per se la forza di Dio, ch' è quel sentimento del buono e del vero, il quale non si estingue mai del tutto e non lascia quindi di risorgere; e tosto o tardi ella trionfa del suo inimico. La buona volontà coll' andar del tempo ritorna ai potentati temporali, ovvero costoro si stancano di più sostenere una lotta senza scopo e nociva, e cominciano a conoscer meglio l' utile proprio; e per tali ragioni, anche dopo lunghe controversie, si deviene alla stipula di quei trattati amichevoli, i quali in sostanza non creano nulla di nuovo, ma riproducono la regola naturale obbliata o violata, la proferiscono e la riconoscono formalmente: concordati che avvincolano di bel nuovo i cuori, che senza l' allontanamento vicendevole dei medesimi, non avrebbero avuto mai luogo, e che dimostrano con

verità quanto sia facile il tenere insieme uniti i diritti della chiesa con quelli dei principi temporali, e di conservar costantemente la pace tra loro, se si conoscessero con esattezza i veri rapporti naturali, se si amasse la giustizia, e se l' avversario di ogni bene non piantasse il sospetto nell' animo degli amici.

CAPO LXXXI.

DELLA RUINA DEGLI STATI SPIRITUALI.

I. I principati spirituali possono andare in rovina come i principati temporali colla perdita delle possidenze territoriali libere, e soprattutto col debilitamento del potere assoluto o relativo.

II. Essi non hanno a temere come i principati temporali le cagioni di certi smembramenti isolati, ma sono per contrario tanto maggiormente minacciati da alcuni altri.

III. Colla perdita della libertà temporale può senza dubbio sussistere il dominio spirituale, ma esso andrà sempre più infievolendosi, e ad essere intaccato nel suo esercizio.

IV. Gli stati spirituali vanno in ruina colla trascuratezza, colla corruttela o rilassatezza della dottrina, o veramente colla perdita del potere spirituale e della fede, ch'è il fondamento proprio della loro esistenza.

V. Colla perdita della fede va necessariamente ed immancabilmente unita la perdita dei beni temporali.

Tutto quel ch'è divino dura in perpetuo, ma ciò ch'è di questo mondo può trasandare. Le verità religiose basate sull'ordine di Dio e della natura, confermate ed esaltate dall'esperienza di tutti gli effetti, necessarie ed utili al complesso degli uomini, non dispariscono mai

totalmente; ed hanno sempre nell' interno dell' animo di quelli che le professano, i loro amici, ed i loro difensori. Esse sono impassibili al pari di tutto ciò che deriva da Dio, sia nella natura materiale, sia nella natura invisibile. La *società esterna* però, dedita alla loro custodia, alla propagazione universale, ed al trapiantamento regolare delle medesime, può trovarsi esposta a degli assalti e a de' pericoli, può esser disciolta ed annichilata in tutto o in parte. I *beni temporali*, come mezzi necessarj all' esistenza terrena della chiesa, all' esercizio libero e indipendente delle sue funzioni, possono anch' essi perire per errori proprj, per infortunio o per violenza estranea, e perdersi totalmente o in parte; perciocchè essi altra cosa non sono che tesori corrosi dalle tarme e dalle tignuole, ed acquistan valore ed essenza sol quando ne vengono preservati dal tesoro dello spirito. Or poichè gli stati o i principati ecclesiastici poggiano sul duplice fondamento di un' autorità spirituale riconosciuta e consolidata dalla riunione di dottori e di credenti, e di un potere temporale composto di territorj liberi, di amici potenti e di felici rapporti: egli è chiaro che il loro indebolimento o la loro rovina deve necessariamente avvenire, se cangiansi queste circostanze, se manca loro la prima forza, o lor si toglie la seconda.

Finchè dunque i signori spirituali sono ad un tempo signori territoriali, è agevole il comprendere, ch' eglino perdono, come questi, la loro indipendenza, quante volte vengono privati del possesso libero della loro proprietà territoriale, o anche del potere assoluto o relativo, senza del quale non può reggere quell' esterna libertà perfetta (1), subito che le possidenze indipendenti non più esistono, ed il principe spirituale riceve la sua esistenza e la sua protezione da un altro signore, ovvero è soggetto al medesimo in forza di patti espressi, allora svanisce la sua indipendenza; e da quel momento in poi, egli non viene più annoverato nella serie dei principi. Per effetto di varie ragioni, sembra in verità che i signori spirituali possano godere per più lungo tempo degli altri, la loro proprietà territoriale insieme colla libertà che l' è inerente. Poichè, per la natura della cosa, quì non può accadere uno smembramento dello stato, colla ripartizione del medesimo a diversi figliuoli, esso non viene quasi mai distratto volontariamente col mezzo di vendite, di permute, e simili, perchè i suoi possessori temporanei si veggono di rado nella necessità di fare ciò; e non ne hanno, in regola, giammai il diritto, essendo usufruttuarj fedecom-

(1) Vedi cap. 44.

messi, e non proprietarj (1). Lo stato non può essere trasferito, in seguito di matrimonio o di retaggio, ad un signore straniero, e così si evita il pericolo di divenire da paese indipendente una delle costui provincie. Quì non ha neppur luogo l'estinzione della stirpe del principe in difetto di successori legittimi; il vero proprietario, la società ecclesiastica, è immortale o non soggetta a morte fisica; i suoi benefizj non si ereditano nè in virtù di testamenti, nè per via di successione ab intestato, le quali o sono difettose, o rendonsi spesso equivoche ed oscure nel loro senso. I successori per elezione alla cattedra ed al ministero pastorale non mancheranno finchè vi sono uomini e credenti. Si potrebbe inoltre supporre, che il credito della religione e della chiesa, la sua necessità rispetto a tutti gli stati, l'interesse della classe più numerosa e più infelice del popolo, a cui sono principalmente utili gl'istituti ecclesiastici, a dir breve, il rispetto che si ha per tutto ciò che ha del sacro, procurasse ai benefizj ecclesiastici una durata maggiore, e che perfino i nemici stranieri ed i conquistatori avessersi da lei meno a temere. Questa opinione potrebbe aver tanto maggiore plausibilità, quanto che la guerra non viene mai occasionata dai

(1) Vedi sopra capo LXXVIII.

capi e dai preposti della chiesa, i quali predicano la legge della pace e possono far sovente le veci di mediatori, perchè non sono stranieri rispetto ai potentati cristiani, e formano con loro una medesima comunione. Tutto ciò è precisamente avvenuto ne' tempi passati. Nulla vi era di più sacro dei beni e delle possidenze della chiesa. Quindi insieme colla sede romana ch'è la più antica, si vedea una moltitudine di vescovadi e di badie, i quali grandi e piccoli com'erano, esistevano tranquilli da più di un migliajo d'anni, e sorpassavano in durata ed in vetustà tutte le dinastie temporali. D'altronde, poichè la giurisdizione territoriale dei principi spirituali ordinariamente è molto limitata, e non può aumentarsi nè col mezzo di conquiste nè per via di matrimonj e di retaggi; poichè questi principi posseggono poca potenza militare, o quasi niuna affatto, essendo ciò inerente alla loro natura ed al loro scopo, poichè contro la religione e la chiesa non si lascia di nutrir dell'odio, ed i profani tengono sempre i mezzi di poter offendere tutto ciò ch'è sacro; si vede bene che gli stati spirituali sono minacciati da molti altri pericoli di diverso genere, come per esempio, da una soggezione convenuta, da contratti pregiudizievoli concepiti sotto varie forme e sotto varie denominazioni, da protettorati, avvocazie

ec., alle quali cose essi aderiscono, stretti dalla loro difficile posizione, e dalla imperiosità delle circostanze. Essi non possono sì facilmente sfuggire, per difetto di forze sufficienti, a delle servitù onerose e di molto pericolo nell'avvenire, contratte colle potenze temporali finitime, come a cagion d'esempio, il soffrire nel proprio paese le guarnigioni straniere, il permettere il passaggio alle truppe, il pagare tributi, il rinunciare ne' casi di guerra, di pace, e di alleanze tra gli altri potentati, alla propria indipendenza, ed a tutte le convenienze, ec., e in tal modo viene a pericolare la loro libertà temporale, ed a prepararsi la loro rovina. I protettori invocati divengon sovente, in processo di tempo, gli assalitori, una compiacenza dimostrata una o due volte si riguarda subito come diritto dai vicini. Costoro l'interpetrano nel modo che più loro aggrada, e serve di pretesto ad ulteriori pretensioni. É poi riposto nella natura dei principi ecclesiastici, nella carità e nella dolcezza del loro reggimento, di non esser gelosi dei soli diritti ed interessi temporali, di comportarsi con indulgenza, e quindi di sagrificare varie attribuzioni territoriali, economiche, e giuridiche, sia per sentimenti amichevoli, sia per difetto di vigilanza verso i signori temporali limitrofi, e talvolta anche verso i loro pro-

prj sudditi (1); sagrifizio che debilita il loro potere, e rafforza quello dei loro futuri nemici. In fine la tranquillità, ed il suo fiorente ben essere (frutto dell' economia, e della diligenza di una lunga pace) eccita frequentemente l' invidia delle potenze temporali, questa floridezza è per esse un rimprovero segreto, ed una continua censura dell' opposta amministrazione; e quindi i principati spirituali, per le loro ricchezze credute maggiori di quelle che sono, e per la facilità del bottino, subiscono più degli altri dominj delle *invasioni* violente, delle *usurpazioni*, delle *incorporazioni*, delle *confiscazioni*,

(1) Vedi sopra capo LXXIV. I servi della chiesa ed i sudditi vescovili sono stati da per tutto trattati con molta dolcezza, nè si son veduti mai molestati nei loro disegni di una libertà e di un potere maggiore, o nella propria amministrazione delle cose temporali. Molti esempj ce ne offrono nelle mie adjacenze le città di *Zurigo*, *di Glaro*, di *Basilea*, di *Sciaffusa*, di *Appenzell*, di *S. Gallo*, di *Grigione*, di *Wallis*, di *Ginevra*, varie porzioni dell' antico vescovado di *Basilea*, ecc. Tutte queste città fiorivano sotto il benigno dominio ecclesiastico, e tendevano ad una indipendenza avvenire. I primi signori fondiali sono stati talora poco vigili nella difesa dei proprj diritti, ed il loro amore è stato in seguito contracambiato colla ingratitudine.

delle così dette *secolarizzazioni*, le quali tolgon loro ogni dominio temporale, e con esso anche la libertà spirituale. Questi attentati sogliono accadere contro le fondazioni spirituali più facilmente che contro i principi patrimoniali, o contro le semplici persone private, perchè rispetto a quelli si può addurre lo specioso pretesto, che il signore spirituale non è un proprietario perfetto del paese, ch' egli non tiene nè figli nè eredi, e che in conseguenza se i possessori attuali o gli usufruttuarj ne vengono indennizzati con delle pensioni vita durante, niuno può a ragione lagnarsi di torti ricevuti, o di rapita proprietà. Ma codesto paralogismo dei principi, abbacinati e dominati dai sofisti del tempo, col quale si volle palliar lo spogliamento dei beni ecclesiastici convenuto nella pace di Westfalia ed in seguito di Luneville, è uno dei più detestabili e perniciosi errori che sieno stati mai immaginati per l' infortunio dei popoli; è una conseguenza dello spietato egoismo de' nostri giorni, di quell' idolatria di ciascun uomo, che all' ozioso godimento privato, ai piaceri di un presente rapido passante, sagrifica ogni bene durevole, e tutta la posterità. I beni della chiesa e delle corporazioni come proprietà di molti, hanno lo stesso diritto alla giustizia di qualunque altra proprietà privata individuale; anzi essi meritano di

essere considerati come più intangibili degli altri per la ragione che sono infinitamente più utili, sono le colonne ed il sostegno di ogni benessere pubblico e privato, sono i curatori del presente, e la speranza dell'avvenire. Perciocchè, come abbiamo già osservato altrove, quello che conserva i paesi ed i popoli, che procura nutrimento e sussistenza alle fuggenti generazioni, e lascia sperare ai figli ciò che i loro padri han goduto, è il permanente e il costante, e non il transitorio e il variabile. -- Colui adunque che s'impadronisce colla violenza delle fondazioni spirituali, non toglie già tali possidenze agli usufruttuarj temporanei, cui essi non appartengono; ma egli le rapisce al popolo intero che ne è il padrone diretto, ed ai figli ed eredi di questo; egli priva tutti i futuri dottori della religione e delle scienze del loro onorario, della loro speranza e del loro incoraggiamento, tutti gl'infermi, tutti i poveri e tutti gl'infelici (che non mancano mai nel mondo) della cura che si aspettavano, del loro conforto, e del loro scarso sostentamento; egli oppila la sorgente d'infiniti beneficj, abbatte l'albero che nudre i rami e le foglie, che reca i suoi frutti anche ai figliuoli ed ai nipoti. È vero che gli ecclesiastici pensionati non hanno troppo a querelarsi per la loro persona, ma il grido dei popoli non si fa per-

ciò meno sentire pel gran male che si è loro recato; sul derubamento di questo fedecommesso pingue ed ubertoso sta poggiata la maledizione dei contemporanei e delle future generazioni. Non vi ha mezzo più efficace per rovinare a perpetuità il ben' essere di un popolo, quanto quello di privarlo de' suoi istituti ecclesiastici e di altri simili stabilimenti, non che del suo principe e de' suoi signori fondiali proprietarj, cioè, con altri termini, quanto quello di privarlo de' suoi padri, de' suoi nutricatori, e de' suoi protettori, trafiggendo così il cuore del corpo sociale. Supponete un momento che gli abitanti di un paese venissero a soffrire non poco per lo degradamento del loro patrimonio privato, cagionato dalla calamità della natura o dalle violenze degli nomini; ma che intanto restasser loro i beni della chiesa e delle corporazioni, i loro principi, e le famiglie tra le più possidenti; allora eglino troveranno subito nuovi ajuti e nuove risorte, perchè le sorgenti dell' industria non sono per anco disseccate; colla diligenza, e coll' economia, e con un amore vicendevole, tutto ciò che è stato distrutto ricomparirà più magnifico e più fiorente nel breve giro di pochi anni, le ferite si rimargineranno, e l' infortunio passaggiero lascerà appena qualche traccia della sua passata esistenza. Si supponga poi rimanere intatto il patrimonio privato dei

particolari, ed annientarsi o dividersi e suddividersi il così detto patrimonio pubblico e comune, cioè il grande, il permanente, ed il costante, allora il primo andrà in rovina insieme col secondo, e la miseria generale si accrescerà sempre progressivamente. E l' esperienza ci dimostra che la condizione dei popoli si ripiglia anche dopo le guerre, le invasioni, le conquiste, ed i saccheggi; dopo gl' incendj, le grandini, ed i tremuoti, e non dopo la rivoluzione, la quale col pretesto di migliorare la loro esistenza, ha distrutto da per ogni dove la madre e la radice di ogni agiatezza ed ha non solo applicato questo sistema infernale, ma lo ha elevato eziandio al grado di teoria (1). Così il tronco produce e nutre i rami e le foglie, e non sostituisce quelli di già caduti; ma senza la vita del tronco i rami e le foglie si disseccano. Così del pari voi potrete aprire delle vene nel corpo umano, e la sua salute soffrirà o poco o nul-

(1) Tutto questo veniva detto *amministrare* un paese, e già i sofisti credeansi grandi e meritare il predicato di umano colla nuova invenzione di distruggere o saccheggiare tutto ció ch' era comune e corporativo, per isgravare dai pesi i privati; costoro però si sono impoveriti col favore del nuóvo ritrovato, oltre a che non sono andati pur essi esenti dal saccheggio sistematico.

la; ma se voi trafiggerete il cuore, non iscorrerà più sangue nelle vene, tutte le membra s' intirizziranno, ed una morte inevitabile ne sarà l' immediata conseguenza (1). Noi ci lasciavamo trasportare dal sentimento d'indignazione contro questi errori de' nostri tempi, i più nocivi per un paese, e dimenticavamo di non trattarsi quì dell' utilità dei beni e delle fondazioni ecclesiastiche, ma bensì del maggior numero di pericoli che questi hanno a temere in confronto degli altri stati, e dei pretesti che si adducono per iscusare le usate ingiustizie.

Se la giurisdizione territoriale di un signore spirituale va a perdersi, o questi divien soggetto e dipendente di un principe temporale in forza di trattati; allora cessa l' esistenza dello stato; la libertà esterna non ha più luogo, mentre il potere ed il dominio spirituale seguono a sussistere, nel modo stesso che sussisteva prima di giungersi all' indipendenza, e durante la persecuzione (2). Così i Giudei han tuttavia la loro fede particolare ed una specie di costituzione ecclesiastica,

(1) Vedi su tal proposito T. III, prefazione, ed il capitolo della decadenza degli Stati. Tom. IV. Cap. XLIII. della falsa politica contro la nobiltà possidente, e vedi sopra capo LXXII. dei vantaggi dei beni ecclesiatici rispetto al popolo.

(2) Vedi sopra capo LXXII.

quantunque non godano di una esistenza temporale sicura. Così segue la chiesa maomettana ad aver dominio in Asia, in Africa, ed in una parte di Europa, sebbene il violento Califfato degli Arabi sia stato da lungo tempo distrutto; e per l'istessa ragione veggonsi durare molte sette senza possidenze temporali. In tal guisa i pontefici cristiani o i vescovi di Roma hanno esercitato per molti secoli il loro ministero su tutta la chiesa prima di pervenire a gradi ad una libertà perfetta, alla così detta sovranità, col mezzo di una felice conformazione di rapporti temporali (1). Tale è pur la ragione per cui in Germania vi sono tuttora de' vescovi e arcivescovi, o se ne creano de' nuovi, i quali esercitano un dominio spirituale nelle loro diocesi, abbenchè non sieno più principi dell'impero, e non posseggano più delle signorie. Essi traggono il loro mantenimento, come in tutti gli altri stati cattolici, dalle dotazioni che sono state loro assegnate, o dai principi temporali che si hanno appropriati i loro beni. Or, poichè in questo caso essi non provvedono più ai loro bisogni terrestri col mezzo delle loro proprie forze; poichè, rispetto al mantenimento, alla protezione, ed alla stessa esistenza, dipendono dal principe nel cui territorio si trovano; egli è chiaro che

(1) Vedi sopra capo LXXIV.

non possono esser più tenuti come liberi e indipendenti, e quindi noverati nella serie degli stati. Ed è innegabile altresì, e non si può evitare, che la perdita della libertà temporale debilita la spirituale, o ne intacca e ne rende talora quasi impossibile l'esercizio; e che una chiesa la quale non è almeno indipendente nel suo capo, e che perde il suo credito presso i credenti, e in particolare presso i potenti della terra, non possa conservare la sua unità nè la sua universalità. Allora la dottrina degenerando anch'essa dalla sua primitiva purità, si corrompe, si adultera, e si accomoda a poco a poco agl'interessi del mondo, come noi lo abbiamo fatto vedere nel capo settantesimo secondo (1), e come ce lo prova la storia della chiesa greca, (la quale non merita più questo nome), e della religione protestante.

In secondo luogo, gli stati ed i principati spirituali vanno in rovina, più che in qualunque altro modo, coll'obblio, colla corruzione o colla rilassatezza della dottrina sacra e religiosa, sulla quale riposa la sua esistenza ed il suo credito, o in altri termini, colla decadenza o coll'indebolimento del potere spirituale. La perdita di questo potere porta seco d'ordinario anche quella dei beni temporali,

(1) Vedi questo capo.

e la dissoluzione del legame ecclesiastico. Perciocchè, essendo tutto il dominio degli animi fondato sulla superiorità in sapere ed in virtù della cui partecipazione e del cui esempio gli uomini abbisognano; egli è chiaro che un tal dominio deve disparire necessariamente, anzichè vien tutto scosso un tal fondamento della loro esistenza, subito che cessa il credito della dottrina, e con esso la fede, ossia l' ubbidienza spirituale. Quante volte i pastori pascono se stessi e non più il loro gregge, servono altri Dii che non hanno nulla lor dato, è segno che la loro ruina si appressa. Se rigettano la parola di Dio, egli li rigetterà a sua volta, essi non saranno più i suoi sacerdoti, quindi non riscuoteranno più credito, non troveranno più fede, più influenza nel mondo, il quale infine abbisogna di verità e non di menzogne, di virtù e non di egoismo. Tanto è precisamente avvenuto a tutte quelle società spirituali, che han permessa nel loro seno l' intrusione della corruttela, tanto ha predetto con forza meravigliosa Mosè, invaso dallo spirito profetico, e tanto hanno pure annunziato gli antichi profeti. Colla fede e colla morale dei padri dicea quegli, coll' osservanza o col rifiuto dei precetti divini, sussisterà o cadrà il regno di Giuda (1).

(1) Ma se tu dimenticherai il signore

L' aberrazione dalla fede e dalle tradizioni avute per parte degli apostoli e dei padri della chiesa, dando origine alle sette Ariane e Macedoniche, ha forse favorito il prosperamento del feroce maomettanismo, il quale tolse alla religion cristiana le più belle e le più antiche provincie, la cui perdita è stata sempre dolorosa, quantunque altre le avessero sostituite. La guasta morale di molti preti, il rilassamento della disciplina, ec. non sono sufficienti, a quanto penso, per giustificare il protestantismo del secolo decimo sesto, perchè l' esistenza di un male piccolo e transitorio, non autorizza l' aggiunzione di un altro più grande e permanente, siccome non si devasta un intero giardino, per poca zizzania che vi cresce insiem con questa tutto il frumento. La provvidenza ha permesso questo scisma, cagionato, e promosso da coloro; onde dare un terribile esempio della perdita di ogni influenza, sempre e quando si disprezza ciò ch' è sacro, o per separare il loglio dal grano, e depurare la

Dio tuo, ecc. L 5. Mos. XXX. 18, se si domanderà perchè il signore ha fatto questo paese e questa casa, L. 1. Dei Re IX. 9. il mio popolo ecc. Osea IV. 6. Guai a coloro che si allontanano da me ecc. Ivi VII. 13. Figlio dell' uomo, profetizza contro i pastori d' Israele, ecc. Ma voi ingojate, ecc. Ezech. XXXIV, 2. 6.

chiesa. I principati spirituali de' nostri giorni, non sarebbero stati annichilati sì facilmente, se la religione su di cui riposavano, avesse dominato più vivamente negli animi, se ella non avesse gareggiato collo spirito del tempo, e preferito il temporale allo spirituale. Senza il rilassamento o l'obblio della dottrina, non si sarebbe osato di mettervi le mani addosso, ed ella avrebbe trovati molti amici zelanti. Chi sa d'altronde, se questa calamità non sía stata un secondo castigo, una seconda burrasca purificante, la quale però, contro ogni aspettativa de' suoi autori, in vece di contribuire alla distruzione della dottrina, la esalterà e la ispirerà maggiormente negli animi? Così tutti gli stati temporali decadono dal momento che si allontanano dalla base della loro esistenza; ed abbandonano le forze e le virtù dalle quali sono stati creati, subito che dai loro principi si trascurano il potere utile, le ricchezze bene acquistate, la vigilanza, la destrezza, ec., o che svanisce nelle repubbliche lo spirito di concordia, di unione, l'amore della libertà. Infine non altrimenti avviene delle scienze e della condizione dei dotti. Eglino stanno decadendo terribilmente, ripiombano nella barbarie, perchè abbandonano la religione, che è lo scopo dell'umano sapere, e che dà a tutte le altre cognizioni fondamento e interesse, ed

una magia irresistibile, perchè disprezzano la chiesa, quella buona madre, a cui debbono la loro origine e la loro conservazione le università e le scuole ordinarie, e che dispensa ai veri dotti ricche ed onorifiche ricompense. In contracambio gl'ingrati non han voluto riconoscere il più importante fondamento di ogni sapere, le istituzioni di origine divina, e le leggi di Dio. Son divenuti polvere, e si sono veduti in preda allo scherno del mondo; « perchè non hanno » badato al Signore che gli ha generati » ed hanno dimenticato quel Dio che gli » ha creati. »

Quando nei principati spirituali cessa in un modo o nell'altro il potere spirituale, o la fede, e con essa il dominio degli animi; ei sembra in sulle prime che le possidenze ed i rapporti temporali, e la indipendenza che ne segue, non dovessero avere una minor durata. Ciò può accadere talvolta, e l'istoria ci offre alcuni esempj di tal genere. Allora però lo stato ha propriamente cangiato natura, e dacchè prima era uno stato spirituale, diviene poi uno stato temporale o appartenente ad un signore fondiale. Quello non esiste più, perchè ciò che costituiva la sua essenza ed il suo fondamento è svanito, e ciò che servir dovea come mezzo e come cosa accessoria, è divenuto lo scopo principale.

In tal modo ai tempi dello scisma del secolo decimosesto, varj principi spirituali di Alemagna, come per esempio, l'ultimo *Hcermeister* di Prussia, i vescovi di Lubecca e di Onabrug rinunciarono al loro potere spirituale, e trasmutarono la loro giurisdizione temporale in un principato ereditario, quantunque essi dovesser ciò, non tanto al loro preteso diritto o ai riguardi dovuti al loro possesso, quanto al potere della loro casa, all'appoggio che offriron loro diversi potentati di prossima parentela, i quali incorporarono in seguito anche codeste possidenze colla loro corona. Di rado però si danno dei signori spirituali sì avventurosi da ritenere i loro beni territoriali, se il credito fondato sulla dignità ecclesiastica và a deperire, o da loro si trascura spontaneamente. Perocchè ripetendo essi propriamente quei beni temporali dalla sola cattedra e dal loro ministero pastorale, per l'esercizio libero e per la sicura durata del medesimo, è evidente che dopo la dissoluzione o l'annientamento dell'influenza spirituale, non resta loro alcun diritto di pretendere a loro vantaggio la proprietà di quei mezzi ausiliarj. Subitochè essi non più tendono al regno del Signore, cessa ogni aggiunta; non possono pretendere di conservare quello ch'era sol destinato alla propagazione ed al trapiantamento della religione. Agli occhi del mondo sembrereb-

be più ributtante e più scandaloso, se il derubamento e la secolarizzazione del patrimonio di una chiesa venisse fatto da quegli stessi che aveano il dovere immediato di custodirlo scrupolosamente e di tramandarlo inviolato alle future generazioni, accoppiando al possesso dei beni altrui anche la perfidia, di quel che sarebbe se ciò succedesse per parte di una potenza esterna nemica, la quale non sia incaricata della conservazione del fedecommesso o dell' adempimento degli annessi doveri. Piuttosto i beni e le rendite temporali, per sentimento intimo del giusto, e per quella stima che si tributa a chi riman fedele ai proprj doveri, si lasciano a quei prelati, vescovi, capitoli, abati, ec, i quali non rinunziano alla loro dignità ed ai doveri ecclesiastici, e che han perduto, senza loro colpa, porzione del loro gregge. Perocchè la fondazione segue ad aver durata finchè sussistono la cattedra ed il ministero pastorale, e se ne adempiono col fatto i doveri; e niuno è autorizzato a privarlo de' suoi beni e de' suoi mezzi ausiliarj per la sola ragione che dei sudditi territoriali hanno abjurata l' antica fede, e si sono segregati dal gregge. Se costoro non riconoscono più il pastore come signore spirituale, è d' uopo ch' essi l' onorino come signore fondiale, e la stessa riforma ci ha da-

ti diversi esempj di questa giustizia (1). Ma se la dignità ecclesiastica si mette da canto o si neglige, allora cessa in conseguenza ogni riguardo che si avea per il possesso territoriale, ed esso vien trasferito ad altri principi temporali, o ai semplici privati. » Prescindendo dal dovere, » dice un moderno scrittore protestante, » è una politica erronea contro la sicu- » rezza delle cose temporali il rinunzia- » re ai diritti diocesani, i quali sono l' » origine e il documento di quelle (2), » stante che altrimenti si perderà l' uno e » l' altro ». Colui però, che sta preparato a sagrificare il temporale, quand' occorre, ad attenersi allo spirituale, e restarsi fedele a ciò ch' è superiore e divino, ritiene soventi volte l' uno e l' altro per la stima che da tutti si attira. Quando i signori spirituali vogliono assicurare pel maggior tempo possibile, le loro possidenze territoriali, l' annesso potere esterno e l' indipendenza, convien che s' ingegnino di conservare il credito spirituale ed il dominio sugli animi; eglino han d' uopo di una politica differente, e superiore a quella che si addice ai semplici signori temporali, che noi tratteremo nel volume susseguente, ove il cielo ci con-

(1) Vedi sopra capo LXXIV.
(2) Giov. Muller: Alleanza de' principi; pag. 163.

ceda tempo e forze bastanti; e la quale consiste, in poche parole, in aspirar sempre, e innanzi tutto, al regno di Dio, *senza mai perdere di vista il Signore che ci ha generati, e senza mai dimenticare quel Dio che ci ha fatti.*

Fine del Sesto Volume.

TAVOLA

DELLE MATERIE.

CAPO LXVII.

Discorso preliminare . . . Pag. III
Natura ed origine del dominio ecclesiastico . . . . . » I
I. Connessione col tenore dei tre volumi precedenti.
II. Il dominio ecclesiastico è fondato sulla superiorità dello spirito o dell' ingegno, e sul corrispondente bisogno della fede. Pruova della necessità di questa fede, o di un' autorità suprema per la generalità degli uomini.
III. Il dominio ecclesiastico nasce di alto in basso dalla successiva aggregazione dei discepoli e dei credenti.
IV. Esso può esser bensì basato su di una falsa dottrina, ma dottrina ricevuta; ciò nullaostante il dominio dell' errore non è mai universale e durevole.
V. Le sole dottrine religiose possono trar seco un dominio esteso,

stante che solo le medesime sono di necessità agli uomini. Un dominio basato sull' ubbidienza verso Dio, e per lui stabilito, vien chiamato a ragione un *Regno di Dio*, un Regno del cielo, una Teocrazia.

VI. Il dominio spirituale solo si esercita sugli animi, ed è per tal motivo di forza smisurata, e domina in modo invisibile, ma necessariamente e durevolmente sul potere temporale.

CAPO LXVIII.

Legittimità e scopo di questo dominio spirituale . . . . . » 37

1. Il dominio spirituale è il più libero, il più spontaneo, e ad un tempo il più benefico di tutti colla forza e colla violenza non può affatto sussistere.

2. Se ne può far bene un abuso spaventevole. Questo abuso consiste nell' insinuare negli uomini l' inganno e l' errore invece della verità e della cognizione: quindi in deludere la loro aspettativa, ed in condurli al precipizio in luogo di esser loro di scorta sicura. Esso non è però riposto nel possesso del potere, ma nel modo del suo impiego.

3. Lo scopo preciso di ogni unio-

ne spirituale non è nè l' amministrazione della giustizia, nè la promozione della felicità esterna, ma unicamente la conservazione, la propagazione, e la consolidazione o autenticità della dottrina stessa.

4. Egli è altresì un principio di ogni legame spirituale, senza eccezione, che la libertà individuale e la fortuna esterna di ciascun membro, ne' casi di collisione, debbano esser subordinati alla dottrina ed ai suoi precetti.

CAPO LXIX.

Consolidazione del dominio spirituale, mercè della riunione dei credenti in una chiesa esterna. » 62

I. Necessità di una società esterna o chiesa visibile per la conservazione, propagazione, e pel trapiantamento di qualunque dottrina religiosa.

II. Universalità della medesima in tutti i paesi ed in tutte l' epoche per dottrine vere, nommeno che false, o tenute per vere.

III. Pruove tratte dalle religioni pagane, dalla chiesa cristiana universale, dal maomettanismo, dalla chiesa protestante, e per antitesi anche dagli ordini e dalle sette antireligiose de' tempi moderni.

CAPO LXX.

Parti essenziali di ogni chiesa esterna, o società spirituale. » 101

I. La costituzione di ogni chiesa consiste parte in rapporti essenziali riposti nella natura stessa della cosa, parte in forme positive ed in mezzi ausiliarii.

II. Fondazione delle comunità. - Gerarchia naturale necessaria, tosto ch' ella diviene alquanto estesa.

III. Solennità o cerimonie nel ricevere nuovi discepoli,

IV. Luoghi per le congreghe, ed esercizii di pietà comuni.

V. Sicurezza e custodia della dottrina.

VI. Estratti succinti di tali cognizioni. Professione di fede.

VII. Feste straordinarie ed ordinarie; Domeniche, e giorni feriali; Processioni.

VIII. Esercizj di pietà privati, e discipline come mezzi di guarigione e di miglioramenti.

IX. Altri riti e mezzi ausiliarj: Lavacro de' piedi - Pellegrinaggio - Immagini, o reliquie materiali per risvegliar la memoria - Cresima degli adulti - Benedizione nuziale - Conforto degli ammalati e dei moridondi - Cerimonie funebri.

X. Disciplina ecclesiastica per l' am-

ministrazione delle leggi ecclesiastiche. Ricompense, e punizioni spirituali. -- Loro differenti specie, loro propria natura, e loro scopo.

XI. Scuole e stabilimenti ad istruzione della gioventù e per la formazione di dottori avvenire. Vasta moltiplicità e scopo di quelli dei cristiani.

XII. Fondazioni pie per gli ammalati, pei poveri, e per gl' infelici. Gran merito della chiesa cristiana anche su tal riguardo.

XIII. Conchiusione. Somiglianza in grande della chiesa con tutti gli stabilimenti ed istituti in piccolo. La chiesa è la più alta gradazione a un tempo, e la madre e la radice degli ultimi.

CAPO LXXI.

Diritti e rapporti naturali nel legame spirituale . . . . . » 172

I. Luminosa rassomiglianza dei medesimi con quelli degli Stati temporali.

II. Necessità ed universalità di un capo supremo.

III. Diritti o piuttosto doveri del medesimo verso i collaboratori ed i credenti.

IV Diritti e doveri dei collaboratori e dei credenti per riguardo al loro capo.

V. Nel vicendevole adempimento di questi doveri di diritto e di carità consiste l'ideale di una chiesa completa.

CAPO LXXII.

Riunione possibile del dominio spirituale con un potere temporale fondiale indipendente » 217

I. Sotto l'aspetto spirituale le corporazioni ecclesiastiche sono sempre libere originariamente; questa libertà deve e può anche durare colla indipendenza nelle cose temporali.

II. Senza beni temporali però, e senza rendite per la somministrazione delle spese de' proprii bisogni esterni, esse non possono affatto sussistere, e la loro esistenza è sempre mal sicura, se in tal riflesso discendono troppo dalla buona volontà dei credenti o de' principi temporali.

III. L'unica guarenzia di una sicura stabilità è nel possesso di beni proprii, e particolarmente in quello di beni stabili. Universalità dei medesimi in tutte le corporazioni ecclesiastiche.

IV. Questi beni possono esser da loro acquistati, al pari di qualunque altra corporazione o di uomini isolati, in varii modi legit-

timi. Confutazione de' sofismi addotti in contrario.

V. Il loro possesso ed il loro impiego è altresì utile sotto tutti i rapporti, e vantaggioso agl' interessi del mondo, e all' adempimento degl' impegni ecclesiastici.

VI. L' immunità di tai fondi da ogni legame servile rende la chiesa o il capo supremo di essa anche indipendente sotto l' aspetto temporale, e completa lo stato ecclesiastico. In qual modo può legittimamente acquistarsi una siffatta indipendenza.

CAPO LXXIII.

Conseguenze naturali che vengono dalla riunione dei poteri spirituale e temporale. 1. la costituzion della chiesa rimane sempre la parte primordiale ed il fondamento dello stato. » 288

I. Il Signore spirituale, che è pur divenuto signore fondiale indipendente, ha sotto l' ultimo rapporto gli stessi diritti e gli stessi doveri dei principi temporali.

II. Pertanto la costituzion della chiesa non cessa dal sostenersi, stante che lo scopo spirituale originario non cessa giammai. Il tutto porta sempre il carattere ed il potere esterno di un reggimento ecclesiastico.

III. Pruova di questa tesi tratta dalla teocrazia mosaica, dal primitivo califfato arabo, segnatamente dalla costituzione e dalle forme esterne di Roma cristiana e dai vescovadi cristiani dotati di potere temporale.

CAPO LXXIV.

Continuazione.

Duplice fondamento di una maggior periferia di potere . . » 303

I. I principi spirituali riconoscono il potere spirituale col potere fondiale acquistato posteriormente; eglino sono precettori e principi ad un tempo, e quindi dominano sopra differenti oggetti.

II. La riunione di un dominio indipendente spirituale col temporale è il più gran potere che si possa immaginare, e non è illegittimo. L'abuso possibile non è già riposto nel suo possesso, ma sì bene nel modo del suo esercizio.

III. Il potere di un principe spirituale è anche più ampio rispetto allo spazio; esso si estende anche ai credenti al di fuori della giurisdizione territoriale; ma verso di costoro non vanta altri diritti che gli spirituali o ecclesiastici.

IV. Al contrario può egli regnare eziandio sui sudditi territoriali che non sono credenti; e su di costoro gli competono i soli diritti temporali o fondiali. Esempj.

CAPO LXXV.

Continuazione.

Debita preminenza dei credenti. - Nobiltà ecclesiastica . . . » 317

I. La preminenza dei credenti rispetto a quelli che nol sono, è naturale, necessaria, e legittima, quante volte ella non leda verun diritto alieno.

II. Negli stati ecclesiastici non fa d' uopo alcun' altra distinzione all' infuori di quella nobiltà ecclesiastica, la quale è fondata sulla investitura effettiva, e sovente di alte dignità spirituali. Proprietà particolari di siffatta nobiltà.

CAPO LXXVI.

Continuazione.

Benigno reggimento degli stati spirituali . . . . . . » 323

I. Necessità del medesimo derivante dalla natura della cosa. Ivi si conquistano i cuori e gli spiriti, e non avvi alcuna intrinseca amicizia all' infuori di quella della comunione della fede.

II. Sua universalità in tutti gli stati ed in tutte le società spirituali.

III. Pruove tratte dalle leggi amorevoli di Mosè e dalla dolcezza del governo sacerdotale messo a confronto col governo militare; dai precetti, e dall'esempio di G. C., nommeno che dalla carità tra i primi cristiani, e dalla storia dei Papi, dei Vescovi, e dei chiostri; loro gran merito al cospetto del mondo.

IV. Durata di questa dolcezza, e di questa benevolenza anche in tempi posteriori, e a dì nostri. Parallelo del loro reggimento con quello dei soli principi temporali.

CAPO LXXVII.

Continuazione.

Mezzi d' ingrandimento più conosciuti e più legittimi . . » 348

I. Gli Stati spirituali non possono ereditar nulla, e nulla ricever per via di maritaggio; le conquiste e le usurpazioni sono loro impossibili per difetto di forze, e per la natura della dottrina.

II. Le donazioni e le compre sono quasi gli unici titoli di acquisto.

III. Sul preteso abuso della influenza spirituale nella persuasione alle donazioni, immaginato ne' tempi odierni.

IV. La storia intera con pruova sicu-

ra dimostra, come la chiesa cristiana è stata soventi volte spogliata del potere temporale, ma non ha giammai spogliato alcuno.

CAPO LXXVIII.

Continuazione.

Inalienabilità dei demanj. - Incapacità di succedere. - Eligibilità e forma elettiva naturale del capo supremo e di tutti i dottori subordinati e de' pastori. . . . . . » 355

I. I beni della chiesa non sono la proprietà privata dei suoi amministratori, e quindi non alienabili, nè ereditarj. - Conferma di questa regola colla esperienza universale.

II. Il potere spirituale, secondo la sua natura è ancor meno ereditario.

III. I successori del capo supremo e di tutti i suoi collaboratori o impiegati del regno spirituale debbono esser necessariamente eletti.

IV. Il regno elettivo si appartiene nella regola ai superiori naturali, e tra questi a coloro che succedono immediatamente al capo supremo.

V. Forma naturale e legittima dell' elezione del papa, dei preti nella chiesa cristiana, avuto riguardo alle differenti modificazioni introdotte in forza di patti e di uso.

CAPO LXXIX.

Continuazione.

Concili generali, e particolari o assemblee ecclesiastiche . . » 391

I. Cause naturali de' medesimi in tempi burrascosi e di periglio.

II. I concilii generali sono la raunanza dei vescovi convocati dal loro capo supremo in un gran consiglio. I primi non costituiscono concilio da se soli, e nel tempo che dura, trovansi come dianzi al di sotto del loro Capo. Senza del papa non vi può esser concilio, nè veruna armonia tra il capo e le membra.

III. Diritti del Capo ecclesiastico nascenti da tal principio.

1. Di convocare i concilii generali.
2. Di presiedervi di propria persona, o per mezzo de' suoi legati.
3. Di trasferirli altrove nelle occorrenze, e di congedarli.
4. Di adottarne per intero o in parte le conclusioni, o di rigettarle, di esporle autenticamente, o anche di dispensarne qualora vi sieno de' buoni motivi.

Pruove di queste tesi ricavate dalla natura della cosa, e dalla intera esperienza.

IV. Concilj particolari, ossia concilj nazionali, provinciali, e diocesa-

ni. Vi vogliono in piccolo gli stessi diritti e gli stessi rapporti come ne' Concilj ecumenici in grande.

CAPO LXXX.

Rapporti naturali tra la chiesa e gli stati temporali. 425

I. Nei principati spirituali la chiesa è anch' essa uno stato, cioè a dire indipendente, e in tal caso cade ogni quistione.

II. Principio universale sui rapporti della chiesa cogli altri stati temporali. Ciascuna parte ha i suoi proprj diritti naturali o acquisiti. Essi non si debbono cedere a vicenda, ma giovarsi ed ajutarsi scambievolmente.

III. Applicazione di questo principio semplice ad una chiesa solamente ricevuta o tollerata. Motivi, gradi diversi, e limiti naturali della tolleranza.

IV. Applicazione dello stesso principio ad una chiesa dominante, vale a dire, ad una chiesa riconosciuta dal principe e della maggior parte del popolo.

Si appella la dominante sol perchè è la più potente, la più numerosa, e la più favorita. Lo stesso principe come membro e credente della medesima, l' è sotto-

posto negli affari spirituali, in quel modo ch' ella dipende da lui nel rapporto temporale.

Conseguenze de' loro doveri scambievoli, ricavate:

1. Dalla ragione, ovvero dalla natura della cosa.
2. Dall' esperienza universale.
3. Dalle costanti dottrine in armonia coi medesimi.

V. Esame e confutazione delle obbiezioni ordinarie.

VI. Collisioni possibili tra la chiesa e gli stati temporali. Mezzi naturali e amichevoli per farle cessare e per allontanarle.

CAPO LXXXI.

Della ruina degli stati spirituali. » 525

I. I principati spirituali possono andare in rovina come i principati temporali colla perdita delle possidenze territoriali libere, e soprattutto col debilitamento del potere assoluto o relativo.

II. Essi non hanno a temere come i principati temporali le cagioni di certi sembramenti isolati, ma sono per contrario tanto maggiormente minacciati da alcuni altri.

III. Colla perdita della libertà temporale può senza dubbio sussistere il dominio spirituale, ma

esso andrà sempre più infievolendosi, e ad essere intaccato nel suo esercizio.

IV. Gli stati spirituali vanno in ruina colla trascuratezza, colla corruttela o rilassatezza della dottrina, o veramente colla perdita del potere spirituale e della fede, ch' è il fondamento proprio della loro esistenza.

V. Colla perdita della fede va necessariamente ed immancabilmente unita la perdita dei beni temporali.

—o—

VIDIT
Franciscus Prior Dolci Revisor
pro Illmo & Rmo Episcopo Fulginiæ

VISTO
Per l' Apostolica Delegazione di Perugia
li 20 Agosto 1829.
Giacomo Frenfanelli Deputato.

IMPRIMATUR
Fr. Emanuel Trisciuzzi S. Teol. ex Regens
& Vicarius S. Officii Fulginiæ.

662

Digitized